

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	71
DIFESA (IV)	»	86
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	94
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	239
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	250
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	256
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	259
AFFARI SOCIALI (XII)	»	270
AGRICOLTURA (XIII)	»	286
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	289

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<i>Pag.</i> 299
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	» 301
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 302

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 17 dicembre 2020 – Presidenza del vicepresidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo Maria FERRI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili d'interesse per il Comitato del provvedimento, si sofferma in particolare sul profilo critico rappresentato dall'abrogazione e modifica esplicita di norme di un decreto-legge in corso di conversione da parte di un altro decreto-legge, fattispecie che il provvedimento in esame ripropone e rispetto alla quale il Comitato non può che ribadire la

sua censura, in particolare con riferimento all'incertezza che questo modo di procedere determina sugli effetti prodotti dalla norma oggetto di abrogazione o di modifica esplicita prima che queste intervengano. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2828 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 35 articoli, per un totale di 166 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 118 articoli, per un totale di 464 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, con una particolare attenzione al settore della giustizia oltre che, ovviamente, alla sanità, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un "provvedimento governativo ab origine a conte-

nuto plurimo”, categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però si ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un’altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare “in concreto non pertinente”; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;

quanto da ultimo esposto appare confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche modo contribuire al sostegno dei settori produttivi e delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della crisi provocata dall’epidemia da COVID-19, suscitano comunque perplessità per quel che attiene la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento; si segnalano in particolare: il comma 5 dell’articolo 6-*bis*, che prevede un contributo per la fondazione orchestra giovanile Luigi Cherubini; i commi 18 e 19 dell’articolo 6-*bis* in materia di emittenti nazionali radiofoniche a carattere comunitario; i commi 3 e 4 dell’articolo 31-*octies* che prevedono la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell’amministrazione finanziaria nelle controversie in materia fiscale nell’Unione europea e di interessi applicabili nell’ambito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni; l’articolo 31-*novies* concernente la facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati; l’articolo 31-*terdecies* concernente la parità di genere all’interno dell’ordine dei dottori commercialisti;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 9 dell’articolo 15 e il comma 10 del successivo articolo 15-*bis* concernono il termine temporale (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (di cui all’articolo 9, commi 1-7 e 9, del D.L. n. 104 del 2020); in base alla formulazione letterale del comma 9 dell’articolo 15, il termine (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda scade il 13 novembre 2020 (quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente D.L. n. 137); tuttavia, il comma 10 del successivo articolo 15-*bis* prevede (sempre a pena di decadenza) un diverso termine per la presentazione delle domande in oggetto, costituito dalla data del 15 dicembre 2020;

andrebbe approfondito il coordinamento tra i commi 3 e 5 dell’articolo 30; il comma 3 prevede infatti l’applicazione della procedura di controllo elettronico per i detenuti (il cd. “braccialetto elettronico”) in caso di pena residua non superiore a sei mesi; il comma 5 prevede invece la non attivazione di tale procedura di controllo elettronico nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’attivazione della procedura medesima (e cioè sette mesi);

l’articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle “autonomie speciali”, che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l’opportunità di integrare l’articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento sono inoltre confluiti tre altri decreti-legge aventi la medesima finalità: i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 (cd. “ristori-*bis*, ristori-*ter* e ristori-*quater*”); i tre decreti-legge sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione; si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di “evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che, anche se caratterizzati, come nel caso in esame, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge” (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779 di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020); inoltre, alcune disposizioni del decreto-legge in esame e dei decreti-legge in esso confluiti sono state esplicitamente modificate o abrogate, nel corso del procedimento di conversione, da disposizioni inserite negli altri decreti-legge ora confluiti nel provvedimento in esame; in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha sostituito l'allegato 1 e abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame; l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149 ha abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame; l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 149 ha abrogato l'articolo 7 del decreto-legge n. 137; inoltre, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 154 ha modificato l'allegato 2 del decreto-legge n. 149; in precedenti occasioni il Comitato ha raccomandato di evitare, una volta superata la grave emergenza sanitaria in corso, la modifica esplicita o l'abrogazione di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione mediante successivi

decreti-legge (si vedano le raccomandazioni contenute nei pareri resi nelle sedute del 15 aprile 2020 e del 29 aprile 2020, rispettivamente, sui disegni di legge C. 2463 e C. 2461 di conversione dei decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020, nonché le comunicazioni della presidente nella seduta del 27 maggio 2020); tale modo di procedere produce infatti antinomie di complessa soluzione nel sistema delle fonti, un dato che appare ora confermato anche dall'iter del provvedimento in esame che, peraltro, rispetto ai precedenti richiamati, si distingue per la particolarità costituita dal “secondo” decreto-legge abrogante e apportatore di modifiche (in particolare il decreto-legge cosiddetto “ristori-*bis*”) che viene a sua volta abrogato dal “primo” decreto-legge per confluire al suo interno; in questo quadro merita segnalare che l'emendamento che ha fatto confluire all'interno del provvedimento in esame il contenuto dei successivi decreti-legge cosiddetti “ristori-*bis*”, “ristori-*ter*” e “ristori-*quater*” ripropone l'abrogazione e le modifiche delle norme del provvedimento in esame già abrogate o modificate dal decreto “ristori-*bis*” e quindi, al momento dell'approvazione dell'emendamento, già non più vigenti o già modificate; al tempo stesso si può ritenere questo modo di procedere paradossalmente necessario perché, in mancanza di ciò, con l'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame si sarebbe potuta creare incertezza sugli eventuali effetti *medio tempore* prodotti dalle norme originarie del provvedimento – norme legislative per così dire “sottratte” all'esame parlamentare dal decreto-legge sopravvenuto – prima che su di esse intervenisse la modifica o l'abrogazione: se infatti da un lato tale modifica e tale abrogazione sono comprese nella disposizione che fa salvi gli effetti del decreto-legge abrogante o apportatore di modifica, la misura originaria sarebbe risultata né convertita né modificata nel corso dell'esame, in contraddizione con la fisiologia dell'iter di conversione dei decreti-legge, bensì abrogata da un evento esterno, il decreto-legge sopravvenuto; la riproposizione dell'abrogazione e della modificazione mediante l'e-

mentamento sembrano pertanto creare una *fictio* volta a salvaguardare il fisiologico andamento dell'iter di conversione; tale andamento fisiologico fa sì che, salvo diversa indicazione della legge di conversione, sia sottoposta di volta in volta all'interprete, considerando il caso concreto, la definizione dell'efficacia sul piano temporale delle soppressioni, sostituzioni e modificazioni intervenute nell'iter di conversione (si veda da ultimo in tal senso la sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2010; si richiama sul punto però anche la sentenza della Corte di cassazione, sezione III, n. 9386 del 2016 che, ribadendo precedenti orientamenti della Corte, in vero discussi in dottrina, segnala l'efficacia *ex tunc*, equivalente quindi ad una mancata conversione, degli emendamenti soppressivi, così come di quelli interamente sostitutivi, mentre efficacia *ex nunc*, cioè a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione, è attribuita agli emendamenti modificativi);

nel caso concreto in esame sembra comunque potersi affermare, in linea generale, che la volontà espressa dalla legge di conversione di fare salve le abrogazioni o le modifiche intervenute con il "secondo" decreto-legge faccia anche salvi, per il progresso, gli effetti eventualmente prodotti dai testi originari;

su tali aspetti si ricorda infine che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una fattispecie analoga, ma di minore complessità cioè ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n. 92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n. 83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato "pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento";

l'articolo 19-*bis*, che riproduce l'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020, "legifica" il meccanismo introdotto per il contenimento dell'epidemia in corso dal DPCM del 3 novembre 2020; come è noto

questo meccanismo prevede la possibilità di una graduazione, con DPCM, sulla base del diverso grado di rischio presente nelle diverse regioni, delle misure di contenimento adottabili (quelle previste dal combinato disposto tra il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. 33, interpretato nel senso previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 83 e cioè nel senso che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano unicamente in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33); viene quindi rimessa ad ordinanze del Ministro della salute l'individuazione del livello di rischio per le diverse regioni (cd. "zone rosse", "zone arancioni", "zone gialle"); rispetto a tale meccanismo merita segnalare che il decreto-legge n. 158 del 2020, attualmente in corso di conversione (C. 2812) ha introdotto l'ulteriore misura speciale, non prevista dal combinato disposto tra il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. 33, del divieto di spostamenti interregionali nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e del divieto di spostamenti intercomunali nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021; anche ulteriori eventuali misure di contenimento non già contemplate dal combinato disposto del decreto-legge n. 19 e del decreto-legge n. 33 – quali ad esempio ulteriori limitazioni della libertà di circolazione non su aree specifiche ma sulla generalità del territorio nazionale – dovrebbero quindi essere "coperte" da un'esplicita autorizzazione legislativa, posto che non si dovrebbe poter intendere che quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 158, e cioè che il Governo può adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia tra quelle previste dal decreto-legge n. 19, faccia rivivere l'intero catalogo delle misure previste da quel provvedimento, senza tenere conto di quanto successivamente stabilito dal decreto-legge n. 33 e dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 83;

gli articoli 26 e 27 recano disposizioni, rispettivamente in materia di giudizio contabile e di svolgimento del processo tributario da applicarsi "fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", "fino al termine dell'emergenza

epidemiologica in corso”, o “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”; in proposito si ricorda che il Comitato ha già censurato disposizioni la cui applicazione è legata alla “durata dello stato d'emergenza” e non a un termine temporale fisso, in quanto lo stato d'emergenza è prorogabile con semplice delibera del Consiglio dei ministri ed occorre evitare che tale delibera produca l'effetto, sostanzialmente, di modificare discipline legislative; si vedano in proposito i pareri del 3 giugno 2020 sul disegno di legge C. 2525 di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020, del 23 giugno 2020 sul disegno di legge C. 2547 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020; del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020 e del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779 di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020;

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad individuare un termine temporale certo per l'applicazione delle discipline recate dagli articoli 26 e 27

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire la formulazione dell'articolo 15, comma 9; dell'articolo 15-bis, comma 10; dell'articolo 30, commi 3 e 5 e dell'articolo 33;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

provvedano il Governo e il Legislatore ad evitare l'abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, alla luce delle gravi antinomie, di complessa soluzione nel sistema delle fonti, che questo modo di procedere comporta;

con riferimento a quanto previsto dall'articolo 19-bis e dal decreto-legge n. 158 del 2020, abbiano cura il Governo e il Parlamento di far sì che eventuali ulteriori modifiche del quadro delle misure di contenimento adottabili per il contrasto dell'epidemia da COVID-19 avvengano nel rispetto della riserva di legge relativa in materia ».

Stefano CECCANTI, *presidente*, sottolinea l'importanza dell'ultima raccomandazione contenuta nella proposta di parere, che pone l'accento sull'esigenza di fare costantemente attenzione, a tutela del ruolo del Parlamento, al rispetto della riserva di legge relativa in materia di misure di contenimento dell'epidemia in corso.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

**VI (Finanze)
della Camera dei deputati
e 6^a (Finanze e tesoro)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sui risultati del semestre di Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea (luglio – dicembre 2020)

9

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sui risultati del semestre di Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea (luglio – dicembre 2020).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	10
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI, indi del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2828, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle Imprese, giu-

stizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VI e X, svoltasi nella serata di ieri, i gruppi hanno unanimemente convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative e pertanto di non fissare il relativo termine e che si è altresì concordato di votare il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea entro le ore 14 di oggi.

Invita quindi i relatori a svolgere la relazione sul provvedimento in titolo.

Davide ZANICHELLI (M5S), *relatore per la VI Commissione*, avverte che le Commissioni riunite VI e X sono chiamate ad esaminare il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto Ristori).

Ricorda che il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 – in par-

ticolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.

Rileva, al riguardo, che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata disposta l'abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori *bis*, *ter* e *quater*, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge di cui si propone l'abrogazione.

Avverte poi che in questa sede si limiterà a richiamare le parti di competenza della Commissione Finanze, rinviando all'illustrazione della relatrice per la X Commissione per gli aspetti di interesse della Commissione Attività produttive.

Per quanto concerne innanzitutto le misure fiscali, segnala i seguenti interventi:

la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 4-*quater*);

l'ampliamento del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l'elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (articolo 5, commi 4-*bis* e 4-*ter*);

l'estensione del *tax credit* vacanze al periodo d'imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (articolo 5, commi 6 e 7);

l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i

canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e *tour operator* operanti nelle cosiddette zone rosse (articoli 8 e 8-*bis*);

l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè nei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e ai servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione (articoli 9, 9-*bis* e 9-*ter*);

l'esonero, per alcuni soggetti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (COSAP e TOSAP, articolo 9-*ter*, commi 2-8);

l'estensione a tutti i soggetti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale – ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della se-

conda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-*quinquies*);

la proroga dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020 del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);

la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (articolo 10-*bis*);

la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge (articolo 13-*ter*);

la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'IVA, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33 per cento del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per *tour operator*, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (articolo 13-*quater*);

la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP (articoli 13-*quinquies* e 13-*sexies*);

l'estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (articolo 13-*septiesdecies*);

la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 13-*septies*);

numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a 100.000 (in luogo di 60.000 euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cosiddetta zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti

rottamazioni delle cartelle (articolo 13-*decies*);

la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (articolo 27);

la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (articolo 31-*octies*).

Per quanto riguarda le misure finanziarie, segnala:

le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso (articolo 4-*bis*);

l'attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (articolo 9-*quater*);

la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cosiddetta *golden power*, articolo 10-*ter*);

la proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-*octies*);

la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 31-*novies*).

Francesca BONOMO (PD), *relatrice per la X Commissione*, ad integrazione di quanto esposto dal relatore per la VI Commissione, illustra brevemente le altre disposizioni del testo all'esame e ricorda che per quanto riguarda le imprese e l'economia in particolare, oltre alle misure di natura fiscale che sono state già rammentate, è stato istituito un contributo a fondo perduto per tutte le attività colpite dalle ultime restrizioni, che ha previsto un ristoro automatico direttamente sul conto corrente e con importi importanti. L'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure: viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (articolo 1 e Allegato 1); viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (articolo 1-*bis* e Allegato 2); viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle ri-

ferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori di affari (articolo 1-ter e Allegato 4).

Segnala, quindi, che sempre in quest'ottica il decreto istituisce poi due nuovi fondi. Si tratta, in primo luogo, del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato; a valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-*quater*). L'altro è il fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema », dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge. Il predetto fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 8-ter).

Evidenzia poi che per favorire l'internazionalizzazione delle imprese sono state disposte le seguenti misure: rifinanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. « Fondo Legge n. 394/1981 »). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-*bis*, comma 6); rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che

ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto « Fondo 394/1981 ». Il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-*bis*, comma 6); è stato stabilito che i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-*bis*, comma 9); è stato stabilito che non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (articolo 6-*bis*, comma 9); estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (articolo 6, comma 3).

Con riferimento al turismo, segnala le seguenti misure: incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator* nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 2); con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (articolo 6-*bis*, comma 2); i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator* nonché le guide e gli accom-

pagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9); estensione della disciplina del *tax credit* vacanze comprendendo il periodo d'imposta 2021, e il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 5, comma 6): istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MI-BACT) di un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, commi 11-13); viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 31-decies).

Sottolinea che disposizioni complementari ma di rilievo per la vita delle aziende possono essere ricondotte nel capitolo dei rapporti di lavoro. Innanzi tutto ricorda che è prorogata la cassa integrazione fino al 31 gennaio 2021 (articolo 12). Quindi fa presente che in materia di sgravi contributivi si prevede: un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto (articolo 12, commi 14-17); la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (articolo 15-bis, commi 12 e 13); uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (articolo 16) e di dicembre 2020 (articolo 16-bis).

Viene, inoltre, riconosciuta l'erogazione di talune indennità in favore di diverse

categorie di lavoratori. In particolare, viene prevista l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro: ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l'attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articoli 15, commi 1 e 2, e 15-bis, comma 1); ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articoli 15, commi 1 e 3, e 15-bis, commi 1 e 3); ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di requisiti sufficienti a dimostrare la non occasionalità della loro prestazione lavorativa, che deve essere almeno di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (articoli 15, commi 1 e 5, e 15-bis, commi 1 e 5); ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (articolo 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (articolo 15-bis, comma 3); ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (articoli 15, commi 1 e 6, e 15-bis, commi 1 e 6); ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (articoli 15, commi 1 e 3, e 15-bis, commi 1 e 3); agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 (articoli 15, commi 1 e 3, e 15-bis, commi 1 e 3).

Segnala, inoltre, che un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (articoli 17 e 17-*bis*) è prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A.

Evidenzia che la disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata con alcune specifiche disposizioni. In primo luogo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (articolo 31-*octies*).

Inoltre, viene inserita la clausola che prevede che alcuni benefici rispettino la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (articolo 13-*duodecies*). In particolare la disposizione fa riferimento alle seguenti agevolazioni: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (articolo 1); contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (articolo 1-*bis*); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (articolo 8-*bis*);

cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (articolo 9-*bis*).

Da ultimo, ritiene opportuno segnalare un'ulteriore disposizione di rilievo per le attività della X Commissione, quella relativa all'articolo 17-*ter* che prevede l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (*ecobonus*). In particolare, l'articolo in esame obbliga i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.

Conclude ricordando che il provvedimento in esame contiene molte altre disposizioni in materia di salute, solidarietà alimentare, sostegno alle famiglie, didattica a distanza, trasporto pubblico locale, sicurezza, forze dell'ordine, giustizia, infrastrutture e trasporti, ambiente e territorio e così via, per l'approfondimento delle quali, in considerazione ristretti tempi disponibili per l'esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Marco RIZZONE (MISTO) esprime forti critiche in merito all'estrema ristrettezza dei tempi previsti per l'esame di un provvedimento così rilevante. Ricorda infatti che ai deputati, cui è stato reso disponibile il dossier di documentazione solo nella tarda serata di ieri, non solo non sarà consentito di presentare proposte emendative ma viene, di fatto, impedito di svolgere un sufficiente esame del testo e sviluppare un serio dibattito. Tale situazione è inoltre aggravata dalla preannunciata richiesta di fiducia da parte del Governo. Ritiene quindi che i deputati non siano stati messi nelle condizioni di poter svolgere correttamente il loro ruolo, in violazione delle norme del

Regolamento della Camera e della Costituzione. Stigmatizza, infine, quella che a suo avviso sostanzia una violazione delle prerogative dei parlamentari.

Andrea GIARRIZZO (M5S) rammenta al deputato Rizzone che – in ossequio alle norme regolamentari – nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VI e X svoltasi ieri, i gruppi hanno unanimemente convenuto di non fissare un termine per la presentazione di proposte emendative nonché di votare il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea entro le ore 14 di oggi. Ricorda che alla seduta era presente, collegata da remoto, anche la deputata Rachele Silvestri, membro della X Commissione e rappresentante del gruppo Misto, che ha condiviso le decisioni assunte sull'organizzazione dei lavori.

Fabio BERARDINI (MISTO) replica al deputato Giarrizzo invitandolo ad evitare di impartire lezioni di diritto costituzionale ai membri delle Commissioni. Fa presente che è ben disposto a mantenere la discussione in termini pacati ma sottolinea che non può accettare che ci si rivolga con toni provocatori ad altri deputati.

Raffaele TRANO (M5S) esprime perplessità sulle lezioni di diritto parlamentare e costituzionale impartite dal collega Giarrizzo, rammentando che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite è stato convocato nella serata di ieri, con scarsissimo preavviso, rendendo di fatto impossibile la presenza della rappresentanza del gruppo Misto in Commissione Finanze.

Per quanto riguarda poi la valutazione del contenuto del provvedimento segnala che la documentazione degli Uffici è stata resa disponibile solo nella tarda serata di ieri e pertanto dichiara di non aver ancora piena contezza della portata normativa del testo in esame.

Guido GUIDESI (LEGA) rivendica con fermezza l'adesione del suo gruppo all'organizzazione dei lavori decisa dall'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VI

e X in quanto funzionale all'obiettivo di concludere l'iter del provvedimento, che reca misure a vantaggio di molti cittadini e operatori economici italiani, evitando quindi che decadano gli effetti delle norme ivi contenute.

Non può esimersi tuttavia dallo stigmatizzare la pessima gestione del provvedimento da parte del Governo.

Sottolinea che le forze politiche di opposizione, in considerazione dell'urgenza e necessità delle misure in discussione, non hanno esercitato le proprie prerogative costituzionali, anche rinunciando alla possibilità di avanzare proposte migliorative del testo del provvedimento, che avrebbero consentito di estendere la platea dei beneficiari degli interventi di sostegno. Invita quindi le presidenze a segnalare al Presidente della Camera e al Governo tale inaccettabile modalità di lavoro, anche al fine di evitare che situazioni simili possano ripetersi.

Luigi MARATTIN, *presidente della VI Commissione*, condivide quanto rilevato dall'onorevole Rizzone in merito alla disfunzionalità e distorsione del monocameralismo alternato, che si è di fatto instaurato nel sistema costituzionale italiano. In proposito ricorda come da molti anni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge vengano emendati solamente da uno dei due rami del Parlamento e in particolare come, nella presente legislatura – nella quale tutti i partiti politici, tranne Forza Italia e Fratelli d'Italia, hanno governato – sia accaduto solo una volta che un decreto-legge potesse essere modificato sia dal Senato che dalla Camera. Invita pertanto tutti coloro che vogliono superare l'attuale sistema ad adoperarsi per modificare la Costituzione.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e, non essendovi obiezioni, sospende la seduta. I lavori riprenderanno non appena trasmessi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 13.55.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte, preliminarmente, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali e le Commissioni VIII, XI e XIII hanno comunicato che non esprimeranno parere. Comunica, altresì, che sono pervenuti, oltre al parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, IX, XII e XIV nonché i pareri favorevoli, con osservazioni, delle Commissioni I e VII. La V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Leonardo TARANTINO (LEGA) ricorda che il gruppo Lega, nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza ha aderito alla proposta di esaminare in tempi molto rapidi il presente provvedimento, rinunciando alla presentazione di proposte emendative, in considerazione della preminente importanza di vedere convertiti in legge i quattro decreti-legge cosiddetti Ristori, volti al sostegno del sistema economico italiano, colpito dalla crisi pandemica.

Al riguardo sottolinea in particolare le misure introdotte dal decreto-legge n. 157 del 2020, che ha consentito interventi in misura pari a 8 miliardi di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto per il corrente anno, per effetto di uno scostamento di bilancio di pari importo, approvato anche grazie al voto favorevole del gruppo Lega. Con le risorse rivenienti dallo scostamento è stato infatti possibile posticipare i termini per il versamento dell'IRPEF e dell'IVA e il termine per il pagamento delle rate 2020 della Rottamazione, oltre ad ampliare la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto per le attività commerciali.

Sottolinea comunque che sarebbe opportuno effettuare interventi ancor più incisivi e meno frammentari in ragione della profondità della crisi economica italiana, aggravata dalla seconda ondata del contagio, che il Governo ha dimostrato di non essere assolutamente preparato a fronteggiare.

Conclude preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sul provvedi-

mento, anche in considerazione dei tempi e modi della sua approvazione.

Salvatore CAIATA (FdI) esprime delusione per il contenuto del provvedimento, che auspicava di maggiore portata, nonché per il metodo seguito nell'affrontarne l'esame. Osserva che troppo spesso la maggioranza di Governo vanta le grandi risorse stanziata a favore delle categorie danneggiate dalla pandemia, mentre tali categorie, oltre ad essere danneggiate dal Covid, subiscono gli effetti di misure incomplete, precarie e insufficienti, prive di una visione strategica complessiva. Osserva inoltre che il testo risulta complesso, di difficile interpretazione per i professionisti che dovranno aiutare i beneficiari delle misure, sulla cui efficacia ha motivo di dubitare.

Fa quindi presente che il suo gruppo politico non ha inteso ostacolare l'iter del provvedimento, al solo fine di offrire un minimo sostegno agli italiani in difficoltà. Ribadisce quindi che, per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, il suo gruppo, pur esprimendo un voto contrario, non ostacolerà l'adozione del provvedimento, che giudica in ogni caso frammentario. Ritiene che il decreto-legge in esame sia l'ennesima espressione della politica *last minute* dell'attuale Governo, come anche dimostrato dall'assenza di una linea chiara e coerente sulle festività natalizie, con grave danno per i cittadini e per l'economia del Paese.

Diego BINELLI (LEGA) in qualità di rappresentante del gruppo Lega presso la X Commissione esprime il rammarico che al provvedimento siano stati riservati pochi minuti di approfondimento e di discussione. Sottolinea che il suo gruppo, anche rinunciando a presentare emendamenti al testo, ha tenuto un atteggiamento costruttivo per aiutare tutte quelle attività e filiere produttive italiane che sono state duramente colpite dalla crisi pandemica. Ritiene inoltre assai criticabile che il Governo intenda porre la questione di fiducia, cosa che probabilmente farà anche la prossima settimana sul disegno di legge di Bilancio, dimostrando ancora una volta la propria debolezza.

Ricorda che la Lega si è impegnata al Senato per migliorare il testo del provvedimento, presentando diverse proposte emendative, delle quali tuttavia solo tre sono state accolte, sebbene in più occasioni il Governo abbia auspicato maggiore collaborazione da parte delle opposizioni. Sarebbero necessari a suo avviso ben altri interventi, considerando che mentre in Italia si ristorano gli operatori economici per circa il 40 per cento dei danni subiti, tale percentuale in un Paese come la Germania arriva sino al 75 per cento.

Per tali motivi conferma il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Zanicelli per la VI Commissione e onorevole Bonomo per la X Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le presidenze, d'intesa, si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 220 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 220.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 18 dicembre 2020.

Invita i deputati relatori a formulare la proposta di parere.

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione Luciano Nobili, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI condivide il parere espresso dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 220.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Atto del Governo n. 220);

considerato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame individua le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali (cd. *golden power*) nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la relativa disciplina;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alle

reti ed impianti di rilevanza strategica nel settore dei trasporti;

rilevato che l'articolo 3 dello schema di decreto reca l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, riproducendo testualmente il contenuto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, che attualmente disciplina la materia,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, si valuti l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo con il richiamo al regolamento (UE) 2016/279, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e di operare un coordinamento con la direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i

pareri sia chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), il disegno di legge C. 2828, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Segnala anzitutto come nel decreto-legge in esame siano confluiti tre altri decreti-legge aventi la medesima finalità: si tratta dei decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020 (i cosiddetti decreti « ristori-bis », « ristori-ter » e « ristori-quater ») che vengono pertanto abrogati, salvando però gli effetti nel frattempo prodotti, dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Sul punto fa presente che in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti

d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che, anche se caratterizzati, come nel caso in esame, dalla medesima finalità unitaria, originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (richiama in merito il parere reso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 18 novembre 2020 sul disegno di legge C. 2779 di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020).

Inoltre, rileva come alcune disposizioni del decreto-legge in esame e dei decreti-legge in esso confluiti siano state esplicitamente modificate o abrogate, nel corso del procedimento di conversione, da disposizioni inserite negli altri decreti-legge ora confluiti nel provvedimento in esame; in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha sostituito l'allegato 1 e abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame; l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149 ha abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame; l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 149 ha abrogato l'articolo 7 del decreto-legge n. 157; inoltre, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 154 ha modificato l'allegato 2 del decreto-legge n. 149.

Al riguardo ricorda che in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione (in particolare l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020); appaiono pertanto suscettibili di approfondimento le eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità potrebbero comportare.

Segnala sul punto che l'*iter* del provvedimento in esame, rispetto al precedente richiamato, si distingue per la particolarità costituita dal « secondo » decreto-legge abro-

gante e apportatore di modifiche (in particolare il decreto-legge cosiddetto « ristori-bis ») che viene a sua volta abrogato dal « primo » decreto-legge per confluire al suo interno; in questo quadro merita segnalare che l'emendamento che ha fatto confluire all'interno del provvedimento in esame il contenuto dei successivi decreti-legge cosiddetti « ristori-bis », « ristori-ter » e « ristori-quater » ripropone l'abrogazione e le modifiche delle norme del provvedimento in esame già abrogate o modificate dal decreto « ristori-bis » e quindi, al momento dell'approvazione dell'emendamento, già non più vigenti o già modificate.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, il quale è stato ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, sintetizza i principali interventi contenuti nel provvedimento, suddivisi per ambiti materiali.

Tra i principali interventi recati dal decreto-legge in materia di agricoltura e pesca menziona:

il riconoscimento di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato posto sotto sequestro; è previsto, in particolare, che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori siano destinate, nell'anno 2021, anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. A tale scopo l'articolo 7-bis incrementa il suddetto Fondo, nella misura di 0,5 milioni di euro per il 2021;

la previsione dell'esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (articolo 16);

la previsione in favore dei medesimi soggetti beneficiari richiamati nell'articolo 16 dall'esonero dal versamento dei contri-

buti previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto-legge (articolo 16-*bis*);

la concessione di un contributo per fare fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni: a tale scopo è previsto un contributo, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per il 2020 (articolo 16-*ter*);

la ridefinizione della dotazione del Fondo per la filiera della ristorazione, attraverso l'attribuzione di risorse per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, nonché l'individuazione, mediante l'integrazione dell'elenco dei codici ATECO, di ulteriori attività – come quelle di alloggio connesse alle aziende agricole e di ititurismo – per le quali si può accedere alle risorse del predetto Fondo (articolo 31-*decies*).

In materia di lavoro e previdenza, in tema di trattamenti di integrazione salariale, il decreto-legge dispone:

la concessione di ulteriori trattamenti di CIG, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario relativi alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica esclusivamente per periodi intercorrenti tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per un massimo di sei settimane, con il pagamento – tranne determinate esclusioni – del contributo addizionale previsto dalla normativa vigente (articolo 12, commi da 1 a 8);

la possibilità di applicazione dei trattamenti in oggetto relativi a periodi dal 13 luglio 2020 al 31 gennaio 2021 ai lavoratori

alle dipendenze del datore richiedente la prestazione al 9 novembre 2020 (articoli 12-*bis* e 12-*ter*);

la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione degli interventi di integrazione salariale (articolo 11);

l'ampliamento delle possibilità di utilizzo di uno stanziamento già disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (articolo 13-*undecies*).

In materia di sgravi contributivi si prevede:

un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto in oggetto (articolo 12, commi da 14 a 17);

la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (articolo 15-*bis*, commi 12 e 13);

uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (articolo 16) e di dicembre 2020 (articolo 16-*bis*).

Viene riconosciuta l'erogazione di talune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori. In particolare, viene prevista l'erogazione:

di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro alle seguenti categorie di la-

voratori (alle quali può essere erogata sino ad un massimo di due volte – a cui si può aggiungere una terza volta sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 – a seconda del periodo temporale nel quale si verifica il possesso dei requisiti richiesti):

ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l'attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 15, commi 1 e 2, e articolo 15-*bis*, comma 1);

ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 15-*bis*, commi 1 e 3);

ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti settori di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (articolo 15, commi 1 e 5, e articolo 15-*bis*, commi 1 e 5);

ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (articolo 15, comma 3) o al 30 novembre 2020 (articolo 15-*bis*, comma 3);

ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che ab-

biano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.00 (articolo 15, commi 1 e 6, e articolo 15-*bis*, commi 1 e 6);

ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 15-*bis*, commi 1 e 3);

agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 (articolo 15, commi 1 e 3, e articolo 15-*bis*, commi 1 e 3);

di un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (articoli 17 e 17-*bis*) ai titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A.

In materia di conciliazione vita-lavoro:

si riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *babysitting* o di servizi integrativi per l'infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura; tale diritto è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza (articolo 13-*terdecies*);

viene esteso l'ambito di applicazione del diritto al lavoro agile o ad un congedo straordinario riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto con riferimento ai figli fino a 16 anni (in luogo dei 14 precedentemente previsti) e introducendo nell'ambito delle possibili fattispecie, finora costituite da alcuni casi di quarantena precauzionale, l'ipotesi che il figlio sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (articolo 22);

si definisce – limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile – uno specifico e distinto limite di spesa (pari a 52,1 milioni di euro per il 2020) per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura; tale limite di spesa costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 22 per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici (nel caso in cui tale sospensione riguardi figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il congedo in questione non è retribuito) (articolo 22-bis).

Per quanto riguarda l'inserimento dei lavoratori svantaggiati:

le imprese sociali vengono inserite nel novero dei soggetti con i quali i servizi di

collocamento obbligatorio stipulano convenzioni quadro – aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro – al fine di favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili ed estende alle medesime imprese la possibilità di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente (articolo 1-septies);

si riconosce anche per il 2021 un contributo, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro, in favore delle cooperative sociali che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, donne vittime di violenza di genere (articolo 12, commi 16-bis e 16-ter).

Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) per i datori di lavoro che non fruiscono integralmente dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e riconosciuti per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero dell'esonero contributivo riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti trattamenti (articolo 12, commi da 9 a 11).

In materia di rappresentatività sindacale, in relazione al periodo contrattuale 2022-2024, il decreto pone al 31 dicembre 2021 la data con riferimento alla quale sono rilevati i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione e proroga, in deroga alla normativa vigente, gli organismi di rappresentanza del personale, disponendo che le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (articolo 31-quinquies).

Segnala, inoltre, una deroga transitoria al requisito anagrafico di ammissione al servizio civile universale, qualora lo svolgimento di quest'ultimo sia rimasto interrotto durante l'anno 2020 a causa dell'e-

mergenza epidemiologica. Si prevede che possano essere ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo (articolo 12-*quater*). Ciò in deroga alla legge n. 40 del 2017 che ammette a svolgere il servizio civile universale i cittadini italiani (nonché i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) i quali (alla data di presentazione della domanda) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

In materia previdenziale il decreto-legge:

sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 13): tale sospensione è estesa (ad eccezione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL) anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone (articolo 13-*bis*);

dispone che i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021 (articolo 13-*undecies*).

In materia ambientale, si dispone che, al fine di ridurre gli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti competenti e per la produzione di energia elettrica da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al DM 2 marzo 2010 e sono considerati « biomassa e biogas derivanti da pro-

dotti agricoli, di allevamento e forestali » (articolo 31-*duodecies*).

In materia di trasporto pubblico locale si interviene (all'articolo 22-*ter*), ampliando fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, destinato alle aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza COVID-19. Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l'anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di NCC.

In materia di infrastrutture, si integra il quadro normativo delineato dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017 (volto a regolare l'affidamento di concessioni autostradali scadute e, in particolare, di quella relativa all'autostrada A22 Brennero-Modena) al fine di disciplinare le operazioni azionarie connesse alle nuove concessioni, prevedendosi in particolare che la società *in house* individuata come nuovo concessionario può procedere, anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) e che, in caso di riscatto delle azioni, i termini previsti (dal comma 2 dell'articolo 2437-*quater* del codice civile) per l'offerta di opzione e per l'esercizio del diritto di opzione sono ridotti a un terzo, mentre il termine previsto (dal comma 5 del medesimo articolo) in

caso di mancato collocamento delle azioni è ridotto a venti giorni (articolo 31-*undecies*).

Nel settore della giustizia il decreto-legge, anzitutto, introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali nel periodo emergenziale, e dunque fino al 31 gennaio 2021 (articoli 23, 23-*bis*, 23-*ter* e 24).

In particolare, sono dettate disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili sia penali e che concernono:

la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse;

la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate;

con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario;

la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio.

Con riguardo ai procedimenti civili, oltre a disposizioni specifiche per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi, il decreto-legge disciplina la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale.

Con specifico riguardo ai procedimenti penali, il decreto-legge:

consente il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti;

consente che la decisione dell'appello sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti; le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale;

disciplina lo svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali;

prevede la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al COVID-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati con conseguente sospensione, per massimo 60 giorni, del computo della prescrizione; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare.

Inoltre, vengono semplificate le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze, ivi compresi gli atti di impugnazione, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari.

Specifiche disposizioni sono dettate, fino al 31 gennaio 2021:

per il processo amministrativo (all'articolo 25), consentendo la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto;

per il processo contabile (all'articolo 26), consentendo lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico;

per il processo tributario (all'articolo 27), consentendo lo svolgimento delle udienze da remoto e, in alternativa alla discussione, la decisione sulla base degli

atti, salvo che una delle parti insista per la discussione.

Con riguardo al sistema penitenziario, il decreto-legge prevede:

che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 gennaio 2021 (articolo 28);

che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno, o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, fino al 31 gennaio 2021 possano essere concesse le suddette misure anche in deroga ai limiti temporali previsti; tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti (articolo 29);

fino al 31 gennaio 2021, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati; l'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici (articolo 30).

Il decreto-legge stanziava inoltre un milione di euro in più, a decorrere dal 2021, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (articolo 23-*quater*).

Ulteriori disposizioni in materia di giustizia riguardano:

la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore (articolo 4);

la semplificazione dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore (articolo 4-*ter*);

lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali con modalità telematiche da remoto (articolo 31);

la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito nel 2018, e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito nel 2019 (articolo 31-*bis*);

l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore della riforma della *class action* (articolo 31-*ter*);

l'inserimento di specifiche norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina sull'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili (articolo 31-*terdecies*);

l'aumento delle previsioni di spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 32-*bis*);

l'equiparazione, ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza ai giudici onorari di tribunale, delle udienze con trattazione scritta alle udienze in presenza (articolo 32-*ter*).

Per quanto riguarda le misure finanziarie, segnala:

le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere

nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso (articolo 4-*bis*);

l'attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (articolo 9-*quater*);

la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cosiddetto *golden power*, articolo 10-*ter*);

la proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-*octies*);

la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 31-*novies*).

Con riferimento alle misure fiscali, segnala che il provvedimento in esame contiene i seguenti interventi:

la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 4-*quater*);

l'ampliamento del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l'elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (articolo 5, commi 4-*bis* e 4-*ter*);

l'estensione del *tax credit* vacanze al periodo d'imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (articolo 5, commi 6 e 7);

l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e *tour operator* operanti nelle cd. zone rosse (articoli 8 e 8-*bis*);

l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto; il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione (articoli 9, 9-*bis* e 9-*ter*);

l'esonero, per alcuni soggetti, dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap, articolo 9-*ter*, commi da 2 a 8);

l'estensione a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori economici, con

domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-*quinquies*);

la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);

la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (articolo 10-*bis*);

la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal decreto-legge (articolo 13-*ter*);

la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33 per cento del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019: tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del Dpcm del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per

tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse: i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (articolo 13-*quater*);

la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (articoli 13-*quinquies* e 13-*sexies*);

l'estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019; si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (articolo 13-*septiesdecies*);

la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 13-*septies*);

numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cosiddetta zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza

dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (articolo 13-*decies*);

la possibilità di versare il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio, relativo al quinto bimestre 2020, con scadenza entro il 18 dicembre 2020, nella misura del 20 per cento; si prevede una forma di rateizzazione per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il 30 giugno 2021 (articolo 13-*novies*);

la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (articolo 27);

la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (articolo 31-*octies*).

Con riferimento al settore della sanità, il decreto – legge disciplina diverse misure, tra le quali ricorda:

la disciplina della pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la definizione di una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive (articoli 1-*quinquies* e 19-*bis*);

lo stanziamento di 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici

rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore (articolo 18), nonché la definizione di specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta (articolo 19);

il riconoscimento di un contributo *una tantum* a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori); il ristoro – fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020; detto ristoro « *una tantum* », legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura (articolo 19-*ter*);

l'incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19 (articolo 19-*quater*);

la definizione dei costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private, mediante un Accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministro della salute (articolo 19-*quinqüies*);

la previsione che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) sia compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina (articolo 19-*sexies*);

la previsione dello svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie

operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle medesime farmacie, fino ad un massimo di 3.000 euro per beneficiario e nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per il 2021, in relazione all'acquisto e al noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina (articolo 19-*septies*);

l'autorizzazione di una spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di *NextGeneration Sequencing* di profilazione genomica dei tumori, per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza; la destinazione e distribuzione delle risorse è rimessa a un decreto del Ministero della Salute, da adottare, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (articolo 19-*octies*);

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità (articolo 19-*novies*);

la previsione che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto

con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta *app* Immuni e che inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività; le suddette attività sono intese alla « sorveglianza sanitaria » nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali; viene stabilito che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19: per tali attività si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni per il 2021 (articolo 20);

la previsione che le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SAR-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati (articolo 20-*bis*);

la modifica di una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, che possono essere stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella Regione Trentino-Alto Adige; rispetto alla normativa vigente, la quale consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni, la novella consente il rinnovo per un'ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020-2022 (articolo 20-*ter*);

l'incremento di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, dell'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (articolo 23-*quinquies*).

In tema di politiche sociali il decreto – legge detta alcune misure riguardanti:

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un « Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore » con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro: il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (articolo 13-*quaterdecies*);

il riconoscimento ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza, della medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020; possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem; i requisiti di accesso rimangono gli stessi di quelli richiesti per le tre precedenti quote, l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare, ora riferito al mese di settembre; la richiesta per le due ulteriori mensilità del Rem deve essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 e il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per il 2020, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza (articolo 14).

Per quanto concerne la scuola:

per il 2020, si incrementano di 85 milioni le risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando lo

stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità, sono altresì stanziati 2 milioni per il 2021 per la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 21, commi da 1 a 6, 7 e 7-*bis*);

si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei *gap* formativi, con una dotazione, per il 2021, di 5,5 milioni; il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari; esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (articolo 21, commi da 6-*bis* a 6-*quinquies*);

per il 2020, si autorizza la spesa di 2,4 milioni per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che sia genitore: nelle c.d. aree rosse, di figli che frequentano le scuole secondarie di primo grado in cui l'attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020; di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (articolo 22-*bis*).

Per quanto riguarda l'università, si prevede:

che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell'anno accademico 2019/2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (articolo

236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020), possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente; possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca: in tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato: per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 21,6 milioni per il 2021 (articolo 21-*bis*);

il riconoscimento di un contributo di 3 milioni per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (articolo 6-*bis*, commi da 15 a 17).

Nel settore dell'informazione:

per il 2021, si prevede un contributo *una tantum* per gli esercenti delle edicole, fino ad euro 1.000 ed entro il tetto di spesa di 7,2 milioni, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (articolo 6-*ter*);

per imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, si confermano, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020: in particolare, si estende all'annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo; inoltre, si estende

all'annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25 per cento (invece del 30 per cento) delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento (invece del 20 per cento) delle copie distribuite per le testate nazionali; per la medesima annualità contributiva 2021 si prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo del contributo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo è parificato a quello corrisposto per il medesimo anno, e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (articolo 5, comma 7-*bis*);

in materia di servizi di media audiovisivi, si modifica l'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 177 del 2005, prevedendo che in caso di trasferimento di concessione per emittenti radio in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare e che tale disposizione si applichi anche alle emittenti nazionali mentre precedentemente era consentito che le emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale titolari di concessione a carattere commerciale potessero trasferirla ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria (articolo 6-*bis*, commi 18 e 19).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo:

si incrementa, complessivamente, di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 e di 90 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 1, e articolo 6-*bis*, comma 1);

si incrementa di 400 milioni per il 2020 e di 50 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando 350 milioni per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi; inoltre, si incrementa lo stesso Fondo di 1 milione per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 5, comma 3, e articolo 6-bis, commi 3 e 4);

si prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale; inoltre, si stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi (articolo 6-bis, commi 9 e 10);

si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (articoli 15 e 15-bis);

si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, estendendo l'applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 5, comma 4);

si amplia l'ambito di applicazione del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo;

si estende la finalità della legge n. 238 del 2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane e si prevede l'assegnazione di un contributo annuo di 1 milione, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (articolo 6-bis, commi da 5 a 7);

si dispone che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 (articolo 6-bis, comma 8).

Per quanto concerne lo sport:

si incrementa di 5 milioni per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (articolo 2);

si istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il

2020, di 142 milioni, e si dispone che al Fondo affluiscono anche 30 milioni stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 3);

si prevede un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche; il beneficio – subordinato alla condizione che tali soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di 124 milioni e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di 170 milioni, integrato da eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (articoli 17 e 17-*bis*).

Tra i principali interventi a sostegno delle attività economiche segnala il riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive conseguenti all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria; l'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure:

viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; l'importo del contributo non

può essere superiore a euro 150.000 (articolo 1 e Allegato 1);

viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (articolo 1-*bis* e Allegato 2);

viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori i affari (articolo 1-*ter* e Allegato 4).

Il decreto istituisce poi due nuovi fondi; si tratta:

del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; i benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato; a valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-*quater*);

del fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema », dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto-legge: il fondo ha una dotazione

iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 8-ter).

Per rendere immediatamente operativo l'ampliamento del limite delle operazioni di micro credito (da 25 mila a 40 mila euro), viene poi soppresso l'obbligo di aggiornare la normativa secondaria (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), come precedentemente previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 1, comma 14-quinquies).

Per favorire la internazionalizzazione delle imprese:

viene rifinanziato il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. « Fondo Legge n. 394 del 1981 »). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);

viene rifinanziato il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto « Fondo 394/1981 »: il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6);

i contributi ricevuti a valere sull'apena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9);

non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di

finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (articolo 6-bis, comma 9);

viene esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani; tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (articolo 6, comma 3).

La disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata dalle seguenti disposizioni:

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi; tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (articolo 31-octies);

è inserita una clausola che prevede che alcuni benefici debbano rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (articolo 13-duodecies).

In particolare la disposizione fa riferimento alle seguenti agevolazioni:

contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori econo-

micini interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1);

contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 1-*bis*);

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (articolo 8-*bis*);

cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (articolo 9-*bis*).

Con riferimento al turismo, segnala le seguenti misure:

viene incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator*, nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 2);

con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (articolo 6-*bis*, comma 2);

i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i *tour operator* nonché le guide e gli accompagnatori turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-*bis*, comma 9);

viene estesa la disciplina del *tax credit* vacanze comprendendo il periodo d'imposta 2021, il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021.

Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 5, comma 6);

viene istituito nello stato di previsione del MIBACT un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-*bis*, commi 11-13);

viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 31-*decies*).

Per quanto riguarda gli ambiti materiali di interesse della I Commissione, in materia elettorale l'articolo 31-*quater* dispone che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si svolgano entro il 31 marzo 2021, anziché entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni, come previsto dalla legge elettorale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine di indizione delle elezioni deve essere interpretato nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non semplicemente siano indette, entro il lasso temporale prestabilito (sentenza n. 196 del 2013).

Ricorda in merito che attualmente, presso la Camera dei deputati, è vacante il seggio nel collegio uninominale n. 12 – Siena della XII Circoscrizione Toscana, per dimissioni di un deputato. La vacanza del seggio è stata comunicata dal Presidente della Giunta delle elezioni il 4 novembre 2020.

Sempre per quanto attiene agli ambiti specifici della I Commissione, il decreto-legge prevede diverse misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In primo luogo, si prevedono autorizzazioni di spesa per:

indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia;

oneri connessi all'impiego delle polizie locali;

prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Una prima autorizzazione di spesa per complessivi 67.761.547 euro è relativa all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020 (articolo 32). Una seconda, per complessivi 67.622.126 euro riguarda il periodo compreso tra il 25 novembre ed il 31 dicembre 2020 (articolo 32-*bis*, commi 1 e 2).

Analoga previsione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è contenuta nel comma 5 dell'articolo 32-*bis*, il quale prevede uno stanziamento complessivo di 3.636.500 euro per l'anno 2020 riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020.

Il comma 4 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 103 (commi 23 e 25) del decreto-legge n. 34 del 2020 circa l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine da ripartire tra le sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri impiegati in agricoltura, nella cura della persona o nel lavoro domestico (con deroga espressa all'obbligo per tutte le amministrazioni dello Stato di avvalersi di personale – tra cui quello a tempo determinato – nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010; e con facoltà di utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *i*), del decreto legislativo n. 50 del 2016).

L'autorizzazione di spesa complessiva massima prevista dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 è pari a 30 milioni. La sua modulazione, prevista dai commi 23 e 25 di quell'articolo 103 (come modificati dal decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37-*quater*), era bipartita per il biennio 2020-

2021, rispettivamente in: 24,615 milioni per il 2020 e 5,384 milioni per il 2021. La modifica ora introdotta destina l'intero stanziamento di 30 milioni, al 2021. Tali risorse coprono l'impiego complessivo – per un periodo di sei mesi – di 1.300 unità di personale (800 presso gli Sportelli unici dell'immigrazione delle prefetture, 500 presso le sedi territoriali delle questure).

Con riferimento al comparto della Difesa, il provvedimento reca, innanzitutto, una serie di disposizioni concernenti il potenziamento delle strutture e dei servizi resi della Sanità militare nell'ambito dell'emergenza COVID-19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, l'articolo 19-*undecies* prevede l'arruolamento di:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

A sua volta l'articolo 19-*duodecies* autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 47.800.000 per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare. La disposizione consente espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari.

Segnala, inoltre, come il comma 3 dell'articolo 32-*bis* autorizzi la spesa complessiva di euro 6.507.485 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza COVID-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

Con riferimento alla formulazione del testo, rileva come il comma 9 dell'articolo

15, così come il comma 10 dell'articolo 15-*bis*, concerne il termine temporale (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda per la precedente indennità onnicomprensiva (di cui all'articolo 9, commi da 1 a 7 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020). In base alla formulazione letterale del comma 9 dell'articolo 15, il termine (a pena di decadenza) per la presentazione della domanda scade il 13 novembre 2020 (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 137 in esame). Tuttavia, il comma 10 dell'articolo 15-*bis* prevede (sempre a pena di decadenza) un diverso termine per la presentazione delle domande in oggetto, stabilito alla data del 15 dicembre 2020. Segnala quindi l'opportunità di eliminare tale antinomia tra le due previsioni.

Sempre sotto il profilo della formulazione del testo, osserva che gli articoli 26 e 27 prevedono discipline legislative speciali in materia, rispettivamente, di giustizia contabile e di processo tributario, che avranno attuazione « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »; al riguardo, ricorda che ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018) il termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 gennaio 2021) potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori dodici mesi con una delibera del Consiglio dei ministri; rileva, quindi, come tale « rinvio mobile » presenti profili problematici per quel che attiene al sistema delle fonti, in quanto consente ad un atto non legislativo la proroga di una disciplina legislativa speciale.

Per quel che attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, rileva come il decreto-legge appaia riconducibile principalmente alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile e penale », « norme generali dell'istruzione », « previdenza sociale », « profilassi internazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma,

lettere *e*), *g*), *l*), *n*), *o*) e *q*), della Costituzione. Inoltre, il provvedimento riguarda le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « istruzione », « tutela della salute », « sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi », « ordinamento sportivo », « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di competenza regionale residuale, pesca e agricoltura, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda che, a fronte di tale intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali, nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

In questo quadro segnala che il decreto-legge contempla alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

l'articolo 13-*quaterdecies*, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto delle risorse del fondo per il sostegno del terzo settore;

l'articolo 9-*bis*, comma 6, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto tra i comuni delle risorse per il ristoro delle minori entrate IMU;

l'articolo 16-*ter*, prevede che il decreto del Ministro delle politiche agricole

chiamato ad attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»: al riguardo segnala l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione, atteso che il necessario coinvolgimento delle regioni e delle province autonome è usualmente assicurato attraverso la previsione del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; nel caso in esame, inoltre, alla luce del carattere residuale regionale della competenza coinvolta, l'agricoltura, lo strumento più idoneo potrebbe risultare l'intesa;

L'articolo 19-*quinquies* prevede un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione dei costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi;

L'articolo 19-*novies*, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute per il riparto del fondo per l'acquisto di disposizioni di protezione e medicali nelle RSA;

L'articolo 22-*ter*, comma 3, prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse stanziato dall'articolo per il trasporto pubblico locale;

L'articolo 32-*quater*, comma 2, prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto del contributo assegnato alle regioni e alle province autonome per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni nell'ambito del contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Segnala l'opportunità di approfondire, sotto questo profilo, le ulteriori seguenti disposizioni:

L'articolo 3, comma 2, che prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della com-

petenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, segnala l'opportunità, ai fini dell'adozione del provvedimento, di inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

L'articolo 6-*bis*, comma 12, che prevede un decreto del Ministro per i beni culturali per la ripartizione delle risorse stanziato per gli enti gestori di siti speleologici e grotte: al riguardo segnala l'opportunità, alla luce del carattere concorrente della competenza coinvolta (la valorizzazione dei beni culturali), di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa, ai fini dell'adozione del provvedimento;

L'articolo 19-*septies*, comma 4, che prevede un decreto del Ministro della salute per l'attuazione del credito d'imposta per l'acquisto da parte delle farmacie di apparecchiature per prestazioni di telemedicina: al riguardo, alla luce del fatto che appaiono coinvolte sia, in maniera prevalente, la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario sia quella concorrente in materia di tutela della salute (in particolare per quel che concerne l'individuazione degli investimenti che danno accesso al credito), segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere, ai fini dell'adozione del decreto;

L'articolo 19-*octies*, comma 2, che prevede un decreto del Ministro della salute per l'attuazione del previsto finanziamento della diagnostica molecolare: al riguardo segnala, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (la tutela della salute), l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa, ai fini dell'adozione del decreto;

L'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziato dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti

digitali individuali: al riguardo segnala, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

l'articolo 21, comma 6-*quater*, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare per il riparto del fondo per il recupero dei *gap* formativi: al riguardo segnala, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere.

Segnala, inoltre, che l'articolo 19-*bis*, il quale riproduce l'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020, «legifica» il meccanismo introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per il contenimento dell'epidemia in corso; come è noto, tale meccanismo prevede la possibilità di graduare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del diverso grado di rischio presente nelle diverse regioni, delle misure di contenimento adottabili (quelle previste dal combinato disposto tra il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. 33, interpretato nel senso previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 83 e cioè nel senso che le misure del decreto-legge n. 19 si applicano unicamente in quanto compatibili con il decreto-legge n. 33); viene quindi rimessa ad ordinanze del Ministro della salute l'individuazione del livello di rischio per le diverse regioni (cosiddette «zone rosse», «zone arancioni», «zone gialle»).

Rispetto a tale meccanismo segnala che il decreto-legge n. 158 del 2020, attualmente in corso di conversione (C. 2812), ha introdotto l'ulteriore misura speciale, non prevista dal combinato disposto tra il decreto-legge n. 19 e il decreto-legge n. 33, del divieto di spostamenti interregionali nel

periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e del divieto di spostamenti intercomunali nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021.

Rileva che l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome. Segnala, dunque, l'opportunità di integrare la disposizione con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali, sottolinea come il provvedimento appaia riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, con una particolare attenzione al settore della giustizia oltre che alla sanità, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19; in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però ricorda che la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria», in quanto essa si «riempie dei contenuti definitivi più vari» e perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente «anodina», dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura «finanziaria» e il riferimento ad essa, come identità di *ratio*, può risultare «in concreto non pertinente».

Segnala al riguardo l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento delle seguenti disposizioni:

il comma 5 dell'articolo 6-*bis*, che prevede un contributo per la fondazione orchestra giovanile Luigi Cherubini;

i commi 18 e 19 dell'articolo 6-*bis*, in materia di emittenti nazionali radiofoniche a carattere comunitario;

i commi 3 e 4 dell'articolo 31-*octies*, che prevedono la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria nelle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e di interessi applicabili nell'ambito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni;

l'articolo 31-*novies*, concernente la facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati;

l'articolo 31-*terdecies*, concernente la parità di genere all'interno dell'ordine dei dottori commercialisti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

C. 2657 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) IV (Difesa), il disegno di legge C. 2657, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede ».

Maurizio CATTOI (M5S), *relatore*, segnala preliminarmente come, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, l'Intesa raggiunta attraverso lo Scambio di lettere sia volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari « alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori ».

L'Intesa in esame è stata negoziata da una Commissione paritetica, approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 febbraio 2018 e firmata dalle Parti il 13 febbraio 2018.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa, che si compone di 14 articoli, essa individua, agli articoli 1 e 2, le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse.

L'articolo 3 prevede la possibilità per i cappellani di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti; mentre in caso di assenza del cappellano è previsto che venga sostituito dal parroco competente per la sede di servizio.

L'articolo 4 affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede.

L'articolo 5 definisce l'organico e lo stato giuridico dei cappellani militari.

L'articolo 6 definisce l'assimilazione dei cappellani ai gradi gerarchici.

L'articolo 7 individua le modalità e forme di avanzamento, stabilendo i periodi di permanenza minima per la promozione.

L'articolo 8 è relativo al rapporto di impiego e stabilisce che il cappellano militare deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40. Il rapporto di impiego consiste nella missione sacerdotale.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il trattamento economico e previdenziale dei cappellani.

L'articolo 11 stabilisce che i cappellani militari non sono soggetti al codice e alla disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero. In tale ambito si prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con l'Ordinario militare, sarà definito un regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione.

Gli articoli 12 e 13 riguardano, rispettivamente, le sanzioni disciplinari e la sospensione o cessazione dell'impiego.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie e finali fra cui quella sull'entrata in vigore, che avverrà con la pubblicazione, in pari data, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e negli *Acta Apostolicae Sedis* della Santa Sede.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, che è formato da sette articoli divisi in due capi, il capo I (costituito dagli articoli da 1 a 3) reca la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il capo II (costituito dagli articoli da 4 a 7) reca altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'ordine di esecuzione e l'autorizzazione alla ratifica dello Scambio

di lettere concernente l'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede relativa all'assistenza spirituale alle Forze armate, in attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato dall'Italia con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Ricorda che ai sensi del citato articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense la Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici e che in tali casi l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica introduce le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare, nonché le relative disposizioni transitorie. Tali modifiche riguardano, fra l'altro:

la garanzia della piena libertà dei cappellani nell'esercizio del loro ministero;

le attribuzioni dell'Ordinario militare (assimilato non più al grado di generale di corpo d'armata, ma a quello di tenente generale), cui spetta la direzione del servizio di assistenza spirituale e che è coadiuvato dal Vicario generale militare e da cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali;

la definizione del contenuto del servizio di assistenza spirituale, che potrà avvenire anche al di fuori dell'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, con la previsione che i cappellani militari possano inoltre avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della diocesi competente per territorio, senza oneri ag-

giuntivi per l'amministrazione, e che in caso di assenza il cappellano militare sia sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, anche in tal caso senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione;

il recepimento degli ulteriori contenuti dell'Intesa per quanto riguarda il rapporto d'impiego, l'organico e lo stato giuridico dei cappellani.

Ulteriori modifiche introdotte al codice dell'ordinamento militare rivestono carattere formale o di coordinamento.

Il capo II del disegno di legge reca disposizioni concernenti altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

L'articolo 4 introduce alcune modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, prevista dalla lettera *b*) del punto 2 del Protocollo addizionale del citato Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, precisando il contenuto dell'informazione e l'autorità ecclesiastica destinataria.

In relazione a tale disposizione, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato è specificato che si provvede in tal modo a recepire l'accordo di cui allo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Segretario di Stato della Santa Sede del 26 luglio 2006.

L'articolo 5 è volto a recepire l'accordo di cui allo scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede del 15 febbraio 2008, inserendo, al comma 1, l'articolo 206-*bis* del codice di procedura penale in materia di assunzione della testimonianza di cardinali.

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato, il predetto accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929,

n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato Lateranense. Il citato articolo 21 prevede che « tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue », tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'articolo 205 del vigente codice di procedura penale italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.

Al riguardo, si prevede che nel caso in cui debba essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto. A tal fine viene specificato che rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

Si procede, invece, nelle forme ordinarie nei casi in cui il giudice ritenga indispensabile la comparizione dei richiamati soggetti per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per ogni altra necessità.

Rileva come si tratti di previsioni sostanzialmente analoghe a quelle recate dal vigente articolo 205 del codice di procedura penale per l'assunzione della testimonianza delle alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Corte costituzionale).

Il comma 2 del medesimo articolo 5 reca un'analogia previsione in materia civile, con la modifica dell'articolo 105 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Sottolinea come rilevino, inoltre, le materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalle lettere d) ed l) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione.

Sottolinea, altresì, come venga in rilievo l'articolo 7 della Costituzione, a norma del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2828, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato come nel decreto-legge in esame siano confluiti tre altri decreti-legge aventi la medesima finalità: i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 del 2020 (cosiddetti « ristori-*bis*, ristori-*ter* e ristori-*quater* »), i quali sono inoltre abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti, dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

segnalato inoltre come alcune disposizioni del decreto-legge in esame e dei predetti decreti-legge in esso confluiti siano state esplicitamente modificate o abrogate, nel corso del procedimento di conversione, da disposizioni inserite negli altri decreti-legge ora confluiti nel provvedimento in esame (in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 149 del 2020 ha sostituito l'allegato 1 e abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame; l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149 ha abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame; l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 149 ha abrogato l'articolo 7 del decreto-legge n. 157; inoltre, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 154 ha modificato l'allegato 2 del decreto-legge n. 149);

richiamato al riguardo come in precedenti occasioni il Comitato permanente

per i pareri della I Commissione Affari costituzionali abbia rilevato l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione;

segnalata al riguardo l'opportunità di approfondire le eventuali antinomie sul piano del sistema delle fonti che tali modalità potrebbero comportare;

fatto altresì presente che in più sedi è stata evidenziata l'opportunità di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

rilevato come il decreto-legge in esame si configuri come un provvedimento a contenuto plurimo, la cui finalità unitaria è quella di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, con una particolare attenzione ai settori della sanità e della giustizia, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19;

valutata quindi l'opportunità di valutare la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento delle seguenti disposizioni: il comma 5 dell'articolo 6-*bis*, che prevede un contributo per la fondazione orchestra giovanile Luigi Cherubini; i commi 18 e 19 dell'articolo 6-*bis*, in materia di emittenti nazionali radiofoniche a carattere comunitario; i commi 3 e 4 dell'articolo 31-*octies*, che prevedono la limitazione alle ipotesi di

dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria nelle controversie in materia fiscale nell'Unione europea e di interessi applicabili nell'ambito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni; l'articolo 31-*novies*, concernente la facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati; l'articolo 31-*terdecies*, concernente la parità di genere all'interno dell'ordine dei dottori commercialisti;

osservato in particolare come, in tema di nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, degli incaricati alle vendite, il comma 9 dell'articolo 15 e il comma 10 dell'articolo 15-*bis* prevedano un termine differente (a pena di decadenza) per la presentazione delle domande per la precedente indennità onnicomprensiva, di cui all'articolo 9, commi da 1 a 7 e 9, del decreto-legge n. 104 del 2020;

evidenziata, dunque, l'esigenza di coordinare quanto previsto da tali disposizioni, prevedendo un unico termine;

segnalato come l'articolo 19-*bis*, il quale riproduce l'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020, « legifichi » il meccanismo introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per il contenimento dell'epidemia in corso, il quale prevede la possibilità di una graduazione delle misure di contenimento adottabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del diverso grado di rischio presente nelle diverse regioni;

rilevato come gli articoli 26 e 27 prevedano discipline legislative speciali in materia, rispettivamente, di giustizia contabile e di processo tributario, che avranno attuazione « fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

ricordato, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018) il termine dello stato di emergenza (attualmente previsto per il 31 gennaio 2021) potrà essere prorogato per un massimo di ulteriori dodici mesi con una delibera del Consiglio dei ministri;

evidenziato come tale « rinvio mobile » presenti profili problematici per quel che attiene al sistema delle fonti, in quanto consente ad un atto non legislativo la proroga di una disciplina legislativa speciale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile principalmente alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali », « ordinamento civile e penale », « norme generali dell'istruzione », « previdenza sociale », « profilassi internazionale », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), o) e q), della Costituzione;

osservato, inoltre, che il provvedimento riguarda le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, « istruzione », « tutela della salute », « sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi », « ordinamento sportivo », « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di competenza regionale residuale, pesca e agricoltura, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che, a fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali, essendo orientata, in particolare (si veda la sentenza n. 7 del 2016), a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (si vedano le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, negli altri casi (come nell'ipotesi di prevalenza di una competenza esclusiva statale o in presenza di

un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere;

rilevato in tale quadro come il decreto-legge contempra opportunamente forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

osservato, sempre a tale riguardo, come l'articolo 16-ter preveda che il decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad attuare i contributi per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»;

valutata quindi l'opportunità di rivedere la formulazione di tale disposizione, prevedendo l'intesa delle regioni e delle province autonome, alla luce del carattere residuale regionale della competenza coinvolta;

rilevata inoltre l'opportunità di inserire, ai fini dell'adozione dei provvedimenti rispettivamente previsti, alla luce del carattere concorrente delle competenze legislative di volta in volta coinvolte, la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa, nelle seguenti disposizioni: l'articolo 3, comma 2, che prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; l'articolo 6-bis, comma 12, che prevede un decreto del Ministro per i beni culturali per la ripartizione delle risorse stanziato per gli enti gestori di siti speleologici e grotte; l'articolo 19-octies, comma 2, che prevede un decreto del Ministro della salute per l'attuazione del previsto finanziamento della diagnostica molecolare;

valutata altresì l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere, ai fini dell'adozione degli specifici provvedimenti previsti nelle seguenti disposizioni: l'articolo 19-septies, comma 4, che prevede un decreto del Ministro della salute per l'attuazione del credito d'imposta per l'ac-

quisto da parte delle farmacie di apparecchiature per prestazioni di telemedicina; l'articolo 21, comma 3, che prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziato dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; l'articolo 21, comma 6-quater, che prevede un decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi per il riparto del fondo per il recupero dei gap formativi;

rilevato come l'articolo 33 attribuisca alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, senza fare riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano;

osservato che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni merito l'opportunità coordinare l'articolo 15, comma 9, e l'articolo 15-bis, comma 10, prevedendo un unico termine per la presentazione delle domande ivi previste;

b) valutino le Commissioni merito l'opportunità di rivedere la previsione del «rinvio mobile» previsto dagli articoli 26 e 27, al fine di evitare che la proroga della disciplina legislativa speciale ivi contemplata sia affidata ad un atto non legislativo quale la delibera del Consiglio dei ministri relativa al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite, valutino le Commissioni merito l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie

territoriali, e, in particolare, l'intesa, con riferimento agli articoli 3, comma 2; 6-*bis*, comma 12, e 19-*octies*, comma 2; valutino altresì le Commissioni merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, nella forma del parere, per quanto concerne l'articolo 19-*septies*, comma 4, e l'articolo 21, commi 3 e 6-*quater*, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

d) valutino le Commissioni merito l'opportunità di integrare l'articolo 33, il quale

contempla la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente, prevedendo un riferimento esplicito anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) valutino le Commissioni merito l'opportunità di verificare la riconducibilità alla *ratio* unitaria del provvedimento dei commi 5, 18 e 19 dell'articolo 6-*bis*, dei commi 3 e 4 dell'articolo 31-*octies*, dell'articolo 31-*novies*, dell'articolo 31-*terdecies*.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede (C. 2657 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2657, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede »;

sottolineato come lo Scambio di lettere di cui si propone la ratifica concerne l'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede relativa all'assistenza spirituale delle Forze armate, in attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 28 febbraio 1984 e ratificato dall'Italia con legge 25 marzo 1985, n. 121;

ricordato come, ai sensi del citato articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, la Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici e che in tali casi l'assistenza spirituale ai cattolici è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità;

segnalato come l'Intesa raggiunta attraverso lo Scambio di lettere sia volta ad aggiornare la disciplina concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari « alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori »;

rilevato come il disegno di legge in esame rechi inoltre norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede con l'Intesa di cui si propone la ratifica, nonché con altri precedenti accordi in materia di informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici, al fine di specificare i contenuti e i destinatari di tale informazione, prevista dalla lettera *b*) del punto 2 del Protocollo addizionale del citato Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, e di assunzione della testimonianza di cardinali, al fine di armonizzare le vigenti disposizioni dei codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato Lateranense;

rilevato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, e riguardi altresì le materie « difesa e Forze armate » e « giurisdizione e norme processuali », attribuite anch'esse alla competenza legislativa esclu-

siva dello Stato dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *l)*, della Costituzione;

osservato come assuma altresì rilievo l'articolo 7 della Costituzione, a norma del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa

cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	55
DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>) .	55

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, di Antonino Maggiore, Direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero dell'Interno, e di Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale	66
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane	69
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Giuseppe Arbore, Capo del III Reparto « Operazioni » del Comando generale della Guardia di finanza, di Enrico Mezzetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre », e di Antonio Maria Costa, esperto	69
---	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giu-

stizia, Vittorio Ferraresi (in videoconferenza).

La seduta comincia alle 9.30.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta antimeridiana in sede consultiva non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI, *presidente*, in qualità di relatore, rileva che la Commissione avvia nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni di merito, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per la dettagliata descrizione del contenuto del provvedimento, fa presente che si limiterà ad illustrare sinteticamente le diverse disposizioni che attengono alla competenza della Commissione Giustizia. A tal fine segnala in primo luogo l'articolo 1-*sexies* introdotto nel presente decreto-legge dal Senato, riproducendo il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cd. «Ristori *bis*») con una modifica di mero coordinamento. Tale articolo aggiuntivo concerne la prevenzione di infiltrazioni criminali, ai fini dell'attribuzione dei contributi a fondo perduto previsti dal presente decreto-legge. Si dispone l'applicazione, per questo riguardo, del Proto-

collo d'intesa sottoscritto dal Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, previsto dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, chiamato a disciplinare – secondo la citata previsione del decreto-legge n. 34 del 2020 – i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011, anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo, l'applicabilità dell'articolo 92, commi 3 e seguenti, del medesimo decreto legislativo n. 159, relativo all'erogazione del contributo anche in assenza dell'informazione antimafia, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. L'articolo 4, in relazione al quale è stata approvata una modifica formale nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novellando l'articolo 54-*ter* del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. Stabilisce inoltre l'inefficacia di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal 25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. L'articolo 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame per la conversione del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, reca una serie di modifiche alla legge n. 3 del 2012, anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore). In primo luogo è modificata la definizione di consumatore fornita dall'articolo 6 mutuando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo (lettera a). Rispetto alla formulazione vigente la nuova definizione di consumatore comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il

suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali. La lettera *b*) del comma 1 interviene poi sull'articolo 7 della legge n. 3 relativo ai presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento. Oltre a sopprimere la previsione per la quale con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano – su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione – può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento, la disposizione interviene anche sulle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura aggiungendovi anche l'aver già ottenuto l'esdebitazione per due volte, l'aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore) o l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (limitatamente all'accordo di composizione della crisi). Infine, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 7 della legge n. 3 si prevede che l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La lettera *c*) inserisce nella legge n. 3 del 2012 il nuovo articolo 7-*bis*, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 66 in tema di procedure familiari. Tale disciplina trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del « gruppo familiare » abbia un'origine comune. La nuova specifica procedura contempla: la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. La disposizione richiama « i membri della stessa famiglia » con ciò intendendo: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. La lettera *d*) dell'articolo 4-*ter* mo-

difica l'articolo 8 della legge n. 3 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore), riprendendo sostanzialmente quanto previsto dagli articoli. 67, commi 3 e 5, 68, comma 4, e 75, comma 3, del Codice dell'impresa. Si stabilisce in particolare che la proposta possa prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti. La lettera *e*), riprendendo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice dell'impresa, apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 3 del 2012, che disciplina il deposito della proposta di accordo. Nello specifico sono introdotte nuove disposizioni nell'articolo 9 per le quali si prevede che sia alla proposta di piano del consumatore che alla domanda di accordo di composizione della crisi debba essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere, fra le altre: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura. Si prevede inoltre che l'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. La lettera *f*) inserisce poi due ulteriori commi all'articolo 12 della legge n. 3, i quali riprendono in larga parte quanto previsto

dall'articolo 69, comma 2, e dall'articolo 48, comma 5 del Codice dell'impresa. In particolare il nuovo comma 3-ter dell'articolo 12 prevede sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il comma 3-quater stabilisce che il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. La lettera g) interviene sul procedimento di omologazione del piano del consumatore di cui all'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012. Si tratta anche in questo caso di modifiche che riprendono quanto previsto dal codice dell'impresa. La lettera h) modifica l'articolo 13 della legge n. 3 del 2012 in tema di esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore, in primo luogo espungendo il riferimento ai crediti di cui all'articolo 7 comma 1, terzo periodo e in secondo luogo inserendo tra i crediti che devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti. La lettera i) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 14-ter (liquidazione dei beni) della legge n. 3 del 2012. Anche in questo caso mutuando quanto previsto dal Codice dell'impresa si stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La lettera l) riscrive l'articolo 14-decies relativo alle azioni del liquidatore prevedendo l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la di-

sponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori. La lettera m) aggiunge un ulteriore articolo alla legge n. 3, l'articolo 14-quaterdecies, rubricato « Debitore incapiente ». La disciplina dettata dal nuovo articolo si applica esclusivamente al debitore persona fisica « meritevole ». Questi nel caso in cui non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità (che non possono essere finanziamenti in qualsiasi forma erogati) rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi – che deve peraltro predisporre una relazione particolareggiata da allegare alla stessa domanda – al giudice competente. Sono specificati inoltre la documentazione da allegare alla domanda nonché il contenuto della relazione dell'organismo di composizione della crisi. Il giudice assume le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione

annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti (per accertare l'esistenza di quest'ultime il giudice può chiedere all'organismo di composizione della crisi di compiere le opportune verifiche). Il decreto con il quale è concessa l'esdebitazione è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 4-ter prevede che le nuove disposizioni introdotte dal comma 1 trovino applicazione anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 3 specifica i termini e le modalità entro i quali presentare istanza con riguardo ai procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 4, infine, prevede che nel caso in cui il debitore intenda modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 ovvero di cui all'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze. L'articolo 4-quater, inserito anch'esso durante il corso dell'esame al Senato, sospende sino al 31 marzo 2021 le procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. A tali risorse non sono al-

très applicabili le norme che disciplinano il fallimento. L'articolo 17-ter – introdotto dal Senato – prevede l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali (e alla connessa possibilità di opzione per lo sconto o cessione degli stessi) per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). In particolare il comma 1 fa riferimento alla disciplina sull'equo compenso recata dall'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) il quale novella l'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»). Quest'ultimo disciplina il diritto a percepire un equo compenso per le prestazioni rese dai lavoratori autonomi, nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, quindi con clienti c.d. forti. La disciplina in esame si applica ai fini dell'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia ed energetica di cui agli articoli 119, 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto rilancio», convertito dalla legge 17 luglio n. 77 del 2020) e della relativa disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020. Il comma 2 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione, il compito di garantire le misure di vigilanza sul rispetto della disciplina in esame, segnalando le eventuali violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato. L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 gennaio 2021. Tale articolo, in combinato con quanto già previsto dall'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, delinea la procedura applicabile ai procedimenti civili e penali nella nuova fase emergenziale, dal 29 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si tratta di disposizioni che, in quanto compatibili, dovranno inoltre es-

sere applicate anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Il comma 1, in particolare, fa salve le disposizioni dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove non espressamente derogate dallo stesso articolo 23. Si tratta di previsioni riguardanti essenzialmente i procedimenti civili che, per effetto del decreto-legge n. 125 del 2020 (convertito dalla legge n. 159 del 2020), sono destinate a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2020. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per rendere omogenei i due diversi termini (31 gennaio 2021 e 31 dicembre 2020) previsti per la disciplina applicabile alle attività giurisdizionali della fase emergenziale, prolungando fino al 31 gennaio 2021 la vigenza delle disposizioni dell'articolo 221 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, conseguentemente, sottraendo tali disposizioni all'elencazione dell'Allegato n. 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (comma 10-*bis*). Le disposizioni che interessano tutti i procedimenti, sia civili che penali concernono: la possibilità che le udienze alle quali è ammessa la presenza del pubblico possano essere celebrate a porte chiuse (comma 3); la partecipazione a qualsiasi udienza mediante videoconferenza o collegamenti da remoto di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate (comma 4); con riferimento alle udienze da remoto, la possibilità per il giudice di partecipare all'udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario (comma 7); la possibilità di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (comma 9). Con specifico riguardo ai procedimenti penali si consentono il compimento di atti tramite collegamenti da remoto nella fase delle indagini preliminari (comma 2) e lo svolgimento con collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da pubblico ministero, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti (comma 5). Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti pe-

nali in Cassazione (comma 8) e delle deliberazioni collegiali per i procedimenti penali (comma 9). Con riguardo ai procedimenti civili, disposizioni specifiche sono previste per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio, consentendo che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6). Inoltre, il Senato ha disciplinato (con il comma 8-*bis*) la possibilità per la Cassazione civile di assumere le proprie decisioni con giudizio cartolare, in assenza delle parti, in camera di consiglio, a meno che le parti stesse non richiedano la discussione orale ed ha inserito (con il comma 9-*bis*) ulteriori disposizioni volte a consentire di svolgere con modalità informatiche procedure che altrimenti richiederebbero l'accesso agli uffici giudiziari. Il Senato ha inoltre inserito nell'articolo 23 del decreto-legge il comma 9-*ter* per consentire mediante collegamento da remoto anche la discussione nell'ambito del procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, il Senato ha inserito il comma 10-*ter* per intervenire a regime sul testo unico spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) e rinviare, per il pagamento telematico dei diritti di copia nel processo amministrativo, alle regole tecniche del processo amministrativo telematico dettate da un decreto del Presidente del Consiglio di Stato. L'articolo 23-*bis*, introdotto dal Senato, riproducendo in parte il contenuto dell'articolo 23 del decreto-legge n. 149 del 2020 (« Ristori *bis* ») interviene sul giudizio penale di appello consentendo, fino al 31 gennaio 2021, che la decisione sia assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di pubblico ministero e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale. In particolare, in base al comma 1, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021 (attuale data di cessazione dello stato

di emergenza), i giudizi di appello penale sono trattati dalla corte d'appello in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori delle altre parti, salvo che sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o una delle parti o il pubblico ministero richieda espressamente la discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. Il comma 2 delinea il relativo procedimento prevedendo che il pubblico ministero formuli le sue conclusioni almeno 10 giorni prima dell'udienza trasmettendo l'atto per via telematica alla cancelleria della corte d'appello. La cancelleria è tenuta a trasmettere per via telematica l'atto ai difensori delle altre parti, i quali possono presentare le proprie conclusioni almeno 5 giorni prima dell'udienza. Il comma 3 prevede che la decisione in camera di consiglio possa essere assunta mediante collegamenti da remoto, ai sensi dell'articolo 23, comma 9. Il dispositivo sarà comunicato alle parti. Il procedimento *per tabulas* delineato dai primi tre commi non si applica – come precisato – nei casi di rinnovazione dibattimentale nonché quando le parti facciano richiesta di discussione orale o quando l'imputato richieda di partecipare all'udienza. Il comma 4 richiede che tali richieste siano formulate per iscritto, almeno 15 giorni prima dell'udienza, attraverso le modalità telematiche individuate per ciascuna parte. I commi 5 e 6 recano la disciplina transitoria, prevedendo che: il giudizio cartolare non si possa applicare nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata entro il 24 novembre 2020, ossia entro quindici giorni dal 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori-*bis*; per le udienze previste tra il 25 novembre e il 9 dicembre, la eventuale richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza possa essere presentata fino a 5 giorni prima dell'udienza stessa, in luogo dei 15 giorni previsti dal comma 4. Il comma 7 estende l'applicazione del giudizio cartolare anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali non-

ché di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali. L'articolo 23-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riproducendo il contenuto dell'articolo 24 del decreto-legge n. 149 del 2020 prevede, fino al 31 gennaio 2021, la sospensione dei giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per assenza, dovuta al Covid-19, di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. La disposizione prevede altresì una sospensione – di massimo sessanta giorni – del computo della prescrizione nel caso in cui un processo venga rinviato per assenza legata al Covid-19 di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimenti connessi; per lo stesso periodo sono sospesi i termini di custodia cautelare. Estende inoltre le disposizioni relative alla sospensione dei processi anche alla sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati. L'articolo 23-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 l'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). L'articolo 23-*quinquies* copre gli oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo Unico Giustizia che vengono annualmente riassegnate ai ministeri dell'interno e della giustizia. L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (comma 1). Il comma 2 demanda a uno o più decreti del Ministro della giustizia l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico. Il comma 3 consente agli uffici giudiziari

nei quali è reso possibile il deposito telematico (ai sensi dei commi 1 e 2), di utilizzare il portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. I commi 4 e 5 dettano la disciplina, anch'essa con efficacia temporale limitata al periodo decorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge in esame ed il 31 gennaio 2021, concernente gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2. Il comma 6 specifica che gli atti (di cui all'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale), per i quali il comma 1 dell'articolo in esame prevede, nella fase dell'emergenza il deposito telematico obbligatorio, nonché gli atti individuati da decreto del Ministro della giustizia come possibile oggetto di deposito telematico, non possono essere inviati tramite posta elettronica certificata e un eventuale invio degli stessi non produce alcun effetto di legge. Il Senato ha introdotto con i commi da 6-bis a 6-decies inoltre una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC degli atti di impugnazione. L'articolo 25, in relazione al quale sono state approvate dal Senato modifiche formali, estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerale o pubbliche mediante collegamento da remoto (comma 1). Il comma 3 precisa poi che per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale. Il comma 2 prevede che sempre con riguardo al periodo 9 novembre 2020-31 gennaio 2021 e fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto,

gli affari in trattazione passino in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), omesso ogni avviso. In questi casi il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio. L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico (comma 1). Il comma 2 novella l'articolo 257 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti, sostituendo il termine ultimo ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata ed attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, rendendolo – anziché fisso e predeterminato come era (il 31 dicembre 2020) – mobile, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica. Prevede inoltre che, dove si menziona il « personale » della Corte dei conti, si intende annoverare la componente altresì dei magistrati. Pertanto la disposizione si applica anche alle procedure concorsuali relative al personale di magistratura contabile. Il Senato ha introdotto una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pub-

blica (comma 1). In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salvo l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo (comma 2). Il comma 3 esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione. Infine il comma 4 rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Il Senato è intervenuto su questa disposizione inserendovi – al comma 4-*bis* – la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 28, modificato dal Senato nel corso dell'esame per la conversione in legge del decreto-legge, prevede che al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 28, come modificato dal Senato, stabilisce che in ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi, in nessun caso, oltre il 31 gennaio 2021 (nel testo originario del decreto-legge « 31 dicembre 2020 »). L'articolo 29, come modificato dal Senato, prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti (comma 1). Ai sensi del comma 2, tale previsione, tut-

tavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti. L'articolo 30, al comma 1, introduce una disciplina speciale in materia di detenzione domiciliare, originariamente applicabile dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020, che ricalca sostanzialmente analoga disciplina prevista per la prima fase emergenziale dall'articolo 123 del decreto-legge n. 18 del 2020 e in vigore fino al 30 giugno scorso. Il Senato ha modificato questa previsione per differire al 31 gennaio 2021, il termine per l'applicazione della disciplina introdotta. Durante questa nuova fase emergenziale, su istanza del condannato, la pena detentiva che non superi i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, può essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Il medesimo comma esclude dall'ambito di applicazione di questa misura alcune categorie di reati o di condannati. In base al comma 2 la detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 – per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero. Ai fini dell'esecuzione delle pene detentive domiciliari, il comma 6 consente – diversamente da quanto previsto dalla legge n. 199 del 2010 – alla direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione. Il comma 3 prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva, deve essere applicata – con il consenso del condannato (comma 4) – anche la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. L'applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di 6 mesi – è esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi e per i condannati

minorenni. Il comma 5 specifica che la distribuzione dei braccialetti elettronici debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il 9 novembre 2020 (10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge) e periodicamente aggiornato. Con particolare riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva domiciliare, il comma 7 prevede che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, deve provvedere, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 dell'Ordinamento penitenziario minorile, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. Il comma 8 fa salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2010, ove compatibili. Il comma 9 prevede che la disciplina della detenzione domiciliare speciale, dettata dai commi da 1 a 8 dell'articolo 30, si applichi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020. Infine, il Senato ha introdotto – inserendo il comma 9-*bis* – la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 31, in relazione al quale è stata approvata dal Senato una modifica formale, prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini (comma 1). Ai sensi del comma 2 il consiglio nazionale può prevedere e disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per

gli organi territoriali. Infine ai sensi del comma 3 il consiglio dell'ordine può differire di al massimo novanta giorni la data prevista per lo svolgimento delle suddette elezioni, nel caso in cui questa data sia stata già fissata alla data di entrata in vigore del decreto in conversione (e quindi al 29 ottobre 2020). L'articolo 31-*bis*, introdotto dal Senato, riproducendo il contenuto dell'articolo 25 del decreto-legge n. 149 del 2020, estende in primo luogo la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019) (comma 1). La disposizione interviene poi, ai commi da 2 a 5, in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche. L'articolo 31-*ter*, che riproduce il contenuto dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 149 del 2020, interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento al 19 maggio 2021 dell'entrata in vigore della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informatici necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche. L'articolo 31-*terdecies* – introdotto dal Senato – inserisce alcune norme in materia di parità di genere all'interno della disciplina che regola l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. A tal fine è modificato in più parti il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. In particolare, il comma 1, lettera *a*) inserisce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 8 del citato decreto legislativo, ai sensi del quale presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale. La lettera *b*) pone

in capo al Consiglio il compito di predisporre l'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del tribunale, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. La lettera *c*) prevede che per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori siano ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto. La lettera *d*) interviene sulle modalità di presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituito presso il Ministero della giustizia, prevedendo che ciascuna lista sia formata, tra l'altro, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. La lettera *e*) introduce un nuovo comma *4-bis* all'articolo 26, prevedendo che presso il Consiglio nazionale dell'Ordine venga istituito il Comitato nazionale di pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali. Il comma 2 stabilisce che il requisito dell'equilibrio tra i generi per le liste elettorali riguardanti l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori e l'elezione dei membri del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non si applica ai procedimenti elettorali già avviati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo *32-bis* reca in alcuni commi disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, ai commi 1 e 2, sono previste autorizzazioni di spesa per: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia; per il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali. Analoghe previsioni sono proposte per il Corpo della

polizia penitenziaria, con l'introduzione da parte del Senato in prima lettura del comma 5 e del comma 6 per la correlativa specifica copertura finanziaria. Si ha dunque riguardo al lavoro straordinario svolto dal Corpo di polizia penitenziaria nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 3.636.500 euro per l'anno 2020. L'articolo *32-ter*, introdotto dal Senato, è finalizzato infine a riconoscere ai giudici onorari di tribunale (GOT) il diritto all'indennità di udienza anche se questa si svolge secondo le nuove modalità previste dall'articolo 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, resesi necessarie a causa dell'emergenza Covid, ovvero con deposito telematico degli atti e trattazione scritta. L'equiparazione operata dall'articolo *32-ter* tra la modalità di trattazione dell'udienza in presenza e quella scritta consente il riconoscimento dell'indennità di udienza prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 273 del 1989. Secondo tale disposizione, ai giudici onorari di tribunale è infatti riconosciuto un compenso sulla base delle giornate di udienza svolte: si tratta di un'indennità di 98 euro complessivi per tutte le attività di udienza svolte nello stesso giorno. Se tuttavia l'impegno lavorativo si protrae oltre le 5 ore in una stessa giornata, ai sensi del comma *1-bis* del medesimo articolo 4, il giudice onorario avrà diritto ad un'ulteriore indennità di 98 euro. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone che dall'attuazione di questa disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia preliminarmente, a livello generale, come il provvedimento in esame rappresenti una occasione perduta, dal momento che il Governo avrebbe dovuto essere più generoso e più equo, a fronte della grave crisi sanitaria ed economica del Paese e della eventualità di una chiusura pressoché totale del Paese per le feste natalizie, analogamente a quanto succede in altri Stati europei. Ritiene infatti tangibile la distinzione tra categorie

protette, quali quelle dei dipendenti pubblici o dei più fortunati fra i dipendenti privati, e categorie non protette, quali i lavoratori autonomi, i professionisti titolari di partite IVA e i dipendenti in cassa integrazione. Quanto invece ai profili di competenza della Commissione Giustizia, come anticipato in sede di Ufficio di presidenza, esprime la propria delusione per il fatto che, nel corso dell'esame del disegno di bilancio, sia stato respinto l'emendamento di Forza Italia sulla magistratura onoraria, presentato già in Commissione Giustizia e ritirato su sollecitazione della relatrice D'Orso. Rileva come i magistrati onorari, probabilmente anche in ragione delle caratteristiche specifiche della categoria, che li rendono assimilabili per alcuni versi ai lavoratori autonomi e per altri ai lavoratori dipendenti, rappresentino un settore dimenticato, nonostante la grave carenza di reddito dovuta al rallentamento delle udienze. Preannuncia pertanto, al fine di dimostrare l'impegno di Forza Italia in favore dei magistrati onorari, la ripresentazione del citato emendamento anche al decreto-legge in oggetto, ben sapendo che si tratta di un atto puramente simbolico in conseguenza dell'ormai certa posizione della questione di fiducia. Ricorda inoltre la recentissima ed innovativa sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Vicenza che ha riconosciuto, anche alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia europea, il diritto dei magistrati onorari allo stesso trattamento retributivo di quelli ordinari. Rivolgendosi in particolare al presidente Perantoni e al sottosegretario Ferraresi, rileva che, in oltre due anni e mezzo di governo, il Ministro Bonafede non ha assunto alcuna iniziativa concreta, nonostante le promesse fatte dal Movimento 5 Stelle, anche dall'opposizione, in favore dei magistrati onorari. Nel rammentare di aver presentato nel corso dell'esame del precedente disegno di bilancio un emendamento volto almeno ad incrementare il numero delle udienze, per temperare gli effetti negativi della cosiddetta riforma Orlando, richiama sull'argomento l'attenzione del Governo e della maggioranza, sottolineando la assoluta necessità di assumere misure tan-

gibili in favore dei magistrati onorari, che sono determinanti per il funzionamento del sistema giustizia, essendo titolari del 40 per cento del contenzioso nazionale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel rilevare che una parte delle considerazioni che si apprestava a svolgere sono state mirabilmente espresse dal collega Zanettin, rifacendosi alla fase conclusiva del suo intervento, sottolinea come i magistrati onorari siano essenziali per il settore, in particolare nel momento attuale che, vuoi per ragioni sanitarie vuoi per i profili organizzativi connessi al passaggio dall'analogico al digitale anche nel sistema giustizia, richiede un incremento di risorse di personale. Rileva pertanto come, anche in questo caso, si evidenzi la mancanza di visione complessiva del Governo che procede a tentoni su molte questioni, ricordando in particolare che non si è approfittato delle favorevoli condizioni del periodo estivo per assumere iniziative adeguate a contrastare la seconda ondata dell'epidemia da Covid-19, a partire dal ricorso al trasporto turistico privato al fine di compensare le incrementate necessità del trasporto pubblico, senza contare la paradossale questione dei banchi scolastici con le rotelle, inadeguati alla loro funzione già dal punto di vista dimensionale. Sottolineando come altri Paesi, compresi la Cina e Cuba, ricorrendo al buon senso, siano riusciti ad assicurare a costo zero il distanziamento degli studenti, rileva che, in assenza di coerenza politica e di volontà decisionale, sarebbe forse eccessivo pretendere dal Governo una riforma strutturale della magistratura onoraria. Quanto all'esame per l'abilitazione alla professione forense, per il cui svolgimento il Governo non ha ancora fissato una data, fa presente che oltre 25 mila candidati hanno visto congelata *sine die* la possibilità di dare inizio alla propria carriera professionale, pur essendo praticabili soluzioni alternative, ricorrendo a titolo esemplificativo all'utilizzo di spazi di ampie dimensioni per consentire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Chiede inoltre conferma della notizia secondo cui sarebbero stati acquistati computer incompatibili con la rete informatica

del Ministero della giustizia, ritenendolo un esempio verosimile del generale pressapochismo del Governo. In conclusione, dichiarandosi consapevole dell'inutilità dell'esercizio in corso, dal momento che la posizione della questione di fiducia decapiterà, con la scusa dell'emergenza, qualsiasi tentativo di miglioramento del testo, si riserva comunque di svolgere ulteriori considerazioni durante l'esame in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, in qualità di relatore, con riguardo agli interventi dei colleghi, svolge alcune considerazioni, senza alcuno spirito polemico, ben comprendendo le posizioni delle forze di opposizione, che esprimono una visione politica diversa rispetto a quella della maggioranza. Relativamente alle osservazioni del deputato Zanettin sui magistrati onorari, fa presente che la questione si pone su due piani diversi, dal momento che con il provvedimento in esame si sta intervenendo in una situazione di emergenza con misure contingenti. Considera infatti assolutamente necessario intervenire con una riforma complessiva della magistratura onoraria, rilevando nel contempo come quella attuale non sia la sede opportuna per introdurre misure strutturali di modifica della normativa vigente. Nel ritenere che la delusione manifestata dal collega Zanettin sia sostanzialmente condivisa da tutti, non essendovi da parte di alcuno la volontà o l'intenzione di svalutare le funzioni e il lavoro svolto dai magistrati onorari, ritiene che il parere contrario espresso dai relatori e del Governo sulla proposta emendativa presentata da Forza Italia al disegno di legge di bilancio sia stato determinato dalla inidoneità della sede individuata, non certamente dalla contrarietà all'intervento specifico. Ricorda inoltre che un disegno di legge di revisione della riforma introdotta dall'allora Ministro Orlando giace da oltre un anno presso l'altro ramo del Parlamento, rilevando come sia la Presidenza del Senato sia il presidente della Commissione Giustizia, del tutto legittimamente, non hanno certamente contribuito ad accelerare l'*iter* del provvedimento, sulla base di logiche normali nella vita politica. Nel sottolineare pertanto come la responsabi-

lità del Governo sia relativa, ribadendo la forte attenzione sulla questione, fa presente che il sottosegretario Ferraresi ha preannunciato un intervento deciso del Governo, nella forma di un decreto-legge, al fine di introdurre i necessari correttivi alla cosiddetta riforma Orlando. Con riguardo alle considerazioni svolte dal collega Paolini, nel sottolineare che lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense rappresenta un tema sensibile, considerato che mette giovani laureati nelle condizioni di avviare la loro attività professionale, fa presente tuttavia che fino a questo momento non vi sono state le condizioni per organizzarlo. Nel preannunciare che le date per lo svolgimento dell'esame sono state recentemente fissate nelle giornate del 13, 14 e 15 aprile prossimi, pur apprezzando la spontaneità del deputato Paolini, ritiene che la situazione emergenziale in corso sia un dato oggettivo che va gestito e non certamente una scusa per il Governo e la maggioranza. A tale proposito rileva pertanto che numerose ragioni hanno indotto a differire lo svolgimento dell'esame, che avrebbe inevitabilmente comportato il contemporaneo spostamento di un gran numero di candidati, con un inevitabile impatto sui mezzi di trasporto, nonché sulle strutture deputate all'ospitalità e alla ristorazione, evidenziando in particolare le difficoltà per territori geograficamente disagiati quali la regione Sardegna. Nel riconoscere in conclusione che le sensibilità manifestate da Forza Italia e dalla Lega sono diffuse, ribadisce tuttavia l'attenzione del Governo e della maggioranza sulle questioni poste. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 13 della giornata odierna.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di

produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, di Antonino Maggiore, Direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero dell'Interno, e di Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.35 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che nella seduta convocata stamattina si è proceduto all'illustrazione della relazione e alla discussione generale, e che la Commissione dovrà ora procedere alla deliberazione sulla proposta di parere favorevole che, in qualità di relatore, ha preannunciato questa mattina e che conferma (*vedi allegato*).

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, si richiama alle considerazioni già espresse nella precedente seduta. Ritiene che, a fronte di una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo che

necessita di soluzioni coraggiose, il provvedimento in discussione costituisca una « occasione perduta » e che l'Esecutivo non abbia prestato la dovuta attenzione a numerose categorie, tra le quali ricorda quella dei giudici onorari. In proposito rammenta che il suo gruppo aveva presentato, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione giustizia del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, un emendamento in favore di tale categoria di magistrati e che tale proposta emendativa, ritirata a seguito della richiesta formulata dalla relatrice, onorevole D'Orso, che riteneva che la sede opportuna per affrontare la questione fosse la Commissione Bilancio, è stata respinta dalla Commissione di merito. Ritiene inoltre che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto risolvere la questione dei praticanti avvocati che, come ricordato anche dal collega Ferri in un atto di sindacato ispettivo, hanno di fatto visto rinviare *sine die* la data dell'esame per l'accesso all'avvocatura. Sottolinea come il Governo debba doverosamente rispondere a tale categoria di giovani assicurando loro una data precisa e delle chiare modalità per lo svolgimento della prova di abilitazione professionale.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come le Commissioni della Camera, a causa dell'esiguità del tempo in cui sono state chiamate ad esprimersi, non siano state poste nelle condizioni di esaminare il provvedimento. Stigmatizza pertanto il fatto che i deputati non sono stati posti nelle condizioni di esercitare la propria funzione. Evidenzia, quindi, che l'esame in Assemblea del decreto-legge in discussione è stato anticipato in quanto in Governo non era pronto per rispondere alle sollecitazioni dell'opposizione in merito al disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 e rileva come ciò abbia di fatto compresso la possibilità delle Commissioni di lavorare sul provvedimento in discussione. Auspica, inoltre, che per il futuro si provveda a organizzare i lavori parlamentari in maniera tale da consentire a tutti i

deputati di analizzare attentamente i provvedimenti.

Anna Rita TATEO (LEGA), nel richiamarsi alle considerazioni già espresse dal collega Paolini nella seduta precedente, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea inoltre la sua insoddisfazione in merito alle modalità con le quali la Commissione è chiamata a svolgere i propri lavori che di fatto impediscono ai gruppi di fornire il loro contributo sui provvedimenti. A suo avviso, il decreto-legge in discussione, mancando di coraggio, non risolve le numerose problematiche connesse alla situazione emergenziale. Fa presente, inoltre, di non aver apprezzato le considerazioni del presidente, svolte nella seduta di questa mattina, secondo il quale la responsabilità della mancata adozione di molti provvedimenti in materia di giustizia è da attribuirsi al presidente della Commissione Giustizia del Senato. Invita da ultimo l'Esecutivo ad essere più attento ai tempi del Parlamento, sottolineando come sia una esigenza della democrazia consentire alle Camere di analizzare compiutamente i provvedimenti.

Lucia ANNIBALI (IV) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, dichiara l'apprezzamento del provvedimento nel suo complesso. In particolare, manifesta soddisfazione per l'introduzione di una specifica disciplina relativa al deposito tramite PEC pur ritenendo che il suo gruppo, in un'apposita proposta emendativa, avesse individuato una migliore soluzione. Ritiene che sul tema delle camere di consiglio da remoto si sarebbe potuta effettuare una riflessione più approfondita e sottolinea come sarebbe stato utile prevedere uno sforzo ulteriore in materia di sovraffollamento carcerario. Ciò premesso, ribadisce una complessiva valutazione favorevole del provvedimento.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel dichiarare la personale contrarietà sulle modalità con le quali la Commissione è stata chiamata

ad esprimersi sul provvedimento, stigmatizza il ricorso eccessivo da parte dell'Esecutivo allo strumento della decretazione d'urgenza in materia penale. Sottolinea come il decreto-legge in discussione, che avrebbe dovuto contenere esclusivamente misure volte ad aiutare il tessuto produttivo del paese a rispondere alla crisi in atto, ha invece al suo interno numerosi profili attinenti alla giustizia e al problema carcerario in particolare. Rammenta che è ormai trascorso quasi un anno dall'inizio della pandemia ed evidenzia come in tale periodo il Ministro della giustizia avrebbe avuto tutto il tempo per individuare le idonee misure necessarie ad evitare l'adozione di quelle contenute nel decreto-legge in esame. In proposito fa presente che la Commissione Bilancio, nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, ha respinto un emendamento del suo gruppo che prevedeva uno stanziamento ulteriore per l'acquisto dei cosiddetti « braccialetti elettronici ». A suo avviso, la previsione contenuta nel decreto-legge in base alla quale, su istanza del condannato, la pena detentiva che non superi i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, può essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, non potrà avere attuazione a seguito della mancanza proprio dei braccialetti elettronici. Preannuncia quindi la presentazione di un atto di sindacato ispettivo per conoscere dal Governo quale sia la dotazione di tali dispositivi sottolineando come, se il Ministero non dovesse disporre di un adeguato quantitativo degli stessi, la maggioranza avrebbe dovuto approvare la proposta emendativa del suo gruppo. Ribadisce quindi che, avendo avuto a disposizione un anno dall'inizio della pandemia, un Governo maturo avrebbe dovuto apprestare misure idonee ad evitare il sovraffollamento delle carceri senza cercare di risolvere la questione in maniera estemporanea.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

L'audizione informale si è svolta dalle 14 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Giuseppe Arbore, Capo del III Reparto « Operazioni » del Comando generale della Guardia di finanza, di Enrico Mezzetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre », e di Antonio Maria Costa, esperto.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 16.10 alle 17.25.

ALLEGATO

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il decreto-legge n. 137 del 2020 recante
ulteriori misure urgenti in materia di tutela
della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese e giustizia, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

valutati favorevolmente gli interventi
in materia di giustizia recati dal provvedi-
mento d'urgenza che rispondono all'esi-

genza di dare risposte al settore nella si-
tuazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e non intendono introdurre ri-
forme strutturali, di sistema, in relazione
alle quali sono sicuramente preferibili stru-
menti e tempi diversi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia	71
5-05186 Valentini: Sulla dotazione ai consoli onorari dei dispositivi elettronici, meglio conosciuti come « valigette elettroniche »	72
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	78
5-05189 Zoffili: Sulle eventuali infiltrazioni del Partito Comunista Cinese nella rete diplomatico-consolare italiana in Cina	72
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	79
5-05187 Lupi: Sulle misure da adottare in merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia	73
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	80

INTERROGAZIONI:

5-05010 Fitzgerald Nissoli: Sulle misure di sostegno ai connazionali in condizioni di indigenza residenti nel Nord e Centro America	73
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	82

RISOLUZIONI:

7-00588 Ehm: Sulla revoca e sulla sospensione delle licenze all'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.	
7-00589 Quartapelle Procopio: Sulla sospensione delle licenze per l'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 5 (Proposta di testo unificato presentato dalle deputate Ehm e Quartapelle Procopio)	84
7-00544 Fitzgerald Nissoli: Sulla fissazione di una data per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e della risoluzione (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00544</i>)	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia.

Piero FASSINO, *presidente*, a nome della Commissione esprime profonda soddisfazione per la liberazione, avvenuta questa mattina, dei diciotto pescatori appartenenti alla marineria di Mazara del Vallo che da oltre cento giorni versavano in condizione di ingiusta detenzione a Bengasi, in Libia.

Nel segnalare che il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si sono subito recati in Libia al fine di riportare i pescatori in Italia e restituirli alle rispettive famiglie, avverte che su tale tema, in vista della seduta odierna, il gruppo del Partito Democratico aveva presentato l'interrogazione a risposta immediata n. 5-05188, a prima firma Quartapelle Procopio e che, in vista della presente seduta, alla luce della positiva notizia, lo stesso Gruppo ha provveduto al ritiro dell'atto, informandone la Presidenza.

La Commissione si associa alle espressioni del Presidente Fassino di compiacimento per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo e prende atto dell'avvenuto ritiro dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-05188, a prima firma Quartapelle Procopio.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* e il canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte, altresì, che l'odierna seduta sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito, ricorda che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il proprio intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

5-05186 Valentini: Sulla dotazione ai consoli onorari dei dispositivi elettronici, meglio conosciuti come « valigette elettroniche ».

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*)

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, intervenendo da remoto, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo nell'auspicio che gli sforzi messi in atto siano proporzionali all'impegno che l'Esecutivo ha assunto con la sottoscrizione del Patto per l'*export*, che per la sua concreta attuazione richiede un deciso potenziamento dell'organico del MAECI, con personale sia di ruolo sia a contratto. A suo avviso, la promozione del *made in Italy* è infatti uno strumento essenziale per valorizzare le comunità di italiani all'estero e per supportare le imprese – in particolare le piccole e medie imprese – che si affacciano sui mercati internazionali.

Esprime, altresì, rammarico, per avere appreso che la Commissione Bilancio ha respinto un emendamento al disegno di legge di bilancio finalizzato proprio a stanziare risorse aggiuntive per il potenziamento della rete diplomatico-consolare.

5-05189 Zoffili: Sulle eventuali infiltrazioni del Partito Comunista Cinese nella rete diplomatico-consolare italiana in Cina.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, stigmatizzando il tono eccessivamente burocratico. Esprime, altresì, riserve sulla effettiva possibilità di garantire un'adeguata protezione dei dati sensibili rispetto alle infiltrazioni del regime cinese, pur a fronte delle misure di precauzione illustrate dalla Viceministra Sereni.

A suo avviso, è necessario che l'Italia e, in generale, tutti i Paesi occidentali, seguano l'esempio indicato dall'Amministrazione Trump, che non ha subordinato la difesa dei valori e dei principi guida dell'Occidente agli interessi economici e commerciali, e senza mai rinunciare a censurare, con atti concreti, i soprusi messi in atto dal regime comunista cinese.

Piero FASSINO, *presidente*, in attesa che sopraggiungano in seduta i colleghi firmatari dell'interrogazione n. 5-05187 sulle misure da adottare in merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

5-05187 Lupi: Sulle misure da adottare in merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), co-firmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*)

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta illustrata dalla rappresentante del Governo, che denota una piena consapevolezza della complessità della crisi bielorussa. Al riguardo, evidenzia che le sanzioni imposte dall'Unione europea non hanno prodotto gli effetti sperati, dal momento che le misure di repressione e le gravi violazioni dei diritti umani continuano ad essere perpetrate dal regime di Lukashenko. Pur riconoscendo l'importante ruolo svolto dall'Ambasciata italiana a Minsk nella concessione dei visti per i Paesi confinanti, auspica che il Governo esprima una più decisa ed esplicita posizione di condanna delle violenze e degli abusi commessi dalle Autorità bielorusse, dal momento che nella fase iniziale della

crisi la postura dell'Esecutivo è stata piuttosto incerta ed opaca.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata previste all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 13.20.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che l'odierna seduta sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. In proposito, ricorda che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il proprio intervento, il quale deve ovviamente essere udibile.

5-05010 Fitzgerald Nissoli: Sulle misure di sostegno ai connazionali in condizioni di indigenza residenti nel Nord e Centro America.

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, assai precisa e dettagliata, al contrario della risposta, molto più generica, fornita a seguito di un quesito relativo a norme analoghe contenute nel decreto-legge « Cura Italia ». Al riguardo, segnala la necessità di fornire indicazioni chiare sull'accesso alle misure di sostegno ai nostri connazionali, che continuano a

denunciare situazioni di grave disagio, elaborando misure sempre più mirate ed efficaci e predisponendo un'adeguata campagna comunicativa.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00588 Ehm: Sulla revoca e sulla sospensione delle licenze all'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.

7-00589 Quartapelle Procopio: Sulla sospensione delle licenze per l'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le risoluzioni n. 7-00588 a prima firma Ehm e n. 7-00589 a prima firma Quartapelle Procopio, vertendo su materia analoga saranno trattate congiuntamente.

Invita quindi le presentatrici ad illustrare gli atti di indirizzo in titolo.

Yana Chiara EHM (M5S), anche a nome della collega Quartapelle Procopio, presenta una proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto, che procede ad illustrare (*vedi allegato 5*).

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI ricorda che il conflitto yemenita e i suoi devastanti effetti sulla popolazione ci-

vile sono fonte di estrema preoccupazione per l'Italia e che il Governo non cessa di monitorare attentamente gli sviluppi della situazione.

Evidenzia che, sotto l'aspetto politico e diplomatico, il Governo italiano è impegnato a mantenere alta l'attenzione sulla crisi yemenita, sia nei *fora* internazionali sia nelle occasioni di confronto con gli attori regionali.

Ribadisce l'impegno affinché le armi tacciano e vi sia un serio coinvolgimento di tutti gli attori interessati per la soluzione del conflitto: l'unica via d'uscita alla guerra in Yemen rimane la diplomazia e in particolare la mediazione dell'ONU.

Ribadisce, quindi, la volontà di partecipare ai *fora* internazionali di consultazione incentrati sullo Yemen e di sostenere il lavoro del Gruppo di esperti eminenti delle Nazioni Unite sullo Yemen, il cui mandato, rinnovato annualmente dal Consiglio Diritti Umani – da ultimo lo scorso 6 ottobre – include il monitoraggio sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché l'esame dei fatti per identificare i responsabili delle violazioni, al fine di favorire, tra l'altro, l'accesso alla giustizia e la riconciliazione.

Rileva che, sotto il profilo umanitario, il Governo mantiene un elevato impegno per alleviare le sofferenze della popolazione yemenita. Al riguardo, segnala che il 2 giugno scorso la Vice Ministra per gli Affari Esteri Del Re ha annunciato, in occasione della Conferenza internazionale dei donatori per lo Yemen, un contributo di oltre 5 milioni di euro per il 2020, di cui 3 milioni destinati all'OMS per finanziarne le attività in Yemen destinate a combattere la malnutrizione nei bambini e 2 milioni al Comitato Internazionale della Croce Rossa per attività a tutela delle persone più vulnerabili nei settori della protezione e dell'accesso ai servizi di base.

Ricorda, altresì, che in ottobre il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha erogato, attraverso lo UNDP, 250 mila euro alla *Peace Support Facility* per lo Yemen delle Nazioni Unite. Un milione di euro era stato inoltre destinato allo UNDP nel 2019 per attività a

sostegno diretto della mediazione ONU. Nel 2019, il Paese è risultato destinatario nel complesso di 6,1 milioni di euro per interventi di emergenza della nostra cooperazione.

Nel solco di un tradizionale impegno in politica estera nella promozione e tutela del patrimonio culturale, sottolinea che l'Italia guarda con favore alla realizzazione di azioni di sensibilizzazione per salvaguardare il patrimonio culturale yemenita, in particolare, attraverso l'approfondimento della cooperazione multilaterale, specie in ambito UNESCO, attraverso un coinvolgimento e coordinamento con i Paesi *like-minded*. Preannuncia, quindi, che sono in programma attività di formazione del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri offerte al personale yemenita presso la base di Gibuti, da realizzare non appena le condizioni sanitarie e di sicurezza lo consentiranno.

Sul fronte armamenti, osserva che il Governo continua a dare scrupolosa attuazione alla mozione parlamentare n. 1-00204 del giugno 2019, che prevede la sospensione delle esportazioni verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti di specifici tipi di armamenti, ovvero « bombe d'aereo e missili, che possano essere utilizzati per colpire la popolazione civile in Yemen, e loro componentistica, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen ».

Alla luce del quadro ancora critico del conflitto in Yemen, conferma l'apprezzamento per lo spirito che anima la proposta di testo unificato delle due risoluzioni in titolo, le quali, in particolare, impegnano il Governo a revocare le licenze già in essere, di bombe d'aereo e missili, sospese con la mozione del giugno 2019. Si tratta di un atto necessario *ex lege* n. 241 del 1990, alla scadenza dei diciotto mesi dalla decisione di sospensione, non potendo essere ulteriormente prorogata e non essendovi al contempo le condizioni per riattivare le licenze. Ricorda che contro la decisione di revoca l'azienda potrà presentare ricorso. Le risoluzioni, inoltre, opportunamente confermano la sospensione della concessione di nuove licenze, secondo le stesse moda-

lità, sino a quanto non vi saranno sviluppi nel processo di pace yemenita.

Alla luce di queste considerazioni, esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle due risoluzioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottolinea che, rispetto all'epoca in cui fu approvata la mozione n. 1-00204 nel giugno 2019 lo scenario regionale e quello internazionale sono profondamente mutati: in particolare, da un lato, la crisi umanitaria in Yemen si è ulteriormente deteriorata, dall'altro, l'esito delle elezioni presidenziali americane fa ben sperare che si possa esercitare una pressione più efficace su alcuni dei Paesi coinvolti nel conflitto, nell'ottica di avviare un dialogo finalizzato alla definitiva pacificazione. Peraltro, a suo avviso, l'Italia può e deve giocare un ruolo attivo nel processo negoziale, facendo leva sui suoi rapporti con uno dei principali attori del conflitto, ovvero l'Iran che deve essere coinvolto. In tale direzione l'Italia può ben svolgere un ruolo di facilitatore. Auspica, dunque, che la Commissione possa continuare a monitorare l'evoluzione della crisi, valutando, se del caso, l'approvazione di ulteriori atti di indirizzo.

Laura BOLDRINI (PD), esprimendo soddisfazione per la scelta di convergere su un testo unitario, evidenzia l'importanza del secondo paragrafo della parte dispositiva, finalizzato a valutare la possibilità di estendere la sospensione della concessione di nuove licenze anche ad altre tipologie di armamenti, oltre a bombe d'aereo e missili.

Si tratta di un qualificante impegno, seppur timido a suo avviso, volto a ridurre l'*export* di armi verso quei Paesi – *in primis* l'Arabia Saudita – che tanta parte hanno avuto nella ulteriore recrudescenza del conflitto yemenita.

Nell'evidenziare anche la rilevanza del terzo punto della parte dispositiva, sottolinea l'esigenza di scongiurare che componenti prodotti in Italia possano assemblati all'estero ed esportati in Paesi come l'Arabia Saudita, con ciò eludendo lo spirito degli atti di indirizzo.

Yana Chiara EHM (M5S), associandosi all'auspicio della collega Quartapelle Pro-

copio circa l'opportunità di approvare, in prospettiva, altri atti di indirizzo in relazione all'evolvere della crisi, auspica che la Commissione approvi all'unanimità la proposta di risoluzione in esame, confermando il ripudio della guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali e il più ampio sostegno alla popolazione civile – soprattutto donne e bambini – che maggiormente ha sofferto per le conseguenze del conflitto.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) sottopone alla presidenza l'esigenza di posticipare il voto, evidenziando la necessità di approfondire con maggiore accuratezza i contenuti del nuovo testo di risoluzione testé presentato.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ricordando che la Lega approvò a suo tempo la mozione n. 1-00204, insiste affinché la Commissione proceda alla votazione nella seduta odierna.

Laura BOLDRINI (PD) propone una breve sospensione dei lavori.

Piero FASSINO, *presidente*, pur non ravvedendo motivi ostativi rispetto alla richiesta di rinvio avanzata dal collega Zoffili, sospende brevemente la seduta per consentire al Gruppo Lega di ben ponderare le proprie richieste.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.10.

Eugenio ZOFFILI (LEGA), in ragione della complessità e delicatezza della materia oggetto della risoluzione, ribadisce la richiesta di posticipare il voto alla settimana prossima.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) chiede chiarimenti sul calendario dei lavori d'Aula della settimana prossima: qualora, infatti, l'andamento dei lavori non consenta alla Commissione di riunirsi, occorre procedere alla votazione nella seduta odierna, poiché la sospensione della concessione delle licenze per l'esportazione degli armamenti scade a fine anno.

Piero FASSINO, *presidente*, precisa che, sulla base della programmazione dei lavori dell'Assemblea ad oggi definita, la Commissione potrebbe tornare a riunirsi lunedì mattina.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) acconsente a nome del Gruppo alla proposta del Presidente Fassino, auspicando una calendarizzazione il più possibile compatibile con le esigenze logistiche dei deputati che non risiedono a Roma.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00544 Fitzgerald Nissoli: Sulla fissazione di una data per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e della risoluzione.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00544).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Fucsia FITZGERALD NISSOLI (FI), illustrando la risoluzione in titolo, precisa che intende richiamare il Governo circa l'importanza di permettere l'esercizio della democrazia ai nostri concittadini all'estero, secondo tempi definiti. Si riferisce, in particolare, alle elezioni dei Comites, che sono state rinviate e sulle quali non è ancora stabilita una data certa. Si tratta di un appuntamento molto importante per le nostre comunità all'estero, che coinvolge i connazionali in una riflessione sulla comunità italiana presente *in loco* e sui rapporti con il consolato competente, con la formazione di liste elettorali e la costituzione di una lista apposita di elettori per poter votare, la cosiddetta opzione inversa.

Sottolinea la necessità che, per motivi organizzativi, sia fissata una data con congruo anticipo per poter informare adeguatamente tutta la comunità, affinché questo esercizio democratico, anche nelle fasi di formazione delle liste, sia permesso a tutti e non ai pochi informati.

A suo avviso, questo faciliterà la partecipazione e comporterà l'elezione di organismi più rispondenti alla complessità di contributi che le locali comunità potranno dare. Rileva, quindi, che si tratta di permettere un'adeguata preparazione al voto e anche di introdurre degli elementi innovativi come il voto elettronico. Per tale ragione, è molto importante definire una data certa, in maniera che ci si organizzi di conseguenza. Segnala che questo è quello che le comunità chiedono da tempo ed è ormai doveroso e improcrastinabile dare risposte puntuali.

Ricorda che il Governo aveva già preso l'impegno a definire una data certa accogliendo un ordine del giorno a sua firma: tuttavia, ora è urgente passare ai fatti e indicare una data per le elezioni dei Comites, poiché, diversamente, sarebbe poco rispettoso dei connazionali all'estero e darebbe l'idea di un esercizio democratico approssimativo, mentre anche i connazionali all'estero hanno il sacrosanto diritto di votare i propri rappresentanti locali, come in Italia si votano i rappresentanti nei consigli comunali.

Segnala che nella legge di bilancio mancano le risorse, o per dimenticanza o per una indicazione chiara di non voler procedere al rinnovo. Qualora si sia trattato di una dimenticanza, sottolinea che è ancora possibile rimediare approvando l'emendamento a prima firma della collega Siracusa, ma sottoscritto anche da lei, che al momento risulta accantonato, che prevede lo stanziamento di risorse sufficienti per far svolgere le elezioni.

In conclusione, si appella alla responsabilità e al rispetto che tutti dobbiamo ai nostri connazionali all'estero, auspicando una risposta che sia consequenziale e concreta. A suo avviso, infatti, per organizzare

la democrazia c'è bisogno di tempi certi e di strumenti definiti, e questo vale anche per le elezioni dei Comites.

La Viceministra degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI esprime parere favorevole sulla risoluzione in titolo, sottolineando che il MAECI si adopererà per far approvare l'emendamento evocato dalla presentatrice. Precisa, inoltre, che il Governo sta lavorando per far svolgere le elezioni dei Comites nella seconda metà del 2021, quando, auspicabilmente, si saranno attenuati gli effetti della pandemia, informando adeguatamente tutti i nostri connazionali e sperimentando, se possibile, la modalità del voto elettronico.

Piero FASSINO, *presidente*, coglie l'occasione per appellarsi ai colleghi della Commissione affinché intercedano presso i propri omologhi della Commissione Bilancio a sostegno degli emendamenti approvati all'unanimità dalla stessa III Commissione e identici a quello richiamato dalla collega Fitzgerald Nissoli.

Simone BILLI (LEGA), preannunciando il voto favorevole del Gruppo Lega, sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla riforma del sistema dei Comites e del Consiglio generale degli italiani all'estero, al fine di renderli più efficienti e funzionali a soddisfare le esigenze dei nostri connazionali residenti all'estero.

La Commissione approva, all'unanimità, la risoluzione n. 7-00544.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione a risposta immediata n. 5-05186 Valentini: Sulla dotazione ai consoli onorari dei dispositivi elettronici, meglio conosciuti come « valigette elettroniche ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole Fitzgerald Nissoli per l'interrogazione, che mi fornisce l'occasione per confermare l'impegno della Farnesina nell'incrementare l'utilizzo e l'efficienza dello strumento delle postazioni per la captazione dei dati biometrici ai fini del rilascio del passaporto per i nostri connazionali all'estero.

Ricordo che il progetto Funzionario Itinerante Consoli Onorari, sviluppato a partire dal 2018, ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni: dalle circa 3.600 pratiche effettuate nel 2018 si è passati alle quasi 19.500 del 2019, un valore più che quintuplicato. Per quanto riguarda l'anno in corso, caratterizzato dalla pandemia da COVID-19 e conseguenti difficoltà, sono state effettuate sinora quasi 16.800 pratiche. Un totale dunque di quasi 40.000 pratiche dall'avvio del progetto. Sono al momento dotati di postazione 114 consolati onorari.

Considerati gli evidenti benefici del progetto per i connazionali all'estero, è in corso un'interlocuzione con l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato per finalizzare l'acquisizione di un'ulteriore dotazione di postazioni per Funzionario Itinerante all'esito della relativa gara, che è ora nella sua fase conclusiva. Ciò consentirà di pianificare l'attività di assegnazione delle postazioni aggiuntive già nei prossimi mesi.

Le postazioni saranno successivamente distribuite presso le sedi della rete consolare sulla base della effettiva necessità, tenendo conto delle richieste effettuate dalle sedi, al fine di sfruttare nel modo più efficiente possibile la strumentazione disponibile.

L'utilizzo di questa risorsa si inserisce in un'azione complessiva della Farnesina tesa a offrire servizi sempre migliori all'utenza anche facendo ricorso alle nuove tecnologie.

ALLEGATO 2

Interrogazione a risposta immediata n. 5-05189 Zoffili: Sulle eventuali infiltrazioni del Partito Comunista Cinese nella rete diplomatico-consolare italiana in Cina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di rispondere al quesito posto dal collega Zoffili, occorre innanzitutto precisare che il reclutamento di personale a contratto da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari nella Repubblica Popolare Cinese – tra le quali il Consolato Generale d'Italia in Shanghai – avviene tramite una delle due possibili procedure di assunzione, che riassumo qui di seguito:

1) assunzione di impiegati di cittadinanza italiana o europea: la selezione si svolge secondo una procedura para-concorsuale aperta, vigente per tutta la rete diplomatico-consolare italiana e disciplinata da un Decreto Ministeriale (il numero 655 del 2001). Il rapporto d'impiego è regolato con un contratto individuale di lavoro, sottoscritto tra il Console Generale e il vincitore della selezione;

2) assunzione di impiegati di cittadinanza cinese: il reclutamento avviene tramite una procedura richiesta dalla legislazione locale, che vincola tutte le Rappresentanze diplomatico-consolari straniere accreditate presso la Repubblica Popolare Cinese, incluse quelle italiane. La necessità di assumere un'unità di personale deve essere segnalata, tramite Nota Verbale, al competente « Dipartimento dei Servizi alle Agenzie Straniere », nel caso in esame, il

Dipartimento della Municipalità di Shanghai ovvero lo « *Shanghai Foreign Agency Service Department* ». Tenuto conto dei requisiti indicati, il Dipartimento cinese propone una rosa di candidati che il Consolato Generale seleziona ricorrendo a procedure semplificate (colloqui attitudinali secondo quanto prevede l'articolo 7, comma 5 dello stesso Decreto Ministeriale che avevo citato). Il rapporto d'impiego non è regolato da un contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il Console Generale e il vincitore, ma da un Accordo quadro stipulato tra il Consolato Generale e il Dipartimento cinese (cosiddetto contratto collettivo).

Tenuto anche conto della specifica legislazione cinese, mi pare opportuno precisare che gli impiegati di cittadinanza cinese reclutati tramite il *Foreign Agency Service Department* non possono in nessun caso, e in alcun modo, avere accesso a documentazione classificata.

Occorre infine tenere presente che le limitazioni dell'accesso del personale a contratto alle informazioni non strettamente necessarie allo svolgimento delle loro funzioni e alle aree riservate rientrano tra le responsabilità del Capo Missione e seguono regole precise che vengono regolarmente verificate e ribadite in occasione delle visite ispettive.

ALLEGATO 3

Interrogazione a risposta immediata n. 5-05187 Lupi: Sulle misure da adottare in merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Dall'indomani delle elezioni presidenziali svoltesi in Bielorussia il 9 agosto scorso, l'Italia ha aderito alla posizione concordata al più alto livello dall'Unione europea che ne ha disconosciuto l'esito e ha richiesto la cessazione di ogni repressione, la liberazione dei detenuti politici, l'avvio di un dialogo tra Governo e opposizioni e la tenuta di nuove elezioni libere e regolari. Anche tramite le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante UE, abbiamo espresso ripetutamente la nostra ferma condanna per le violazioni commesse dal regime del Presidente Lukashenko, chiedendo la cessazione di ogni violenza e indagini sugli abusi rilevati.

Il perdurare delle violenze a Minsk ha motivato il nostro consenso all'adozione di due pacchetti di sanzioni individuali mirate (*visa ban* e *asset freeze*) nei confronti di un totale, ad oggi, di 55 individui, tra cui lo stesso Presidente Lukashenko, nonché appartenenti agli apparati di sicurezza e alla commissione elettorale, e ritenute a vario titolo responsabili, rispettivamente, delle repressioni e di frode elettorale. Un terzo pacchetto sanzionatorio ha ricevuto avallo a livello politico ed è attualmente in via di finalizzazione nei competenti gruppi di lavoro consiliari UE.

L'Italia ha, inoltre, sostenuto il consenso dell'Unione europea, esplicitato nella dichiarazione del 24 settembre dell'Alto Rappresentante Borrell a nome dei 27 e nelle conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 12 ottobre, secondo cui Lukashenko manca di « legittimazione democratica ». Si tratta di una posizione politica chiara, che consente peraltro di non compromettere del tutto i potenziali canali di comunicazione con Minsk, evitando prese di posizione dalle implicazioni politiche e giuridiche incerte.

Merita ricordare che Polonia e Lituania hanno richiesto a tutti gli Stati Membri di ritirare i propri Ambasciatori in segno di solidarietà, a seguito del richiamo dei rispettivi Ambasciatori loro imposto da Minsk (oltre ad un obbligo di riduzione del personale in sede). A tale proposito in ambito UE sono state concordate diverse iniziative, lasciando ai singoli Stati Membri la facoltà di determinare le modalità di espressione della propria solidarietà. L'Italia ha sostenuto alcune iniziative di sostegno pubblico alla solidarietà e coesione dell'UE, accettando in parallelo la richiesta polacca di assumere presso la nostra Ambasciata a Minsk la responsabilità del rilascio dei visti d'affari bielorussi per la Polonia.

Sebbene alcuni partner UE abbiano effettivamente scelto di ritirare il proprio Capo Missione da Minsk, peraltro in via esplicitamente « temporanea » (sono tutti rientrati dopo qualche settimana), da parte italiana si è preferito evitare di contribuire ad una spirale escalatoria con il regime, anche allo scopo preservare la presenza ed il ruolo dell'Italia in Belarus. Una posizione analoga a quella dell'Italia è stata assunta da Svezia, Austria, Finlandia, Paesi Bassi, Ungheria, oltre che dalla stessa Unione europea, la quale non ha fatto stato di contemplare il ritiro del Capo Delegazione a Minsk, proprio per mantenere la propria operatività nel Paese in questa fase molto delicata.

È inoltre utile ricordare che il Governo italiano mantiene opportuni contatti con esponenti delle opposizioni bielorusse, come segnalato da ultimo dal cordiale e costruttivo colloquio avuto dal Sottosegretario Scalfarotto con i noti esponenti del Consiglio di Coordinamento delle opposizioni bielorusse, Svetlana Tikhanovskaya e Pavel Latushko.

Con riguardo alla richiesta sui visti, l'ordinamento italiano non prevede una tipologia di visto specifica per consentire di far ingresso in territorio nazionale esclusivamente al fine di presentare domanda di protezione internazionale.

L'esistenza o meno di tale tipologia (cosiddetto « visto umanitario » o « V.T.L. per motivi umanitari ») è stata oggetto di un intenso dibattito in ambito UE in merito alla portata dell'articolo 25 del Codice comunitario dei visti, che prevede, in presenza di determinate fattispecie di urgenza, inclusi « motivi umanitari o di interesse nazionale », la possibilità del rilascio di un visto Schengen di breve soggiorno a validità territoriale limitata allo Stato Schengen emittente.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea in una pronuncia resa il 7 marzo 2017 [C-638/16 PPU] non ha tuttavia ritenuto conforme al diritto dell'Unione europea l'interpretazione secondo cui l'articolo 25 del Codice comunitario dei visti consentirebbe di presentare presso un'ambasciata o una rappresentanza consolare di uno Stato

membro una domanda di visto al fine di poter viaggiare in piena sicurezza e legalità verso lo Stato in questione per poi presentarvi domanda d'asilo conformemente alla normativa nazionale.

Allo stato attuale le autorità consolari italiane rilasciano V.T.L. per motivi umanitari *ex* articolo 25 in casi estremamente circoscritti, nell'ambito di progetti strutturati (cosiddetti *complementary legal pathways*) volti al reinsediamento in Italia di soggetti particolarmente vulnerabili, individuati in paesi di primo asilo con il coinvolgimento di UNHCR e OIM e spesso già presenti in campi di accoglienza da loro gestiti.

Segnalo che non risultano al momento specifiche richieste di protezione umanitaria da parte di cittadini bielorussi. Continueremo comunque a valutare gli sviluppi della situazione anche al fine di favorire, in coordinamento con i partner UE, eventuali misure di accoglienza e protezione nei confronti dei cittadini bielorussi costretti a lasciare il Paese per sfuggire alla repressione.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05010 Fitzgerald Nissoli: Sulle misure di sostegno ai connazionali in condizioni di indigenza residenti nel Nord e Centro America.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dall'interrogante, l'ammontare destinato dal Governo all'assistenza dei nostri connazionali all'estero in risposta all'emergenza da Covid-19 è pari complessivamente a 6 milioni di euro: i 4 milioni originariamente previsti dal Decreto « Cura Italia » sono infatti stati innalzati a 6 milioni dal « Decreto Rilancio ». Si tratta di uno strumento importante, a sostegno della Comunità di connazionali all'estero, cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha garantito adeguata visibilità, attraverso diversi strumenti.

Innanzitutto, l'Amministrazione Centrale, con messaggio circolare del 29 luglio 2020, ha informato tutta la rete estera delle disposizioni normative che, in via eccezionale, allargano la possibilità di concedere sussidi anche ai cittadini italiani non residenti nella circoscrizione consolare, e dell'introduzione di una « casistica allargata » di aiuti, che contempla cinque nuove modalità di impiego delle risorse che vanno ad aggiungersi alle misure ordinarie di assistenza finanziaria per cittadini italiani all'estero indigenti o in difficoltà. Le nuove modalità di impiego delle risorse sono le seguenti:

1) aiuti economici in favore di connazionali titolari di piccole/micro imprese che abbiano subito un danno dal blocco totale o dalla riduzione della propria attività a causa delle restrizioni collegate alla pandemia;

2) bonus sussidio per il rimpatrio in favore dei connazionali all'estero che decidano di rientrare definitivamente in Italia;

3) stipula di convenzioni o contratti con Enti e Istituti pubblici o privati al fine di fornire adeguata assistenza sanitaria (vi-

site mediche, tamponi, esami sierologici, farmaci) ai connazionali in stato di necessità, colpiti da Coronavirus o altre patologie. La misura è destinata a chi non abbia accesso alla sanità privata e non possa contare su strutture sanitarie pubbliche in grado di offrire cure adeguate. Queste convenzioni possono essere stipulate anche per erogare sussidi sotto forma di buoni pasto o pacchi alimentari nei casi in cui il connazionale e il rispettivo nucleo familiare siano obbligati a rispettare la quarantena con isolamento domiciliare;

4) sostegno all'apprendimento: al fine di garantire l'accesso all'istruzione per i figli in età scolare di famiglie italiane bisognose, nel caso in cui le istituzioni scolastiche locali abbiano adottato la didattica a distanza, le Sedi diplomatico-consolari possono erogare sussidi finalizzati all'acquisto di strumentazione informatica quali PC, *laptop*, *tablet*, *smartphone* o comunque sistemi che consentano la connessione a internet;

5) promozione di programmi di riqualificazione professionale di cui possono giovare i connazionali che, a causa della crisi da Coronavirus, abbiano perso il lavoro.

Si tratta quindi di nuove casistiche pensate per intercettare i differenti bisogni della Comunità di italiani all'estero, che si aggiungono alle modalità di spesa ordinaria dei fondi destinati all'assistenza ai connazionali in stato di indigenza o di difficoltà, che, come noto, sono le seguenti:

1) i sussidi, normalmente destinati agli italiani stabilmente residenti nella circoscrizione consolare, previo accertamento del loro stato di indigenza;

2) i prestiti con promessa di restituzione, destinati ai connazionali residenti in Italia e temporaneamente all'estero e che si trovino in una situazione di occasionale necessità;

3) i sussidi ai detenuti all'estero non sufficientemente sostenuti dai familiari, qualora abbiano bisogno di viveri, generi di prima necessità, acquisto di farmaci o altre spese mediche;

4) i pacchi dono, contenenti prevalentemente generi alimentari e distribuiti in occasione di festività quali quelle natalizie;

5) le convenzioni con enti pubblici o privati per l'erogazione ai connazionali di servizi sanitari generici, legali, geriatrici (convenzioni con case di riposo), servizi di assistenza sociale e fornitura di beni di prima necessità;

6) i contributi per le spese funebri o per rimpatri, anche sanitari.

Per fornire adeguata visibilità a queste iniziative, le Sedi hanno naturalmente coinvolto gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (i Com.It.Es. in particolare) e le associazioni presenti sul territorio, affinché contribuissero a diffondere l'informazione e presentassero agli Uffici consolari proposte di progetto o segnalassero i nominativi (in molti casi liste di nominativi) dei connazionali più in difficoltà. Ogni Sede, inoltre, sul proprio sito istituzionale ha una sezione assistenza ove vengono dettagliatamente spiegate le modalità di richiesta e i requisiti di ottenimento degli aiuti finanziari.

Sempre sotto il profilo della comunicazione, mi sembra opportuno ricordare che agli strumenti di sostegno dei connazionali all'estero è stato dedicato uno specifico episodio sul canale podcast «Voci dalla Farnesina», lanciato su tutti i social del Ministero degli esteri (Facebook, Twitter ed Instagram) e disponibile sulle principali piattaforme *online* (da Spreaker, a Google sino a Spotify). L'episodio è stato il secondo più ascoltato dopo quello di lancio del canale e il primo per numero di *download* e ascolti, presumibilmente per l'impatto

pratico e diretto che le misure descritte hanno sulla vita dei nostri connazionali all'estero più colpiti dalla crisi socio-sanitaria ancora in atto. Si tratta inoltre di un'ulteriore conferma dell'importanza di affidare anche ai *social media* la diramazione di queste iniziative e strumenti.

Per quanto riguarda invece la ripartizione dei fondi, dei sei milioni di euro resi disponibili dai Decreti «Cura Italia» e «Rilancio», al 6 novembre 2020 era stato distribuito circa un milione e ottocentomila euro dall'Amministrazione Centrale alle Sedi diplomatico-consolari, in risposta alle singole richieste pervenute dalle Sedi. Alle Sedi dei Paesi dell'America Settentrionale e Centrale sono andati 607.009 euro di questi fondi erogati su richiesta, ossia quasi il 34 per cento. Dei 4,2 milioni di euro residui, 480.225 euro, pari all'11,4 per cento dei fondi complessivi residui, sono stati assegnati all'America Settentrionale e Centrale. Nel dettaglio, 355.182 euro sono andati alle Sedi dell'America Centrale, mentre 125.043 euro alle Sedi dell'America Settentrionale. In totale, alla rete diplomatico-consolare in America Settentrionale e Centrale è stato dunque assegnato oltre 1 milione di euro (oltre il 18 per cento di tutti i fondi).

Per quanto attiene infine alla quota già erogata dagli uffici all'estero nel corso del 2020, le Sedi delle reti canadese e statunitense avevano speso, al 10 dicembre 2020, 52.978 euro in 44 interventi di aiuto (contro i 18 interventi di aiuto del 2019), mentre le Sedi centro-americane avevano speso, al 10 dicembre 2020, 287.920 euro in 466 distinti interventi di aiuto (contro i 146 dell'intero 2019).

Questi fondi, occorre sottolineare, potranno essere spesi anche nel corso del 2021, secondo le modalità eccezionali menzionate precedentemente (inclusione dei cittadini italiani non residenti tra i beneficiari e casistica allargata delle modalità di impiego).

I fondi stanziati permetteranno quindi di sostenere anche nei prossimi mesi i bisogni dei connazionali più colpiti da una pandemia che continua, purtroppo, a mettere vittime e danni.

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00588 Ehm: Sulla revoca e sulla sospensione delle licenze all'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.**Risoluzione n. 7-00589 Quartapelle Procopio: Sulla sospensione delle licenze per l'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PRESENTATO DALLE DEPUTATE EHM E QUARTAPELLE PROCOPIO**

La III Commissione,
premessò che:

dal marzo 2015 è in corso un conflitto armato in Yemen tra la coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita e le forze dell'alleanza militare composta dal gruppo armato Houthi, seguito inoltre da forti tensioni e scontri tra le forze del Governo legittimo e dalle milizie del « Southern Transitional Council », movimento con chiari connotati autonomisti;

nello Stato yemenita la popolazione è vittima di una crisi umanitaria di livello mondiale e la guerra ha distrutto gran parte dei mezzi di sussistenza. Ad oggi, più di 24 milioni di persone su una popolazione totale di 28 milioni, dipende completamente da aiuti umanitari. Inoltre, la pandemia del coronavirus, va ad aggiungersi alla più grave epidemia di colera di sempre in un Paese dove metà degli ospedali sono stati distrutti e i pochi in funzione non hanno mezzi e personale per rispondere ai crescenti bisogni di cure;

secondo quanto affermato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Un-Ocha), in Yemen si è di fronte alla « peggiore crisi umanitaria del pianeta »;

in particolare, i bambini e le donne pagano il prezzo più alto di più di cinque anni di guerra e, secondo recenti dati, nel Paese due milioni di minori sotto i cinque anni ed un milione di donne in stato inte-

ressante, patiscono quotidianamente fame e malnutrizione;

considerata la drammatica situazione, già evidenziata nella Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2018 nella quale si esortano « tutti gli Stati membri dell'UE ad astenersi dal vendere armi e attrezzature militari all'Arabia Saudita, agli Emirati arabi uniti e a qualsiasi membro della coalizione internazionale, nonché al governo yemenita e ad altre parti del conflitto »;

considerato che i più recenti dati dello *Stockholm International Peace Research Institute (Sipri)* mostrano che l'Unione europea a 28 è il secondo esportatore di armi sia all'Arabia Saudita che agli Emirati arabi uniti (EAU) e che in taluni casi, come riferito dalle organizzazioni non governative, le armi esportate verso tali Paesi sono state utilizzate nello Yemen;

vista la posizione del Parlamento europeo, chiarita con l'approvazione della risoluzione del 17 settembre 2020 sull'esportazione di armi e in applicazione della posizione comune 2008/944/PESC;

i Governi di Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Svezia hanno disposto l'adozione di misure restrittive concernenti le loro esportazioni di armi verso i Paesi membri della coalizione a guida saudita coinvolti nel conflitto yemenita;

considerato che la Camera dei deputati ha approvato in data 26 giugno 2019

una mozione in cui impegna il Governo: « a valutare l'avvio e la realizzazione di iniziative finalizzate alla futura adozione, da parte dell'Unione europea, di un embargo mirato alla vendita di armamenti verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, prevedendo al contempo consultazioni con gli altri Stati membri dei consorzi internazionali in relazione ai programmi di produzione industriale intergovernativi attualmente in essere » e « a continuare ad assicurare un'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, e, ad adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di bombe d'aereo e missili che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile così come la loro componentistica verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen »;

tenuto conto che il Governo italiano ha adottato, a fine luglio 2019, gli atti necessari per consentire all'Autorità nazionale che si occupa dell'export di armamenti (Uama) la sospensione di tutte le licenze relative l'esportazione di bombe d'aereo e loro componenti che possano essere utilizzate dall'Arabia Saudita o dagli Emirati arabi nel conflitto in Yemen;

tale provvedimento deciso dal Governo italiano ha durata di 18 mesi e scadrà a fine gennaio 2021,

impegna il Governo:

ad adottare gli atti necessari per revocare le licenze in essere, relative alle esportazioni verso i Paesi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzate per colpire la popolazione civile, e della loro componentistica;

a mantenere la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi e a valutare la possibilità di estendere tale sospensione anche ad altre tipologie di armamenti, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace;

a valutare la possibilità di adottare mirate misure sospensive nei confronti di ogni altro Paese attivamente coinvolto nel conflitto in Yemen;

a proseguire, con i partner internazionali, nell'azione umanitaria coordinata sotto la guida delle Nazioni Unite per alleviare le sofferenze della popolazione, e a valutare la possibilità di ulteriori iniziative in ambito umanitario e sanitario a sostegno del Piano di risposta umanitario delle Nazioni Unite alla crisi dello Yemen;

ad operare uno sforzo politico e diplomatico in sede multilaterale per rilanciare il processo politico e raggiungere una soluzione diplomatica e multilaterale del conflitto in corso in Yemen, attraverso un maggiore sostegno dei negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e dell'invio speciale per lo Yemen Martin Griffiths, e di un intervento immediato per garantire il cessate il fuoco, come più volte auspicato dallo stesso;

a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea ogni iniziativa politica volta anche a rafforzare le capacità degli Stati membri di continuare ad attuare procedure rigorose per monitorare il rispetto degli embarghi sulle armi da parte di tutti gli Stati membri;

a sostenere, anche nel ruolo di membro eletto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, la prosecuzione di indagini efficaci e indipendenti sulle violazioni e sui crimini commessi in Yemen dalle parti in conflitto.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	93
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle im-

prese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che la discussione sulle linee generali in Assemblea è prevista nella giornata odierna, a partire dalle ore 15. Avverte, quindi, che la

Commissione dovrà esprimere il prescritto parere in questa stessa seduta.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, nel ringraziare il presidente per l'incarico conferito in qualità di relatrice, esprime soddisfazione per notizia relativa alla liberazione dei pescatori italiani trattenuti in Libia.

Introduce, quindi, l'esame del provvedimento, segnalando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Osserva, innanzitutto, che il provvedimento, approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 15 dicembre, fa parte di una serie di decreti legge adottati dal Governo a seguito della persistenza della pandemia da Covid-19 e del picco generato dalla seconda ondata, nell'intento di rispondere alle esigenze di sostegno provenienti dai settori economici più colpiti dalle restrizioni rese necessarie per contrastare la diffusione del virus. Ricorda, infatti, che, al primo decreto-legge, denominato ristori, sono seguiti il ristori-*bis*, il ristori-*ter* e il ristori-*quater*, che sono stati trasformati in emendamenti al decreto-legge in esame.

Venendo, quindi, alle disposizioni sulle quali focalizzare la nostra attenzione, segnala che il provvedimento reca, innanzitutto, una serie di norme concernenti il potenziamento delle strutture e dei servizi resi della Sanità militare, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, in considerazione delle eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, l'articolo 19-*undecies*, introdotto durante l'esame parlamentare, autorizza, per l'anno 2021, la spesa di 4,89 milioni di euro per l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e

posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare. In particolare, si prevede l'arruolamento di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare, nonché di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare. Al riguardo, evidenzia che, nell'ambito dell'emergenza Covid-19, sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus, in particolare con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto « Cura Italia ») e con il decreto-legge n. 34/2020 (cosiddetto « Rilancio »). Ricorda, inoltre, che anche questa Commissione si è occupata della materia, approvando la risoluzione n. 7-00493, volta sia alla salvaguardia e alla tutela della salute del personale militare e civile della Difesa, che al miglioramento delle prestazioni della Sanità militare. Sottolinea, poi, che, con riferimento ai requisiti, alle procedure e al trattamento giuridico ed economico, la disposizione rinvia alla procedura semplificata prevista dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 18/2020, per l'arruolamento di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito, di cui 120 medici e 200 infermieri militari.

A sua volta, l'articolo 19-*duodecies*, introdotto anch'esso durante l'esame parlamentare, autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 7 milioni e 800 mila per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare, consentendo espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari. Sul punto, ricorda che l'articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha autorizzato la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. La richiamata norma ha,

altresì, autorizzato lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

Infine, segnala il comma 3 dell'articolo 32-bis, che autorizzata la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive relative all'emergenza Covid-19, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Sottolinea che la disposizione in esame riproduce il contenuto dell'articolo 20, comma 3 del decreto-legge n. 157 del 2020 (cosiddetto «*ristori-quarter*») confluito nel provvedimento insieme agli altri analoghi decreti legge e fa presente che la norma riguarda il personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.) in relazione all'emergenza Covid-19, nonché quello medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento «*Drive Through*» Difesa dell'Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del Covid-19. Conclude rilevando che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 157 del 2020 precisa, con riferimento al comma 4 dell'articolo 20, di cui il comma in esame ne riproduce il contenuto, che ai fini del calcolo degli oneri sono state prese in considerazione 78 unità di personale militare impiegato nelle sale

operative centrali e periferiche, con 80 ore mensili di lavoro straordinario per 93 giorni, 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento «*Drive Through*» Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, a cui viene attribuito il compenso forfetario di impiego.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI apprezza la relazione puntuale e dettagliata, che opportunamente sottolinea l'impegno della Difesa per la Sanità militare, evidenziando, in particolare, lo sforzo compiuto dal dicastero per assicurare il pagamento delle competenze per il lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico e paramedico, nonché a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate.

Salvatore DEIDDA (FDI) apprezza il lavoro della relatrice, che ha condotto un'analisi oggettiva dell'*iter* del provvedimento. Lamenta l'eccessiva ristrettezza dei tempi per il dibattito, sia in Commissione che in Assemblea, che ultimamente sta connotando l'esame dei più importanti provvedimenti di emanazione governativa e sottolinea come tale prassi svilisca non sole le prerogative delle opposizioni, ma anche quelle della maggioranza parlamentare, sempre più limitata nella possibilità di modificare i testi. Rileva, tuttavia, che con riguardo alla Sanità militare il dicastero ha svolto un proficuo lavoro e, pertanto, preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo di Fratelli d'Italia.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI condivide la proposta testé illustrata dalla relatrice.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) osserva come il decreto-legge prosegua l'azione del Governo a sostegno dei settori più pesantemente colpiti dalle misure adottate per il

contenimento della diffusione del Covid-19 e assegni importanti risorse finanziarie alla Sanità militare, che sta dimostrando di essere un punto di forza del nostro sistema sanitario nazionale. Auspica che si riesca a fare ancora meglio in futuro e preannuncia il voto favorevole del gruppo del M5S.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia un voto di astensione, da parte del gruppo di Forza Italia.

Roger DE MENECH (PD) rimarca il ruolo centrale delle Forze armate e l'impegno delle donne e degli uomini che ne fanno parte per contrastare e sconfiggere la pandemia. Ringrazia, nuovamente, tutti i militari per l'impegno a servizio del Paese e preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico su questo importante provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

C. 2631 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta il relatore, onorevole Roberto Rossini, ha illustrato i contenuti del disegno di legge in esame e si è riservato di presentare una proposta di parere favorevole. Domanda, quindi, al relatore se sia pronto per la presentazione di una proposta di parere.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Angelo TOFALO condivide pienamente la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del Presidente Gianluca RIZZO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Giulio Calvisi e Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.

Atto n. 223.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° dicembre il relatore, onorevole Frusone, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e che il 3 dicembre, congiuntamente con la Commissione difesa del Senato, si è svolta l'audizione del Segretario generale della Difesa, generale Falsaperla. Comunica, quindi, che la Commissione bilancio ha fatto pervenire, in data 9 dicembre, i propri rilievi che consistono in una valutazione favorevole dell'Atto in esame. Ricorda, infine, che nella seduta del 10 dicembre il relatore ha chiesto la possibilità di disporre di maggior tempo per redigere una proposta di parere

articolata e puntuale, avvalendosi anche degli spunti emersi dall'audizione svolta.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, informa che, sull'atto in esame, ha avviato un confronto con il relatore presso la Commissione difesa del Senato giungendo alla conclusione che sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi di informazione attraverso un'attività conoscitiva mirata. Prospetta, quindi, l'esigenza di disporre di più tempo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda, che – secondo quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) – la Commissione Difesa dispone di un termine di 40 giorni dall'assegnazione per l'espressione del parere che, in questo caso, viene a scadere il 4 gennaio 2021 e fa presente che, per prassi costante, il termine per l'espressione del parere può essere prorogato soltanto in presenza della disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima dell'emanazione dell'atto. Ciò posto, chiede al rappresentante del Governo se vi sia questa disponibilità.

Il sottosegretario Angelo TOFALO, accogliendo la richiesta del relatore, si dichiara disponibile a fornire i necessari chiarimenti e assume l'impegno, a nome del Governo, di attendere, per l'emanazione del decreto ministeriale, fino all'approvazione dei pareri parlamentari.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) si dichiara convinto del beneficio che potrà derivare dall'ulteriore tempo a disposizione della Commissione.

Wanda FERRO (FDI) ritiene importante prendere tempo e approfondire tutti gli aspetti da evidenziare nella proposta di parere. Osserva, tuttavia, che la maggioranza dovrebbe utilizzare lo stesso metodo anche per altri programmi d'arma in cui l'opposizione ha espresso perplessità.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) concorda con il relatore sulla necessità di ulteriori riflessioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm.

Atto n. 233.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sulle conseguenze di carattere finanziario ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, il cui termine scade il 22 dicembre.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, replicando alla richiesta di chiarimenti formulata dalla relatrice nella precedente seduta, osserva che il programma relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato «Vulcano 127 mm», si pone quale logica prosecuzione del programma, già autorizzato nel 2009, riferito alla fase propeedeutica dello sviluppo e dell'industrializzazione della medesima munizione. Fa presente, quindi, che, date le intrinseche complessità connesse all'alta tecnologia correlata al progetto, la Difesa aveva all'epoca adottato la linea d'azione di posporre la fase di effettiva acquisizione della munizione, subordinandola a una soddisfacente conclusione di tale percorso preliminare di sviluppo e validazione. Superata positivamente detta fase, il presente programma, della durata di 10 anni, prevede una spesa di 139,05 milioni di euro per l'effettiva acquisizione della dotazione iniziale di munizioni, per soddisfare le esigenze connesse

alle Unità navali della Marina militare attualmente in servizio, di cui la prima *tranche*, finanziabile a legislazione vigente, ammonta a 88,05 milioni di euro. Osserva, poi, che sia nel decreto, sia, in piena coerenza, nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2020-2022 si precisa che, subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse, il completamento della dotazione necessaria avverrà con un'ulteriore e successiva fase di acquisizione, per un costo pari a 51 milioni di euro. Evidenzia, quindi, che, mentre il presente schema di decreto è all'esame del Parlamento, il disegno di legge di bilancio 2021, nel recare risorse integrative per la Difesa, già pone le condizioni per la prosecuzione della fase successiva del programma, corroborando la previsione descritta nello schema ora in esame. Osserva, inoltre, che il medesimo approccio concettuale è stato esteso ad analoghi programmi, la cui realizzazione richieda lo stesso percorso progressivo e che sia connotato da una simile urgenza realizzativa. In particolare, la formula di « approvazione condizionata » utilizzata nei decreti dello stato maggiore della Difesa è stata preventivamente concordata con il Ministero dell'economia e finanze ed è stata utilizzata in tutte le schede relative a Programmi che hanno ad oggetto sistemi già sviluppati e che si trovano, ora, nella fase della produzione di serie e della relativa acquisizione nei limiti di un quantitativo complessivo che, in alcuni casi, si articola in *tranche* successive, in ragione delle previste disponibilità finanziarie. A conferma di quanto riportato, evidenzia che, nel caso dei programmi attualmente in fase di sviluppo e prototipazione, la formula di cui si discute

non è presente e si prevede, invece, che la successiva fase di produzione di serie sarà oggetto di separato programma e, dunque, di dedicato esame da parte del Parlamento, chiamato ad esprimersi sui requisiti di capacità complessivi e sulle quantità dei sistemi che la Difesa intenderà acquisire.

Tale *modus operandi*, nel ricercare la massima trasparenza informativa, specie in relazione a progettualità interessate da definizione subordinata a fasi già *in itinere*, è coerente con la necessità di adeguare lo sviluppo pluriennale della spesa agli obblighi che derivano dall'introduzione del cosiddetto bilancio di « competenza e cassa rafforzata », nonché con la necessità di evitare la reiterazione di procedure di acquisizione di pareri del Parlamento rispetto alle fasi di un programma di cui sia stata data piena ed esaustiva descrizione e indicazione del fabbisogno complessivo sia in termini di capacità e di quantità, sia in termini di sviluppo finanziario pluriennale.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, ringrazia il rappresentante del Governo per le esauritive delucidazioni e per i chiarimenti forniti, che saranno utili per la predisposizione della proposta di parere.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento fa parte di una serie di decreti-legge adottati dal Governo a seguito della persistenza della pandemia da Covid-19 e del picco generato dalla seconda andata, nell'intento di rispondere alle esigenze di sostegno provenienti dai settori economici più colpiti dalle restrizioni rese necessarie per contrastare la diffusione del virus;

rilevato che al primo decreto-legge, denominato ristori, sono seguiti il *ristori-bis*, il *ristori-ter* e il *ristori-quater*, che sono stati trasformati in emendamenti al decreto-legge ristori in esame;

preso atto che il testo contiene tre disposizioni che interessano il comparto della Difesa e, nello specifico:

l'articolo 19-*undecies*, che autorizza, per l'anno 2021, una spesa di 4,89 milioni di euro per l'arruolamento – in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile – di 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare), e di 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare);

l'articolo 19-*duodecies*, che autorizza, sempre per l'anno 2021, la spesa di 7

milioni e 800 mila euro per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi e di cura del servizio Sanitario militare, consentendo espressamente l'approvvigionamento di dispositivi medici e di presidi igienico sanitari;

l'articolo 32-*bis*, comma 3, che autorizza, a sua volta, la spesa complessiva di euro 6.507.485, di cui euro 4.338.323 per l'anno 2020 ed euro 2.169.162 per l'anno 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, in relazione alle attività aggiuntive, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, svolte per relative all'emergenza Covid-19;

preso atto con favore che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, ha trovato riscontro l'impegno profuso dal personale sanitario delle Forze armate;

ritenuto necessario che il Governo continui a valorizzare le capacità e professionalità espresse dall'assetto sanitario delle Forze armate anche per quanto riguarda gli aspetti del reclutamento, anche a tempo indeterminato, e della disponibilità di adeguate strutture, nonché di tecnologie digitali e di comunicazione adeguate alle prestazioni richieste, anche in un'ottica di interoperabilità con il Servizio sanitario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016 (C. 2631 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, concluso a Roma il 12 settembre 2016 (C. 2631 Governo – approvato dal Senato);

considerato che:

l'Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate della Repubblica italiana e della Repubblica argentina, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza producendo, altresì, positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

la nuova Intesa bilaterale è volta a sostituire il precedente l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, sottoscritto a Roma il 6 ottobre 1992, ratificato con la legge n. 173 del 1996 ed entrato in vigore il 21 luglio 1997;

grande rilevanza riveste l'articolo 6, che disciplina la cooperazione nel campo

dei materiali per la difesa, stabilendo che il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente;

la relazione governativa che accompagna il disegno di legge precisa che l'Accordo può essere considerato un'apposita intesa intergovernativa, di per sé idonea a semplificare le procedure di autorizzazione alle trattative contrattuali e all'esportazione ed importazione di materiali d'armamento;

tali attività, comunque, non potranno che essere svolte nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e in conformità ai principi stabiliti dalla legge dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

ritenuto che tra l'Italia e l'Argentina già esiste un intenso e vivace partenariato, alimentato da legami storici, culturali e sociali, e che il disegno di ratifica in esame non farà che ulteriormente consolidare tale rapporto, rafforzando la cooperazione nel campo della sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	99

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 17.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo preliminarmente sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per il notevole ritardo di inizio della seduta, dovuto all'attesa del rappresentante del Governo.

Vannia GAVA (LEGA) si associa ai rilievi della collega Lucaselli, reputando il ritardo del Governo come una elementare mancanza di rispetto nei confronti degli organi istituzioni parlamentari.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI si scusa con la Commissione per l'impossibilità di rispettare l'orario di convocazione della seduta, dovuta ad un imprevisto prolungarsi della sua presenza ai concomitanti lavori del Senato.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto Ristori).

Ricorda che, nel corso dell'iter di conversione in prima lettura presso il Senato, sono confluiti nel provvedimento in oggetto i testi di tre ulteriori decreti-legge, di seguito indicati: il n. 139 del 2020 (cosiddetto Ristori-*bis*), il n. 154 del 2020 (cosiddetto

Ristori-ter) e il n. 157 del 2020 (cosiddetto Ristori-quater), i quali vengono abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame con salvezza degli effetti prodottisi *medio tempore*. Rammenta che sono stati, altresì, approvati ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare.

Segnala che il testo iniziale di ciascuno dei quattro decreti-legge « Ristori » è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e che tanto le relazioni quanto i prospetti risultano ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.

Rileva che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato quindi approvato un maxi-emendamento governativo, al quale è allegata un'ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.

Al riguardo, poiché gli effetti delle modifiche introdotte dal Senato sono rappresentate negli allegati tecnici al maxi-emendamento con riferimento esclusivamente al triennio 2020-2022, segnala l'opportunità di disporre anche delle proiezioni di tali effetti sull'anno 2023, come indicato per il testo originario del provvedimento.

Fa altresì presente che, con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxi-emendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della predetta relazione tecnica a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari, di cui si dà conto – ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato – nella apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

Rammenta inoltre che la V Commissione bilancio del Senato, acquisita la predetta relazione tecnica, ha condizionato ai sensi dell'articolo 81 Costituzione il proprio parere favorevole al maxi-emendamento alle indicate modificazioni del testo, mentre ulteriori emendamenti, approvati in sede referente e confluiti nel maxi-emendamento, sono poi stati dichiarati improponibili nel corso dell'esame in Assemblea in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.

Tanto premesso, nel rinviare per l'illustrazione dettagliata dei profili finanziari delle singole disposizioni del testo alla citata documentazione all'uopo predisposta dai competenti uffici della Camera, osserva che gli effetti complessivi del provvedimento medesimo, come modificato, determinano, per il 2020, un peggioramento dei saldi cui si fa fronte, in parte, in misura pari a circa 4,2 miliardi di euro in termini di fabbisogno e a 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto, con i risparmi sulle autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento approvate dalle Camere tra i mesi di marzo e luglio 2020 e, per la restante parte, in misura pari a 5 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 8 miliardi di euro sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto, mediante ricorso al maggior indebitamento da ultimo autorizzato nel mese di novembre 2020.

In particolare, queste ultime risorse sono state oggetto di utilizzo con il decreto-legge n. 157 del 2020 (cosiddetto Ristori-quater), i cui contenuti sono anch'essi confluiti, come in precedenza accennato, nel provvedimento in esame.

In proposito, osserva che l'articolo 34, comma 5, del decreto in esame precisa che gli effetti finanziari derivanti da una serie di norme onerose già contenute nel decreto-legge n. 157 del 2020 (segnatamente gli articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis, 32-quater), nonché dai commi 6, 10 e 11 del medesimo articolo 34, risultano coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni riferite alla Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Ricorda che la relazione tecnica riferita al citato decreto-legge n. 157 del 2020 precisa che l'ulteriore scostamento previsto per l'anno 2020 non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso giacché, da un lato, la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo

conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola, di modo che il fabbisogno di cassa aggiuntivo del settore statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato, dall'altro, le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.

Avverte che lo stesso articolo 34, comma 5, al fine di tener conto dell'autorizzazione all'indebitamento da ultimo citata sostituisce gli importi, per l'anno 2020, del livello massimo del saldo netto da finanziare e del livello massimo del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che vengono rispettivamente rideterminati nella seguente misura: il livello massimo del saldo netto da finanziare risulta ora stabilito in 341 miliardi di euro in termini di competenza e in 389 miliardi di euro in termini di cassa, mentre il livello massimo del ricorso al mercato finanziario viene fissato in 599,84 miliardi di euro in termini di competenza e in 647,84 miliardi di euro in termini di cassa.

Sempre con riguardo alle disposizioni finanziarie di carattere generale, segnala che l'articolo 34, comma 8, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti-legge n. 18 del 2020, n. 34 del 2020, n. 23 del 2020, n. 104 del 2020 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalle Camere con le relative risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, allorquando riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della

Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Riguardo alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento in esame, rinvia alla apposita documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera concernente la quantificazione degli effetti finanziari delle diverse misure.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo del provvedimento, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), segnalando che il prospetto riepilogativo ad essa allegato reca anche espressa indicazione delle proiezioni degli effetti finanziari per l'anno 2023 derivanti dalle modifiche introdotte al testo nel corso dell'esame presso il Senato.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto della relazione tecnica di passaggio, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, il cui prospetto riepilogativo reca le proiezioni degli effetti finanziari delle modifiche introdotte nel testo durante l'esame presso il Senato anche con riferimento all'anno 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI) preannuncia il voto convintamente contrario del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere del relatore, passando sinteticamente in rassegna le numerose lacune del provvedimento. Considera in primo luogo inaccettabili le modalità e la tempistica di esame del testo, che, da un lato, hanno messo nuovamente in luce la sostanziale inosservanza dell'assetto costituzionale bicamerale, dall'altro, hanno impossibilitato lo svolgimento presso la Camera di una sia pur minima discussione sulle tante, rilevanti misure contenute nel provvedimento. Tanto premesso, esprime perplessità in ordine al presunto recupero di gettito di circa 8,7 miliardi di euro previsto per l'anno 2021 in conseguenza della ripresa dei versamenti tributari sospesi, dal momento che il primo trimestre dell'anno venturo si prospetta tutt'altro che roseo dal punto di vista delle attività economiche, come peraltro emerso durante il ciclo di audizioni recentemente svolte sul disegno di legge di bilancio, disattendendo così per l'ennesima volta le troppo ottimistiche previsioni del Governo. Al di là delle affermazioni propagandistiche di quest'ultimo, ritiene inoltre assolutamente inadeguate le diverse misure di sostegno finanziario agli operatori economici duramente colpiti dagli effetti della crisi pandemica previste dal provvedimento, evidenziando tanto l'insufficienza delle risorse all'uopo stanziato quanto l'incertezza riguardo ai tempi di erogazione delle stesse. Dubita pertanto circa la reale efficacia delle varie forme di ristoro contenute nel testo, che per un verso appare caratterizzato da notevole approssimazione, per un altro denota la totale incapacità del Governo ad affrontare l'emergenza costituita dalla seconda ondata del contagio da COVID-19.

Osserva, altresì, che l'ambito dei soggetti destinatari dei ristori risulta eccessivamente ridotto, lasciando quindi prive di sostegno altre attività economiche allo stesso modo gravemente penalizzate dagli effetti della attuale crisi sanitaria, tant'è che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sin dall'inizio proposto di sopprimere il richiamo ai codici ATECO e fare prevalente riferimento

alla riduzione di fatturato subito. Segnala altresì, a tale ultimo specifico riguardo, l'arbitrarietà e l'iniquità della decisione del Governo di prendere in considerazione, a termine di confronto, esclusivamente il fatturato registrato nel mese di aprile scorso, che non tiene evidentemente conto di quegli operatori economici che viceversa concentrano maggiormente in altri periodi dell'anno la propria attività. Contesta inoltre l'adozione da parte del Governo di misure di carattere temporaneo, che come tali non garantiscono la continuità degli interventi di sostegno finanziario. Ritiene pertanto che con il provvedimento in esame venga nuovamente persa l'occasione di prevedere la copertura dei costi fissi che gravano comunque sulle imprese in difficoltà, quali ad esempio i canoni di locazione e le utenze. Segnala inoltre che il decreto-legge in esame non affronta in maniera efficace la fondamentale questione dell'allineamento temporale tra i periodi di cassa integrazione ulteriormente riconosciuti e il termine fissato per il blocco dei licenziamenti, che a suo avviso determinerà ulteriori difficoltà economiche in capo alle imprese. Lamenta, infine, la posizione contraddittoria del Governo, che per contrastare gli effetti negativi della crisi epidemiologica ha dato vita ad una serie continua di successivi provvedimenti, che hanno finito con il costituire un insieme poco coerente ed efficace di misure in un momento di eccezionale difficoltà per l'intero Paese.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo per dichiarare il voto contrario della Lega, ribadisce l'opinione del suo gruppo sul decreto Ristori, cioè che è stato un provvedimento tardivo, fatto in fretta e male. Per tale motivo sono stati approvati più decreti-legge successivi, in seguito accorpati in un unico testo, che ora devono essere convertiti in breve tempo, altrimenti rischiano di decadere. Ricorda che ci sono oltre 70.000 aziende che hanno subito perdite notevoli, perché sono state chiuse o, anche se sono rimaste aperte, hanno avuto incassi inferiori alle spese, e che vengono indennizzate con importi non superiori a 5.000 euro ciascuna. Afferma che i decreti Ristori non rappresentano veri indennizzi ma misure

tampone. Per tale ragione il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole.

Mauro D'ATTIS (FI) afferma che il decreto Ristori è un esempio emblematico di monocameralismo di fatto che l'attuale maggioranza realizza consapevolmente. Evidenza che c'è una palese violazione delle disposizioni costituzionali che disciplinano la formazione delle leggi come non si è mai avuta in precedenza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione sarà convocata domani, 18 dicembre, alle ore 16.30, nell'Aula di Montecitorio, per il seguito dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La seduta termina alle 17.55.

ALLEGATO

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009

ATTO CAMERA 2828

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

RELAZIONE TECNICA

Titolo I- Sostegno alle imprese e all'economia

ART. 1.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dalla disposizione in esame è stata adottata la seguente metodologia.

STIMA ORIGINARIA**ALLEGATO 1 DECRETO LEGGE 137/2020**Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
324.232	1.656

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.



Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista, per ciascun codice ATECO, nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare.

N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
142.425	802

La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nella tabella seguente.

Oneri complessivi stimati	
N. soggetti beneficiari	Totale contributi da erogare (milioni di euro)
466.657	2.458

STIMA AGGIUNTIVA
MODIFICHE DL 149/2020

Per effetto della trasfusione del decreto legge 149/2020, l'elenco di cui all'allegato 1 dell'articolo 1 è stato integrato allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni alle seguenti attività economiche:

- 205102 *Fabbricazione di articoli esplosivi*
- 477835 *Commercio al dettaglio di bomboniere*
- 493909 *Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca*
- 503000 *Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)*
- 522130 *Gestione di stazioni per autobus*
- 522190 *Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca*
- 561020 *Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto*
- 619020 *Posto telefonico pubblico ed Internet Point*
- 742011 *Attività di fotoreporter*
- 742019 *Altre attività di riprese fotografiche*
- 743000 *Traduzione e interpretariato*
- 855100 *Corsi sportivi e ricreativi*



- 855201 Corsi di danza
- 910100 Attività di biblioteche e archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 931992 Attività delle guide alpine
- 960110 Attività delle lavanderie industriali

Inoltre, il **comma 14** riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (c.d. zone arancioni e rosse) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'allegato 1.

Pertanto, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO di cui ai precedenti punti a) e b).

In particolare:

- con riferimento al punto a), sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1, per tutto il territorio nazionale;
- con riferimento al punto b), sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA (zone "rosse"), PUGLIA e SICILIA (zone "arancioni").

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:



- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame.

REGIONE	Estensione contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 ad altri codici ATECO	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TUTTE	74.166	253 (A)

REGIONE	Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
CALABRIA	6.214	17
LOMBARDIA	33.018	102
PIEMONTE	12.855	31
VALLE D'AOSTA	614	3
PUGLIA	13.368	34
SICILIA	13.254	37
Totale	79.323	224 (B)



REGIONE	Incremento contribuito a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TOTALE COMPLESSIVO	153.489	477 (A)+(B)

I commi 14-bis e 14-ter riconoscono nell'anno 2021, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 11.

Il contributo a fondo perduto di cui trattasi sarà erogato ai beneficiari, secondo le modalità disciplinate dal previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa complessivo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13.

Gli ulteriori oneri relativi al comma 14 conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Comma 14-quinquies *Sopprime il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 del DL 23 del 2020, che prevedeva che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze venissero apportate al regolamento di cui al decreto MEF n. 176 del 2014 le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del predetto comma, che innalzava l'ammontare dei finanziamenti di micro-credito erogabili ad euro 40.000.*

Considerato che la relazione tecnica del DL 23 del 2020 non ascriveva all'articolo 13 effetti negativi per la finanza pubblica, stante il suo carattere ordinamentale, dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-bis (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:



- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

Pertanto, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, per analogia è stata adottata la stessa metodologia applicata per la stima degli effetti dell'articolo 1.

La stima seguente non considera i soggetti che svolgono attività prevalente riferita al codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori), aggiunto all'elenco ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del DL n. 154 del 2020: agli oneri relativi a tale inserimento, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DL n. 154 del 2020 (i cui effetti sono fatti salvi dal disegno di legge di conversione del presente decreto), nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 13-duodecies, comma 2, con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo (l'articolo 13-duodecies ha trasfuso infatti l'articolo 8 del D.L. n. 149 del 2020) Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 2.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.



L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall’articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l’onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

REGIONE	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse)	
	N. soggetti	Importo (milioni di euro)
CALABRIA	11.570	73
LOMBARDIA	43.246	333
PIEMONTE	22.749	153
VALLE D'AOSTA	589	4
Totale	78.154	563

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati **563 milioni di euro per l'anno 2020**, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell’ambito della relazione tecnica dell’articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 1-ter

(Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche) –



La disposizione in esame estende a ulteriori codici ATECO (elencati nell'allegato 4) il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, previsto per tutto il territorio nazionale.

Pertanto, al fine di stimare i relativi oneri finanziari è stata adottata la stessa metodologia applicata in occasione della stima effettuata per l'articolo 1.

In particolare, sono stati anzitutto considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1. A questi soggetti il nuovo contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente, accreditando il conto sul quale era stato erogato il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista dall'allegato 1 per ciascun codice ATECO.

Inoltre, occorre tener conto che il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere richiesto anche dai soggetti che non avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, anche con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro.

La stima di tale platea di soggetti (per coloro che avevano dichiarato ricavi e compensi annui fino a 5 milioni di euro) è stata effettuata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- *soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);*
- *soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.*

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Invece, per i soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale del volume d'affari IVA dichiarato per il 2019. L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

In base alla metodologia sopra descritta, gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in 446 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare. Considerato che nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, i suddetti oneri sono così suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

Contributo a fondo perduto	Anno di erogazione	Ammontare (milioni di euro)
Automatico	2020	108
Nuove istanze	2021	338



	Totale	446
--	---------------	------------

All'onere recato dalla disposizione, valutato in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021. si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 1-quater

(Fondo perequativo)

La disposizione prevede l'istituzione nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti normativi d'urgenza adottati nel corso del 2020 in favore dei soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato. Il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con DPCM da adottare su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

La disposizione comporta un onere pari a 5.300 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 1-quinquies

(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)

*Modifica l'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, relativamente alle misure di contenimento da applicare in relazione alla classificazione dei territori regionali in funzione del livello di rischio epidemiologico ai sensi del comma 16-bis del medesimo articolo (**introdotto dall'articolo 19-bis**).*

In particolare, si prevede che a seguito dell'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, debbano comunque applicarsi per un ulteriore periodo almeno di pari durata le misure relative allo scenario immediatamente inferiore.

Alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-sexies

(Controlli antimafia)

La disposizione estende l'applicazione del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto.

La norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 1-septies



(Imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati)

La nuova norma estende la possibilità di stipulare convenzioni quadro anche alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, oltre che alle cooperative di tipo b e ai loro consorzi, come attualmente previsto dalla disposizione vigente.

Con la conseguenza che sarà possibile il conferimento di commesse di lavoro oltre che alle cooperative sociali di tipo b anche alle imprese sociali e che, laddove l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali riguardi persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento mirato, lo stesso si considererà utile ai fini della copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.

Per quanto attiene agli impatti finanziari, si ritiene che la previsione non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la medesima determina un mero ampliamento della platea dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 14, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che prevedono che i servizi competenti e le parti sociali possano definire convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali ed anche alle imprese sociali da parte delle imprese associate o aderenti, in modo da rendere possibile alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l'inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari

Di seguito si riportano i dati aggiornati a gennaio 2020 (fonte UNIONCAMERE) presenti nella specifica sezione delle imprese sociali del registro delle imprese:

Enti iscritti nell'apposita sezione (A+B) 23.350

A) cooperative sociali (iscrizione d'ufficio) 21.750

B) enti non iscritti d'ufficio 1.600

b1) cooperative 550

b2) società di persone 100

b3) società di capitali 500

b4) altro (associazioni, fondazioni) 100

b5) Società di mutuo soccorso 350

ART. 2.***(Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295)***

Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affidato in forza di legge in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dalle banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015, successivamente all'emanazione del Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport del 24 dicembre 2014 approvativo dei Criteri di gestione. Al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui di importo complessivo pari a € 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari ad € 63,6 milioni di euro.



Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369).

L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di € 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

La norma in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. Lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.

Nella fase dell'emergenza pandemica da Covid-19 la prima e più urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte ecc.

La misura suggerita si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia, dai dati contenuti nel rapporto CONI sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria

ART. 3.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

La norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal DPCM del 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.

Come si evince dalla tabella di seguito riportata, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi di evidenza pubblica posti in essere dal Dipartimento per lo Sport sono necessarie risorse pari a 171.433.230 euro complessive.

FONDO PERDUTO 2020		
AZIONE	NR ASSOCIAZIONI	IMPORTO
doppio ristoro: raddoppio automatico degli importi erogati a giugno	15.597	81.502.056,00



ristori per le nuove domande pervenute	22.926	89.931.174,00
TOTALE		171.433.230,00

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche" con una dotazione di **142 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce limite di spesa. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziare sono stabiliti con atto del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Per integrare tale stanziamento con le ulteriori risorse occorrenti a far fronte alle esigenze, con il comma 2-bis. si prevede che le risorse già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui si è autorizzata in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 -, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1.

Tale disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Il comma 2-bis non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato.

All'onere recato dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 4.

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

Prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'art. 54-ter del dl n. 18 del 2018, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020.

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4-bis.

(Modifiche in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

Sopprime, la lettera a) del comma 1 dell'art. 41-bis del DL 104/2020, e prevede che riacquistino efficacia, all'entrata in vigore della disposizione, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), terzo periodo, della legge 147/2013 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DL 104/2020, con conseguente reviviscenza della finalizzazione del Fondo di garanzia prima casa non più in via esclusiva, ma prioritaria, ai soggetti ivi indicati.



Considerato che, per espressa previsione di legge, il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, la disposizione non appare suscettibile di produrre effetti negativi diretti in termini di nuovi o maggiori oneri.

Articolo 4-ter.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti)

L'articolo in esame interviene sulla legge n. 3 del 2012 ed intende anticipare delle modifiche che sono già state approvate in sede parlamentare in relazione alla delega attuativa del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, la proposta è diretta a favorire l'anticipazione della procedura di esdebitazione che potrà consentire a coloro che non esercitano sotto forma societaria l'attività imprenditoriale di accedere ad accordi di ristrutturazione dei debiti attraverso gli organismi di composizione della crisi ai quali deve essere presentato un idoneo ed adeguato piano di rientro del passivo e di liquidazione e riparto dell'attivo per poter procedere all'omologazione degli accordi intervenuti tra il debitore -ritenuto meritevole- e i suoi creditori. Al fine di prediligere la preservazione e continuazione dell'azienda, anche quella a continuazione familiare, vi è la considerazione unitaria della massa patrimoniale familiare e viene favorito il canale preferenziale degli accordi e piani di ristrutturazione a quei debitori incapienti che non hanno mai usufruito della procedura di esdebitazione e che si rendono diligenti nell'adempimento dei loro obblighi liquidatori per il risanamento dell'azienda.

La disposizione, infine, enuncia le varie fasi della procedura seguita sia dagli operatori giudiziari che dagli organismi di composizione per sollecitare la risoluzione delle problematiche insorte.

Si rappresenta, pertanto, che tutte le modifiche illustrate, intervengono per accelerare i tempi delle procedure di composizione della crisi e dell'insolvenza delle imprese, allargando istituti e consentendo l'utilizzo di strumenti che, in questo periodo di emergenza sanitaria, permettano di accedere il più possibile a piani di risanamento che consentano il proseguimento dell'azienda e la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori dipendenti della stessa e degli imprenditori, molti dei quali sono stati investiti da improvvise ed inaspettate posizioni debitorie. Si tratta di interventi di natura procedurale e ordinamentale che derivano dall'esigenza, nel presente stato di crisi socio economica causata dall'emergenza COVID-19, di favorire l'accesso a procedure più agevoli in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concessione di opportune moratorie creditorie dirette ad evitare gli effetti negativi connessi ad una dilatazione dei tempi e all'incertezza propri della procedura liquidatoria.

Si assicura, pertanto, che gli articoli in esame, non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, e che agli adempimenti di natura istituzionale collegati potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4-quater.

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

Prevede, fino al 31 marzo 2021, la inesecutibilità e la impignorabilità delle risorse relative alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma Centro Italia, provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del dl 189 del 2016. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5.

(Misure a sostegno degli operatori turistici delle attività culturali e dello spettacolo)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e



per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 “Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc.” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo per agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici, di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 “Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo.

Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 “Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale.

Il comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica. Essa mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del dPCM 24 ottobre 2020.

Commi 4-bis e 4-ter

Il comma 4-bis e il comma 4-ter modificano l'articolo 7 del DL 91/2013 in materia di credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

Le modifiche non determinano effetti finanziari tenuto conto che i limiti di spesa previsti dalla norma rimangono immutati.

Comma 5 dispone che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 6 La disposizione proroga al 2021 l'incentivo di cui all'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. “Tax credit vacanze”), prevedendo che lo stesso sia utilizzabile per una sola volta fino al 30 giugno 2021. La norma è finalizzata a prorogare l'utilizzabilità del “tax credit vacanze”, ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al beneficio.

Sulla base dei dati pervenuti dal MIBACT si stima per il 2021 una fruizione pari a 350 milioni di euro. Poiché il credito è fruibile nella misura dell'80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto, si stima il seguente andamento finanziario:

In milioni di euro

	2020	2021	2022	2023	2024
Credito	0	-280	0	0	0
IRPEF	0	0	-122,5	52,5	0
Totale	0	-280	-122,5	52,5	0

Per la copertura dell'onere di 280 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'art. 34 del presente provvedimento. Per la copertura dell'onere *valutato* in 122,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede quanto a 50 milioni di euro riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 72,50 milioni di euro mediante



utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282. La norma determina, inoltre, effetti finanziari positivi nel 2023.

Comma 7-bis

Il comma 7-bis proroga per un'ulteriore annualità la disciplina speciale introdotta dall'art. 96, commi da 3 a 6, del decreto-legge n. 104 del 2020, ai fini della sterilizzazione degli effetti negativi della crisi pandemica per le imprese destinatarie dei contributi diretti all'editoria, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Contestualmente esso differisce di ulteriori dodici mesi tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e le relative riduzioni applicabili alla contribuzione diretta.

In particolare, la norma dispone per l'annualità di contribuzione 2021 un'attenuazione del parametro concernente la percentuale tra copie vendute e copie distribuite, orientata a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione delle vendite per effetto dell'emergenza sanitaria. Si consente inoltre alle imprese di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno 2020 e, infine, si proroga il vincolo alla misura minima del contributo, ai fini della salvaguardia dei livelli di finanziamento riconosciuti a ciascuna impresa. In caso di insufficienza delle risorse stanziata si applica, in ogni caso, il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che garantisce il rispetto del tetto di spesa costituito dallo stanziamento annuale per la contribuzione diretta.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione, a legislazione vigente

ART. 6.

(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 150 milioni di euro nell'anno 2020.

Il comma 2 prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 3 non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.



Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e di 200 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 6-bis

(Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione)

La norma dispone l'incremento di fondi emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In particolare:

Comma 1 il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 "Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc." afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi;

Comma 2 si incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 "Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo. Si prevede poi l'estensione del predetto fondo al ristoro delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

Comma 3 si incrementa di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni per l'anno 2021 il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 "Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali" afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi. Di tali risorse, un importo pari a complessivi 350 milioni di euro sarà destinato al ristoro del settore delle fiere e dei congressi, in particolare a operatori già identificati da precedente bando.

Comma 4. Prevede che la dotazione del fondo di cui all'art. 183, co.2, del d.l. 34 del 2020, come rifinanziato dal comma 3 dell'art. 6-bis, sia incrementato di 1 mln di euro per il 2021 da destinare al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali. La copertura dei relativi oneri, che costituiscono tetto di spesa, è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Commi 5, 6 e 7 le disposizioni esplicitano nella parte relativa alla finalizzazione (laddove vengono inserite le parole "orchestre giovanili italiane") unicamente la premessa logica volta a definire e circoscrivere l'ambito applicativo della norma che consente l'attribuzione del contributo all'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, che rappresenta una tipologia di organismo diverso da quelli citati dalla norma. La disposizione, al pari della disposizione su cui interviene, individua in modo puntuale l'ente beneficiario del finanziamento, nell'ambito della platea delle orchestre giovanili italiane. Ciò analogamente a quanto già previsto dalla disposizione relativamente agli organismi che operano nell'ambito del settore musicale e operistico, laddove vengono finanziati solo i soggetti espressamente individuati.



La copertura degli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021 è individuata a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, che è ampiamente capiente.

Comma 8 La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a prevedere che la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di conferire incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 - già autorizzata dell'articolo 24 comma 1, del dl. 104 del 2020 che si intende novellare - può essere esercitata nelle more della pubblicazione dei bandi ivi indicati.

La modifica rende anzi più efficace ed efficiente la programmazione della spesa delle risorse ivi stanziata.

Il **comma 9** dispone la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.

La disposizione precisa che i contributi percepiti ai sensi **degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione, sotto l'aspetto strettamente finanziario, configura una rinuncia a maggior gettito.**

Il **comma 10** reca una disposizione ordinamentale relativa alla validità dei DURC in corso di validità al 29 ottobre 2020, e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

Commi 11-13 Le disposizioni prevedono l'istituzione nello stato di previsione del MIBACT di un fondo per la valorizzazione delle grotte con la dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro al fine di ristorare gli enti gestori di siti speleologici.

Agli oneri derivanti, ai sensi del **comma 11**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Al **comma 14** si prevede un rifinanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 400 milioni di euro nell'anno 2020.

Il medesimo comma 14 prevede anche un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Comma 15-17: si riconosce un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere le strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Ai sensi del comma 6-quater,



si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.

Commi 18 e 19, in materia di concessioni emittente da radiodiffusioni, sostituendo l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27 del D. Lg. n. 177/2006, dispongono che, in caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione sia convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 20** dispone che agli oneri derivanti dai **commi 1, 2, 3 e 14**, pari a 860 milioni di euro per l'anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 6-ter

(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)

La disposizione reitera per il 2021, in forma rafforzata, la misura straordinaria di ristoro per le edicole introdotta dall'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, aveva riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste un contributo una tantum fino a 500 euro per l'anno 2020. La norma in esame riconosce ai medesimi edicolanti per l'anno 2021 un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7.2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. A differenza della precedente disciplina, il contributo è riconosciuto anche agli edicolanti titolari di pensione, che in virtù della limitazione ivi prevista non avevano potuto accedere al bonus una tantum di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020, in quanto titolari di trattamenti previdenziali ancorché minimi. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Il tetto di spesa, fissato in 7.2 milioni di euro, è correttamente dimensionato al volume atteso delle richieste, come risultante sulla base delle domande di accesso al bonus una tantum di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020. A fronte di un tetto di spesa ivi previsto pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, sono state presentate 5.368 domande, corrispondenti a una spesa massima pari a 2.684.000 euro. In considerazione del raddoppio fino a 1.000 euro dell'importo massimo del contributo e del previsto ampliamento della platea, deve ritenersi congrua la fissazione di un tetto di spesa pari a 7.2 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma reca un onere pari a 7.2 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, come rifinanziata dall'articolo 34, comma 5.

ART. 7.

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)



È stato soppresso l'articolo 7 che aveva previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020, in favore di imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 7-bis

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)

L'articolo 7-bis prevede che le risorse del Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare, di cui all'articolo 5, c. 1-bis del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 81 del 2006, siano destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari. Per tale finalità il predetto fondo è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

ART. 8.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

La disposizione è volta a corrispondere un sostegno alle categorie che potrebbero essere colpite dalle restrizioni imposte a determinate attività commerciali, a seguito delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

A tal fine, viene riproposta la misura recata dall'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle restrizioni e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi.

I settori interessati dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura sono quelli appartenenti ai settori economici di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo.

Le condizioni di accesso all'agevolazione sono:

- calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
- nessuna limitazione sul volume dei ricavi per i soggetti che operano nei settori economici interessati dalla misura.

Il credito d'imposta previsto dalla norma spetta nella misura del:

- 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- 30% dei canoni per affitto d'azienda.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti all'introduzione della norma è stata utilizzata la stessa metodologia adottata ai fini della valutazione degli effetti finanziari dell'art. 28 del DL 34/2020 e successive modifiche. Sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica.

Per identificare la platea dei soggetti interessati dalla norma, la percentuale di calo del fatturato è stata determinata sulla base dei valori rilevati dalla fatturazione elettronica, stimando i possibili effetti per i mesi interessati dalla nuova misura.

L'effetto finanziario negativo, per i tre mesi considerati, è stimato complessivamente in **274,5 milioni di euro per il 2020.**



Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziari.

Art. 8-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 8.

Le regioni interessate dalla norma, in conseguenza all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per le regioni Puglia e Sicilia sono rilevati esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione).

Il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Essendo l'agevolazione diretta verso soggetti che sono tenuti alla sospensione o ad una forte limitazione della propria attività produttiva, è stata presa come riferimento, per ogni regione interessata dalla misura, la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.

Per ciascuna regione interessata dalla norma, la stima complessiva risulta pari alla somma di due diverse componenti:

- la stima degli effetti finanziari derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività previste dal presente decreto, che risulta pari a circa **125,4 milioni di euro**, così distribuiti:



Regione	Credito d'imposta nuove attività chiuse o limitate (3 mesi)
Calabria	6,0
Lombardia	93,1
Piemonte	25,5
Valle d'Aosta	0,8
Puglia	
Sicilia	
Totale generale	125,4

Importi in mln di euro

- la stima dei maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già previsti nella relazione tecnica dell'art. 8, in considerazione della maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano una delle attività economiche previste nell'allegato 1 e per le quali venivano imposte chiusure o limitazioni di orario di apertura. Sono stimati effetti negativi pari a circa **108,9 milioni di euro**, così distribuiti per regione:

Regione	Credito d'imposta differenziale rispetto a DL 137/2020 (3 mesi)
Calabria	4,2
Lombardia	60,6
Piemonte	19,5
Valle d'Aosta	0,9
Puglia	11,1
Sicilia	12,6
Totale generale	108,9

Importi in mln di euro

Complessivamente, si stima che la norma produca un effetto finanziario negativo pari a circa **234,3 milioni di euro per l'anno 2020**.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, nonché all'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, disposta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2020 sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Articolo 8-ter.

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Istituisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla riduzione nell'anno 2021 della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti, rideterminerà, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata.

Il Ministero dell'economia e finanze procederà a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 maggio 2021, affinché le risorse siano utilizzate a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione determinata con i provvedimenti dell'ARERA

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5

ART. 9.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

La disposizione in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività indicate nella tabella allegata al presente decreto a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).

Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **137 milioni di euro** di cui **24,3 milioni a titolo di IMU quota Stato** e **112,7 milioni a titolo di IMU quota comune**.



Agli oneri del presente articolo valutati in 137 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2)

La disposizione in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, **come individuate alla data del 26 novembre 2020.**

In particolare le regioni interessate dalla norma per effetto dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020 sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nelle attività oggetto di restrizione, imputabili ai comuni delle regioni interessate dal provvedimento.

In base a tali premesse, considerando che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **38,7 milioni di euro per il 2020 di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.**

Di seguito la distribuzione nelle regioni interessate:

<i>Regione</i>	<i>Totale</i>	<i>di cui Stato</i>	<i>di cui Comune</i>
Calabria	2,7	0,2	2,5
Lombardia	26,0	5,5	20,5
Piemonte	9,6	1,6	8,0
Valle d'Aosta	0,4	0,0	0,4
Totale	38,7	7,3	31,4

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, nonché all'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, disposta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2020 sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica



dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 9-ter
(Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU)

Comma 1. La disposizione prevede che l'esenzione della prima e della seconda rata IMU prevista dall'art. 177 del D.L. n. 34/2020, dall'art. 78 del D. L. n. 104/2020, dall'art. 9, comma 1, e dall'articolo 9-bis, comma 1 riguarda i soggetti passivi dell'IMU e non i proprietari. Per beneficiare dell'agevolazione tali soggetti devono essere gestori dell'attività esercitata negli immobili esentati.

Ai fini degli effetti finanziari, la stima indicata nelle relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati è stata effettuata sulla base dei versamenti IMU imputabili ai codici ATECO corrispondenti alle attività economiche che si intendevano agevolare. Le quantificazioni tenevano conto del requisito che il proprietario dovesse essere gestore dell'attività. Va peraltro rilevato che la metodologia utilizzata, che rappresenta l'unica possibile in base ai dati a disposizione, ha di fatto considerato i versamenti di tutti i soggetti passivi IMU (va ricordato che quelli imputabili ai soli proprietari rappresentano la quasi totalità dei versamenti).

Anche nei casi in cui la stima è stata effettuata mediante incrocio dei dati catastali e dei versamenti, come nel caso di alberghi e pensioni (immobili classificati nella categoria D2) e cinema e teatri (immobili classificati nella categoria D3), la stima è stata improntata a criteri di prudenzialità considerando di fatto i soggetti passivi IMU.

Alla luce di quanto sopra indicato, alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già indicati nelle predette relazioni tecniche.

Al comma 2, si prevede che le imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge n. 287/91, sono esonerate dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, comma 816 e ss, della legge n. 160/2019, istituito a decorrere dall'anno 2021 in sostituzione di alcune entrate locali tra cui TOSAP e COSAP. Le stesse imprese, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020, sono state già esonerate dal versamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.

Parimenti, il **comma 3** prevede l'esonero dal pagamento del canone dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per l'anno 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, i soggetti in questione sono stati già esonerati dal versamento di TOSAP e COSAP per il periodo dal 1 marzo 2020 al 15 ottobre 2020.

Con riferimento agli effetti di natura finanziaria dei commi 2 e 3, trattandosi di una nuova entrata non risultano possibili valutazioni sulla base del gettito effettivo, tenuto conto anche che ciascun ente deve deliberare le relative tariffe nell'ambito della disciplina prevista della legge n. 160/2019. Secondo l'articolo 1, comma 817 della citata legge n. 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Si ritiene pertanto di stimare gli effetti finanziari negativi sulla base delle valutazioni effettuate per le esenzioni del 2020 relative a TOSAP e COSAP.



In particolare, con riferimento all'esenzione prevista dal comma 2 per le aziende di pubblico esercizio si stimano minori entrate pari a 63,75 milioni di euro mentre per l'esenzione di cui al comma 3 a favore dei commercianti ambulanti si rilevano minori entrate pari a 18,75 milioni di euro. Nel complesso quindi le minori entrate relative al canone per l'anno 2021 risultano pari a 82,5 milioni di euro.

I commi 4 e 5, in materia di modalità di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 82,5 mln di euro per l'anno 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter.

Il comma 7 reca la copertura degli oneri recati dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Il comma 8 ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-quater. (Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

La disposizione riconosce a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

La misura determina un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente pari a 50 milioni di euro nel 2021.

Ai fini del rispetto del tetto di spesa, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate, tra l'altro, le modalità applicative del presente articolo e la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del presente decreto.

Art. 9-quinquies (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto



(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento. I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione vigente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette "zone arancioni").

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici. Per il riconoscimento del calo di fatturato sono stati utilizzate le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica. Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 35,8 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Di seguito la tabella con la distribuzione per le regioni interessate:

Regioni	Stima II acconto (mln di euro)
Calabria	1,5
Lombardia	23,2
Piemonte	5,6
Valle D'Aosta	0,4
Puglia	3,0
Sicilia	2,1
Totale	35,8

importi in milioni di euro

Si riporta di seguito la distinzione degli effetti per tipologia di imposte.

dettaglio per tipologia di imposte	
Irpef	10,7
Ires	15,0
Irap	10,1
Totale	35,8

milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta



Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

ART. 10.

(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)

La disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che la modifica introdotta incide solo sull'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione. In particolare, i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 entro il 10 dicembre 2020 (anziché entro il 31 ottobre).

Articolo 10-bis.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

La disposizione prevede la non concorrenza alla determinazione del reddito imponibile dei contributi e indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica collegata al Covid 19.

La misura configura una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di contributi e indennità straordinarie pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Proroga esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Si dispone la proroga del "regime temporaneo" in materia di c.d. Golden Power; avendo natura ordinamentale, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II– Disposizioni in materia di lavoro

ART. 11.

(Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica)

Comma 1

L'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265 commi 8 e 9 del decreto-legge n. 34/2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti in NadeF 2020.

La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità della conservazione in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, decreto-legge n. 104/2020, convertito con legge n. 126/2020 per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di



consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.

La predetta somma di 3.588,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020 in quanto corrispondenti a minori importi utilizzati rispetto alle autorizzazioni di legge, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, rispetto alle autorizzazioni. Dalla disposizione in esame, tenuto conto che quota della sopra indicata somma, è destinata a finanziare la contribuzione figurativa connessa ai trattamenti in esame, derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 mln di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di decreto-legge n. 104/2020 (1.224,6 mln di euro) e in virtù di quanto previsto dall'articolo 2 in relazione al conteggio delle settimane di integrazioni salariali afferenti all'ultimo periodo dell'anno, sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021 ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e 3.000 mln di euro di maggiori oneri per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 mln di euro per misure di integrazioni salariali che in ogni caso per essere utilizzata necessitano di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro e corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 (Disposizioni finanziarie) ai fini della copertura sul saldo netto da finanziare delle misure di cui al presente decreto.

Dalla disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto allo scenario tendenziale DPB 2021.

ART. 12.

(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Commi da 1 a 13

La disposizione in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, per una durata massima di **6 settimane** collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste al comma 1 della norma in esame.

Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane della presente disposizione.

I datori di lavoro che presentano domanda per la concessione delle 6 settimane hanno l'obbligo di versare un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività



lavorativa. L'aliquota contributiva addizionale è differenziata sulla base della riduzione di fatturato registrato nel primo semestre 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019, con le seguenti modalità:

- 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato

- 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore la 20%.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.

**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza**

		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
Marzo	Ordinaria	1.275.404	747.982	4.145	2.027.531
	Fondi di solidarietà	620.190	801.354	4.853	1.426.397
	Deroga	19.832	1.108.605	5.699	1.134.136
	Totale Marzo	1.915.426	2.657.941	14.697	4.588.064
Aprile	Ordinaria	1.532.491	857.719	5.598	2.395.808
	Fondi di solidarietà	767.997	913.061	6.668	1.687.726
	Deroga	12.973	1.347.436	8.654	1.369.063
	Totale Aprile	2.313.461	3.118.216	20.920	5.452.597
Maggio	Ordinaria	1.067.511	555.447	11.308	1.634.266
	Fondi di solidarietà	684.690	792.882	31.934	1.509.506
	Deroga	19.394	1.146.950	39.802	1.206.146
	Totale Maggio	1.771.595	2.495.279	83.044	4.349.918
Giugno	Ordinaria	823.135	295.598	12.386	1.131.119
	Fondi di solidarietà	489.679	459.349	43.736	992.764
	Deroga	22.842	541.715	44.086	608.643
	Totale Giugno	1.335.656	1.296.662	100.208	2.732.526

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.



**Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio
pagati dall'Inps al 5 ottobre 2020 per mese di competenza
(importi in euro)**

		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
Marzo	Ordinaria	74	5,8	11,1
	Fondi di solidarietà	78	5,8	10,3
	Deroga	70	5,7	10,6
	Totale Marzo	74	5,8	10,7
Aprile	Ordinaria	132	5,7	11,4
	Fondi di solidarietà	112	5,6	11,1
	Deroga	104	5,7	11,1
	Totale Aprile	114	5,7	11,2
Maggio	Ordinaria	79	5,7	11,3
	Fondi di solidarietà	84	5,6	10,9
	Deroga	70	5,7	11,2
	Totale Maggio	76	5,7	11,1
Giugno	Ordinaria	79	5,8	11,4
	Fondi di solidarietà	72	5,7	11,0
	Deroga	65	5,8	11,2
	Totale Giugno	71	5,8	11,2

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma. Si ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e 4 nel 2021. Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.



Si è inoltre ipotizzato che l'esonero contributivo in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.

Infine, dall'incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale:

	CIGO	AO	CIGD
% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	32%	23%	29%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato tra 1% e 20%	18%	15%	16%
% ore fruite da az con riduz. Fatturato oltre il 20%	50%	62%	55%

Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:

% ore fruite da az con riduz. fatturato a 0%	10%
% ore fruite da az con riduz. fatturato tra 1% e 20%	20%
% ore fruite da az con riduz. fatturato oltre il 20%	70%

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):



Periodo residuo 2020

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	2	5,8	3,8	-70,4	-46,2	-116,6	5,0
Fondi di solidarietà	893.500	2	5,7	3,6	-182,3	-115,1	-297,4	12,6
Deroqa	547.800	2	5,8	3,7	-103,0	-65,7	-168,7	7,0
Totale	1.746.700	2	5,8	3,7	- 355,7	- 227,0	- 582,7	24,6

Periodo 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	4	5,8	3,8	-126,7	-83,7	-210,4	9,1
Fondi di solidarietà	893.500	4	5,7	3,6	-328,0	-208,9	-536,9	22,9
Deroqa	547.800	4	5,8	3,7	-185,4	-119,2	-304,6	12,6
Totale	1.746.700	4	5,8	3,7	- 640,1	- 411,8	- 1.051,9	44,6

Effetti finanziari complessivi (periodo residuo 2020 e periodo 2021) con impatto interamente su 2021 per indebitamento netto e fabbisogno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	305.400	6	5,8	3,8	-197,1	-129,9	-327,0	14,1
Fondi di solidarietà	893.500	6	5,7	3,6	-510,3	-324,0	-834,3	35,5
Deroqa	547.800	6	5,8	3,7	-288,4	-184,9	-473,3	19,6
Totale (1)	1.746.700	6	5,8	3,7	- 995,8	- 638,8	- 1.634,6	69,2

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-292,5	-157,5	-450
(1+2)	- 1.288,3	- 796,3	- 2.084,6

All'onere derivante dai commi 8 e 13, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si



provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.

Commi 14-17

La disposizione prevede per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1 ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. *Si prevede, inoltre, alternativamente, la facoltà dei datori di lavoro privati di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai predetti trattamenti di integrazione salariale possa essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio.*

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è il che per il 10% di tali lavoratori il datore di lavoro scelga l'opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a un mese. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.

Sulla base dei sopra descritti parametri e ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica); valori in mln di euro)

	maggiori entrate		effetti fiscali indotti	effetto complessivo
	minori entrate contributive (esonero)	contributive (contributo addizionale)		
		totale minori entrate contributive		
2021	-61,4	69,2	7,8	7,8
2022			-3	-3
2023			1,3	1,3
2024				0

Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 16-bis e commi 16-ter in questione attiene all'estensione del disposto dall'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevedeva un contributo, relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020, per l'assunzione a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere da parte delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, entro un limite di spesa di un milione di euro per ciascun anno del triennio, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.



Detta estensione riguarda l'erogazione del contributo alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, per un periodo massimo di 12 mesi fissando per queste il limite di spesa ad 1 milione di euro per l'anno 2021.

Con l'introduzione del comma 16-ter si dispone che all'onere suddetto, pari ad 1 milione di euro, si provveda mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Agli oneri di cui presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma.

Articolo 12-bis

(Misure in materia di integrazione salariale)

La disposizione in esame al **comma 1** in sostituzione del comma 7 dell'art. 12 prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

La disposizione in esame al **comma 2** stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 12 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data del 9 novembre 2020.

Per quanto riguarda quanto disposto dal **comma 1** si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruite che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate dal **comma 2**.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dal **comma 2** della disposizione in esame si ritiene di dover aumentare le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del DL 137/2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.

Come già specificato nella Relazione tecnica all'art. 12 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:



- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) previste dalla norma in esame:



Misure in materia di integrazione salariale
Comma 1 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	870	4	79,5	5,8	3,8	-0,4	-0,3	-0,7	-
Fondi di solidarietà	2.560	4	71,6	5,7	3,6	-1,0	-0,7	-1,7	0,1
Deroga	1.570	4	64,8	5,8	3,7	-0,6	-0,4	-1,0	-
Totale	5.000	4	70,8			- 2,0	- 1,4	- 3,4	0,1

Comma 2 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	10.200	6	79,5	5,8	3,8	-6,6	-4,3	-10,9	0,5
Fondi di solidarietà	29.800	6	71,6	5,7	3,6	-17,0	-10,8	-27,8	1,2
Deroga	18.300	6	64,8	5,8	3,7	-9,6	-6,1	-15,7	0,7
Totale	58.300	6	70,8			- 33,2	- 21,2	- 54,4	2,4

Commi 1 e 2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	11.070					-7,0	-4,6	-11,6	0,5
Fondi di solidarietà	32.360					-18,0	-11,5	-29,5	1,3
Deroga	19.870					-10,2	-6,5	-16,7	0,7
Totale (1)	63.300					- 35,2	- 22,6	- 57,8	2,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.



(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti
positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	maggiori entrate		
	contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	2,5	0,0	2,5
2022		-1,0	-1,0
2023		0,4	0,4
2024			0,0

Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 12-ter

(ulteriori misure in materia di integrazione salariale)

La norma in esame prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Dunque relativamente alle settimane previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sarebbe consentito anche ai lavoratori assunti dalle aziende dalla data del 14 agosto fino al 9 novembre 2020 l'accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19. Per questi lavoratori resterebbe al massimo un mese di integrazione salariale, quello di dicembre 2020, con effetti finanziari che si riverberano sul 2021 in virtù dei tempi di adozione della misura e delle procedure applicative.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dalla norma è stata effettuata aumentando le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto che si tratta di un collettivo relativamente poco numeroso trattandosi di lavoratori assunti dalla data di assunti dal 14 agosto al 9 novembre 2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 14 agosto 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi. Si ipotizza la durata dei trattamenti mediamente di 4 settimane.

Il maggior onere derivante dal provvedimento in esame è stato quantificato sulla base delle stesse basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell'art 12.



Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame:

Stima oneri per ulteriori 4 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD, entrate dovute a contribuzione addizionale per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Oneri per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Anno 2021									
Ordinaria	10.200	4	79,5	5,8	3,8	-4,2	-2,8	-7,0	0,3
Fondi di solidarietà	29.800	4	71,6	5,7	3,6	-10,9	-7,0	-17,9	0,8
Deroga	18.300	4	64,8	5,8	3,7	-6,2	-4,0	-10,2	0,4
Totale	58.300	4	70,8			-21,3	-13,8	-35,1	1,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione del contributo addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in milioni di euro)

	maggiori entrate contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	1,5	0,0	1,5
2022		-0,6	-0,6
2023		0,2	0,2
2024			0,0

Pertanto dalla disposizione in esame derivano:

- a) Saldo netto da finanziare - maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 35,1 milioni di euro; 1,5 milioni di euro maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori spese per snf) nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.



- b) *Indebitamento netto e fabbisogno - maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 21,3 milioni di euro; 1,5 milioni di euro maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori spese per snf) nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2022.*

Art. 12-quater

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

Si introducono misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale modificando ed elevando l'età per essere ammessi a tale servizio.

Si tratta di una norma di carattere procedurale che consente lo svolgimento del servizio civile universale in deroga ai limiti anagrafici previsti a legislazione vigente solo per quei soggetti che hanno interrotto il servizio civile a causa dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, si tratta di un "recupero" di prestazione di servizio che non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto non amplia, comunque, il numero dei soggetti ammessi a svolgere tale servizio, modificandone solo in parte (peraltro limitata) i requisiti di accesso.

ART. 13.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

La disposizione prevede per i datori di lavoro che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato uno al presente decreto, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.

Gli effetti finanziari della sospensione sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+504



2021	-504
------	------

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-bis

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).

La disposizione prevede i seguenti interventi:

- *sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i lavoratori privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 su tutto il territorio nazionale (in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 1 dell'articolo 13), con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL;*
- *per i datori di lavoro privato nei settori di attività economica di cui all'allegato 2 che hanno la sede operativa nelle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020;*

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%.

Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall'articolo 13.

Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:

- a) 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;*
- b) 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno;*

Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.



importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+206
2021	-206

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 13-ter
(Sospensione dei versamenti tributari)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- *alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;*
- *alle addizionali regionali e comunali;*
- *all'IVA.*

La norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto legge e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, ovvero che esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi saranno recuperati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

*Sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, si stima un onere di **549 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella Tabella seguente.*

	2020	2021
Ritenute	-264	264
Iva	-273	273
Addizionale regionale	-9	9



Addizionale comunale	-3	3
Totale	-549	549

Importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 13-quater

(Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- *alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;*
- *alle addizionali regionali e comunali;*
- *all'IVA;*
- *contributi previdenziali e assistenziali.*

La disposizione è rivolta:

- *ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel mese di novembre - rispetto allo stesso mese dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30 novembre 2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;*
- *ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.*

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La stima si basa sui versamenti mensili delle imposte interessate dalla sospensione tenendo conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione. Ad ogni soggetto sono state abbinare le



informazioni relative al codice attività, al fatturato, alla regione di domicilio fiscale o sede legale e alla variazione di fatturato registrata nel mese di novembre.

I versamenti riferiti ai soggetti così individuati sono stati rivalutati per stimare il gettito del mese di dicembre 2020, considerando gli effetti della crisi epidemiologica in corso e le sue conseguenze sulle diverse attività economiche.

Nel complesso si stima un **onere di 2.988 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella tabella seguente:

	2020	2021
Ritenute	-683	683
Addizionale regionale	-48	48
Addizionale comunale	-21	21
Iva	-2.236	2.236
Totale	-2.988	2.988

Importi in milioni di euro

Con riferimento ai versamenti contributivi la stima del minor gettito è stata effettuata basandosi:

- sul monte retributivo del mese di dicembre 2019 tenendo conto dei provvedimenti di agevolazione contributiva vigenti per la valutazione del comma 3;
- sulla stima delle minori entrate per ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente per la valutazione dei commi 1 e 2.

Nel complesso per i contributi previdenziali e assistenziali si stima un onere per **minor gettito di 937 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Agli oneri recati dall'articolo in esame, valutati in complessivi 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-quinquies

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP)

Il comma 1 non comporta effetti in termini di gettito in quanto la proroga del termine di versamento dal 30 novembre al 10 dicembre ricade nel 2020.

Il comma 2 conferma la proroga del termine di versamento per i soggetti ISA già disposta con l'art.98 del DL 104/2020.

Con i commi 3 e 4 viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i seguenti soggetti:

- soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e che hanno subito nel primo semestre dell'anno 2020 - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento;
- soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL



149/2020. La medesima disposizione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.

Il comma 5 prevede che la ripresa dei versamenti sospesi venga effettuata, in alternativa alla unica rata prevista per il 30 aprile 2021, in quattro rate mensili a decorrere dalla stessa scadenza.

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF tenendo conto dei versamenti del I acconto registrati dai soggetti in esame e dei più recenti andamenti macroeconomici. Ai fini di individuare i contribuenti con una soglia inferiore a 50 milioni di euro che hanno subito nel I semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo del 2019 un calo di fatturato del 33%, sono state utilizzate anche le informazioni disponibili negli archivi della fatturazione elettronica. Sulla base di queste elaborazioni si stima che il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti sopra individuati determini un onere di 1.759 milioni di euro nel 2020 e corrispondenti maggiori entrate nel 2021.

	2020	2021
Irpef	-54	54
Ires	-1.146	1.146
Irap	-559	559
Totale	-1.759	1.759

Importi in mln di euro

Infine, il comma 6 interviene nell'articolo 42-bis del DL 104/2020, prorogando al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020.

Coerentemente con la valutazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis del DL 104/2020, alla quale non era stato ascritto alcun effetto, la misura è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2021 che prudenzialmente non viene ascritto.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-sexies

(Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap)

La disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di un intervento procedurale.

Art. 13-septies

(Proroga termini definizioni agevolate)

Tenendo conto dell'andamento della riscossione derivante dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio" e considerando in particolare i pagamenti già effettuati dai contribuenti nonostante il differimento al 10 dicembre 2020 del termine di versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi



in scadenza nell'anno in corso, la stima degli effetti del rinvio al 1° marzo 2021 della scadenza per il pagamento delle somme ancora dovute per le rate 2020 è riportata nella tabella che segue:

<i>dati in miliardi di euro</i>	Anno 2020	Anno 2021
Impatto sul gettito	-0,95	0,95
Erario	-0,53	0,53
Enti previdenziali	-0,31	0,31
Altri enti	-0,11	0,11

In particolare, sul saldo netto da finanziare, la componente erariale determina effetti solo in termini di cassa trattandosi di riscossione di carichi affidati all'agente della riscossione negli esercizi pregressi, nei quali tali importi sono già stati accertati.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 13-octies

(Proroga accesso cd. Fondo Gasparrini)

Si proroga la possibilità di accedere al cd. Fondo Gasparrini di cui all'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerate le rassicurazioni dal parte del gestore del Fondo (Consap) circa la capienza dello stesso per la copertura delle potenziali esposizioni assumibili per effetto della proroga. Secondo quanto riferito da Consap, tenuto conto della situazione al 30 settembre 2020 e dell'andamento prospettico stimato per l'ultimo trimestre 2020, si stima in circa € 135 mln l'accantonamento effettuato per l'anno 2020 per le pratiche del Fondo. Alla luce della stima dell'accantonamento necessario per le nuove richieste di sospensione mutui per l'ultimo trimestre 2020 (circa € 15 mln, che porterebbe la disponibilità del Fondo a fine 2020 a circa € 282 mln) ed ipotizzando per l'anno 2021 il medesimo andamento osservato per l'anno 2020, non si ritiene necessario per il prossimo anno alcun rifinanziamento del Fondo.

Art. 13-novies

(Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Il comma 1 dell'articolo prevede minori introiti per il 2020.

Nei mesi di novembre e dicembre è previsto il pagamento del saldo del 5 bimestre PREU nonché i primi 3 acconti del sesto bimestre 2020 oltre alle ultime due rate delle precedenti proroghe previste dall'articolo 69, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 18, comma 8-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che fissavano come termine ultimo il 18 dicembre 2020.

Il comma 1 ha ad oggetto solamente il versamento del saldo e del canone concessorio del 5 bimestre PREU per il quale si prevede un versamento entro il 18 dicembre di una quota pari al 20% del dovuto prorogando al 2021 il versamento della restante quota.



*Il saldo PREU del 5 bimestre è stimato in circa **685 milioni di euro**, mentre il canone concessorio ammonta a circa **14 milioni di euro**.*

*Per effetto di tale comma i concessionari verseranno circa **140 milioni di euro**, mentre il restante 80% (pari a circa **559 milioni di euro**) saranno versati a partire dal 22 gennaio 2021, con facoltà di rateizzazione e ultima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021.*

*Viene, pertanto, spostato sull'esercizio 2021 un importo pari a **559 milioni di euro**.
Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.*

Art. 13-decies

(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)

L'intervento normativo di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari negativi.

Le previsioni consentono una razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 prevedendo che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l'attuale disciplina contempla la sola improseguibilità. Al contempo si mantengono inalterate le garanzie a presidio del credito.

Per le richieste di rateizzazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino a tutto il 2021 si prevede l'innalzamento della soglia (da 60.000 euro a 100.000 euro), oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica. Ciò consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall'emergenza epidemiologica, l'accesso all'istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, l'intervento di innalzamento della soglia in argomento non è valutata idonea a comportare effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l'accesso all'istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all'Agente della riscossione.

Altrettanto neutri dal punto di vista degli effetti finanziari, vengono valutati gli altri interventi straordinari sull'istituto della rateizzazione.

Infatti, sia l'incremento da 5 a 10 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione sia la possibilità di rateizzare nuovamente, senza saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta, i carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto legge n.18/2020 – purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 – non vengono valutati idonei a determinare effetti negativi in quanto, considerato l'attuale contesto socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica, è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento



rateale (e avere quindi la possibilità di regolarizzare la propria situazione debitoria) nonché a rispettare con puntualità le scadenze mensili del nuovo piano di pagamento concesso.

Analogamente, con riferimento alla estensione della possibilità di poter usufruire dell'istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/73 ai carichi pregressi per i quali non è stato versato quanto dovuto per le passate definizioni agevolate (c.d. "rottamazione 1", prevista dall'art. 6 del DL n. 193/2016 e c.d. "rottamazione-bis", prevista dall'art. 1, comma 4, del DL n. 148/2017), non si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari in considerazione della già manifestata difficoltà ad adempiere le somme dovute per le misure agevolative.

Art. 13-undecies

(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)

La proposta normativa prevede in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che i versamenti dei contributi volontari INPS siano considerati validi anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

La normativa vigente prevede che il versamento dei contributi volontari vada effettuato entro il trimestre successivo a quello di riferimento in base al D.lgs 184/1997. Qualora il lavoratore non rispetti le scadenze trimestrali, le somme versate in ritardo non possono essere accreditate ai fini contributivi al periodo per il quale sono stati versati e devono essere rimborsate al lavoratore senza maggiorazione di interessi. All'assicurato, è comunque data possibilità di imputare le somme medesime al trimestre successivo a quello per il quale si riferiva il pagamento.

Quindi, considerare utile la contribuzione versata in ritardo, come previsto dalla disposizione, permetterebbe di raggiungere in anticipo il diritto alla pensione anticipata.

Tenuto conto che:

- degli attuali contributori volontari esiste una platea di circa 1700 soggetti che dovrebbero raggiungere la pensione anticipata entro 12 mesi;
- dai flussi di cassa di ottobre 2020 è emerso un calo di circa il 10% delle entrate per contribuzione volontaria rispetto allo stesso mese del 2019;

Ipotizzando un ritardo del pagamento di un trimestre, un importo medio di pensione di 2000 euro mensili e che la percentuale di riduzione della contribuzione si rifletta uniformemente su tutta la platea dei contributori volontari avremo un onere per la finanza pubblica, per anticipo di 3 mesi della prestazione, di 1 milione di euro per l'anno 2021.

All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 2 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Art. 13-duodecies

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)



Comma 1: Si chiarisce che, ai fini della classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 19-bis.

commi 2-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis, anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.

Le risorse del fondo saranno utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, si provvederà mediante le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

In particolare, la dotazione del Fondo è stata determinata tenuto conto delle stime relative alle conseguenze delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, ma anche dell'esigenza di appostare ulteriori risorse per far fronte ad eventuali ulteriori ordinanze adottate successivamente dal Ministero della salute. La stima tiene conto anche degli oneri conseguenti all'integrazione nell'allegato 2 del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) non considerati nell'ambito dell'articolo 1-bis (corrispondente all'articolo 2 del d.l. 149/2020), in quanto tale integrazione è stata operata con l'articolo 1, comma 2, d.l. 154 del 2020. A tali oneri, infatti, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DL n. 154 del 2020 (i cui effetti sono fatti salvi dal disegno di legge di conversione del presente decreto), nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 2, con le modalità previste dal comma 3.

Fermo restando che le misure agevolative di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis dovranno operare nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 2, si riporta di seguito una puntuale ricostruzione degli effetti finanziari complessivi di tali misure.

In particolare, l'integrazione dell'Allegato 2 mediante l'inserimento anche dell'attività economica Commercio al dettaglio di calzature e accessori comporta maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento alle diverse misure agevolative previste dagli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis e 13-ter, concesse alle attività rientranti nell'allegato e ubicate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria.

Inoltre, le ordinanze successive al DL 149/2020 (ordinanza del 9 novembre, quella del 13 novembre e quella del 20 novembre) hanno aggiunto tra le regioni con uno scenario di massima gravità la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo, e tra le regioni con uno scenario ad elevata gravità la Basilicata, l'Umbria, la Liguria, l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis.



Sulla base della medesima metodologia utilizzata per la stima degli effetti finanziari delle predette disposizioni si stimano i seguenti oneri:

Articolo 1, comma 14

Il comma 14 dell'articolo 1 prevede la maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni.

La stima degli oneri finanziari derivanti della sopra descritta estensione dei contributi a fondo perduto è riepilogata nella tabella seguente.

REGIONE PROV. AUTONOMA	Maggiorazione contributo a fondo perduto (BAR e alberghi +50% - zone arancioni e rosse) Articolo 1 comma 14
TOSCANA	43
Prov. Aut. BOLZANO	12
ABRUZZO	15
CAMPANIA	57
BASILICATA	5
EMILIA-ROMAGNA	48
FRIULI-VENEZIA GIULIA	13
LIGURIA	19
MARCHE	16
UMBRIA	9
Totale	237

Importi in milioni di euro

Articolo 1-bis.

L'articolo 1-bis prevede un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse.

La stima degli oneri finanziari di tali contributi a fondo perduto derivanti dell'inclusione di nuove regioni nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse) è riepilogata nella tabella seguente.

REGIONE PROV. AUTONOMA	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse) Articolo 1-bis
-----------------------------------	---



TOSCANA	200
Prov. Aut. BOLZANO	21
ABRUZZO	51
CAMPANIA	276
Totale	548

Importi in milioni di euro

L'inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, disposta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2020, determina l'estensione della platea degli operatori economici, operanti nelle c.d. "zone rosse" (caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le apposite ordinanze del Ministro della Salute), che riceveranno il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del richiamato decreto-legge, con la percentuale del 200%.

Di seguito si riporta la stima degli oneri finanziari derivanti dalla sopra descritta estensione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-bis.

Contributo a fondo perduto art. 1-bis (estensione al codice ATECO 477210 commercio al dettaglio calzature e accessori)	
REGIONE / PROV. AUTONOMA	Importo (milioni di euro)
Calabria	6,5
Piemonte	6,7
Lombardia	16,2
Valle d'Aosta	0,3
Toscana	12,3
Provincia autonoma di Bolzano	1,9
Abruzzo	3,7
Campania	16,1
Totale "zone rosse" (ordinanze del Ministro della Salute emanate fino al 20 novembre 2020)	63,7

Articolo 8-bis

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Gli effetti dell'inserimento dell'attività Commercio al dettaglio di calzature e accessori sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Credito d'imposta affitti (3 mesi)</u>
Calabria	0,9
Lombardia	10,4



Piemonte	2,7
Valle d'Aosta	0,1
TOTALE	14,1

In milioni di euro

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Credito d'imposta affitti (3 mesi)</u>
Campania	53,9
Toscana	45,6
Bolzano	6,2
Abruzzo	10,3
Umbria	3,4
Basilicata	1,3
Liguria	10,0
Emilia Romagna	23,9
Marche	5,3
Friuli	5,2
TOTALE	165,1

In milioni di euro

*Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 4 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **179,2 milioni di euro per l'anno 2020**. **In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 59,7.***

Articolo 9-bis

Cancellazione della seconda rata IMU

Gli effetti dell'inserimento dell'attività "Commercio al dettaglio di calzature e accessori" sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>IMU</u>	<u>Di cui Stato</u>	<u>Di cui Comune</u>
Calabria	0,2	0,0	0,2
Lombardia	1,4	0,3	1,1
Piemonte	0,6	0,1	0,5
Valle d'Aosta	0,0	0,0	0,0
TOTALE	2,2	0,4	1,8

In milioni di euro

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>IMU</u>	<u>Di cui Stato</u>	<u>Di cui Comune</u>
Campania	11,2	1,2	10,0
Toscana	10,3	1,1	9,2
Bolzano	0,0	0,0	0,0
Abruzzo	3,4	0,7	2,7
TOTALE	24,9	3,0	21,9

In milioni di euro



Nel complesso l'esenzione della seconda rata dell'IMU prevista dall'articolo 5 del DL 149/2020 determina un onere pari a 27,1 milioni di euro.

Articolo 9-quinquies

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa o arancione derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Sospensione II acconto 2020</u>
Campania	5,6
Toscana	6,5
Bolzano	3,0
Abruzzo	2,4
Umbria	0,7
Basilicata	0,5
Liguria	2,2
Emilia Romagna	5,2
Marche	1,6
Friuli	1,6
TOTALE	29,3

In milioni di euro

Si riporta di seguito la distinzione degli effetti per tipologia di imposte.

Dettaglio per tipologia di imposte	
Irpef	13,2
Ires	11,3
Irap	4,8
Totale	29,3

in mln di euro

Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 29,3 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Articolo 13-bis

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

Con riferimento alla sospensione dei contributi previdenziali si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle 'zone rosse' prima



della scadenza dei termini del versamento e dunque limitatamente a Campania, Toscana e provincia autonoma di Bolzano.

<u>Regioni</u>	<u>Minori entrate contributive per il mese di novembre</u>
Campania	8,8
Toscana	13,9
Bolzano	3,1
Totale	25,8

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 11 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **25,8 milioni di euro per l'anno 2020**.

Articolo 13-ter

Sospensione versamenti ritenute e Iva mese di novembre

Con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle zone rosse o arancione dalle ordinanze dell'11 novembre e del 13 novembre, prima della scadenza dei termini del versamento.

Gli effetti dell'inserimento delle regioni sono i seguenti:

	2020	2021
Ritenute	-81,4	81,4
Iva	-106,4	106,4
Addizionale regionale	-2,4	2,4
Addizionale comunale	-0,6	0,6
Totale	-190,8	190,8

Importi in milioni di euro

Articolo 13-terdecies - Bonus baby-sitting

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

<u>Regioni</u>	<u>Onere</u>
Campania	1,3
Toscana	2,0
Provincia di Bolzano	0,2
Abruzzo	0,6
Totale	4,1

In milioni di euro



Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 14 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **4,1 milioni di euro per l'anno 2020** in termini di saldo netto da finanziare e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Articolo 22-bis Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:

Regioni	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Oneri sostituzione personale scuola	Totale
Campania	2,8	1,9	0,26	4,96
Toscana	6,3	4,1	0,15	10,55
Provincia di Bolzano	0,8	0,5	-	1,3
Abruzzo	1,6	1,0	0,06	2,66
Totale	11,5	7,5	0,47	19,47

In milioni di euro

Complessivamente, si stima che l'applicazione dell'articolo 13 del DL 149/2020 produca un effetto finanziario negativo pari a circa **19,5 milioni di euro per l'anno 2020**. **In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 11,5 milioni di euro.**

Comma 5: Si stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

**Articolo 13-terdecies
(Bonus baby-sitting)**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alla Regioni delle zone rosse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.



Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Il bonus è concesso, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media.

*La norma proposta prevede la concessione di un bonus di **1.000 euro** per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.*

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- *dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300 mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid- 19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione 0-12;*
- *sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);*

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del Bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.



Art. 13-quaterdecies**(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo straordinario, con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura.

Art. 13-quinquiesdecies**(Rifinanziamento Caf)**

Con il presente articolo si provvede al rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale CAF al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, si rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento quindi di quanto avvenuto nell'intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.

Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Inoltre, viene autorizzata la spesa per ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-sexiesdecies**(Modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/379)**

La sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del d.lgs, n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'art. 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3) le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella



misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.

Art. 13-septiesdecies

(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Il comma 1, lett. a), della disposizione in esame modifica l'articolo 42-bis del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del de minimis previsto dalle norme UE.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, sono stati stimati:

*a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA, **per 2,5 milioni di euro**; conseguentemente l'abbattimento al 40% di quanto dovuto comporta una **perdita di 1,5 milioni di euro**.*

b) gli importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.

*Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a **9,9 milioni di euro nel 2020**.*

*In relazione ai versamenti contributi si stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro. Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per **14,8 milioni di euro nel 2020**.*

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 13-duodevicies

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

*La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro **20.000.000***



Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
Totale annuale			20.000.000,00

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art 13-undevicies

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

La norma in questione consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma.Temp e FSBA- di utilizzare le somme stanziare dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 12, a copertura delle prestazioni riconosciute successivamente al 12 luglio 2020, anche per le erogazioni effettuate anteriormente a questa data.

L'esigenza di tale contributo normativo scaturisce da una esplicita richiesta di FSBA che, con nota prot. n. 15624 del 06.11.2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.I. del 15.10.2020, prot. n. 17 del 16.10.2020, pari a complessivi 1.200.000.000, anche per le erogazioni anteriori al 13.07.2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

ART. 14.

(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

La disposizione in esame al comma 1 riconosce ulteriori due mensilità di reddito di Emergenza ai nuclei già beneficiari di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; al comma 2 stabilisce l'erogazione di due mensilità pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del



decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 15 del presente decreto-legge;
- possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Dagli archivi dell'Istituto, al 25 ottobre 2020, risultano 146mila nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell'art.23 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; inoltre risultano 226mila nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda.

Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell'art. 82, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è risultato pari al 50%.

Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (art. 23 c.1 DL 104/2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158mila nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l'onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 340milioni di euro.

Per la valutazione del comma 2 dell'articolo proposto, si possono stimare 100mila nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per ciascuna mensilità. L'onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 112 milioni di euro.

Si stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404 mila con una spesa complessiva di 452 milioni per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per il Reddito di Emergenza di cui all'art.82, comma 10, del decreto-legge n.34 del 2020, che presenta, le necessarie disponibilità.

Infatti, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto 34/2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290 mila nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6 mila domande in istruttoria che se considerata prudenzialmente accolte impegnerebbero ulteriori 7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 mln di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto 104/2020 pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, DL n. 34/2020) pari a 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l'anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame.

ART. 15.

(Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'art. 9 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:



- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 la disposizione in esame intende tutelare:

- **lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo**, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 2**);

- **lavoratori delle seguenti categorie:**

- a) **dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- b) **intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto**;

- c) **autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- d) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data **di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).

I soggetti di cui al comma 3 non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del contratto intermittente) e non devono essere titolari di pensione.

- **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e **la data di entrata in vigore del proponendo decreto** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**).

- **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri **versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto** cui deriva un reddito non superiore ai 50.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri **versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del proponendo decreto**, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro (**comma 6**).



Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3,5 e 6 non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con il REM.

Di seguito si riporta una sintesi delle domande previste ed accoglibili riguardanti il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che è di riferimento per i beneficiari dell'indennizzo della norma proposta. Al riguardo, si precisa che i dati circa le domande accoglibili sono stati rilevati dai dati amministrativi riguardanti gli indennizzi già accolti e riferibili a precedente provvedimento normativo (decreto-legge n.34/2020) ai fini di elaborare una previsione di spesa più aggiornata.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19		
Categoria lavoratori	Domande Previste	Domande Accoglibili
Lav. Dipendenti stagionali turismo	180.000	147.515
Lavoratori spettacolo	65.000	41.061
Stagionali altri settori	100.000	36.896
Intermittenti	145.000	33.493
Autonomi occasionali	5.000	277
Venditori a domicilio	15.000	5.178
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	170.000	-
Totale	680.000	264.420

Fonte: dati amministrativi riguardanti il Decreto-legge n.34/2020

(*) dai dati amministrativi relativi al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 riguardante i TD del turismo non si rilevano domande accolte.

Sulla base di:

- ipotesi prudente di massima accoglibilità delle domande presentate dai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali vista la attuale assenza di domande accolte riferibili al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 (170.000 domande previste);
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione in esame,
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte,

si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 550.000 lavoratori.

In particolare in relazione alla stima degli oneri conseguenti alla norma in esame che intende riconoscere:

- al comma 1 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:
- ai commi 2,3,5 e 6 **una indennità pari a 1000 euro** a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.

si precisa che l'onere complessivo pari a 550,0 milioni di euro è riferibile:

- per 470,3 milioni di euro al comma 1 (circa 470 mila soggetti)
- per 79,7 milioni di euro ai commi 2, 3, 5 e 6 (circa 80 mila soggetti).



Pertanto, da quanto previsto dai commi da 1 a 9 in esame risultano maggiori oneri pari a **550 milioni di euro** per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.

Il **comma 10** prevede l'incremento di **9,1 milioni di euro per l'anno 2020** dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativa all'indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; tale misura necessita di un rifinanziamento per poter soddisfare la totalità delle richieste pervenute, come si evince dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 265, comma 8, primo periodo del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Al riguardo si rinvia a quanto esposto a seguire per l'articolo 34.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 15-bis

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e degli incaricati alle vendite)

Per fronteggiare l'emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il precedente art. 15 che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.

La disposizione in esame, riportata in allegato, intende riconoscere:

- *al comma 1 una indennità pari a 1000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui all'articolo 15 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia Covid 19:*
- *ai commi 2,3, 5 e 6 una indennità pari a 1000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui all'articolo 15 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto già disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 137 da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 15 dicembre pv.*

In particolare, ai commi 2,3,5 e 6 si intende tutelare:

- *lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 2);*
- *lavoratori delle seguenti categorie:*
 - e) *dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;*
 - f) *intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del proponendo decreto;*
 - g) *lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente la data di entrata in vigore*



*del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo **2020** alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;*

*h) **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data **di entrata in vigore del proponendo decreto** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (**comma 3**).*

I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

i) b) titolari di pensione.

***Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:*

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

*c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (**comma 5**)*

*• **Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, **né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di contratto di lavoro intermittente** con corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. (**comma 6**)*

*Con riguardo ai lavoratori **iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** il requisito di non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.*

Si precisa che le indennità di cui ai commi 1,2,3, 5 e 6 non sono cumulabili tra loro.

La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.



Sulla base di:

- recenti dati amministrativi relativi alle domande pervenute, accolte ed accoglibili riguardanti l'indennità di cui trattasi. Particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali si è rivista la stima originaria delle domande attese alla base del decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ed anche del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (stima originaria 170.000 domande attese) recentemente rivista (85.000 attese);
 - ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione normativa;
 - ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
 - specifica indicazione, di carattere estensivo, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di:
 - ✓ non compatibilità dell'indennizzo esclusivamente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti intermittenti con corresponsione di indennità di disponibilità;
 - ✓ incompatibilità con il lavoro dipendente alla data del 19 maggio anziché del 19 luglio (data di entrata in vigore del DL 34/2020)
- si stima che i potenziali beneficiari dell'indennizzo sono complessivamente pari a 455.000 lavoratori come riportato nella tabella che segue.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19	
Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	186,5
Lavoratori spettacolo	52,5
Stagionali altri settori	53,0
Intermittenti	46,9
Autonomi occasionali	4,2
Venditori a domicilio	6,9
Lavoratori tempo deter. Turismo (*)	105,0
Totale	455,0

Con riferimento, poi, al comma 10 che differisce al 15 dicembre (dal 13 novembre scorso) i termini per la presentazione delle domande dell'indennizzo di cui all'art.9 del Dl 104/2020 e differisce



pure i termini per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'art. 15 del DL 137/2020 dal 30 novembre al 15 dicembre 2020 si stimano:

- 1.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'art.9 del Dl 104/2020 che tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo comportano un onere pari a **4,5 milioni** di euro da imputarsi agli oneri del 2021
- 3.500 beneficiari per domande dell'indennizzo di cui all'art.15 del Dl 137/2020 che tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo comportano un onere pari a **7,0 milioni** di euro da imputarsi agli oneri del 2021

Complessivamente dal comma 10 derivano maggiori oneri per 11,5 milioni nell'anno 2021.

Pertanto, dai commi da 1 a 10 risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 466,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 440 milioni di euro per l'anno 2020 riferibile al comma 1 e 26,5 milioni di euro nell'anno 2021 riferibili ai commi 2,3,5, 6 e 10, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 12 e 13 La disposizione in esame, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, riconosce lo sgravio dell'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2021 con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Lo sgravio fa riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n.296/2006 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Dagli archivi dell'Istituto è stato possibile desumere il numero complessivo di assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello che si sono registrate nell'anno 2019, con riferimento a datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove: sono stati rilevati 6.165 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 957 euro.

Le aliquote contributive oggetto di sgravio previste dalla normativa vigente (art. 1, c. 773, L. 296/2006; art. 32, c. 1, lett. b, D. Lgs 150/2015; art.1, c. 110, lett. d, L. 205/2017) a carico dei suddetti datori di lavoro sono le seguenti:

- 1° anno: 1,5% + (1,31%+0,30%) (NASPI);
- 2° anno: 3,0% + (1,31%+0,30%) (NASPI);
- 3° anno: 5,0% + (1,31%+0,30%) (NASPI).

Ai fini della valutazione dell'onere derivante dalla disposizione normativa in esame si è ipotizzata, per l'anno 2021, una platea di circa 7.000 assunzioni per tener conto sia dell'effetto attrattivo della norma che dell'effetto limitativo che potrebbe invece scaturire dal perdurare della situazione epidemiologica in atto.

Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 (deliberato in data 5 ottobre 2020) fino all'anno 2023; per il periodo successivo è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.

Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2021-2030 calcolate tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.



AS 1994 Subemendamento all'emendamento 1.1000/3000 Onere derivante dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (Importi in milioni di euro)			
Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2021	-1,2		-1,2
2022	-3,3	0,4	-2,9
2023	-5,0	1,0	-4,0
2024	-3,5	1,4	-2,1
2025	-0,1	0,5	0,4
2026	0,0	-0,5	-0,5
2027	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0
2029	0,0	0,0	0,0
2030	0,0	0,0	0,0

Al **comma 13** si provvede all'onere derivante dal comma 12, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026:

- a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5 del presente decreto;
- b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- c) quanto a quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-bis.

ART. 16.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione normativa al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico dei datori di lavoro delle predette filiere per il mese di novembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:



1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato A;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020, e 83 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 16-bis

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 3)

La disposizione riconosce agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto legge, il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 16-ter
(Quarta gamma)

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta,

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto a al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa Di 100 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104-

ART. 17.
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia pure elevata nell'importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità. Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in



relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudentiale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all'art. 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell'emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.

Pertanto dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 124 milioni di euro per l'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Comma 5-bis. *Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, dai commi 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.*

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno che si è attestata a circa 146.000 unità.

Art. 17-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

La misura – che reitera per il mese di dicembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall'art. 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 18 e dall'art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nella misura elevata ad 800 euro stabilita dal suddetto art. 17 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).



I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.

Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 209.601 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a circa 170 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le eventuali somme residue risultanti all'esito della corresponsione dell'indennità per il mese di dicembre a tutti gli aventi diritto, saranno distribuite in parti uguali ai medesimi beneficiari sino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.

Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

All'onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 17-ter

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

La disposizione introduce il principio che le spese di asseverazione e progettazione degli interventi per l'ecobonus debbano essere parametrati ai tariffari minimi sull'equo compenso previsti dagli ordini professionali.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale, considerato che:

- 1) sono lavori che gravano su soggetti privati;*
- 2) i costi di progettazione e asseverazione sono ricompresi nei massimali di spesa previsti a legislazione vigente per gli interventi del superbonus;*
- 3) comunque si tratta di un compenso "minimo", a fronte di compensi anche maggiori del che possono già essere riconosciuti a legislazione vigente per le medesime attività.*



Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti**ART. 18.*****(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)***

È stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone.

A tale importo si perviene facendo la media tra:

- un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare;
- un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione.

Il costo unitario medio per tampone è dunque pari a 15 euro (18+12/2).

Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l'anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre siano pari a 30.000.000 di euro (2.000.000 di tamponi X 15 euro l'uno = 30.000.000 di euro).

Si prevede che tale maggior onere sia posto a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020, negli importi già assegnati a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 19.***(Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)***

La norma ha natura ordinamentale, definendo la base giuridica del trattamento dei dati in esame; considerando che le finalità illustrate vengono perseguite mediante il Sistema Tessera Sanitaria, già operante, e la piattaforma già istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 19-bis***(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)***

La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare aggiunge un comma 16-bis all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. I dati considerati sono quelli che rilevano in base ai parametri e criteri di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e risultano funzionali alla individuazione degli scenari di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del



Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In particolare i dati monitorati, elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, e sentito il Comitato tecnico scientifico, rappresentano il presupposto per l'adozione delle ordinanze del Ministro della salute, di cui si chiarisce il preciso iter procedimentale, e che individuano le regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui si applicano misure di contenimento, individuate dal DPCM, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Dette ordinanze hanno una durata massima di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno alla data in cui termina l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio sulla cui base sono adottate. È anche prevista la possibilità di adottare per specifiche parti del territorio regionale l'esenzione dell'applicazione delle misure più restrittive, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate ed in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico. È anche prevista la pubblicazione dei dati sulla cui base è stata già adottata, a legislazione vigente (e quindi senza obbligo di pubblicazione) l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020. La norma ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-ter

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell'emergenza Covid hanno sospeso le ordinarie attività assistenziali ordinarie, possano riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del novanta per cento del suddetto budget assegnato per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso dell'anno 2020, a seguito di apposita rendicontazione, sia di un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi, anch'essi rendicontati. Tale disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

In tali termini, poiché il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19-quater

(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19).

*Si incrementa di **100 milioni per l'anno 2020** la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e si prevede che tali risorse siano destinate agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al predetto Commissario. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a **100 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.*

Art. 19-quinquies



(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)

La norma prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, siano stabiliti i "costi" massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 19-sexies.

(Disposizioni in materia di attività svolte presso le Unità speciali di continuità assistenziale e le scuole di specializzazione in medicina)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recante una modifica di carattere meramente ordinamentale.

Art. 19-septies

(Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)

La disposizione al comma 1 prevede l'istituzione di un credito d'imposta pari al 50% delle spese per l'acquisto e noleggio nell'anno 2021 di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.

La misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto dalla norma e pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021.

Con riferimento alle prestazioni di telemedicina indicate nella disposizione di cui trattasi, si rappresenta che il Gruppo di lavoro sulla telemedicina della Cabina di regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), integrato anche da esperti e da rappresentanti di FNOMCeO e FNOPI, ha predisposto il documento "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni di telemedicina" che intende fornire le indicazioni da adottare a livello nazionale per l'erogazione di alcune prestazioni di telemedicina quali la televisita, il teleconsulto medico, la teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sanitarie, la telerifertazione, così che la possibilità di utilizzare le prestazioni di telemedicina (esempio la televisita per le visite di controllo) rappresenti un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale. Detto documento è stato approvato dalla Cabina di regia del NSIS nella seduta del 28 ottobre 2020 e trasmesso alla Conferenza Stato Regioni il 30 novembre 2020 per essere adottato con Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

A questo documento di indicazioni nazionali seguiranno altri documenti simili relativi ad ulteriori prestazioni di telemedicina, quali telemonitoraggio e teleriabilitazione, al fine garantire una progressiva estensione e applicazione in tutti gli ambiti assistenziali in cui essa può contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza.

Ciò premesso, per quanto riguarda le prestazioni di telemedicina di cui al comma 1 della disposizione di cui trattasi, come previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010, si rappresenta che le stesse, seppur limitatamente a quelle effettuate mediante "dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di



specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali”, rientrano tra le prestazioni definite nel sopra citato documento.

Le prestazioni saranno erogate presso le farmacie aderenti secondo le modalità descritte al comma 2 della disposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma, ivi inclusi gli investimenti che danno accesso al beneficio del credito d'imposta previsto per le farmacie in tali piccoli centri, alle procedure di concessione e utilizzo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Agli oneri derivanti dalla disposizione quantificati in 10,715 mln di euro per l'anno 2021 si fa fronte con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione) come rifinanziato dallo stesso articolo 34, comma 5.

Art. 19-octies

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

Nel corso degli ultimi anni si sta estendendo la possibilità di trattare le neoplasie con terapie a bersaglio molecolare dalle quali ci si attende una maggiore efficacia ed una riduzione degli eventi avversi che sono associati alle terapie tradizionali. Pur emergendo alcune evidenze a favore dell'utilizzo della profilazione molecolare dei tumori, diversi studi non hanno mostrato benefici derivanti dall'applicazione di strategie terapeutiche basate sull'individuazione di mutazioni rispetto ad approcci più tradizionali. L'identificazione dei pazienti candidati a ricevere alcune di queste terapie prevede l'utilizzo di metodi di sequenziamento genetico della neoplasia. Attualmente questi test diagnostici non sono uniformemente disponibili nel territorio nazionale anche per i costi relativamente elevati che non sono coperti in molti casi dalle prestazioni previste nei LEA. Mentre è previsto uno specifico fondo per i farmaci innovativi oncologici, non esistono finanziamenti a sostegno della diagnostica molecolare.

La disposizione prevede che il Ministero della Salute adotti di concerto con il Ministero dell'economia e finanze un decreto per stabilire le modalità di destinazione e distribuzione delle risorse previste dalla norma, in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Tale approccio appare condivisibile in quanto nella prospettiva della ulteriore diffusione delle terapie a bersaglio molecolare sarebbe utile un intervento del Ministero della Salute adeguatamente finanziato e focalizzato principalmente su ricerca e standardizzazione delle procedure mirato a:

- avviare programmi di ricerca clinica per la valutazione indipendente della efficacia della diagnostica molecolare per orientare le scelte terapeutiche;*
- definire a livello centrale i percorsi diagnostici, la distribuzione e i requisiti di qualità dei laboratori di diagnostica molecolare;*
- definire i criteri di composizione e funzionamento dei pannelli multidisciplinari di specialisti e altri professionisti sanitari che valutano l'appropriatezza della disposizione di profilazione genica e dell'intervento terapeutico proposto;*



- valutare la disponibilità di strumentazioni adeguate nel territorio nazionale e la loro integrazione con le reti oncologiche regionali;
- supportare l'adeguamento tecnologico ove necessario;
- assicurare la copertura dei costi dei test molecolari di riconosciuta validità definendo al contempo i percorsi diagnostici che ne garantiscano qualità e appropriatezza a livello nazionale.

Si segnala che il tema della profilazione genetica delle neoplasie è anche trattato nel “Piano per l'innovazione del sistema sanitario basato sulle scienze omiche”, oggetto di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 27 ottobre 2017.

E' previsto che il finanziamento indicato per le misure di cui alla presente norma sia a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione) come rifinanziato dallo stesso articolo 34, comma 5, del d.l. in conversione.

Art. 19-novies (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali)

Si istituisce un fondo presso lo stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021 ai fini dell'acquisto dei DPI e medicali presso le RSA. Ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 19-decies

(Misure urgenti di solidarietà alimentare)

La disposizione di cui al **comma 1** comporta un onere di **400 milioni di euro per l'anno 2020** in misura pari alla dotazione del fondo da destinare ai comuni, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Ai sensi del comma 2, i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari **400 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il **comma 3**, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto meramente finalizzato a consentire agli enti locali la deliberazione delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 sino al 31 dicembre 2020.

Art. 19-undecies

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Gli oneri per l'arruolamento di ulteriori 100 unità di personale sanitario militare in servizio a tempo determinato mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. **30 ufficiali medici** (di cui n. **14** dell'Esercito italiano, n. **8** della Marina militare e n. **8** dell'Aeronautica militare, con il grado di tenente



o corrispondente) e n. **70 sottufficiali infermieri** (di cui n. **30 dell'Esercito italiano**, n. **20 della Marina militare** e n. **20 dell'Aeronautica militare**, con il grado di Maresciallo), incidenti **esclusivamente l'anno 2021**, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr.: **Tabella 1**, per la quota di personale dell'Esercito italiano; **Tabella 2**, per la quota di personale della Marina militare e la **Tabella 3**, per la quota di personale dell'Aeronautica militare]. In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il **1° gennaio 2021**, pertanto i relativi oneri, complessivamente sono pari a euro **4.891.500,04** per l'anno 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.

TABELLA 1 [E.I]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	14	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	56.162,43 €							
Totale Onere Ufficiali	786.274,02 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	30							
Costo Medio Unitario	45.318,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	1.359.543,30 €							
Totale Onere complessivo	2.145.817,32 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA 2 [M.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	57.600,09 €							
Totale Onere Ufficiali	460.800,72 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	45.441,26 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	908.825,20 €							
Totale Onere complessivo	1.369.625,92 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA 3 [A.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	59.692,35 €							
Totale Onere Ufficiali	477.538,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							



Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	44.925,90 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	898.518,00 €							
Totale Onere complessivo	1.376.056,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relativamente al comma 5, trattandosi solo di una precisazione ordinamentale, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica al comma 2, lettera a) dell'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (disposizione inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) consente solo di allargare il bacino dei potenziali candidati che possono partecipare al concorso per l'assunzione degli infermieri. Concorso, quest'ultimo che potrà essere bandito secondo gli ordinari volumi di reclutamento annuale delle Forze armate determinate a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 19-duodecies

(Potenziamento della Sanità militare per l'emergenza COVID-19)

Gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare ammontano a 7.800.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare/salivare e sorveglianza per le malattie diffuse da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici:

€ 4.200.000

- dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.):

€ 2.500.000

- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

€ 1.100.000

TOTALE € 7.800.000

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7.800.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

ART. 20.

(Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

La disposizione prevede di affiancare e integrare i sistemi di tracciamento dei servizi sanitari regionali con un servizio nazionale di supporto telefonico o telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", con il compito di svolgere attività di contact tracing, tradizionale e digitale, e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali.

A tal fine è altresì, previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria,



gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero tramite sistemi di interoperabilità con le reti regionali.

Atteso che la disposizione che si illustra nasce dall'impellenza di fronteggiare adeguatamente la grave emergenza sanitaria in atto, l'ultimo comma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

I limiti di spesa sono stati calcolati considerando un costo medio mensile di 500.000 per un *call center* di primo livello dotato di risorse (non specializzate ma opportunamente formate) sufficiente a garantire la risposta a circa 250.000 telefonate al mese.

La stima tiene conto dei valori di mercato medi per un appalto di servizi avente ad oggetto l'attività di *call center* (analoga a quella svolta dal servizio di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute) ed è riferita al bimestre novembre-dicembre 2020 ($500.000 \times 2 = 1.000.000$) ed al semestre gennaio-giugno 2021 ($500.000 \times 6 = 3.000.000$).

Il comma 3 attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l'articolo 6 del decreto legge n. 28 del 2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 125 del 2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 e dell'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)

La disposizione prevede la possibilità per le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale di organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA.

Ciò posto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel merito, si segnala infatti che la norma non prevede la possibilità di effettuare nuove assunzioni, ma attribuisce ai menzionati enti la mera facoltà di porre in essere un atto organizzativo aziendale di razionalizzazione delle figure professionali degli psicologi già in servizio presso le strutture che, sulla base della ripartizione delle competenze in materia tra Stato e Regioni, e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, viene adottato dal direttore generale ed elaborato, a livello locale, da tutti gli organi aziendali. Tale facoltà concessa agli enti non potrà, pertanto, che essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sulla base delle argomentazioni rese, si conferma che la norma è neutra finanziariamente poiché viene attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione vigente.



Art. 20-quater. (Contratti d'opera da parte di aziende sanitarie pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige)

La disposizione in esame apporta una integrazione all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modifiche e integrazioni, inserendo, dopo il comma 449, un comma ulteriore con il quale si prevede, che, per il triennio 2020-2022, i contratti d'opera che, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale qualora ricorrano le particolari condizioni ivi indicate, per la durata massima di un anno, rinnovabili fino al massimo di due anni, potranno essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Pertanto, atteso che la norma prevede la mera possibilità di rinnovare per un'ulteriore annualità i menzionati contratti, alla luce di quanto prescritto, all'attuazione della medesima si provvederà esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21.

(Misure per la didattica digitale integrata)

La norma incrementa di 85 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, del Ministero dell'istruzione, per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.

L'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare, e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.

Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.

Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel DL n. 18 del 2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.

Agli oneri dei commi da 1 a 5 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 6-bis-6-quinquies

E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero del gap formativo con una dotazione di 5.532.195 di euro nell'anno 2021. Il fondo finanzia esclusivamente attività extra-curricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per sopperire ad eventuali carenze conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica integrata o a distanza. Le attività devono riferirsi ad insegnamenti curricolari inclusi nel PTOF.

Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche.

Al riguardo, si precisa che le risorse previste a valere sul costituendo fondo per il recupero dei gap formativi sono da intendersi come limite di spesa. Tali risorse, essendo aggiuntive alle ordinarie attività curricolari, sono dirette a compensare le più gravi situazioni di svantaggio nelle



conoscenze anche dovute ai particolari contesti sociali. Non si tratta, pertanto, di un recupero degli apprendimenti, ma di un piano specifico e organico per colmare veri e propri gap formativi. Pertanto, per il calcolo delle risorse necessarie è stata utilizzata la rilevazione INVALSI, finalizzata all'individuazione delle scuole in difficoltà in base ai livelli di apprendimento conseguiti e al background socio-economico-culturale degli studenti. La rilevazione annuale individua, infatti, le scuole in maggiore difficoltà in relazione al livello di apprendimento raggiunto in Italiano, Matematica e Inglese al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (grado 8) e della scuola secondaria di secondo grado (grado 13), assumendo come misura proprio gli esiti delle prove annuali INVALSI in ciascuna disciplina.

A tale scopo, le istituzioni scolastiche sono suddivise in tre categorie:

- **in forte svantaggio:** scuole con una percentuale di studenti in difficoltà superiore di almeno una deviazione standard alla percentuale media (per scuola) nazionale di studenti in difficoltà;
- **in svantaggio:** scuole con una percentuale di studenti in difficoltà compresa tra la percentuale media nazionale e la percentuale media (per scuola) nazionale più una deviazione standard di studenti in difficoltà;
- **non target:** scuole con una percentuale di studenti in difficoltà inferiore alla percentuale media (per scuola) nazionale.

All'interno di ciascuna delle tre predette categorie, le scuole sono quindi ordinate in base alla distribuzione dell'indice medio di status-socio-economico-culturale (ESCS), calcolato in base alla procedura e agli standard definiti a livello internazionale dall'OCSE.

Qui di seguito, a livello nazionale, il numero delle scuole rilevate da Invalsi, divise per grado e per categoria di svantaggio.

Categoria di svantaggio	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	totale
Italia				
In forte svantaggio	757	831	509	2097
In svantaggio	1436	1387	729	3552
No target	4585	3562	2866	11013
Totale	6778	5780	4104	16662

È stato ipotizzato, quindi, per l'anno 2021 un intervento su complessive 1.588 scuole, di cui 757 scuole primarie e 831 scuole secondarie di primo grado.

Ipotizzando percorsi formativi sulle competenze di base, ciascuno di 25 ore in ciascuna istituzione scolastica individuata e considerato il costo orario previsto per i docenti per le ore aggiuntive di insegnamento, si stima una spesa di euro 5.532.195 per l'anno 2021.



Si precisa che per le attività di insegnamento aggiuntive alle ordinarie attività curriculari spetta un compenso orario lordo dipendente pari a euro 35,00, come da apposita tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007.

Ogni istituto scolastico potrà attivare tre moduli, ognuno di 25 ore, per un monte ore complessivo di 75 per ciascuna scuola.

Dalla tabella sotto riportata si dimostrano gli oneri correlati allo svolgimento delle suddette attività di insegnamento aggiuntive alle ordinarie attività curriculari.

numero di ore per modulo	numero di ore complessivo per istituzione scolastica per i moduli di italiano, matematica e inglese	costo orario lordo stato	importo per istituzione scolastica	numero istituzioni scolastiche potenzialmente interessate	onere totale
25	75	46,45	3.483,75	1588	5.532.195

Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-quater, pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Comma 7-bis *Prevede che in considerazione dello stato di emergenza siano stanziati, per le finalità di cui al comma 2, ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza.*

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma in esame si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014, come rifinanziato dall'art. 34.

Art. 21 bis

(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)

La norma reca l'incremento di 21,6 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), a copertura degli oneri derivanti dalla proroga facoltativa retribuita di tre mesi delle borse di studio per dottorato di ricerca. Si precisa che la stima delle risorse si basa sul monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del cosiddetto "Decreto Rilancio" e che avrebbero terminato il ciclo nell'anno accademico 2019/2020. L'applicazione di tale misura ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nella ANS, con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga ex articolo 236 del DL Rilancio, sono pari a 4.565 unità (che costituisce dunque la platea massima dei potenziali beneficiari della presente misura, rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258). A tale proposito si evidenzia che il costo medio di una mensilità della borsa di dottorato è stato



quantificato, nella relazione tecnica all'articolo 236, comma 5, del "Decreto Rilancio" in 1.570,13 euro. Utilizzando quindi il medesimo importo unitario, per l'ulteriore proroga delle borse di studio per i soggetti che ne hanno già usufruito per un massimo di ulteriori tre mensilità, si ottiene un importo pari a **21.502.930,35** euro (4.565 unità X 1.570,13 euro X massimo 3 mensilità).

Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.

Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

ART. 22.

(Scuole e misure per la famiglia)

L'articolo 21 bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 prevede che, nel caso in cui il figlio minore, fino a 14 anni, sia sottoposto alla misura della quarantena perché all'interno del plesso scolastico si è verificato un caso positivo per Covid-19 per il quale il Dipartimento ha disposto la quarantena per tutti gli studenti entrati in contatto, il genitore sia dipendente del settore privato, sia del pubblico può utilizzare la modalità di lavoro agile o in caso in caso non sia possibile svolgere l'attività lavorativa in modalità agile optare per la richiesta di congedo per tutto o parte della durata della quarantena del figlio. In tale caso, il genitore può astenersi dall'attività lavorativa ed è retribuito con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

La disposizione estende il diritto al lavoro agile e, in alternativa, al congedo straordinario, già previsti per i genitori lavoratori dipendenti, nel caso di quarantena dei figli anche qualora sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza. La misura principale cui il genitore può fare ricorso resta il lavoro agile e, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa a tale misura, si può far ricorso al congedo straordinario.

La misura prevede inoltre che si possa far ricorso alla modalità di lavoro agile per i genitori di figli di età inferiore a 16 anni; che, in caso di impossibilità, il congedo retribuito al cinquanta per cento venga garantito ai genitori di figli minori di anni 14 e che per quelli di età compresa fra 14 e 16 sia assicurato ai genitori la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità.

Il beneficio è riconosciuto per i lavoratori dipendenti del settore privato nell'ambito di un limite di spesa pari a 93 milioni di euro per l'anno 2020. Non produce effetti finanziari la disposizione di estensione del diritto al lavoro agile per i genitori con figli di età compresa fra 14 e 16 anni sia nel caso di possibilità di ricorso al lavoro agile sia nel caso di astensione dal lavoro tenuto conto che non viene corrisposta alcuna retribuzione o indennità né si provvede al riconoscimento di contribuzione figurativa.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato che si avvalgono del congedo straordinario si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 100.000 casi, tenuto conto di un periodo medio di quarantena di circa 12 giorni.

Da quanto sopra esposto il maggior onere per l'anno 2020 è pertanto pari a 43 milioni di euro (43 mln di euro in termini di snf e 26 mln di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni) per adeguamento del relativo limite di spesa.

Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici di cui alla lett. b) del comma 1



che amplia la platea dei soggetti beneficiari previsti dal comma 3 dell'art. 21-bis del DL 104/2020, la disposizione determina maggiori oneri pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 0-14, dell'incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14, dell'indice di diffusione dei contagi e della durata della quarantena.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui l'articolo 85, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa alle indennità per i lavori domestici che presenta sufficienti disponibilità. Infatti, a tutto il 10 ottobre risultano tra domande accolte e in lavorazione circa 220.000 domande per l'indennità mensile in esame pari a 500 euro per 2 mensilità. In tali termini la relativa autorizzazione di spesa, pari a 291 mln di euro per l'anno 2020 a seguito della rideterminazione di cui all'articolo 21, comma 2 del DL n. 104/2020, può essere ridotta di 45 milioni di euro per l'anno 2020 mantenendo adeguati criteri di prudenzialità per la relativa gestione.

Art. 22-bis

(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado)

Limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, purché alternativamente ad uno solo dei genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di una indennità pari la 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).

*La norma proposta prevede la concessione dell'indennità in esame **commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.***

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- *dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i*



- richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione 0-12;*
- *retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati è pari 73,7 euro;*
 - *sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);*

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l'aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.

*La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a **18 giorni** calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.*

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.

Comma 5 *Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, la disposizione determina maggiori oneri pari a **2,4 milioni di euro per l'anno 2020**. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute zone rosse con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, dalla durata media nella fruizione del congedo.*

All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell'articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.

Art. 22-ter

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola



confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, il comma 2 incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene anche previsto l'allungamento al 31 gennaio 2021 dell'orizzonte temporale per il quale si provvede al riconoscimento del ristoro della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, alla luce della proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 2020.

Viene previsto, inoltre, che le predette risorse possano essere utilizzate, nel limite di 190 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi di trasporto locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, ove i predetti servizi nel periodo antecedente tale emergenza abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi aggiuntivi anche qualora la flotta di autobus in forza presso le aziende di trasporto pubblico locale non risulti sufficiente a assicurare l'integrale copertura delle esigenze trasportistiche viene previsto che per tali servizi e nel limite di 90 milioni di euro le Regioni e i Comuni possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge n. 218 del 2003 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede, ai sensi del comma 3, alla definizione - per 190 milioni - delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nonché - per i restanti 200 milioni di euro - alla individuazione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per la compensazione dei minori ricavi, tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

La disposizione in esame comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 390 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 23.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nell'attuale stato emergenziale definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte e stabilendo il raccordo con quanto già stabilito con le precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza (D.L. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. 35/2020), e precisando che si tratta di un coordinamento con quanto già previsto e disciplinato dall'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, se non espressamente derogate dalle disposizioni del presente decreto legge



In concreto si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla scadenza dei termini dettata dall'articolo 1 del D.L. 19 del 2020.

Si evidenzia che nei predetti commi si è scelto, da una parte la strada del recupero dell'esperienza maturata con l'applicazione di alcuni istituti disciplinati dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - segnatamente dall'art. 83 e dagli artt. 123 e 124, tenendo conto del fatto che alcuni di essi, con la medesima finalità, sono già operativi (fino al 31.12.2020) per effetto dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - dall'altra di consentire lo svolgimento di ulteriori attività giudiziarie, prima non ricomprese, ricorrendo alle stesse modalità telematiche già ampiamente disciplinate.

Al comma 2 si richiamano le disposizioni dell'articolo 83 comma 12-quater, le quali prevedevano interventi sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nel corso dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid. Le soluzioni adottate dall'articolo 83-quater vengono riprese dal presente provvedimento al fine di continuare a garantire l'attività giudiziaria nell'ambito dei procedimenti civili e penali in questa cosiddetta seconda fase dell'emergenza sanitaria da Covid.

La novità riguarda la possibilità per il giudice di avvalersi delle medesime modalità, ma per il solo svolgimento dell'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale, in precedenza non specificamente disciplinato.

Anche al comma 3 si è ripetuta la possibilità di celebrare a porte chiuse le udienze dei procedimenti civili e penali nei quali è ammessa la presenza del pubblico.

Il comma 4 ripropone la disposizione secondo la quale la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere e dei detenuti è sempre disposta attraverso collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi del comma 9 dell'articolo 221 del D.L. 34/2020, quando si devono evitare i possibili rischi di contagio dovuti alla presenza fisica dei soggetti coinvolti.

Il comma 5 ripresenta quanto già disciplinato dal comma 12-bis dell'articolo 83, prevedendo lo svolgimento dell'udienza da remoto, ma con esclusione delle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, di quelle di discussione dibattimentale e di discussione nei giudizi abbreviati e, salvo che le parti vi acconsentano, delle udienze preliminari e dibattimentali.

Il comma 6 prevede, in deroga al disposto dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che sia legittimo lo svolgimento dell'udienza cartolare per le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, qualora tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare a tale udienza vi rinunciano espressamente.

Sempre in deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 7 dell'articolo in esame si prevede che il giudice possa partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Il comma 8 ripete, invece, una disposizione già prevista e applicata (in tema di udienze presso la Corte di cassazione), così il comma 9 (in tema di possibilità di svolgere le camere di consiglio da remoto), ambedue le previsioni infatti erano già dettate dall'art. 83, commi 12-ter e 12-quinquies.

Il comma 8-bis ricalca le norme già dettate dal comma 8- che a sua volta ripeteva le disposizioni adottate dall'articolo 83, comma 12-ter del D.L. 18/2020- ma diversamente dal comma 8, che disciplinava la trattazione per le decisioni sui ricorsi proposti a norma dell'articolo 127 e 614 c.p.p., il comma 8-bis prevede che anche per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione proceda in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore



generale o delle parti, che inversamente dovranno chiedere di partecipare attenendosi a precise modalità ed entro termini perentori. Anche in questo l'intervento mira a consentire la prosecuzione dell'attività giurisdizionale in questa fase di emergenza sanitaria da COVID - 19, mediante gli stessi strumenti informativi e le stesse procedure organizzative, collaudati durante tutto il precedente periodo di lockdown, in quanto il loro utilizzo si è dimostrato idoneo a garantire lo svolgimento delle udienze nel rispetto della trasparenza e del diritto di difesa dell'interessato.

Il comma 9-bis interviene sul rilascio da parte del cancelliere della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, consentendo limitatamente all'attuale contesto di gestione emergenziale dei servizi emergenziale il rilascio di corrispondente documento informatico.

La proposta risponde ad esigenze di semplificazione realizzate con l'informatizzazione: la copia del documento così formata, provvista di formula esecutiva e della firma digitale del cancelliere, potrà essere estratta dalla parte che ne abbia interesse anche a mezzo dei difensori legali o dal funzionario incaricato di rappresentare in giudizio l'amministrazione. L'utilizzo dello strumento informatico, quindi, evita che possano essere formate più copie esecutive dello stesso titolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 476 c.p.c., senza contraddire però il principio di cumulo dei mezzi di espropriazione previsto dall'articolo 483 c.p.c., in quanto gli avvocati e le parti istanti potranno utilizzare il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico per esperire più procedure esecutive contro il debitore ai fini della soddisfazione dei crediti vantati: fatto salvo il diritto di opposizione del debitore che consente al giudice dell'esecuzione di emettere ordinanza non impugnabile sulla base della quale lo stesso GE decide la procedura da azionare o domanda al creditore la scelta di un unico mezzo esecutivo.

L'obiettivo perseguito, sentito dai cancellieri e dagli avvocati delle parti, evita sia una moltiplicazione incontrollata di procedure esecutive che l'affollamento delle cancellerie in un periodo di crisi sanitaria, sgravando gli uffici giudiziari da un inutile carico di lavoro sia perché il cancelliere dovrà spedire un'unica copia in forma esecutiva, analogica o telematica sia perché il creditore dovrà scegliere una sola procedura espropriativa alla quale dar seguito.

Il comma 9-ter stabilisce la possibilità di partecipazione per l'incolpato e il suo difensore alla discussione nel giudizio disciplinare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, nel senso che possa svolgersi mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi, individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio superiore della magistratura. E' poi prevista, prima dell'udienza, la comunicazione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento all'incolpato e al difensore che abbiano fatto richiesta di partecipare da remoto.

Anche il comma 10 richiama una disposizione già dettata nell'art. 83 citato (comma 21), specificando che si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare sia le norme ora previste che quelle dell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili. Con il comma 10-bis si prevede la soppressione del numero 33-bis dell'allegato 1 del decreto - legge 83 del 2020, in riferimento all'inclusione della disposizione del comma 2 dell'articolo 221 (commi da 3 a 10) ad opera dell'art. 1, comma 3, n. 7), del decreto - legge 125 del 2020, che prevedeva la proroga della vigenza delle suddette disposizioni sino al 31 dicembre 2020.



La disposizione ha natura ordinamentale, in quanto mira a eliminare qualsiasi dubbio interpretativo relativo ad una abrogazione implicita dei sopracitati articoli, attraverso lo strumento normativo del riallineamento temporale delle disposizioni che continuano a trovare applicazione in questo periodo di emergenza sanitaria pandemica dovuta al Covid-19.

Con il comma 10-ter si rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato la determinazione delle modalità di pagamento telematico dei diritti di copia nel processo amministrativo.

Si evidenzia che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, sono già stati svolti con le modalità indicate nel periodo precedente e fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale garantendo in tal modo la duplice finalità di continuare ad assicurare il servizio giustizia e evitare di esporre i cittadini e tutti i soggetti coinvolti a rischi di contagio.

ART. 23-bis

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

In particolare, con la norma de qua si interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nei giudizi penali di appello nell'attuale stato emergenziale epidemiologico, definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte, che verranno attuate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ad eccezione dei procedimenti nei quali l'udienza in giudizio d'appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione normativa prevede, infatti, che la corte d'appello, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti, proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, comma 9 del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ad eccezione delle richieste di discussione orale proposte da una delle parti private o dal pubblico ministero o della manifestazione di volontà a comparire da parte



dell'imputato. Si rappresenta, inoltre, che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La disposizione s'inserisce in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, senza produrre un ulteriore gravoso arretrato per il sistema giustizia, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

Comma 7

La disposizione interviene nell'impugnazione delle misure di prevenzione personali e reali prevista dagli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nel ricorso avverso una misura cautelare esperita ai sensi dell'articolo 310 c.p.p., estendendo a tali procedure la disciplina di trattazione straordinaria introdotta dai commi precedenti per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica. In particolare, si segnala una riduzione da dieci a cinque giorni del termine perentorio entro il quale si debba esprimere la volontà di partecipare all'udienza fissata dal cd. Tribunale del riesame per decidere sull'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, udienza alla quale si applica il rito camerale, ai sensi dell'articolo 127 cpp.

Stante la natura procedurale della disposizione in esame, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso le strumentazioni, i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria si è già dotata e la cui disponibilità consente l'effettiva diminuzione degli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie limitando per quanto possibile i rischi di contagio da COVID-19.

ART. 23-ter

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Comma 1-3 con la disposizione si integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di



epidemia da COVID-19, sospendendo - nel periodo che va alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 - i giudizi penali in caso di udienze in cui devono comparire perché citati ai fini dell'acquisizione della prova testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimento connesso che non possano partecipare all'udienza perché sottoposti a restrizioni dei movimenti imposte dalle misure legislative in atto, disposte proprio per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale: limitazioni determinate dalla quarantena o dall'isolamento fiduciario cui sono assoggettati o dalle misure urgenti previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Si interviene, di conseguenza, anche sul decorso della prescrizione e sui termini di custodia cautelare che rimangono sospesi per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale.

Si precisa, inoltre, che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione della limitazione agli spostamenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..

Tale previsione è mutuata dalla disciplina già dettata dal codice penale e codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato, mantenendo altresì invariati i limiti imposti dagli articoli 159 c.p. e 304 c.p.p. relativi al rinvio delle udienze e della durata complessiva della custodia cautelare.

Si assicura che, stante la natura procedurale della disposizione, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si rappresenta, infatti, che l'intervento in esame intende salvaguardare l'accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d'arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale, che rendono impossibile acquisire una prova cui debba partecipare una persona sia essa testimone, consulente tecnico, perito o imputato in un procedimento connesso.

Comma 4 *prevede analoga sospensione per i termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili. la disposizione, di carattere procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 23-quater

(Unità ulteriori che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto



economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche)

Per effetto della attivazione del procedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera b), dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 la Corte dei Conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli. Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura de quo, così come prescritte dalla disposizione, non sono a priori quantificabili.

*Al **comma 1** quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto non si ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica. Viene altresì ribadito l'obbligo dell'invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.*

*Il successivo **comma 2** ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l'oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al **comma 1**.*

Articolo 23-quinquies***(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)***

Con la disposizione si propone l'implementazione delle risorse finanziarie destinate alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). L'intervento intende incrementare la capienza ed il numero sul territorio nazionale delle predette strutture, valutando l'opportunità di un investimento di risorse aggiuntivo diretto a coprire le esigenze di prevenzione del contagio derivante dall'emergenza da Covid – 19 dei soggetti destinatari di misure di sicurezza.

Pertanto, viene disposto l'incremento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7 del DL 211/2011.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. a) e b), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 24.***(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

L'articolo prevede una deroga all'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020 - già in vigore - relativamente alla complessa procedura di deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La deroga in esame, consiste nel consentire che il deposito sopra citato presso le procure sopracitate avvenga mediante deposito sul portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso.

Viene, inoltre, stabilito che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, verranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.



Infine, il comma 4 ha stabilito in via generale che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito mediante posta elettronica certificata.

E' poi prevista una modalità di attestazione del deposito a cura della cancelleria per i depositi a mezzo Pec.

Si tratta essenzialmente di una ulteriore forma di semplificazione nelle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resasi necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari proprio per eliminare qualsiasi forma di pericolo per la salute pubblica e continuare a garantire l'attività giudiziaria nella sicurezza più totale.

Si realizzano opportune misure semplificative nella procedura delle impugnazioni stabilendo che il deposito mediante posta elettronica certificata previsto dall'art. 582, comma 2, c.p.p., quando ha ad oggetto un atto di impugnazione, è effettuato esclusivamente presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In particolare, si segnala la disposizione che stabilisce che fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. Si prevede altresì che l'impugnazione sia trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

Praticamente, le norme favoriscono l'attività del personale delle cancellerie interessate coordinando gli adempimenti che devono essere effettuati ai fini della trasmissione del fascicolo del procedimento da cui proviene la sentenza impugnata e gli adempimenti connessi alla formazione del fascicolo oggetto dell'udienza di impugnazione. Con i commi di nuova introduzione, quindi, limitando il più possibile il deposito e la trasmissione cartacea degli atti, si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compiute attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

Le modifiche introdotte s'inseriscono in un più ampio progetto organizzativo – gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale, evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze anche nelle cancellerie giudiziarie oltre che nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso a modalità digitalizzate che si inseriscono nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.

Si assicura, pertanto, che le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e che le attività giudiziarie risultano ormai essere stata attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità e strumenti in presenza della nuova fase della nota situazione emergenziale.



ART. 25.***(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)***

La previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli artt. 84, comma 5 e 6, del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020.

Nel periodo maggio/luglio 2020, la Giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese.

La Giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.

L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.

ART. 26.***(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica)***

La disposizione di cui al comma 1 reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 reca unicamente norme di carattere procedimentale. Lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti. Pertanto, l'attuazione della previsione legislativa non comporterà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

ART. 27.***(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)***

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano le modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale Covid-19.

Detta disciplina ha lo scopo di limitare la presenza degli operatori di settore (parti processuali e giudici tributari) presso le sedi delle Commissioni tributarie e, quindi, ridurre il rischio da contagio Covid-19.

ART. 28.***(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)***

La disposizione in esame interviene nell'ambito delle misure alternative alla detenzione al fine di ridurre eccessive presenze negli istituti penitenziari per la durata ed il procrastinarsi del periodo di emergenza igienico-sanitaria. Nella specie, la norma prevede che i condannati ammessi al regime di semilibertà possano usufruire della concessione di licenze della durata superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che è l'ordinario termine di durata massima consentita in un anno: ciò anche in maniera non continuativa e prescindendo dal computo dei giorni già goduti. Tale ulteriore beneficio è previsto, però, solo se il magistrato di sorveglianza non ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura e sempre nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 52 della legge sopracitata e senza che la durata possa estendersi oltre il 31 gennaio 2021. L'intervento proposto, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (che quindi passano la maggior parte della giornata all'esterno) è da ritenersi una misura strategica di contenimento dei contagi ed al contempo



uno strumento di deflazionamento della popolazione carceraria, pertanto è privo di effetti negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento al presente articolo, inerente a strumenti di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, se ne segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

ART. 29.

(Durata straordinaria dei permessi premio)

Analogamente a quanto previsto all'articolo precedente viene prevista fino al *31 gennaio 2021* una deroga dei limiti temporali nella concessione dei permessi premio di cui i detenuti più meritevoli e quelli già ammessi al beneficio del lavoro all'esterno godono ai sensi dell'articolo 30-ter della legge 354/1975, con esclusione dei soggetti condannati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della citata legge nonché ai sensi degli articoli 572 e 612-bis del codice penale. Come detto sopra, la finalità è sempre quella di contenimento del contagio e di contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri in un periodo così delicato. La disposizione estendendo previsioni di norme ordinarie non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 30.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Con l'articolo in esame si interviene in materia di detenzione domiciliare, inserendo disposizioni che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto al *31 dicembre 2021*, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge 26 novembre 2010 n. 199. Tali previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si rappresenta, inoltre, che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.

Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore



del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 – 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti, dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque che sia l'entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espriare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell'intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno.

Con riferimento alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per l'anno 2020, euro 21.212.767 per l'anno 2021 e di euro 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia)

Con il presente articolo si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata già fissata la data dello svolgimento delle elezioni anteriormente sarà possibile disporre il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. *La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.*



Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

Comma 1. La disposizione normativa interviene sull'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, eliminando il termine che consentiva, fino al 30 settembre 2020, la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza così come stabilito dall'articolo 247, comma 3 del predetto D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi del comma 7 del succitato articolo.

La modifica introdotta, nell'attuale gestione emergenziale stabilendo la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate realizza due distinti obiettivi: evita di esporre i soggetti coinvolti a rischi di contagio e al tempo stesso garantisce il completamento delle procedure già avviate, anche attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commi 2-5 si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e, secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora, invece, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia in corso lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali o nazionali in forma assembleare, il predetto Consiglio ne disporrà il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.

Art. 31-ter

(Differimento entrata in vigore class-action)

L'intervento normativo in esame intende proseguire sul solco già tracciato dall'articolo 8 del decreto legge 162/2019, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile



2019, n. 31 che riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Nella specie, si prevede la sostituzione delle parole “diciannove mesi” con quelle “venticinque mesi”, intendendo in tal modo posticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica.

Si segnala che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale. Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell'istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-quater

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020)

La norma interviene in materia di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 31-quinquies

(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)

La norma reca misure per la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all'interno dell'Amministrazione pubblica. La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 31-sexies

(Rinvio del federalismo fiscale)

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i nuovi criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

L'articolo 46, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2019 ha, da ultimo, rinviato all'anno 2021 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2020 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento, rinvia ulteriormente l'avvio dello stesso all'anno 2023 confermando per gli anni 2021 e 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000.



Conseguentemente la disposizione in esame non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Art. 31-septies

(Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI Spa)

Il provvedimento definisce un nuovo modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., per la conduzione e sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici, strettamente connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei Conti e Sogei S.p.A.. In particolare, si prevede che ciascuna struttura, in relazione alle proprie competenze e peculiarità operative, stipuli un disciplinare con SOGEI, promuovendo un assetto orientato all'erogazione di servizi tecnologici avanzati coerenti con le strategie e la mission delle parti.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l'utilizzo degli asset infrastrutturali di SOGEI.

Art. 31-octies

(Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e risoluzione controversie internazionali)

Commi 1 e 2. L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lett. b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, il comma 7 del citato articolo 52 prevede che l'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

La disposizione prevede l'interpretazione autentica di quanto disposto dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come non applicabile agli aiuti di cui all'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 3** non determina effetti dato il tenore ordinamentale della stessa.

La disposizione di cui al **comma 4** non determina effetti trattandosi di un intervento ordinamentale finalizzato ad uniformare la disciplina degli interessi applicabili nell'ambito di procedure amichevoli, anche in coerenza con la misura vigente relativa alle procedure amichevoli individuali di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 49/2020.

Art. 31-novies

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si tratta di una misura volta a proteggere l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. In



ragione della crisi da COVID-19 i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. La vendita a forte sconto potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori di ciascun fondo. La possibilità per i gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati potrebbe, conseguentemente, contribuire ad evitare un eventuale pregiudizio (minori ritorni) per gli investitori retail in fondi immobiliari quotati proprio in ragione di quel maggiore “need of protection” di cui necessitano tali investitori rispetto agli investitori professionali. Tale facoltà potrebbe aggiungersi a quella di avvalersi del “periodo di grazia ordinario”, così come previsto attualmente dall’articolo 11 paragrafo 2 del DM n. 30/2015. In particolare, i gestori dei fondi immobiliari retail e quotati che non si siano ancora avvalsi del “periodo di grazia ordinario” potrebbero valutare se utilizzare prima la facoltà di estensione “straordinaria e biennale” di cui alla presente proposta di modifica ed avvalersi del “periodo di grazia ordinario” solo in un secondo momento. Per fini di chiarezza si è ritenuto opportuno prevedere che il “periodo di grazia ordinario” possa essere utilizzato solo dopo essersi prima avvalsi di quello “biennale e straordinario”. Ciò in ragione del divieto, previsto nella presente proposta di modifica normativa, di prelevare dal fondo commissioni di incentivo durante il periodo “biennale e straordinario”. In ogni caso, i fondi immobiliari che si siano già avvalsi del “periodo di grazia ordinario” alla data di entrata in vigore delle modifiche potrebbero comunque beneficiare anche del periodo “straordinario e biennale”.

In un’ottica di semplificazione normativa è stato previsto il mero rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in quanto compatibili. In particolare, la normativa di cui all’articolo 22 citato, cui si fa rinvio, si applica in tema di (i) modalità di convocazione dell’assemblea, svolgimento e deliberazione della stessa; (ii) contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea; (iii) finalità della proroga straordinaria; (v) distribuzione dei proventi netti; (vi) obblighi di comunicazioni delle determinazioni assunte da parte delle società di gestione alle Autorità competenti.

Art. 31-decies

(Modifiche all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

La disposizione di cui al **comma 1, lett. a)** riduce l’importo del Fondo previsto all’articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 a 250 milioni nell’anno 2020 a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e incrementa la dotazione dello stesso Fondo per l’anno 2021 di 200 milioni. Al contempo si prevede che le risorse previste per il 2021 possano costituire fonte di finanziamento delle istanze già presentate nel 2020 oltre che per quelle connesse alla precisazione della platea di beneficiari.

Con la modifica di cui al comma 1, lett b) si definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, anche laddove il richiedente sia registrato con ATECO solo di azienda agricola con annessa attività ricettiva (Ateco 55.20.52), nonché consentendo agli ittiturismi di presentare la medesima domanda, non essendo muniti di specifico codice pur essendo assimilati ope legis agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione. La disposizione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto resta fermo l’importo complessivo dello stanziamento.



Il comma 2, prevede il conseguente adeguamento del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2020.

La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 31-undecies
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali)

La disposizione, al fine di consentire alle regioni e gli enti locali di potersi avvalere, in relazione alle infrastrutture autostradali di cui all'articolo 13- bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, prevede che le società in house da essi a tale fine individuate possono procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 – sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al contempo, si prevede che, in caso di riscatto:

- i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 2437 – quater del codice civile sono ridotti, rispettivamente, a sette e dieci giorni;

- il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 2437-quater del codice civile è ridotto da 180 a 20;

- relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Ciò, in coerenza con la natura di detto fondo (ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, “destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdarò (Mantova)”.

La disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31-duodecies

(Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua)

La disposizione ha lo scopo di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni.

Negli ultimi anni il nostro Paese è stato compromesso da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico che richiedono l'attivazione urgente e inderogabile di misure di contrasto alla rottura degli equilibri naturali. Il nostro territorio è ormai esposto a un susseguirsi di eventi calamitosi dovuti a eventi atmosferici eccezionali di particolare violenza, che provocano frane e



allagamenti, devastano il nostro paesaggio, creano danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle reti del gas ed elettriche, ai beni pubblici e privati.

Riteniamo indispensabile affrontare queste situazioni con strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante dei corsi d'acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione.

La pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti è rallentata dalla difficoltà di individuare risorse finanziarie per finanziare opere di bonifica.

La compensazione dei costi delle attività inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua può e deve avvenire attraverso la cessione dei materiali legnosi estratti.

Equiparare le biomasse legnose ottenute da questi lavori di bonifica a quelle previste dal D.M 2 marzo 2010 può essere un valido contributo - anche nell'ottica della economia circolare - per alleviare di oneri eccessivi agli Enti competenti statali, regionali o locali.

Tale equiparazione non comporta oneri ulteriori per il bilancio dello Stato.

Art. 31-terdecies (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

La norma è di natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri a carico dello Stato. La disposizione apporta modifiche al D.lgs 28 giugno 2005 n.139 ed in particolare agli articoli che disciplinano la composizione del Consiglio dell'ordine territoriale e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed è volta a garantire che entrambi i generi siano adeguatamente rappresentati in seno a tali organi.

ART. 32.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, fino al 24 novembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezioni di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.



In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato per un periodo di 40 giorni.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

1. Polizia di Stato

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	3.166.400,00

costo complessivo rapportato a 40 giorni € **4.221.867,00**

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 40)	€	5.650.560,00
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 40)	€	7.728.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **11.618.560,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	4.221.867,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.618.560,00
T o t a l e	15.840.427,00

2. Arma dei Carabinieri



Spese per il personale:**- Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	6.926.500,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	9.235.333,00

Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 40)	€	12.360.600,00
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 40)	€	16.905.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	29.265.600,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.760.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico € **27.505.600,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	9.235.333,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	27.505.600,00
T o t a l e	36.740.933,00

3. Guardia di Finanza**Spese per il personale:****Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	385.300,00
costo complessivo rapportato a 40 giorni	€	1.847.067,00



Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 800.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 40)	€	2.472.120,00
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 40)	€	3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	-800.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	5.053.120,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.847.067,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	5.053.120,00
T o t a l e	6.900.187,00

4. Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 40	€	8.280.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

T o t a l e € **8.280.000,00**



Periodo: 16 ottobre – 24 novembre 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	4.221.867,00	9.235.333,00	1.847.067,00	0,00	15.304.267,00
Ordine Pubblico	11.618.560,00	27.505.600,00	5.053.120,00	8.280.000,00	52.457.280,00
Totale	15.840.427,00	36.740.933,00	6.900.187,00	8.280.000,00	67.761.547,00

Il **comma 2** autorizza per il 2020 l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A tale scopo è stato considerato l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020)	n.	40 giorni
- Unità giornaliere impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	23.040
- Importo orario	€	23,90
n. 30.720 ore x 23,90 euro/ora		

costo complessivo rapportato a 40 giorni € 734.208,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

	Importo
Comma 1 - Polizia di Stato	15.840.427,00
Comma 1 - Arma dei Carabinieri	36.740.933,00
Comma 1 - Guardia di Finanza	6.900.187,00
Comma 1 – Polizie Locali	8.280.000,00
Comma 2 – Corpo Nazionale Vigili del fuoco	734.208,00
Totale	68.495.755,00

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 32-bis (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate, nonché per l'emersione del lavoro irregolare)

L'intervento normativo adegua il quadro delle risorse finanziarie a disposizione del Dipartimento della pubblica sicurezza affinché l'Amministrazione possa continuare a fare fronte agli accresciuti impegni relativi alle complesse e delicate attività connesse al riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In questo senso, la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il **comma 1** mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliera effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie Locali.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore mensili, oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.

Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l'Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70 % per l'ordine pubblico in sede.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

A. POLIZIA DI STATO

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 16.000 unità € 19,79	€	633.280
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese



- Unità giornaliere impiegate:	n.	16.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 16.000 unità € 19,79	€	3.166.400
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020		<u>€ 3.799.680</u>

Ordine pubblico

Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	16.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (4.800 x € 29,43 x giorni 37)	€	5.226.768
- Stima costi in sede		
Unità (11.200 x € 17,25 x giorni 37)	€	7.148.400
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	12.375.168
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico		<u>€ 10.747.168</u>

RIEPILOGO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	3.799.680
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.747.168
T o t a l e	14.546.848

B. ARMA DEI CARABINIERI**Spese per il personale:****- Lavoro straordinario**

Di seguito la stima dei costi:



Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 35.000 unità € 19,79	€	1.385.300,00
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliera impiegate:	n.	35.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 35.000 unità € 19,79	€	6.926.500
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020	€	<u>8.311.800</u>

- Ordine pubblico

Determinato in 35.000 le unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 1.628.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	35.000
- Stima costi fuori sede		
Unità (10.500 x € 29,43 x giorni 37)	€	11.433.555
- Stima costi in sede		
Unità (24.500 x € 17,25 x giorni 37)	€	15.637.125
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	27.070.680
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>25.442.680</u>

RIEPILOGO PERSONALE ARMA CARABINIERI



Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	8.311.800
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	25.442.680
T o t a l e	33.754.480

C. GUARDIA DI FINANZA

Spese per il personale:

- Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020)	n.	6 giorni
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Numero ore da liquidare	n.	2
- Importo orario	€	19,79
n. 2 ore pro-capite x 7.000 unità € 19,79	€	277.060

Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020)	n.	1 mese
- Unità giornaliera impiegate:	n.	7.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 7.000 unità € 19,79	€	1.385.300
- costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020	€	<u>1.662.360</u>

- Ordine pubblico

Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di € 740.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020)	n.	37 giorni
- Unità impiegate:	n.	7.000
- Stima costi fuori sede		



Unità (2.100 x € 29,43 x giorni 37)	€	2.286.711
- Stima costi in sede		
Unità (4.900 x € 17,25 x giorni 37)	€	3.127.425
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	5.414.136
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio	€	- 740.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€	<u>4.674.136</u>

RIEPILOGO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	1.662.360
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	4.674.136
Totale	6.336.496

D. POLIZIE LOCALI

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede	n.	12.000
- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 37	€	7.659.000

TOTALE POLIZIE LOCALI

Totale € 7.659.000

**RIEPILOGO COMPLESSIVO DELL'ULTERIORE
PERIODO: 25 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2020**

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare



Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	14.546.848
Arma dei Carabinieri	33.754.480
Guardia di Finanza	6.336.496
Polizie Locali	7.659.000
Totale	62.296.824

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	3.799.680	8.311.800	1.662.360	0,00	13.773.840
Ordine Pubblico	10.747.168	25.442.680	4.674.136	7.659.000	48.522.984
Totale	14.546.848	33.754.480	6.336.496	7.659.000	62.296.824

Il comma 2 autorizza per il 2020 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento commesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.646.160 è stato quantificato tenendo presente che:

- *il trend di crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane comporta l'assenza quotidiana media di circa 600 unità di personale operativo che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno e che dovranno essere sostituite per il periodo di isolamento da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario;*
- *nel periodo considerato (nove settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.*

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° novembre - 31 dicembre 2020)	9 settimane
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero	600
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (9x36x600)	194.400
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90



Onere complessivo dell'intervento (194.400x23,90)	€ 4.646.160
---	--------------------

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario. Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, viene calcolato con una quantificazione di 37 giorni per il 2020.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 25 novembre – 31 dicembre 2020

Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

- Unità giornaliera impiegate:	n.	32
- Totale ore da liquidare pro-capite mensili	n.	720
- Importo orario	€	23,90

costo complessivo rapportato a 37 giorni € **679.142**

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero	€	4.646.160
Straordinario squadre specialistiche	€	679.142
Totale	€	5.325.302

Riepilogo generale

	Straordinario	Ordine pubblico
PS	3.799.680	10.747.168



CC	8.311.800	25.442.680
GdF	1.662.360	4.674.136
PolLoc		7.659.000
VVF	5.325.302	
Totali	19.099.142	48.522.984
	67.622.126	

Comma 3: *L'intervento regolatorio permette di finanziare per il 2020 e il 2021 - fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 [31 gennaio 2021] - gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego, necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per tutte le attività in atto espletate dalle Forze armate sull'intero territorio nazionale (attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa dell'Operazione Igea, volta ad incrementare su tutto il territorio nazionale la capacità quotidiana del Paese di effettuare tamponi a favore della popolazione, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) sia del Servizio sanitario nazionale, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione in atto del COVID-19.*

*Sono state prese in considerazione **922 unità di personale militare** medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento "Drive Through" Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e **78 unità di personale militare** diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate in termini di contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 93 giorni (dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021), nonché per il personale medico/paramedico/supporto impiegato nei citati "Drive Through" e nelle strutture sanitarie, l'attribuzione del compenso forfetario di impiego. Il **compenso forfetario di impiego** (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell'art. 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare, è nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio. I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato).*

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle - divise per i mesi di interesse 2020 e per il mese di interesse 2021 - rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.



ANNO 2020

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																			
GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.993,86	1.512,57
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28
TOTALE MENSILE																	137.003		
TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL																	283.139		
31 DICEMBRE 2020 (62 GG)																	21,96		
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																			
* Feriale diurno																			
** Festivo diurno/feriale notturno																			
*** Festivo notturno																			



ANNO 2021																				
IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA																				
		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE			
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14	
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24	
Capitano	5	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.821,73	1.085,49	
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53	
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46	
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91	
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06	
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07	
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02	
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57	
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85	
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-	
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33	
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43	
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52	
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35	
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34	
TOTALE	78																			
																	TOTALE MENSILE			137.003
																	TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO 2021 FINO AL 31			141.570
																	GENNAIO 2021 (31 GGI)			21,96
																	COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO			
* Feriale diurno																				
** Festivo diurno/feriale notturno																				
*** Festivo notturno																				



Oneri Compenso forfettario di impiego 2020												
IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
											TOTALE MENSILE	2.027.592
											TOTALE ESIGENZA DAL 31 OTTOBRE 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020	4.055.184
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
											SALE OPERATIVE	283.139
											PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	4.055.184
											TOTALE FABBISOGNO	4.338.323

Oneri Compenso forfettario di impiego 2021												
IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO												
GRADO	UNITA'	FERIALE					FESTIVO					TOTALE COMPLESSIVO
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO	
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Marescialli	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
											TOTALE MENSILE	2.027.592
											TOTALE ESIGENZA DAL 01 GENNAIO FINO AL 31 GENNAIO 2021	2.027.592
RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA												
											SALE OPERATIVE	141.570
											PERSOANLE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	2.027.592
											TOTALE FABBISOGNO	2.169.162



La quantificazione degli oneri può essere così riassunta:

• <i>Personale delle sale operative (anno 2020)</i> 78 unità x 80 ore mensili x 62 giorni (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) x 21,96 euro ora	€ 283.139
• <i>Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2020)</i> 922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020	€ 4.055.184
TOTALE ONERI 2020	€ 4.338.323
• <i>Personale delle sale operative (anno 2021)</i> 78 unità x 80 ore mensili x 31 giorni (dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021) x 21,96 euro ora	€ 141.570
• <i>Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2021)</i> 922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021	€ 2.027.592
TOTALE ONERI 2021	€ 2.169.162
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.507.485

Al **comma 4** si modifica l'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabiliva l'importo disponibile per l'acquisizione del servizio di prestazioni di lavoro a contratto a termine, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, e consentiva l'impiego complessivo di 1.300 unità di personale, per un periodo di sei mesi.

Le 1300 unità di personale erano ripartite in numero di 800 presso le sedi territoriali degli Sportelli Unici dell'Immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali di Governo e in numero di 500 da presso le sedi territoriali degli Uffici delle Questure, rispettivamente gestite dal Dipartimento delle Libertà Civili e dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

La citata disposizione è stata modificata dall'art. 37 quater, comma 1, lett. b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che aveva suddiviso lo stanziamento tra gli anni 2020 e 2021 nei seguenti termini:

- € 24.615.384 per l'anno 2020
- € 5.384.616 per l'anno 2021.

Tale previsione risulta compendiate nella seguente tabella.

	2020	2021	Totale
Amm. Civ. – fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538	0	€ 18.461.538
PS – fino a 500 unità personale con lavoro a	€	€ 5.384.616	€ 11.538.462



contratto a termine per 6 mesi	6.153.846		
TOTALE	€ 24.615.384	€ 5.384.616	€ 30.000.000

Al fine di rendere disponibili le somme nell'anno 2021, in ragione delle tempistiche di affidamento dei contratti che non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, parte di tale somma nell'anno 2020, si rende necessario ripartire gli oneri come di seguito illustrato, nel corso dell'anno 2021.

Per il 2021 il relativo costo delle prestazioni risulta quindi essere:

Dipartimento delle Libertà Civili

800 unità x € 3.846,15 pro-capite/mese = € 18.461.538

500 unità x € 3.846,15 pro-capite/mese = € 11.538.462

Di conseguenza, l'aggiornamento della tabella soprariportata viene così ad essere definito:

	2021
Dip. Libertà Civili fino a 800 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 18.461.538
Amministrazione PS fino a 500 unità personale con lavoro a contratto a termine per 6 mesi	€ 11.538.462
TOTALE	€ 30.000.000

Alla copertura degli oneri derivanti **dai commi 1, 2, 3, e 4** dell'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Commi 5-6

La disposizione si rende necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di **euro 3.636.500,00** per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 16/10/2020 a tutto il 31/12/2020.

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.



In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 1050 unità per un periodo di due mesi e 15 giorni per il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro **3.636.500,00** (arrotondato) in relazione al seguente calcolo:

Ore mensili pro capite	Periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020	N. unità interessate	Costo orario medio	Totale oneri
70 ore	2,5 mesi	1050 unità	19,79 euro	3.636.412,50

Alla copertura degli oneri derivati dall'applicazione della presente norma si provvede, quanto ad **euro 571.500**, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto ad **euro 3.065.000** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Lo stanziamento relativo al fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 205/2017 è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.2 giustizia civile e penale – Azione Efficientamento del sistema giudiziario – capitolo 1535 che reca per l'anno 2020 uno stanziamento pari a euro 1.961.966.

Articolo 32-ter

(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)

La disposizione ha lo scopo di equiparare la modalità **temporanea** di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta prevista dal comma 4 dell'articolo 221 del D.L. 34 del 2020 alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza, lasciando inalterato quindi il meccanismo della corresponsione dell'indennità per le attività di udienza svolte dai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 273 del 1989. Infatti, il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, facendo sì che l'udienza sia sostituita da detto scambio telematico.



L'intervento normativo ha natura temporanea e ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario, non essendo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto equiparando l'attività del magistrato onorario svolta nelle cause civili a trattazione scritta all'ordinaria attività svolta nell'udienza in presenza, allo stesso spetterà la medesima indennità prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 273 del 1989, alla quale si provvede nei limiti delle risorse iscritte al legislazione vigente nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"- Azione "Magistratura onoraria" capitolo 1362, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2020-2022 di euro 204.449.725.

Si rappresenta inoltre che la facoltà di procedere con la modalità della trattazione scritta delle udienze civili, limitata al perdurare dell'emergenza epidemiologica, non determina un incremento delle ordinarie attività giudiziarie, che hanno subito un fisiologico rallentamento nell'anno in corso generando effetti di risparmio sul predetto capitolo di bilancio finalizzato a sostenere l'onere connesso all'erogazione delle indennità in favore dei magistrati onorari.

Si evidenzia altresì che la norma proposta è del tutto conforme all'interpretazione già fornita dalla competente articolazione del ministero della giustizia che, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha reso possibile assicurare l'attività a distanza dei giudici onorari di tribunale, senza ingenerare spese aggiuntive, in quanto le relative indennità sono sostitutive di quelle erogate per le udienze celebrate in presenza.

Si segnala infine che la trattazione scritta delle udienze civili non rileva ai fini della corresponsione della ulteriore indennità prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

Art. 32-quater

(Contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19)

Comma 1. *La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, senza incidere sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti, previsti dall'articolo 1, comma 841, lettera B) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e senza alterare la capacità di spesa degli enti nel 2020, ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio). A tal fine è espressamente previsto che il contributo non concorre alla determinazione del saldo positivo.*

La norma prevede inoltre che le risorse destinate al rimborso dei prestiti liberate a seguito dell'assegnazione del contributo siano utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019 entro il 31 dicembre 2020.

Tale ricomposizione della spesa, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, non determina effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020, in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Il miglioramento del risultato di amministrazione comporta un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto ordinario che, in considerazione del principio di prudenza e dell'esiguità degli importi per i bilanci regionali, si prevede realizzato interamente nell'esercizio 2021, con effetti negativi sull'indebitamento netto e il fabbisogno di cassa.



Pertanto la norma comporta i seguenti oneri:

- nel 2020 di 250 milioni in termini di saldo netto da finanziare;
- nel 2021 di 250 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Commi 2-3. La disposizione assegna alle regioni a statuto ordinario contributi di 110 milioni di euro nell'esercizio 2021 da destinare al ristoro delle categorie economiche soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid e comporta oneri sui saldi di finanza pubblica di pari importo nel 2021. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.

Articolo 32-quinquies.

(Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori)

La disposizione prevede la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per l'anno 2021, come contributo dello Stato, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa, nei limiti del predetto stanziamento, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali. Si tratta di un parziale ristoro ai comuni delle isole locali minori, interessati dalla maggiore spesa, rispetto alla media nazionale, affrontata per l'approvvigionamento idrico. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a tre milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5.

Il riparto del contributo è demandato al decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 2 della disposizione.

Articolo 32-sexie.

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

La disposizione, finalizzata alla prosecuzione delle attività svolte dai soggetti rientranti nel bacino PIP-Emergenza Palermo, autorizza gli enti locali alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2021, dei relativi rapporti già in essere o scaduti nel corso dell'anno 2020.

La disposizione non determina effetti in quanto la proroga dispone che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 33.

(Fondo anticipazione di liquidità)

La disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale, con oneri a partire dall'esercizio 2020 indicati nella seguente tabella.

<i>(milioni di euro)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri derivanti dall'utilizzo FAL nel 2020	5	83	137	23	21	21



La stima degli oneri tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 33-bis. (Clausola di salvaguardia)

La norma prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

**ART. 34
(Disposizioni finanziarie)**

Comma 1. Il comma incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 16 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 2. Si prevede un incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente a maggiori necessità di risorse per la concessione dell'APE sociale.

Comma 3. Il comma individua le minori entrate derivanti dal comma 7, lettera a), come valutate in 161 milioni di euro per l'anno 2022.

Sulla base della riduzione del tax credit di -860 milioni di euro per l'anno 2020, di cui alla lettera a) del comma 1, risulta per gli anni successivi al 2020 - in linea con il meccanismo di fruizione del credito pari all'80 per cento come credito di imposta nel 2020 e al 20 per cento come detrazione nel 2021 - il seguente profilo dell'IRPEF (mln di euro), tenendo conto di quanto scontato sui saldi di finanza pubblica in relazione all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

	2021	2022	2023
Irpef	+376	-161	0

Milioni di euro

Comma 4. La norma amplia le finalità cui possono essere destinate nel corso degli anni 2021 e 2022 le risorse complessive presenti sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Si ritiene opportuno precisare che la previsione di cui alla presente disposizione non rappresenta una novità, atteso che attualmente le risorse del fondo di cui trattasi, e gli afflussi che ogni anno si realizzano, già hanno una pluralità di destinazioni, tra le quali alcune evidentemente ricomprese nel concetto di "spese di funzionamento" che, tuttavia, essendo indirizzate specificatamente a determinate aree di attività (ad esempio spese per le attività relative all'oscuramento dei siti abusivi; spese per le attività riferite all'educazione finanziaria) non è possibile prevederne un impiego generalizzato. Nella fase di crisi attuale, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è intenzione della norma dare la possibilità di destinare tali risorse alle spese di funzionamento in modo da mantenere adeguato il flusso finanziario di cui può servirsi l'autorità. In particolare, la norma prevede che tali risorse siano destinate prioritariamente al funzionamento del sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 (il cui costo ammonta a circa 6 milioni di euro annui) nonché alle altre spese di funzionamento



dell'autorità, atteso che le medesime risorse, attualmente, risultano comunque eccedenti rispetto alle esigenze del predetto sistema come sopra quantificate.

Comma 5. La disposizione prevede che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-ter, 1-quater, 3,6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-no­vies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bise 32-quater, e dai commi 6, 10 e 11 del presente articolo sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; pertanto gli importi di cui all'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, sono rideterminati come indicato nell'Allegato 5 al presente decreto. Lo scostamento previsto per il 2020 non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l'anno in corso per due ordini di motivi:

- la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola. In altri termini il fabbisogno di cassa aggiuntivo del Settore Statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato,
- le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all'emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.

Il comma 6 dispone un incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 610 milioni di euro per l'anno 2021.

Comma 7. Il comma individua gli oneri recati dal provvedimento e le relative coperture finanziarie. In particolare, agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 3, 5, comma 5, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-quinquies, 12-bis, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-sexies, 13-novies, 13-duodecies, 13-terdecies, 13-quaterdecies, 13-quinquiesdecies, 13-sexiesdecies, 13-duodevicies, 15, 15-bis, 16, 16-bis, 17, 17-bis, 19-quater, 19-decies, 19-undecies, 20, 21, 22-bis, 22-ter, 31-decies, 32, 32-bis, 32-quater e 33, e dai commi 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, determinati complessivamente in 19.021,356 milioni di euro per l'anno 2020, 7.910,977 milioni di euro per l'anno 2021, 161,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 9.180,177 milioni di euro per l'anno 2021, in 298,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 73 milioni di euro per l'anno 2023, in 21 milioni di euro per l'anno 2024 e in 23 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 860 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, derivanti dal minor ricorso al credito di imposta per pagamento di servizi turistici;
- b) quanto a 1.680 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 3.390 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per minor ricorso a tali interventi;
- d) quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



- e) quanto a 18,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- f) quanto a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- g) quanto a 3,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- h) quanto a 101,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Conseguentemente, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020 per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 dello stesso decreto interministeriale, come successivamente rideterminato, è ridotto di pari importo;
- i) quanto a 804 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l) quanto a 730 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che presenta le necessarie disponibilità;
- m) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 93,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
- n) quanto a 131 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- o) quanto a 30,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- p) quanto a 8.233,1 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per 69,331 milioni di euro per l'anno 2020, 8.876,522 milioni di euro per l'anno 2021 e 53,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 5, 9-quinquies, 12, 12-ter, 13, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-novies, 19-undecies, 22, 32, 32-bis, e dalla lettera a) del presente comma.
- q) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presenta economie per il minor ricorso agli interventi inerenti le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo stagionali;
- r) quanto a 5.260 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
- s) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che presenta le necessarie disponibilità;
- t) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme



versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

u) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

v) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle economie delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, destinate alle pensioni anticipate per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accertate sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell'apposita Conferenza dei servizi;

z) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che presenta le necessarie disponibilità;

aa) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;

bb) quanto a 157 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che presenta le necessarie disponibilità;

cc) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli effetti dell'articolo 13-duodecies.

dd) quanto a 24.615.384 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 32-bis, comma 4, lettera b);

ee) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dei risparmi rivenienti dalla disposizione di cui all'articolo 31-decies comma 1, lettera a);

ff) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della missione «Fondi da ripartire» - programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta le necessarie disponibilità;

gg) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 5.

Le coperture finanziarie delle lettere da d) a l) corrispondono a risorse pari a 978,2 milioni di euro per l'anno 2020 rinvenienti dall'attività di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Nell'ambito del monitoraggio è emerso che l'intervento di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 18/2020 ha necessità di essere rifinanziato per l'anno 2020 per 9,1 milioni di euro (vedi articolo 15). A seguire sono presentate le quantificazioni derivanti da detto monitoraggio.

Riepilogo dei dati relativo all'indennizzo erogato da INPS

a favore dei lavoratori danneggiati dal COVID-19



Decreto Legge n. 18/2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art. 27 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata	498.000	298,8	659.560	406.695	244,0	22,8	266,8	-32,0
art. 28 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago	2.940.000	1.764,0	3.087.474	2.877.213	1.726,3	19,0	1.745,3	-18,7
art. 29 - lavoratori stagionali turismo	230.000	138,0	427.651	212.900	127,7	19,3	147,1	9,1
art. 30 - operai agricoli	600.000	360,0	640.906	555.759	333,5	7,7	341,2	-18,8
art 38- lavoratori dello spettacolo	41.000	24,6	49.300	32.820	19,7	1,5	21,2	-3,4
Totale	4.309.000	2.585,4	4.864.891	4.085.387	2.451,3	70,3	2.521,6	-63,8

Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

	Previste	Limite di spesa rivisto (a) (milioni di euro)	Pervenute	Accolte	Impegno spesa sulle accolte (milioni di euro) (b)	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
stagionali diversi turismo	100.000	60,0	102.359	36.896	22,1	5,9	28,0	-32,0
intermittenti	145.000	87,0	85.964	33.493	20,1	4,7	24,8	-62,2
autonomi occasionali	6.666	4,0	22.989	277	0,2	2,0	2,2	-1,8
venditori a domicilio	15.000	9,0	11.384	5.178	3,1	0,6	3,7	-5,3
Totale	266.666	160,0	222.696	75.844	45,5	13,2	58,7	-101,3

Decreto-legge n. 34/2020 - articolo 84

	previste aprile	previste maggio	Limiti di spesa UNICO rideterminato (a)	pervenute aprile	accolte aprile	pervenute maggio	accolte maggio	impegno spesa sulle accolte	Impegno spesa sulle potenziali revisioni con accoglimento (c)	Impegno spesa complessivo (d)=(b)+(c)	Maggiori oneri (+)/Minori oneri (-) (e)=(d)-(a)
art 84 commi 1,2,3 - liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata (ex art 27 dl 18)	501.000	448.000	748,6	659.560	406.695	89.472	114.625	358,6	35,5	394,1	-354,5
art. 84 comma 4 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago (ex art 28 dl 18)	3.050.000	-	1.830,0	3.087.474	2.877.213	-	-	1.726,3	18,9	1.745,3	-84,7
art. 84 commi 5 e 6 - lavoratori stagionali turismo (ex art 29 dl 18)	228.000	202.667	339,5	427.651	212.900	172.738	146.159	273,9	23,3	297,2	-42,3
art.84 comma 7 - operai agricoli (ex art 30 dl 18)	660.000	-	330,0	640.906	555.759	-	-	277,9	6,4	284,3	-45,7
art 84 comma 10- lavoratori dello spettacolo (ex art 38 dl 18)	40.000	40.000	48,0	49.300	32.820	49.300	32.820	39,4	3,0	42,4	-5,6
art. 84 c5 somministrati (per rt dentro art 29)	6.000	5.333	8,9	11.225	1.530	1.356	1.356	2,3	0,9	3,1	-5,8
art. 84 c10 spettacolo (per rt dentro art 38)	55.000	55.000	66,0	13.175	8.241	13.175	8.241	9,9	0,9	10,8	-55,2
Subtotale 1	4.540.000	757.000	3.371,0	4.889.291	4.095.158	436.041	303.201	2.688,3	88,8	2.777,1	-593,9
art 84 c. 8											
stagionali diversi turismo	112.000	112.000	134,4	102.359	36.896	102.359	36.896	44,3	11,8	56,1	-78,3
intermittenti	141.000	141.000	169,2	85.964	33.493	85.964	33.493	40,2	9,4	49,6	-119,6
autonomi occasionali	5.000	5.000	6,0	22.989	277	22.989	277	0,3	4,1	4,4	-1,6
venditori a domicilio	15.000	15.000	18,0	11.384	5.178	11.384	5.178	6,2	1,1	7,3	-10,7
Subtotale 2	273.000	273.000	327,6	222.696	75.844	222.696	75.844	91,0	26,4	117,4	-210,2
Totale	4.813.000	1.024.000	3.698,6	5.111.987	4.171.002	658.737	379.045	2.779,3	115,3	2.894,6	-804,0

Totale minori oneri

-969,1

Comma 8. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso



all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, dell'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi.

Con riferimento agli effetti sull'indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento. In particolare, da ultimo con la Relazione al Parlamento del 22 luglio 2020, il livello di indebitamento netto per l'anno 2020 era stato fissato all'11,9% del PIL. Già nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) 2020 era stato rilevato un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, che insieme ad altri fattori determinava il miglioramento relativo del quadro di finanza pubblica tendenziale. Con il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) per il 2021, in considerazione anche delle informazioni più aggiornate circa l'effettivo utilizzo delle misure di integrazione salariale, il Governo ha ulteriormente rivisto in miglioramento il quadro di finanza pubblica tendenziale. Rimanendo entro i limiti di indebitamento autorizzati per il 2020, il presente provvedimento si avvale pertanto degli spazi di indebitamento che si sono resi disponibili a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale. Il limite di utilizzo del margine dell'indebitamento netto è determinato dal saldo netto da finanziare, che viene rimodulato per effetto delle variazioni in riduzione proposte dal presente decreto. Resta quindi fermo anche il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso è rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL livello inferiore rispetto a quello approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni sia nel mese di luglio e sia da ultimo in sede di Nadef pari al 10,8%.

Comma 9. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 10. *La norma prevede un incremento di 90 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del "Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e al fine di accelerare nel 2020 l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.*

Gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che hanno dato luogo nel tempo a contabilizzazioni in conto sospeso.

Comma 11. *È finalizzato a consentire, nelle more del perfezionamento dei relativi provvedimenti attuativi, la conservazione nel conto dei residui per l'anno 2021, di risorse finalizzate ad interventi a favore di vari settori nell'ambito del trasporto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di 309 milioni di euro. Tali risorse sono state previste legislativamente dalle autorizzazioni di spesa contenute:*

- *nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 198, comma 2, per 130 milioni di euro, all'articolo 199,*



commi 7 e 10-bis, per 60 milioni di euro, all'articolo 229, commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente per 20 milioni di euro e 1 milione di euro;

- nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 86 per 20 milioni di euro, dall'articolo 88, comma 2, per 28 milioni di euro e dall'articolo 89, comma 4, per 50 milioni di euro.

Comma 12. Si prevede che ai fini dell'articolo 265, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si considerano utilizzate, oltre alle somme impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, anche quelle per le quali le amministrazioni destinatarie delle risorse di cui al comma 8, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data del 20 dicembre 2020, abbiano adottato gli atti presupposti all'impegno delle risorse. Per le misure di conto capitale non si applica quanto disposto dall'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per le medesime spese non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativamente ai termini di cui al comma 3 dell'art. 34-bis della legge n. 196 del 2009.

Comma 13. Si prevede che le somme destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria previste ai sensi delle disposizioni contenute nei provvedimenti indicati al medesimo comma 8 dell'articolo 265 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono impegnate per la necessaria regolarizzazione.

Comma 14. Le somme non rientranti nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle relative ad ordini di accreditamento derivanti da impegni di spesa delegata per le quali non ricorrono i presupposti di cui al comma 11. I competenti organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.

Comma 15. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/12/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
			TITOLO I - Sostegno alle imprese e all'economia														
	1		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dal nuovo lockdown che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro	S	C	2.458,00						2.458,00					
	1	13	Abrogazione dell'articolo 25 bis del D.l. n. 34/2020. Contributi a fondo perduto erogati a favore alle imprese ricadenti nei settori ricreativi e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie	S	C	-5,00						-5,00					
1.000 DL149	1	14	Rideterminazione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, del D.L. n. 137/2020, da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	S	C	477,00						477,00					
1.000 DL149	1	14 bis	Contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020	S	C		280,00						280,00				
1.000 DL149	1 bis		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3/11/2020	S	C	563,00						563,00					
1.000 DL157	1 ter		Estensione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche	S	C	446,00						108,00					338,00
1.000 DL157	1 quater		MEF: situazione di un fondo per perequazione misure fiscali a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19	S	C		5.300,00						5.300,00				5.300,00
	2	1	Fondo speciale istituito per il credito sportivo con sede in Roma di cui alla legge n. 1295 del 1957	S	C	5,00						5,00					5,00
11.000 DL157	3	1	Istituzione fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche	S	C	142,00						142,00					142,00
	5	1	Incremento Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori, di cui all'articolo 89 del D.l. n. 34/2020	S	C	100,00						100,00					100,00
	5	2	Incremento Fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator di cui all'articolo 182 del D.L. n. 34/2020	S	C	400,00						400,00					400,00
	5	3	Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti di cui all'articolo 183, comma 2 del D.l. n. 34/2020	S	C	50,00						50,00					50,00
	5	6	Modifica all'articolo 176 del D.L. n. 34/2020 "Tax credit vacanze-credito di imposta"	S	C	280,00						280,00					280,00
	5	6	Modifica all'articolo 176 del D.L. n. 34/2020 "Tax credit vacanze-detrazioni di imposta - IRPEF"	E	T			-122,50	52,50				-122,50	52,50			-122,50
	5	7	Riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	S	C			-50,00					-50,00				-50,00
	5	7	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 28/2004	S	C			-72,50					-72,50				-72,50
	6	1	Rifinanziamento Fondo rotativo imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1991, n. 394	S	K	150,00						150,00					
	6	2	Rifinanziamento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del D.L. n. 138/2020 per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma: cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati	S	C	200,00						200,00					200,00
1.000 DL157	6-bis	1	Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 34/2020	S	C		90,00						90,00				90,00
1.000 DL157	6-bis	2	Incremento del Fondo per la concessione di contributi in favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator di cui all'articolo 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020	S	C	10,00						10,00					10,00



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.1000 DL157	6-bis	3	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020. Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'editoria filiera dell'editoria nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura per il ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi	S	C	350,0				350,00				350,00			
1.1000 DL157	6-bis	3	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 - Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell'editoria filiera dell'editoria nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura	S	C		50,0				50,00				50,00		
1.1000/3 000/93	6 bis	4	Ricorso delle perdite subite a causa del COVID-19 agli organizzatori di eventi sportivi internazionali	S	C		1,0				1,00				1,00		
1.1000/3 000/93	6 bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C		-1,0				-1,00				-1,00		
1.1000/3 000/97	6-bis	11	Istituzione di un fondo per il ristoro delle perdite subite a causa del COVID-19 dagli enti gestori a fini turistici e di siti speleologici e grotte, situati nei territori dei comuni anche aderenti all'Associazione nazionale città della Stretta	S	C		2,0				2,00				2,00		
1.1000/3 000/97	6-bis	13	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C		-2,0				-2,00				-2,00		
1.1000 DL157	6-bis	14	Incremento del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge n.394/1981	S	K	400,0				400,00							
1.1000 DL157	6-bis	14	Incremento Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1 del DL 38/2020	S	C	100,0				100,00							
1.1000/3 000/111	6-bis	15	Contributo a favore delle strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede ai Collegi Universitari di merito	S	C		3,0				3,00				3,00		
1.1000/3 000/111	6-bis	17	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C		-3,0				-3,00				-3,00		
1.1000/3 000/136	6 ter	1	Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per il sostegno economico dell'attività di rivestita di giornali e riviste	S	C		7,2				7,20				7,20		
1.1000/3 000/136	6 ter	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C		-7,2				-7,20				-7,20		
1.100/34 0 testo 2	7 bis	1-3	Incremento Fondo (di cui all'articolo 5, comma 1 bis del D.L. n. 2/2006, destinato all'assistenza per le famiglie del personale imbarcato e contribuiti all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare	S	C		0,5				0,50				0,50		
1.100/34 0 testo 2	7 bis	4	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C		-0,5				-0,50				-0,50		
1.1000 DL149	8	1	Estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito di imposta nella misura del 60% canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e canoni per affitto di azienda di cui all'articolo 26, comma 1 del D.L. n. 34/2020	S	C	274,50				183,00	91,50			183,00	91,50		
1.1000 DL149	8 bis		Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ubicati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria)	S	C	123,4				88,60	41,80			88,60	41,80		
1.1000 DL149	8 bis		Credito d'imposta canoni di locazione per maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono previste chiusure o limitazioni di orario di apertura (rispetto a quanto stabilito nel DL 33/2020)	S	C	108,9				72,60	36,30			72,60	36,30		
8.0.47	8 ter	1	Istituzione di un fondo per riduzione degli oneri delle bollette elettriche	S	C		180,0				180,00				180,00		
8.0.47	8 ter	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C		-180,0				-180,00				-180,00		
	9	1	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative - quota Stato	E	T	-24,30				-24,30					-24,30		
	9	1	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative - quota Comuni	E	T	-112,70				-112,70					-112,70		



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricazione			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	9	3	Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricettive - incremento Fondo per i ristori ai Comuni in minori entrate IMU	S	C	112,70											
1.1000 DL149	9 bis		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricettive ubicate nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - quota SILEO	E	T	-7,3				-7,30				-7,30			
1.1000 DL149	9 bis		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricettive nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - quota Comuni	E	T					-31,40				-31,40			
1.1000 DL149	9 bis		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricettive nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - incremento Fondo per i ristori ai Comuni in minori entrate IMU	S	C	31,4											
1.1000.3 000/189	9-ter	1-5	Esonerazione dal 1 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni/licenze/autorizzazioni del suolo pubblico	E	T												
1.1000.3 000/189	9-ter	6	Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esercizio del pagamento delle tasse per utilizzo suolo pubblico (TOSAP-COSAP)	S	C	82,5											
1.1000.3 000/189	9-ter	7	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C												-82,50
1.1000.3 000/201	9-quater	4	Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali	S	C	50,0											50,00
1.1000.3 000/201	9-quater	5	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C	-50,0											-50,00
1.1000 DL149	9 quinquies		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. n. 104/2020-IRAP	E	T	-10,7											10,70
1.1000 DL149	9 quinquies		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. n. 104/2020-IRAP	E	T	-15,0											15,00
1.1000 DL149	9 quinquies		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. n. 104/2020-IRAP	E	T	-10,10											10,10
1.1000 DL149	9 quinquies		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. n. 104/2020-IRAP	S	C	10,1											-10,10
			TITOLO II Disposizioni in materia di lavoro														
	12	2-4	Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazioni salariali	E	CO												69,20
	12	2-4	Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazioni salariali	S	C												-49,20
	12	14-15	Esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	E	CO												-61,40
	12	14-15	Esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	S	C												61,40
	12	14-15	Esonerazione dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - effetti fiscali indotti	E	T												-3,00
1.1000.3 000/216	12	16 bis	Proroga contributo alle cooperative sociali per le assunzioni delle donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 1, comma 220 della legge n. 205/2017	S	C												1,00
1.1000.3 000/216	12	16 ter	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	S	C												-1,00
	12	17	Riduzione del Fondo - esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014	S	C												-3,00



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziaria			Fabbricazioni			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	e	t						2,40				2,40		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	s	c	-2,4											
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	e	t						0,60				0,60		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	s	c	-0,6											
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	e	t	13,2					13,20				13,20		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	e	t	11,3					11,30				11,30		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	e	t						4,80				4,80		
1.1000 DL154	13 duodecies	2	Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA di cui all'articolo 98 del D.L. 104/2020-IRPEF	s	c	-4,8											
1.1000 DL149	13 terdecies		Bonus per l'acquisto di servizi di babysitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, limitatamente alle Regioni delle zone rosse di cui al DPCM 3 novembre 2020	s	c	7,5					7,50				7,50		
1.1000 DL149	13 quaterdecies		Fondo straordinario per il sostegno degli Enti terzo settore	s	c	70,0					70,00				70,00		
1.1000 DL149	13 quinquiesdecies		Assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF	s	c	5,0					5,00				5,00		
1.1000 DL149	13 septiciesdecies		Modifica all'articolo 42 bis del D.L. 30/04/2020 - Concessione di agevolazioni alle imprese del settore turistico del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 2019, n. 42	s	c	14,8					14,80				14,80		
1.1000 DL149	13 duodecies		Proroga la 3/17/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. n. 18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri	s	c						20,00				20,00		
1.1000 DL149	13 duodecies		Proroga la 3/17/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. n. 18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri - effetti riflessi	e	t/c						9,70				9,70		
1.1000 DL157	15	8	Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo	s	c	550,00					550,00				550,00		
1.1000/3 000/35	15	10	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2 del D.L. n. 18/2020-Indennità una tantum ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite	s	c	9,10					9,10				9,10		
1.1000/3 000/35	15-bis		Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite	s	c	466,5					440,00				440,00		
1.1000/3 000/35	15-bis	12	Esenzione contributiva a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato	e	co						-1,20				-1,20		
1.1000/3 000/35	15-bis	12	Esenzione contributiva a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato - effetti fiscali	s	c	1,2											
1.1000/3 000/35	15-bis	12	Esenzione contributiva a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato - effetti fiscali	e	t	0,4					0,40				0,40		
1.1000/3 000/35	15-bis	13	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.L. n. 190/2014	s	c	-1,2					-1,20				-1,20		
1.1000/3 000/35	16		Esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura	e	co						-83,00				-83,00		
1.1000 DL149	16 bis		Estensione al 30/12/2020 dell'Esenzione contributiva a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del D.L. n. 137/2020	e	co						-112,20				-112,20		



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Incubittamento netto						
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1.1000 DL149	16 bis		Estensione al 30/12/2020 dell'Esmento contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del d.l. n. 137/2020.	s	c	112,2	226,8										
	17		Indennità per il mese di novembre 2020 in favore dei lavoratori sportivi per riduzione o cessazione attività in conseguenza dell'emergenza da COVID-19 - Incremento trasferimenti a SpA Le Salute.	s	c	124,00				124,00				124,00			
1.1000 DL157	17- bis		Incremento risorse trasferite alla società Sport e Salute S.p.A per indennità per collaboratori sportivi, di cui all'articolo 96 del DL 18/2020 e all'articolo 98 del DL 34/2020	s	c	170,0				170,00				170,00			
1.1000 DL154	19 quater		Incremento fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Digs. n. 1 del 2018 per acquisto e distribuzione dei farmaci nel territorio	s	k	100,0				100,00				100,00			
1.1000/3 000/295 testo 2	19- septies	1-5	Credito di imposta alle farmacie che operano nei comuni (spiccioli centri) con meno di 3.000 abitanti o noleggianti di apparecchiature per l'effettuazione di per testazioni di idemmedicina	s	k		10,7								10,72		
1.1000/3 000/395 testo 2	19- septies	6	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014	s	c		-10,7								-10,72		
1.1000/3 000/394 testo 2	19- octies	1	Potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori	s	c		5,0								5,00		
1.1000/3 000/394 testo 2	19- octies	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014	s	c		-5,0								-5,00		
1.1000/3 000/412	19- nonies	1	Fondo finalizzato a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali	s	c		40,0								40,00		
1.1000/3 000/412	19- nonies	2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del DL n. 190/2014	s	c		-40,0								-40,00		
1.1000 DL 154	19- decies		Istituzione di un fondo per consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare	s	c	400,0				400,00				400,00			
1.1000 DL 149	19- undecies		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del DL n. 18/2020- Arricchimento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di personale sanitario militare	s	c		4,9								4,89		
1.1000 DL 149	19- undecies		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del DL n. 18/2020- Arricchimento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di personale sanitario militare- effetti riflessi	e	t/c										2,37		
1.1000/3 000/452	19- duodecies	1	Potenziamento della sanità per l'emergenza COVID-19: prevenzione, diagnostica, profilassi e cura	s	c		7,8								7,80		
1.1000/3 000/452	19- duodecies	2	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-7,8								-7,80		
			Titolo III- Misure in materia di salute e sicurezza														
	20	1	Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2	s	c	1,00	3,00			1,00				1,00	3,00		
	21	1	Incremento Fondo per l'innovazione digitale di cui all'articolo 1, comma 62 della legge n. 107/2015 per consentire agli Istituti scolastici di donare di dispositivi digitali utili per la didattica a distanza	s	k	85,00				85,00				85,00			
21-11 testo 2	21	6 bis	Fondo per il recupero dei gap formativi	s	c		5,5								5,53		
21-11 testo 2	21	6	Relazione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-5,5								-5,53		
21-13 testo 2	21	7 bis	Trasferimenti alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano di risorse destinate alle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza	s	c		2,0								2,00		



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale dell'Arma dei Carabinieri per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	s	c	36,74				36,74				36,74			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale dell'Arma dei Carabinieri per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					17,82				17,82			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Guardia di Finanza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	6,90				6,90				6,90			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Guardia di Finanza per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					3,35				3,35			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Forze di polizia locali per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19	s	c	8,28				8,28				8,28			
	32	1	Impiego di ulteriori unità di personale Forze di polizia locali per maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					4,02				4,02			
	32	2	Prestazione di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19	s	c	0,73				0,73				0,73			
	32	2	Prestazione di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c					0,36				0,36			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario alla Polizia di Stato per la pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	14,55				14,55				14,55			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario alla Polizia di Stato per la prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. - effetti riflessi	e	t/c					7,06				7,06			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per l'Arma dei Carabinieri per la prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	33,8				33,75				33,75			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per l'Arma dei Carabinieri per la prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. - effetti riflessi	e	t/c					16,37				16,37			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per la Guardia di Finanza per la prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	6,3				6,34				6,34			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per la Guardia di Finanza per la prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica. - effetti riflessi	e	t/c					3,07				3,07			
1.1000 D1157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per le Polizie locali per la prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinata al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica.	s	c	7,7				7,66				7,66			



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																	
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1.1000 DL157	32-bis	1	Ulteriori risorse per indennità e lavoro straordinario per le Polizie Locali per la protezione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunemente commessi all'emergenza epidemiologica...effetti riflessi	e	t/c					3,71				3,71			
1.1000 DL157	32-bis	2	Ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impieghi commessi all'emergenza epidemiologica COVID-19	s	c	5,3				5,33				5,33			
1.1000 DL157	32-bis	2	Ulteriori risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impieghi commessi all'emergenza epidemiologica COVID-19- effetti riflessi	e	t/c					2,58				2,58			
1.1000 DL157	32-bis	3	Ulteriori risorse per lavoro straordinario a compenso forfetico al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impegnato nelle attività di polizia penitenziaria, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché delle attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19	s	c	4,3	2,2			4,34	2,17			4,34	2,17		
1.1000 DL157	32-bis	3	Ulteriori risorse per lavoro straordinario a compenso forfetico al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impegnato nelle attività di polizia penitenziaria, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché delle attività aggiuntive necessarie a contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19- effetti riflessi	e	t/c					2,10	1,05			2,10	1,05		
1.1000 DL157	32-bis	4	Assunzione di personale interinale con contratto a termine per emersione rapporti di lavoro irregolare	s	c	-24,6	24,6			-24,62	24,62			-24,62	24,62		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	5	Misure urgenti per il pieno svolgimento delle attività istituzionali e di sicurezza negli istituti penitenziari- Prestazioni di lavoro straordinario	s	c		3,6				3,64				3,64		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	5	Misure urgenti per il pieno svolgimento delle attività istituzionali e di sicurezza negli istituti penitenziari- Prestazioni di lavoro straordinario- effetti riflessi	e	t/c						1,76				1,76		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	6	Riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge n. 205/2017- Fondo per la funzionalità degli Uffici giudiziari e degli istituti penitenziari nonché per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari	s	c		-0,57				-0,57				-0,57		
1000/30 00/560 testo 2	32 bis	6	Relazione Tabella A Giustizia	s	c		-3,1				-3,07				-3,07		
1.1000 DL157	32-quater	1	Contributo alle Regioni a Statuto Ordinario per la riduzione del debito e ristoro delle categorie soggette a restrizioni con le risorse conseguentemente liberate all'emergenza COVID-19	s	k	250,0					250,00				250,00		
1000/30 00/573 testo 2	32-quater	2	Contributo alle Regioni per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19	s	c		110,0				110,00				110,00		
1000/30 00/573 testo 2	32 ter	3	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-110,0				-110,00				-110,00		
1.1000/3 000/595 testo 2	32 quinquies	1-2	Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori	s	c		3,0				3,00				3,00		
1.1000/3 000/595 testo 2	32 quinquies	3	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, del D.l. n. 190/2014	s	c		-3,0				-3,00				-3,00		
1000/2	33	1	ISS- utilizzo quote eccentrate, e violato del risultato di amministrazione senza operare la nettrazione del fondo anticipazione liquidità	s	c					5,00	83,00	137,00	23,00	5,00	83,00	137,00	23,00
			Titolo IV- disposizioni finali														
1.1000 DL149	34	1	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.l. n. 282/2004	s	c		16,0		50,00		16,00				16,00		50,00
1.1000 DL154	34	2	Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232/2016-APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c												



Decreto legge n. 137 del 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19																
emenda numero DL	articolo	comma	Descrizione Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziaria			Fabbisogno			Indebitamento netto				
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
1.000/2 020/23 100/24 5.0.17	34	6	Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c		610,00			610,00				610,00		
	34	7 lettera a)	Versamento all'Entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Tax credit, vacanze di cui all'articolo 176 del D.l. n. 34/2020	e	ext	860,00										
	34	7 lettera a)	Minore spesa derivante dal versamento all'Entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Tax credit, vacanze di cui all'articolo 176 del D.l. n. 34/2020	s	c			-860,00						-860,00		
	34	7 lettera a)	Tax credit vacanze detrazioni di imposta - IRPEF	e	t		376,00	-161,00		376,00	-161,00			376,00	-161,00	
	34	7 lettera b)	Riduzione del finanziamento delle integrazioni salariali a garanzia di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui all'articolo 22-ter del D.l. n. 18/2020 - Previsione	s	c	-1.138,37										
	34	7 lettera b)	Riduzione del finanziamento delle integrazioni salariali a garanzia di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui all'articolo 22-ter del D.l. n. 18/2020 - Contribuzione figurativa	s	c	-541,03										
1.000 DL 154	34	7 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020 - interventi di sostegno al reddito	s	c	-2.956,0				-1.339,00				-1.339,00		
1.000 DL 154	34	7 lettera c)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 del DL 18/2020 - interventi di sostegno al reddito - Contribuzione figurativa	s	c	-434,00										
	34	7 lettera d)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	s	c	-32,00				-32,00				-32,00		
	34	7 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	s	c	-18,70				-18,70				-18,70		
	34	7 lettera f)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 30 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	s	c	-18,80				-18,80				-18,80		
	34	7 lettera g)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3 del D.l. n. 18/2020 - indennità a tantum riconosciuta ai lavoratori titolari di Fondo pensione complementare del settore con almeno 20 contributi previdenziali versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione	s	c	-3,40				-3,40				-3,40		
	34	7 lettera h)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1 del D.l. n. 18/2020 - fondo per il reddito di prima istanza	s	c	-101,30				-101,30				-101,30		
	34	7 lettera i)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12 del D.l. n. 34/2020 - Prerogative degli esentati per i mesi di aprile e maggio 2020 di cui agli articoli 27/29/29/29/29 e 44 del D.l. n. 18/2020	s	c	-804,00				-804,00				-804,00		
	34	7 lettera j)	Riduzione autorizzazione di spesa relativa a credito di imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio (D.P.R.)	s	c	-730,00										
1.000 DL 154 e DL 157	34	7 lettera m)	Riduzione del Fondo per l'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del D.l. n. 154/2008	s	k	-5,00				-5,00				-5,00		
	34	7 lettera n)	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.l. n. 282/2004	s	c			-131,00						-131,00		



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo di cui agli atti del Governo n. 226 (rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), n. 228 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e n. 229 (sicurezza nelle discipline sportive invernali), di rappresentanti della Federazione italiana sport invernali (FISI), della Commissione medica della medesima Federazione, dell'Associazione maestri sci italiani e del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani, nonché del Comandante del Reparto attività sportive presso il Centro addestramento alpino di Aosta	239
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	240
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	247

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
ALLEGATO 2 (<i>Testo base adottato</i>)	248

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo di cui agli atti del Governo n. 226 (rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), n. 228 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e n. 229 (sicurezza nelle discipline sportive invernali), di rappresentanti della Federazione italiana sport invernali (FISI), della Commissione medica della medesima Federazione, dell'Associazione maestri sci italiani e del Collegio nazionale dei maestri di

sci italiani, nonché del Comandante del Reparto attività sportive presso il Centro addestramento alpino di Aosta.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 13.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea inizierà oggi pomeriggio alle ore 15 e che la Commissione deve esprimere il proprio parere entro le ore 14.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, introducendo l'esame, rileva che il decreto-legge in esame, nel quale sono stati fatti confluire i decreti-legge n. 149, n. 154 e n. 157 (cosiddetti Ristori *bis, ter e quater*) per complessivi 18 miliardi interviene con numerose disposizioni su settori di competenza della VII Commissione, diverse delle quali introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Per quanto concerne la scuola, il decreto prevede anzitutto un aumento di 85 milioni di euro di euro per il 2020 delle risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. L'incremento è destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Per le medesime finalità sono altresì stanziati 2 milioni di euro di euro per il 2021 per la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano (articolo 21, comma da 1 a 6, 7 e 7-*bis*).

Viene poi istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di 5,5 milioni di euro. Il fondo è destinato esclusivamente

all'attivazione di attività didattiche extra-curricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento (articolo 21, comma 6-*bis*, 6-*quinquies*).

Sempre per il 2020, il decreto-legge autorizza la spesa di 2,4 milioni di euro per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che, nelle cosiddette aree rosse, sia genitore di figli che frequentano scuole secondarie di primo grado in cui l'attività didattica in presenza sia stata sospesa a seguito del DPCM 3 novembre 2020; o, in generale, sia genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 (articolo 22-*bis*).

Per quanto riguarda l'università, il decreto-legge prevede che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminano il corso di dottorato nell'anno accademico 2019 del 2020 e che hanno già beneficiato della proroga del termine finale del medesimo corso per un periodo non superiore a 2 mesi (ai sensi dell'articolo 236, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020) possono chiedere una ulteriore proroga, non superiore a 3 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Possono richiedere la proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tal caso, la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Per tale finalità, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 21,6 milioni di euro per il 2021 (articolo 21-*bis*).

Il decreto-legge prevede anche il riconoscimento di un contributo di 3 milioni di

euro per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati (articolo 6-bis, comma 15-17).

Per quanto concerne cultura e spettacolo, il decreto incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 e di 90 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente – istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 – destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 1, e articolo 6-bis, comma 1).

Il decreto inoltre incrementa di 400 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, destinando 350 milioni di euro per il 2020 al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Inoltre, incrementa lo stesso Fondo di un milione di euro per il 2021, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, per l'annullamento delle presenze di pubblico (articolo 5, comma 3, e articolo 6-bis, comma 3 e 4).

Ancora, il decreto prevede che una serie di contributi, tra cui quelli a valere sui Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano ai fini di talune norme di carattere fiscale. Inoltre, stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conserva la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai soli fini dell'ottenimento dei medesimi contributi (articolo 6-bis, comma 9 e 10).

Si riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore, fra gli altri, dei lavoratori iscritti al Fondo pen-

sione lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti (artt. 15 e 15-bis).

Si prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso a spettacoli dal vivo, per sopravvenuta impossibilità della prestazione, in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Si estende così l'applicazione dell'articolo 88, comma 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 5, comma 4).

Il decreto poi amplia la platea dei beneficiari del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo. In particolare, il decreto stabilisce, quale requisito, che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta (e non più dal 1° gennaio 2012) e inoltre aumenta l'importo massimo del credito di imposta, portandolo da 200.000 a 800.000 euro, nei tre anni d'imposta (articolo 5, comma 4-bis e 4-ter).

Si estende la finalità della legge n. 238 del 2012 (recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale) affinché si applichi anche al sostegno e alla valorizzazione delle orchestre giovanili italiane.

Si prevede inoltre l'assegnazione di un contributo annuo di un milione di euro, a decorrere dal 2021, alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (articolo 6-bis, comma 5-7).

Il decreto dispone poi che il MIBACT può autorizzare incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (disciplinati dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020) nelle more della pubblicazione dei bandi (e non più a decorrere dalla pubblicazione degli stessi) relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III – posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati

dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018 (articolo 6-bis, comma 8).

Nel settore sport, oltre all'incremento del Fondo per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali, di cui è stato detto, il decreto incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, al fine di concedere contributi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (articolo 2).

Inoltre istituisce il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione, per il 2020, di 142 milioni di euro, e si dispone che al Fondo affluiscono anche 30 milioni di euro stanziati per le (sole) associazioni sportive dilettantistiche dall'articolo 218-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 3).

Sempre in materia di sport, si prevede un'indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione in enti sportivi, segnatamente presso il CONI, il CIP, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio – subordinato alla condizione che le persone in questione abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – è concesso, per il mese di novembre 2020, nel limite di spesa di 124 milioni di euro e, per il mese di dicembre, nel limite di spesa di 170 milioni di euro, cui si aggiungono le eventuali risorse residue relative agli stanziamenti già disposti per precedenti indennità temporanee per le suddette categorie (artt. 17 e 17-bis).

Infine, nel settore dell'informazione, il decreto prevede, per il 2021, un contributo una tantum per gli esercenti delle edicole,

fino a 1.000 euro ed entro il tetto di spesa di 7,2 milioni di euro, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 (articolo 6-ter).

Per le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro e le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in maggioranza da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro, nonché le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche, il decreto conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'articolo 96 del decreto-legge n. 104 del 2020, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020. In particolare, il decreto estende all'annualità di contributo 2020 la possibilità di pagare i costi sostenuti entro 60 giorni dall'incasso del saldo del contributo. Inoltre, estende all'annualità di contributo 2021 la possibilità di accedere al contributo in presenza di una percentuale di copie vendute della testata pari al 25 per cento (invece che al 30 per cento) delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento (invece che al 20 per cento) delle copie distribuite per le testate nazionali. Infine, per la medesima annualità contributiva 2021 il decreto prevede che, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla stessa impresa editoriale per l'annualità 2019, l'importo sia parificato a quello corrisposto per il medesimo anno e che, in caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale tra gli aventi diritto (articolo 5, comma 7-bis).

In conclusione, alla luce dell'importanza delle misure contenute nel provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) prende atto che il Governo in carica, che giudica inadeguato, pericoloso e prossimo alla fine, ricorre per l'ennesima volta ad un provve-

dimento di urgenza per prevedere misure di ristoro assolutamente insoddisfacenti, generando il rischio di minare profondamente il tessuto economico del Paese. Ha l'impressione che il Governo sfrutti l'emergenza epidemiologica per distogliere l'attenzione da quelle che sono le vere priorità del Paese, che è ormai in condizioni economiche drammatiche e alle soglie della povertà.

Esprime quindi un giudizio drasticamente contrario sul decreto-legge, che resta inadeguato nonostante il suo gruppo e le altre opposizioni si siano sforzati, al Senato, attraverso proposte di modifica, di migliorarne il contenuto per renderlo più vicino ai bisogni dei cittadini e delle imprese: si riferisce, ad esempio, alla proroga del termine di validità del DURC. A questo riguardo, ritiene che sarebbe assoluto buon-senso consentire a tutte le imprese – come suggerito dallo stesso presidente dell'INPS in una recente audizione presso l'XI Commissione – di usufruire del beneficio nel più breve tempo possibile, evitando di sospendere l'erogazione per presunte irregolarità, sulle quali sarebbe auspicabile piuttosto prevedere una verifica *ex post*, comunque ignorando quelle di importo modico.

Dopo aver ricordato che la sua parte politica si è sempre adoperata per collaborare in modo propositivo e che lui in particolare si è fatto promotore nella VII Commissione della discussione di risoluzioni poi approvate per chiedere al Governo concrete misure di sostegno del settore della cultura, osserva che il Governo – un Governo incapace e ormai privo di autorevolezza – ignorando gli stessi suggerimenti approvati dalla VII Commissione con gli atti di indirizzo che ha ricordato, ha messo in atto interventi blandi e inadeguati che rischiano di lasciar cadere intere filiere produttive, danneggiando gravemente i soggetti che operano nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport. Ricorda che si tratta, tra indotto e famiglie, di milioni di persone: settori economici che, tra l'altro, contribuiscono al benessere nella società, in quanto producono servizi che ineriscono

a bisogni importanti e primari della persona: arte, cultura, divertimento, sport.

Evidenzia, dunque, il rischio di portare alla rovina interi settori, con gravi ripercussioni, anche occupazionali, per teatri, cinema, *service* che organizzano eventi culturali, mostre e gallerie d'arte, scuole di danza associazioni sportive e culturali. Ribadisce infatti che il provvedimento in esame si limita a prevedere per queste categorie interventi insufficienti, alimentando così la rabbia sociale, che risulta infatti in costante aumento.

In tema di turismo, evidenzia il rilevante crollo di fatturato registrato dalle imprese del settore alberghiero, determinato dal forte calo di affluenza dei turisti nel Paese: una perdita enorme, che colpisce gravemente l'indotto e le famiglie coinvolte. Le prenotazioni turistiche hanno infatti subito una riduzione dal 60 al 90 per cento rispetto agli stessi periodi degli anni precedenti, secondo dati dell'Organizzazione mondiale del turismo. Nel settore ricettivo, secondo Federalberghi, il calo tendenziale del fatturato è dell'88,3 per cento.

Dimensioni altrettanto drammatiche riguardano la cultura. Circa il 90 per cento degli eventi culturali è stato annullato, con conseguente perdita di fatturato per chi li ha organizzati e per i lavoratori dello spettacolo. Lo sostengono tutte le associazioni di categoria: quelle della musica, dello spettacolo dal vivo, dei teatri privati, dei soggetti fuori dal FUS, della danza, dello spettacolo viaggiante, dei circhi, dei musei. Poco meno del 40 per cento delle imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre – imprese che danno occupazione a circa 4,8 milioni di addetti – sono già ora molto vicine alla soglia critica al di sotto della quale rimane il solo fallimento. La perdita netta del mercato cinematografico dall'8 marzo 2020 a oggi è del 90 per cento rispetto all'anno precedente, per una perdita di Box office di 382 milioni di euro. Mancano, tuttavia, misure di sostegno per le sale cinematografiche. Ai lavoratori dello spettacolo il provvedimento attribuisce 1.000 euro: una misura insufficiente, senza contare che non si tratta di una misura strutturale. Al di là dei dati macroeconomici, la misura della

gravità della crisi la danno le tantissime persone in fila davanti alle sedi della Caritas per avere di che mangiare: italiani che fino all'anno scorso non ne avevano bisogno.

Rileva che il Governo appare indifferente a questo scenario drammatico di crisi economica e sembra preoccuparsi di altro, come la costituzione di *task force* di dubbia utilità per decidere sull'utilizzo dei fondi europei.

Infine, sulla didattica digitale a distanza, pur valutando positivamente l'aumento di fondi, ritiene che questa non sia il mezzo idoneo ad assicurare un'istruzione adeguata, soprattutto ai soggetti più fragili, come i ragazzi con disabilità. Solo l'11,2 per cento degli oltre 2.800 dirigenti scolastici intervistati dal CENSIS ha dichiarato di essere riuscito a coinvolgere tutti gli studenti nella didattica a distanza. Nel 18 per cento degli istituti ad aprile mancava all'appello più del 10 per cento degli studenti. Il 53,6 per cento dei presidi sostiene che con la didattica a distanza non si riesce a coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali. Il 37,4 per cento teme di non poter realizzare progetti per il contrasto della povertà educativa e per la prevenzione della dispersione scolastica. Tra gli oltre 800.000 studenti non italiani, i soggetti più a rischio sono le prime generazioni – circa il 47 per cento del totale – che incontrano maggiori difficoltà per ragioni linguistiche e culturali. C'è poi una tipologia di studenti per i quali la socialità che si instaura nelle aule scolastiche è indispensabile e insostituibile: gli alunni con disabilità, che sono circa 270.000 solo nelle scuole statali, o con disturbi specifici dell'apprendimento, che sono circa 276.000.

In conclusione, denuncia che il Governo ignora completamente le esigenze dei lavoratori autonomi, i quali solo in minima parte riescono a mantenere redditi dignitosi. Solo il 23 per cento di loro ha continuato a percepire gli stessi redditi familiari di prima del Covid-19. Se il grado di protezione del lavoro e dei redditi è la chiave per la salvezza, allora siamo lontani: quasi il 40 per cento degli italiani oggi afferma che, dopo l'epidemia, avviare un'impresa o

aprire un negozio o uno studio professionale è un azzardo e solo il 13 per cento lo considera ancora una opportunità.

Preannuncia quindi fin da ora il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Germano RACHELLA (LEGA) manifesta il proprio sconcerto dinanzi all'azione del Governo in carica, che a suo giudizio adotta continui decreti-legge inutili, senza avere alcuna idea di come superare la crisi in atto. Fa notare che si prevedono soltanto elemosine a favore delle imprese, nei confronti delle quali, peraltro, ritiene si mantenga un livello di pressione fiscale non compatibile con la loro sopravvivenza, con il rischio di condurre alla soglia della povertà migliaia di famiglie.

Ritiene inadeguate le misure in favore dei titolari di rapporti di collaborazione in enti sportivi, alla luce della loro vigenza limitata nel tempo, facendo notare, peraltro, che solo una minima parte delle domande presentate per il conseguimento di tali benefici è stata finora evasa. Lamenta, dunque, il completo disinteresse del Governo nei confronti delle realtà sportive, in particolare di quelle dilettantistiche.

Esprime inoltre perplessità sugli interventi previsti per la scuola, in particolare su quelli in materia di innovazione digitale e di didattica laboratoriale, facendo notare che spesso gli istituti non hanno gli strumenti per favorire tali forme di apprendimento e devono fare i conti con una inadeguatezza strutturale delle reti informatiche.

Lamenta altresì l'insufficienza delle misure previste per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario nelle istituzioni scolastiche, ritenendo inoltre inadeguato l'incremento previsto per i fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, delle istituzioni culturali o al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali.

In conclusione, ritiene che il Governo in carica sia il più imbarazzante della storia della Repubblica. Preannuncia il voto con-

trario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver espresso l'auspicio, nel metodo, che i lavori siano in futuro organizzati in modo che, su provvedimenti così complessi, importanti e delicati, ciascuna Camera possa disporre di tempi di discussione ampi e adeguati, si sofferma, per quanto concerne il merito, sulle norme del provvedimento che prevedono un'indennità in favore dei titolari di rapporti di collaborazione con enti sportivi. Alla luce dell'elevato numero di domande presentate per fruire di tali benefici, si dice convinto che i criteri per la loro erogazione dovrebbero essere rivisti e resi più equi, in modo da evitare elargizioni « a pioggia » che permettono l'accesso alle risorse anche a coloro che non hanno un reale bisogno dei sussidi, oltre che per scongiurare possibili forme di abuso con accesso da parte di soggetti che non sono in possesso dei requisiti previsti. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svoltosi, riformula la sua proposta di parere favorevole, aggiungendo due osservazioni (*vedi allegato 1*) volte a recepire alcuni spunti provenienti dai gruppi.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ringraziato la relatrice per aver tenuto conto di due proposte del suo gruppo, si sofferma su una terza proposta, non recepita dalla relatrice: quella di prevedere interventi a favore dei titolari degli esercizi commerciali o dei punti vendita che si trovano all'interno o in prossimità delle strutture obbligate a chiudere per l'emergenza sanitaria, quali cinema, teatri, centri sportivi, e così via. Ritene fondamentale non dimenticare un settore di operatori forse minore in termini numerici, ma che sta subendo danni economici molto ingenti.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO dichiara di condividere il contenuto

della proposta di parere della relatrice, anche nella nuova formulazione.

Vittoria CASA, *presidente*, prende atto che i deputati intervenuti confermano la dichiarazione di voto anche sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 13.50.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.

C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2020.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento il 13 novembre 2019 per poi nominare, il 30 giugno 2020, un comitato ristretto, comunica che il comitato si è riunito più volte ed è infine pervenuto a una sostanziale convergenza su un testo unificato preparato dal relatore, deputato Fusacchia, del quale propone l'adozione come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 2*).

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE), *relatore*, illustra il contenuto del testo unificato, di cui il comitato propone l'adozione come testo base, osservando che esso, elaborato dopo un costruttivo lavoro svol-

tosì all'interno del comitato ristretto, con la collaborazione di tutti i gruppi e del Ministero dell'università e della ricerca, mira a conciliare diverse esigenze. Da un lato, rimuovendo il divieto esistente dal 1933 di iscrizione a più università o corsi di studio universitari, il testo intende tutelare il diritto allo studio e il valore legale dei titoli, nonché favorire l'osmosi tra ambiti universitari diversi, incrementare le opportunità di apprendimento, adeguare la preparazione degli studenti a *standard* più elevati, come richiesto dal mercato del lavoro, e offrire a quanti studiano in Italia opportunità analoghe a quelle di altri Paesi. Dall'altro lato, il testo contiene alcuni correttivi tesi sia ad evitare un ampliamento eccessivo della facoltà di contemporanea iscrizione a più corsi di studio superiori, sia a garantire parità di accesso a questa opportunità, scongiurando discriminazioni di fatto causate, ad esempio, dalle diverse condizioni economiche delle famiglie degli studenti.

Si sofferma, quindi, nel dettaglio sull'articolo 1, sottolineando che si è previsto la possibilità di doppia iscrizione, ma non plurima e non per due dottorati o per due corsi di laurea uguali in due atenei diversi. Per le istituzioni dell'AFAM è stata confermata la disciplina vigente. Incidentalmente osserva che il testo base è suscettibile di essere corretto e integrato nelle fasi di esame successive. Parlando dell'articolo 2, chiarisce che il testo consente l'accesso ai servizi e strumenti a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione universitaria, comunque a scelta dello studente, mentre è ammessa l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, quando si ha diritto, per entrambe le iscrizioni: è chiaro infatti che, senza questa specificazione, l'opportunità non sarebbe stata per

tutti. Quanto all'articolo 3, questo rinvia a provvedimenti ministeriali la definizione di modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea: auspica, al riguardo, che in tale specifico ambito possano essere sottoscritti dalle università accordi tesi a favorire i doppi percorsi. Fa presente che la questione, discussa in comitato, della possibile iscrizione a due corsi di studio a numero programmato, che presenta specifiche problematiche, è stata risolta delegando a un regolamento ministeriale di stabilire i criteri per consentire questo tipo di doppia iscrizione. Quindi, dopo aver rapidamente illustrato il contenuto degli articoli 4 e 5, che prevedono il monitoraggio sull'impatto della legge e l'invarianza finanziaria del provvedimento, ringrazia i componenti di tutti i gruppi nel comitato per il contributo positivo da loro dato, che ha consentito di raggiungere un punto di mediazione che giudica «al rialzo» e che permette di mandare un segnale incoraggiante per il futuro del Paese.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato di cui all'allegato (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, manifesta soddisfazione per il lavoro sinora svolto, ritenendo che le misure di cui al testo base rappresentino un segnale positivo per il mondo dell'istruzione. Avverte che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà stabilito il termine per la presentazione di emendamenti al testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti la possibilità di incrementare ulteriormente i fondi destinati alle società sportive e ai lavoratori sportivi, penalizzati sia dalla sospensione delle attività che dalla riduzione delle sponsorizzazioni private;

b) si valuti la possibilità di prevedere forme aggiuntive di sostegno all'editoria con particolare attenzione a quella locale fortemente penalizzata dal pesante calo degli annunci pubblicitari.

ALLEGATO 2

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

TESTO BASE ADOTTATO

Abrogazione del divieto di contemporanea iscrizione a due corsi di studio universitari

Art. 1.

(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea e studio)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di laurea o di laurea magistrale o di *master*, anche presso più università, scuole e istituti superiori a ordinamento speciale, italiani ed esteri.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea ad un corso di laurea o di laurea magistrale o di master e ad un corso di dottorato ovvero ad un corso di un Istituto tecnico superiore.

3. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea presso due atenei.

4. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

5. Con riferimento alla possibilità di contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, si applica l'articolo 29, comma 21, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6. L'articolo 142, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.

(Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi ai sensi dell'arti-

colo 1 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio, per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, ad esclusione del diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, che si applica a entrambe le iscrizioni.

2. Le università redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori a corsi di laurea e ad attività formative successive al conseguimento del titolo di laurea.

Art. 3.

(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1 e le condizioni per il conseguimento, all'esito di corsi di studio integrati istituiti congiuntamente da due università italiane o straniere, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministero dell'istruzione per le parti di competenza, sono stabilite le modalità di implementazione del fascicolo elettronico dello studente di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il *curriculum* dello studente

di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite SPID o documento d'identità elettronica.

2. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.

Art. 4.

(Monitoraggio e valutazione di impatto della legge)

1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione e una valutazione di impatto della legge medesima, anche sulla base dei rapporti che annualmente le istituzioni universitarie trasmettono al Ministero.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (atto n. 221)	250
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del dottor Daniele Rossi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nomina n. 70)	251
Audizione, in videoconferenza, del dottor Mario Sommariva, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale (nomina n. 71)	251

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	251
Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Nomina n. 69 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	251

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	252
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
AVVERTENZA	254

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (atto n. 221).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Daniele Rossi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nomina n. 70).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.30.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Mario Sommariva, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale (nomina n. 71).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e i trasporti Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.15.

Sull'ordine dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, propone, conconde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere alla votazione della proposta di nomina n. 69 prima dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2828, di conversione in legge n. 137 del 2020.

Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

Nomina n. 69.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 10 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 dicembre è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 14 dicembre ha avuto luogo l'audizione del dottor Paolo Emilio Signorini.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Angela Raffa (M5S), *relatrice*, dopo avere richiamato l'audizione del dottor Signorini e l'intesa con la regione Liguria, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato <i>sì</i>	27
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Bruno Bossio, Nardi in sostituzione di Cantini, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Rotta in sostituzione di Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Garriglio, Giacometti, Grippa, Marino, Mulè, Nobili, Paita, Serracchiani in sostituzione di Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Caretta in sostituzione di Rotelli, Scagliusi, Barzotti in sostituzione di Serritella, Silvestroni, Spessotto, Termini, Tombolato, Zanella.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e i trasporti Giancarlo Cancellieri.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmela GRIPPA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828) ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Segnala preliminarmente che tale decreto-legge assorbe i testi dei decreti-legge n. 149 del 2020 (cd. ristori-*bis*), n. 154 del

2020 (cd. ristori-*ter*) e n. 157 del 2020 (cd. ristori-*quater*).

Per quanto di competenza della Commissione, rileva in primo luogo la novella introdotta dall'articolo 1 all'allegato 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 che individua ulteriori codici Ateco di titolari di partita IVA destinatari del contributo a fondo perduto introdotto dal citato decreto-legge n. 137. Sono stati inseriti tra i beneficiari, per quanto di *nostra* competenza: altre attività di trasporti terrestri di passeggeri, trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) e gestione di stazioni per autobus (con una percentuale pari al 100 per cento).

Segnala inoltre l'articolo 22-*ter*, in materia di trasporto pubblico locale.

La disposizione estende, fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale, istituito dal comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto-legge « Rilancio »), presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020. per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19. Il periodo di possibile fruizione, rispetto al quale andava verificata la riduzione dei ricavi oggetto di compensazione, era precedentemente compreso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

Il comma 2 rfinanzia poi il Fondo, per 390 milioni di euro per l'anno 2021, sempre per le finalità di cui al comma 1. La norma dispone inoltre che tali risorse possano essere utilizzate, oltre che per le finalità già previste dall'articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto, così come già previsto l'anno 2020 del decreto-legge n. 104 del 2020.

La condizione per usufruire del finanziamento è che tali servizi nel periodo

precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.

Il comma 3, appunto, rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2, nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri già definiti con il decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

Il comma 4 reca la disposizione di copertura finanziaria.

Con riferimento al settore delle comunicazioni, il decreto-legge all'articolo 6-bis, commi 18 e 19, introduce una modifica al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici al fine di consentire di trasferire una concessione radio nazionale o locale convertendola in concessione comunitaria o commerciale in base alla qualificazione del nuovo titolare. Il comma 19 dell'art. 6-bis dispone inoltre che l'intero articolo 27, comma 6 del Testo unico, si applichi anche alle emittenti nazionali.

A seguito di tale modifica viene quindi consentita anche l'acquisizione di radio commerciali da parte di radio a carattere comunitario (anche a carattere nazionale) e viceversa, nonché la trasformazione della forma giuridica del titolare della radio con il contestuale adeguamento della concessione medesima (cosa precedentemente non consentita, salvo che nel caso di emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale che potevano ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale fosse trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria).

Oltre a questa disposizione, rileva infine anche l'articolo 10-ter, concernente l'esercizio dei poteri speciali L'articolo modifica

la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*) nei settori di rilevanza strategica estendendo, oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Le disposizioni aventi vigenza temporanea, il cui termine viene posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 30 giugno 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

Propone infine alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Giorgio Mulè (FI) chiede la verifica del numero legale relativamente alla votazione appena conclusasi.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la verifica avrebbe dovuto essere richiesta prima della votazione. Fa comunque presente che la Commissione risulta in numero legale, essendo richiesta, per la sede consultiva, la presenza di un quarto dei componenti.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 17 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disciplina del volo da diporto o sportivo.
C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.*

ALLEGATO

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	256
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti)	257
---	-----

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	258
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Atto n. 200.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per il parere è scaduto lo scorso 12 dicembre. Ricorda altresì che il Governo, su richiesta della Commissione, aveva dichiarato la sua disponibilità ad attendere l'espressione del parere da rendere nella giornata odierna per l'adozione definitiva dello Schema di decreto in oggetto.

Avverte, tuttavia, che la Commissione Bilancio non ha ancora trasmesso rilievi sulle conseguenze economico-finanziarie del provvedimento ex articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera di talché la Commissione non può esprimere oggi il proprio parere.

Chiede pertanto nuovamente alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere fino al prossimo martedì 22 dicembre che la Commissione esprima il prescritto parere.

La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Maria Cecilia GUERRA dichiara la disponibilità del Governo ad

attendere l'espressione del parere da parte della Commissione sino al prossimo 22 dicembre.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2020.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva per rendere il parere alla XIV Commissione sugli emendamenti di competenza della X Com-

missione sul provvedimento recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo) trasmessi dalla XIV Commissione.

Ricorda che sono state trasmesse tre proposte emendative, pubblicate nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di mercoledì 2 dicembre 2020, n. 485.

Avverte altresì che l'emendamento Borghi 29.02 è stato ritirato.

Quindi, in sostituzione del relatore, Serse Soverini, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula un parere contrario sulle proposte emendative Mantovani 17.1 e Mantovani 17.2 (*vedi allegato*).

La sottosegretaria di Stato per l'Economia e le finanze Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminati gli emendamenti Mantovani 17.1 e Mantovani 17.2, riferiti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo) », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

su tutti gli emendamenti presentati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05181 D'Alessandro: Equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a tutela dal rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori fragili	260
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	262
5-05182 Costanzo: Iniziative volte a impedire l'aggiramento del divieto di licenziamento nell'attuale fase di emergenza sanitaria	260
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	264
5-05183 Durigon: Presunti errori nell'elaborazione delle certificazioni uniche 2020 da parte dell'INPS	260
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	266
5-05184 Rizzetto: Controlli per la verifica dei requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza	261
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	267
5-05185 Viscomi: Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese della pesca marittima interessate da misure di arresto temporaneo	261
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	269
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di CUB e SGB nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini	261
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Assocontact nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00156 Rizzetto, concernente l'applicazione della normativa in materia di contratti a tempo determinato, introdotta dal cosiddetto decreto « Dignità »	261

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.20 alle 12.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI, indi della vicepresidente Renata POLVERINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 12.45.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

5-05181 D'Alessandro: Equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a tutela dal rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori fragili.

Lisa NOJA (IV) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, volta a sapere dal Governo quali misure intenda adottare per la tutela dei lavoratori fragili dopo la scadenza della normativa transitoria introdotta dall'articolo 26 del cosiddetto decreto « Cura Italia ».

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lisa NOJA (IV), ringraziando la sottosegretaria per la risposta puntuale, apprende con soddisfazione dell'impegno del Governo in favore dei lavoratori fragili. Auspica la rapida approvazione di modifiche alla disciplina vigente, che consentano la continuità delle tutele ed evitino il pericolo che le assenze dal lavoro siano considerate ingiustificate, a causa dell'esaurimento del periodo di comporto, nella consapevolezza della necessità di evitare il ricorso alla magistratura, che, se pure darebbe ragione ai ricorrenti, li costringerebbe a onerosi adempimenti.

5-05182 Costanzo: Iniziative volte a impedire l'aggiornamento del divieto di licenziamento nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

Jessica COSTANZO (M5S) illustra la sua interrogazione, riguardante la società Pininfarina *Engineering*, messa in liquidazione nonostante alcune decisioni della proprietà dimostrino che l'emergenza pandemica non ha provocato la cessazione dell'attività.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Jessica COSTANZO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dà conto dell'impegno del Governo a vigilare, in particolare, sulla vicenda della Pininfarina *Engineering* e, più in generale, sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte per aiutare le imprese e i lavoratori a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria. Infatti, la vicenda da lei segnalata dimostra che imprenditori senza scrupoli non esitano ad approfittare surrettiziamente delle deroghe alle sospensioni dei licenziamenti per propri interessi, dichiarando fallimento per poter mettere in esubero i propri dipendenti.

5-05183 Durigon: Presunti errori nell'elaborazione delle certificazioni uniche 2020 da parte dell'INPS.

Claudio DURIGON (LEGA) illustra la sua interrogazione, volta ad avere chiarimenti dal Governo sulle misure che si intendono adottare per superare il problema, segnalato dalla stampa e dai CAF, dell'invio da parte dell'INPS, a ridosso della scadenza, di una nuova certificazione unica 2020, che impone a circa seicento ventimila pensionati, cassaintegrati e disoccupati, per errori a loro non imputabili, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, con il pagamento di una sanzione, dal momento che i termini di presentazione di una nuova dichiarazione dei redditi sono ormai scaduti.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudio DURIGON (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, si dice basito nell'apprendere di una proroga di soli dieci giorni, dal 30 novembre al 10 dicembre, dei termini per sanare gli errori, che spesso non riguardano solo i dati anagrafici. Si tratta di una soluzione del tutto insoddisfacente, sia perché i termini concessi sono stati estre-

mamente brevi, sia perché si sono addossate ai pensionati, ai cassaintegrati e ai disoccupati, le conseguenze di un errore, di natura ancora da stabilire, compiuto dall'INPS. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo intervenga nuovamente con misure di ben altro tenore, che non siano onerose per gli interessati.

5-05184 Rizzetto: Controlli per la verifica dei requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, con la quale intende sapere dal Governo entro quando sarà perfezionata la procedura per l'acquisizione da parte dell'INPS dei dati necessari all'erogazione del Reddito di cittadinanza, per porre fine ai numerosi abusi, accertati nei primi due anni di vigenza della disciplina, resi possibili dalla mancata verifica *ex ante* del possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, ritiene che la risposta non abbia fornito i chiarimenti richiesti, rivelandosi, anzi, contraddittoria, dal momento che, indicando nello scorso 20 novembre la data di presentazione al Garante per la protezione dei dati personali del provvedimento sull'acquisizione dei dati, dimostra che prima di tale data l'INPS ha erogato il Reddito di cittadinanza sulla base esclusivamente delle autocertificazioni, in violazione della legge e causando, indirettamente, un danno erariale di diversi miliardi di euro.

5-05185 Viscomi: Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese della pesca marittima interessate da misure di arresto temporaneo.

Antonio VISCOMI (PD) illustra la sua interrogazione, richiamandosi al testo pubblicato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio VISCOMI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto della risposta e ritiene rassicurante l'impegno del Governo a intervenire con tempestività, anche alla luce delle urgenze poste dalla crisi pandemica.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione di rappresentanti di CUB e SGB nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Triptedi, recante recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione di rappresentanti di Assocontact nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00156 Rizzetto, concernente l'applicazione della normativa in materia di contratti a tempo determinato, introdotta dal cosiddetto decreto « Dignità ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO 1

5-05181 D'Alessandro: Equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a tutela dal rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori fragili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Al riguardo, la disposizione normativa prevedeva che le assenze dal servizio dei lavoratori cosiddetti fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o in condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, fossero equiparate dal punto di vista del trattamento giuridico alla degenza ospedaliera.

Ai fini dell'attestazione della condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, il lavoratore può avvalersi della certificazione rilasciata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020).

Il termine per l'applicazione di queste misure di tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato poi prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Successivamente, il nuovo comma 2, dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto un'ulteriore proroga, al 15 ottobre 2020, del termine previsto per la tutela in questione, che dunque, attualmente, risulta riconosciuta ai lavora-

tori considerati fragili, per i quali sussiste una più elevata incidenza di complicanze gravi all'insorgenza della malattia.

Inoltre, è stato previsto che, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili possano di norma, svolgere l'attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».

Dunque per usufruire della tutela in discorso, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità, indicando gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

A valle di questa ricostruzione normativa, voglio dunque rassicurare l'odierno interrogante che la problematica relativa alla tutela dei cosiddetti lavoratori fragili è particolarmente sentita dal Governo tanto che, al Disegno di legge di Bilancio per l'anno finanziario 2021 – attualmente al vaglio del Parlamento – è stato presentato un emendamento, la cui copertura finanziaria è in fase di verifica, inteso a tutelare, fino alla fine del periodo emergenziale, quei lavoratori per i quali risulta particolarmente pericoloso recarsi sul luogo di

lavoro perché soggetti, con maggiore facilità, al contagio da Covid-19. L'emendamento in parola, prevede infatti che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computabile nel periodo di comporta.

ALLEGATO 2

5-05182 Costanzo: Iniziative volte a impedire l'aggiramento del divieto di licenziamento nell'attuale fase di emergenza sanitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente la situazione produttiva e occupazionale dell'impresa *Pininfarina Engineering* con sede legale a Torino.

Al riguardo, posso riferire che il Ministero del Lavoro è a conoscenza dell'accordo sottoscritto, in data 27 gennaio 2020, presso la Direzione generale rapporti di lavoro, tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015. All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un accordo governativo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018. Nello specifico, il trattamento di CIGS è stato richiesto dalla Società per un periodo di 12 mesi (a decorrere dal 1° gennaio 2020) in favore di un numero massimo di 44 lavoratori, tutti occupati presso la sede di Bairo (Torino). Emerge, quindi, che la prospettiva della cessazione dell'attività era già stata dichiarata dai vertici aziendali in occasione del predetto incontro.

Contestualmente, le Parti hanno sottoscritto – ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 – un accordo per il ricorso all'assegno di ricollocazione in favore dei lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero.

Inoltre voglio far presente che, allo stato, la Direzione competente del Ministero del lavoro non è a conoscenza dell'attivazione di procedure di licenziamento collettivo da parte della Società in quanto, trattandosi di un esubero avente carattere locale, la re-

lativa procedura è di competenza della Regione Piemonte.

Il Ministero che rappresento ha espressamente interpellato la Regione Piemonte che ha reso noto che il 15 dicembre scorso si è riunito il tavolo di crisi relativo alla Società PININFARINA ENGINEERING S.r.l. in liquidazione.

In quell'occasione è stata ribadita l'impossibilità di proseguire l'attività produttiva e di evitare la messa in Liquidazione della Società, con conseguente esubero di tutto il personale.

La Società ha però confermato alle Organizzazioni sindacali e alla Regione Piemonte di essere disponibile, fino al 18 dicembre 2020, a portare avanti il percorso delineato nell'incontro in sede regionale del 2 dicembre 2020, che prevedeva l'impegno a favorire l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di complessive 75 unità, di cui 30 presso Pininfarina Spa e le restanti presso altre società del territorio torinese. Tali società, già in fase di individuazione, svolgono prevalentemente attività di sviluppo di ingegneria. La Pininfarina Spa si è impegnata ad effettuare 25 proposte di assunzione entro gennaio 2021, le restanti entro aprile 2021.

Inoltre la Società ha confermato, come già comunicato alla Rsu in data 9 dicembre 2020, la disponibilità ad offrire il percorso di outplacement a carico dell'azienda per coloro che al 30 aprile 2021 non avranno trovato una ricollocazione (compresi coloro che avranno ricevuto una proposta di assunzione e l'avranno rifiutata). Coloro che - al termine della CIGS non avranno trovato una ricollocazione (con esclusione di coloro che hanno rifiutato una proposta di assunzione) - riceveranno una somma pari a 20.000,00 lordi. Inoltre, la Regione ha riferito che viene confermata, come già

comunicato alla Rsu in data 10 dicembre 2020, la possibilità di anticipo del TFR al lavoratore che ne farà richiesta a partire dal mese di maggio 2021.

Da ultimo, pur avendo la questione rilevanza locale, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, alla luce degli strumenti di tutela

già attivati anche nella prospettiva di esaminare ulteriori strumenti.

Concludo, evidenziando, l'attenzione del Ministero che rappresento al tema generale del rispetto del divieto di licenziamento anche attraverso l'attivazione di eventuali accertamenti da parte dell'ispettorato del lavoro sulle singole fattispecie.

ALLEGATO 3

5-05183 Durigon: Presunti errori nell'elaborazione delle certificazioni uniche 2020 da parte dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto concernente le certificazioni uniche rilasciate dall'Inps che, come noto, è tenuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 22 del 2012, a rendere «...disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CU) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD informa cartacea».

Al riguardo, sentito l'istituto, espressamente interpellato, posso riferire che nell'anno 2020, in attuazione della predetta normativa, l'Inps ha messo a disposizione dei cittadini (attraverso il «Cassetto previdenziale») e dei CAF (in modalità di cooperazione applicativa) le certificazioni uniche (CU) originarie e le rettifiche intervenute successivamente nei termini previsti dalle scadenze di legge.

In particolare, 19.600.000 CU sono state messe a disposizione entro il 31 marzo 2020 e le seguenti rettifiche relative a circa 620.000 contribuenti sono state messe a disposizione alle seguenti date: 30 aprile 2020, 25 luglio 2020 e 16 novembre 2020. Pertanto, tutte le CU 2020, incluse quelle rettifiche, sono state rese disponibili in modalità telematica prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, fissata per l'anno in corso al 10 dicembre 2020.

Come di consueto, inoltre, nel corso del mese di novembre 2020 sono stati effettuati specifici controlli in ordine alle CU rettifiche acquisite dai contribuenti in modalità

telematica. In particolare, sono state esaminate le situazioni dei contribuenti che, avendo acquisito la CU originaria, non risultavano avere ancora scaricato dai sistemi le rettifiche intervenute successivamente.

Con riferimento a tali situazioni, pari a circa 130.000, è stato inviato tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre dell'anno in corso specifico avviso nel quale si è comunicato che, per l'eventuale assolvimento/integrazione degli obblighi dichiarativi, è disponibile la rettifica della CU 2020 originaria prelevabile attraverso i sistemi di comunicazione telematica dell'istituto.

Ciò allo scopo di consentire ad ogni contribuente di valutare gli eventuali effetti sui propri obblighi dichiarativi. L'Inps ha precisato, difatti, che le predette rettifiche interessano anche adeguamenti di dati identificativi del contribuente che non comportano variazioni di imponibile.

A beneficio dei contribuenti, inoltre, voglio ricordare che l'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 ha prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.

Concludo, sottolineando che la trasmissione delle predette rettifiche di CU/2020 non deriva da alcun errore nelle procedure informatiche dell'istituto, ma si tratta di ordinaria attività relativa agli obblighi dell'INPS in qualità di sostituto di imposta.

ALLEGATO 4

5-05184 Rizzetto: Controlli per la verifica dei requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede entro quali tempi verrà concluso l'iter per poter accedere a tutti i dati necessari, ai fini dei controlli mirati all'individuazione dei reali aventi diritto del Reddito di Cittadinanza.

Al riguardo, voglio ricordare che il decreto-legge n. 4 del 2019 prevede verifiche sui requisiti dichiarati dal beneficiario nella domanda di accesso alla misura che vengono effettuate in via preventiva dall'INPS con riferimento ai dati presenti nella sue banche dati. Sul punto, preciso che la gran parte dei controlli concernenti i requisiti di maggiore rilievo prescritti ai fini del riconoscimento del beneficio vengono fatti ex ante sulla base delle informazioni presenti nell'ISEE. Inoltre, in una fase successiva, su campioni di rischio appositamente selezionati, vengono effettuati ulteriori controlli messi in atto da altri organi, tra cui la Guardia di Finanza. A questo proposito l'INPS, interpellato in materia nel mese di ottobre 2020, ha dichiarato che risultano 694.296 domande respinte in sede di istruttoria per mancato rispetto dei parametri reddituali e/o patrimoniali. Tali requisiti sono verificati con l'analisi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento di presentazione della domanda, integrata (nei casi previsti dall'articolo 3 comma 10 della legge n. 26 del 2019) dai dati comunicati tramite modello RdC/PdC-Com ridotto.

Le domande decadute sono invece 145.767. La verifica, sempre in sede di istruttoria automatizzata, è riferita in questo caso alla sussistenza mensile dei requisiti, così come previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Giova, inoltre, evidenziare che vi sono state:

3.855 decadenze inserite dalle sedi INPS, a seguito di verifiche amministrative ed ispettive attivate sul mantenimento del possesso dei requisiti di legge, di cui 2.047 relative ai requisiti reddituali e/o patrimoniali;

8.910 revoche inserite dalle sedi INPS, a seguito di verifiche amministrative ed ispettive attivate sul mantenimento del possesso dei requisiti di legge, di cui 2.409 relative ai requisiti reddituali o patrimoniali.

Ciò detto, l'accertamento dello stato reddituale o patrimoniale dei richiedenti, avviene per il tramite della Dichiarazione Sostitutiva Unica, che è oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulla base delle informazioni presenti nelle sue banche dati (redditi, patrimonio mobiliare ecc.).

Tali controlli, tuttavia, non esauriscono il sistema degli accertamenti sul reale stato patrimoniale dei percettori. Infatti:

a) il flusso massivo dei dati RdC è inviato periodicamente alla Guardia di Finanza che dispone ulteriori verifiche mirate sulle situazioni che richiedono approfondimenti;

b) a partire dal mese di novembre saranno sottoposte a verifica le dichiarazioni rese dai percettori del reddito di cittadinanza in merito al possesso dei cosiddetti « beni durevoli ». Tale accertamento sarà contestuale per i successivi rinnovi e le nuove domande;

c) l'Inps sta ulteriormente implementando il piano dei controlli sulle autocer-

tificazioni rese per RdC con riferimento a quelle dichiarazioni che non sono controllabili contestualmente alla presentazione della domanda;

d) la situazione relativa allo stato lavorativo è verificata a campione consultando gli archivi dell'istituto e, a partire dal mese di novembre, tale verifica verrà estesa a tutta la platea dei percettori RdC.

Considerato che a ottobre 2020 risultavano percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza 1.235.902 nuclei familiari,

emerge dai dati sopra riportati che il numero delle domande respinte, decadute o revocate e delle irregolarità riscontrate sono un indice della bontà dell'attività di verifica effettuata e degli indicatori utilizzati anche per selezionare il campione.

Concludo segnalando che i requisiti oggetto dell'interrogazione rappresentano una quota minimale rispetto al complesso dei requisiti richiesti per accedere al Reddito di Cittadinanza e già puntualmente verificati dall'INPS.

ALLEGATO 5

5-05185 Viscomi: Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese della pesca marittima interessate da misure di arresto temporaneo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla questione del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima ed in particolare sull'eventuale ritardo nella liquidazione delle somme spettanti per il fermo pesca 2019.

Come già illustrato dall'interrogante, il Ministero che rappresento, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto n. 1 del 22 gennaio 2020, ha disciplinato le modalità procedurali relative all'esame e alla liquidazione delle domande della indennità in argomento, dando così applicazione alle disposizioni legislative.

Con riferimento all'ipotesi di un ritardo nella liquidazione del fermo pesca per l'anno 2019, paventata dall'interrogante, corre l'obbligo di evidenziare che la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero che rappresento il 10 luglio 2020 ha adottato il decreto

direttoriale di autorizzazione alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva in caso di sospensione del lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio e lo ha tempestivamente trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Pertanto, con riguardo all'annualità 2019 del fermo pesca, sono state poste in essere, da parte del Ministero del lavoro, tutte le attività di competenza propedeutiche all'erogazione degli indennizzi.

Per completezza, si evidenzia che, nel mese di agosto del corrente anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto a definire procedure e modalità di impegno ed erogazione in favore delle 15 Direzioni Marittime interessate e che, attualmente, sono in corso i pagamenti degli indennizzi in favore dei lavoratori beneficiari.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	279

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghé al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia » .	275
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>h</i> ed <i>i</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	276
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	280
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>f</i> ed <i>i</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	276
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	282
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i> ed <i>e</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	276
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	283
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera <i>g</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	277
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	285

RISOLUZIONI:

7-00573 Lapia e 7-00590 Locatelli: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	277
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828, approvato dal Senato), ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive).

Fa presente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo la discussione del provvedimento calendarizzata in Assemblea a partire dalle ore 15 di oggi.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rizzo Nervo, per lo svolgimento della relazione e della proposta di parere che ha predisposto.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, entrando nel merito delle disposizioni recate dal provvedimento in oggetto, volte ad incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione, segnala in primo

luogo gli articoli 1-*quinquies* e 19-*bis*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, che costituiscono la trasposizione, rispettivamente, dell'articolo 24 del decreto-legge n. 157 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreti di cui i predetti articoli prevedono l'abrogazione, con clausola di salvezza degli effetti prodottisi). Le disposizioni in esame – introducendo un comma 16-*bis* e un comma 16-*ter* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020 – disciplinano la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e definiscono una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive.

La novella di cui all'articolo 19-*bis* prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblici, sul proprio sito *internet* istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato. Sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio, il Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico sui medesimi dati, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tali regioni sono destinatarie di misure più restrittive – rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale – definite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il presidente della regione interessata, possono essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applichino le misure medesime. L'articolo 1-*quinquies* dispone che il

successivo inquadramento della regione in un livello di rischio (o scenario) inferiore rispetto a quello della precedente classificazione comporti in ogni caso l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative al livello (o scenario) immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia per la classificazione del rischio ritenga congruo un periodo inferiore.

La novella di cui al predetto articolo 19-*bis* prevede inoltre forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico e dispone la pubblicazione, entro il 12 novembre 2020, dei dati del monitoraggio posti a base dell'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.

L'articolo 13-*quaterdecies* – inserito nel corso dell'esame al Senato – riproduce l'articolo 15 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori-*bis*). Esso istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale, ai sensi del comma 2, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo vengono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le erogazioni del Fondo non sono cumulabili con il contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA e con le misure di sostegno in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Fa presente che l'articolo 18 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte

dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Al riguardo, segnala la tabella di riparto di tali risorse tra le singole regioni e province autonome, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per il medesimo anno, allegata al decreto in esame.

L'articolo 19 dispone che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta interessati, a seguito della comunicazione da parte di regioni e province autonome al Sistema Tessera Sanitaria dei quantitativi dei tamponi antigenici rapidi ad essi consegnati, sono tenuti, utilizzando le funzionalità del Sistema stesso, a predisporre il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sanità pubblica – quali isolamento fiduciario e quarantena – e del tracciamento dei contatti, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica, che verranno individuate con apposito decreto. Il comma 2 stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni in esame siano definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In esito a tale disposizione è stato emanato il decreto 3 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2011).

L'articolo 19-*ter* – inserito nel corso dell'esame al Senato – riproduce l'articolo 9 del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto Ristori-*bis*). Tale disposizione integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale (SSN), nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate, modificando il comma 5 della disposizione richiamata ed inserendo i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Con l'inserimento del comma 5-*bis* viene riconosciuto un contributo *una tantum* a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regio-

nali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID-19. Il ristoro – fino ad un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Con le modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 – trasformato in disposizione a regime fino al termine dell'emergenza epidemiologica – s'intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID-19, abbiano sospeso le attività. Ricorda che nel comma 5 si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del *budget* assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati. Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito – ai sensi del comma 5-*bis* – l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo *una tantum*, potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati sulla base del comma 5. La disposizione illustrata, ai sensi del comma 5-*ter*, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

L'articolo 19-*quater*, inserito nel corso dell'esame al Senato, costituisce la trasposizione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2020. La norma in esame dispone un incremento, nella misura di 100 milioni di euro per il 2020, del Fondo per le emergenze nazionali, ai fini dell'acquisto e della distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Le risorse in esame sono gestite, per la suddetta finalità, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e sono tra-

sferite sull'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

L'articolo 19-*quinquies*, inserito durante l'esame al Senato, stabilisce, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS COV-2, che i costi massimi per l'esecuzione di *test* sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate siano definiti tramite Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Detto Accordo deve essere adottato entro trenta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

L'articolo 19-*sexies*, inserito durante l'esame al Senato, prevede che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), come disposto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020, è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione degli specializzandi presso le scuole di specializzazione medica. Si ricorda in proposito che, al fine di garantire l'attività assistenziale ordinaria, il citato articolo 4-*bis* del decreto « cura Italia » ha impegnato le regioni e le province autonome ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti.

Fa presente, poi, che l'articolo 19-*septies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede lo svolgimento di prestazioni di telemedicina presso le farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti nonché il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle medesime farmacie, fino ad un massimo di 3.000 euro per beneficiario e nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per il 2021, in relazione all'acquisto e al noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione delle prestazioni di telemedicina.

L'articolo 19-*octies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza per il 2021 la spesa di 5 milioni di euro da destinare al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei

tumori, per i quali ne siano riconosciute evidenza e appropriatezza. La destinazione e distribuzione delle risorse è da definirsi con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La disposizione ha la finalità di consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori.

L'articolo 19-*novies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 al fine di fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), nelle case di riposo, nei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e nelle altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le predette strutture residenziali, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa a un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

All'articolo 20 si prevede che il Ministero della salute attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla cosiddetta app Immuni e che inserisca, in tale applicazione, i casi di positività. Le suddette attività sono intese alla « sorveglianza sanitaria » nonché all'informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle aziende sanitarie locali. Si prevede, ai fini dello svolgimento delle medesime attività, che i dati relativi ai casi positivi siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità. Il comma 2 stabilisce che il Ministro della salute possa disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del servizio con proprio decreto oppure delegare la definizione di tale disciplina al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 si dispone un'autorizzazione di spesa pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 3 milioni di euro per il 2021 (comma 3). Il comma 3-*bis* – inserito dal Senato – concerne l'attribuzione della competenza per le attività di sviluppo, implementazione e funzionamento della piattaforma e dell'applicazione app Immuni.

L'articolo 20-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-CoV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professio-

nali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale. L'articolo in commento, anche al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito citato, richiama l'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006 recante i criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi.

L'articolo 20-ter, inserito al Senato, modifica una disciplina transitoria relativa ai contratti d'opera, con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale, che possono essere stipulati da aziende sanitarie pubbliche nella regione Trentino-Alto Adige. Rispetto alla normativa vigente, la quale consente, nel triennio 2018-2020, la stipulazione di tali contratti per la durata massima di un anno, rinnovabile fino al massimo di due anni, la novella consente il rinnovo per un'ulteriore annualità, nell'ambito del triennio 2020-2022, ammesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 23-quinquies, inserito anch'esso nel corso dell'esame al Senato, incrementa di un milione di euro a decorrere dal 2021 l'autorizzazione di spesa per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con la finalità di implementare la capienza e il numero, sul territorio nazionale, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Richiama, infine, l'attenzione su due disposizioni che reputa importanti, per le ricadute che esse hanno sulle materie oggetto della XII Commissione, pur afferendo direttamente alla competenza di altra Commissione. La prima è quella recata dall'articolo 13-terdecies, ai sensi del quale, a decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavo-

ratori hanno diritto ad uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite complessivo di 1.000 euro. La fruizione del *bonus* è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori solo nel caso in cui il loro lavoro non possa essere svolto in modalità agile e non vi sia altro genitore già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

La disposizione si applica anche ai figli con disabilità grave ed è valida anche nei confronti dei genitori affidatari.

Richiama, inoltre, l'articolo 22-bis, in base alla quale, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui il lavoro non possa essere svolto in modalità agile, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Illustra, quindi, la proposta di parere favorevole che ha predisposto (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 17 dicembre 2020.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere h) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 202.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Sarli, ha predisposto, e alla sua votazione.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Sarli, ha predisposto, e alla sua votazione.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 206.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvitato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di parere che la relatrice, deputata Ruggiero, ha predisposto, e alla sua votazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Atto n. 210.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che la V Commissione (Bilancio), ha trasmesso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Pertanto, nella seduta odierna si potrà procedere all'illustrazione della proposta di

parere che la relatrice, deputata Ruggiero, ha predisposto, e alla sua votazione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Giovedì 17 dicembre 2020. – Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.

7-00573 Lapia e 7-00590 Locatelli: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione rinviata nella seduta del 12 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la presidenza ha disposto l'abbinamento della risoluzione Locatelli 7-00590, presentata in data 4 dicembre 2020, vergente sulla medesima materia della risoluzione Lapia 7-00573. Avverte, pertanto, che le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Celeste D'ARRANDO (M5S) preannuncia la presentazione di una risoluzione vergente sulla materia oggetto degli atti all'ordine del giorno da parte dei gruppi di maggioranza.

Elena CARNEVALI (PD) si associa alla comunicazione effettuata dalla collega D'Arrando.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato);

apprezzate le disposizioni in esso contenute per quanto riguarda le materie della sanità e delle politiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere *h*) e *i*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere *h*) e *i*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 202);

vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione, in data 10 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

ricordato che la norma di delega ha previsto di adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontaliere, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale;

rilevato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce le finalità e l'ambito di applicazione dell'intervento, disponendo in primo luogo l'istituzione di posti di controllo frontaliere (PCF) del Ministero della salute con il compito di effet-

tuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea, al fine di verificarne la conformità alla normativa europea;

rilevato altresì che sono oggetto di tale controllo: animali; prodotti di origine animale; materiale germinale; sottoprodotti di origine animale; fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»); merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso un incremento temporaneo dei controlli ufficiali; animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza; animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono stabiliti condizioni o misure che impongono di accertare, al momento dell'entrata stessa, la conformità alla normativa emanata dall'Unione europea; alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002;

segnalato, per quanto riguarda la formulazione del testo, che appare necessario indicare la corretta successione delle lettere dell'elenco di prodotti di cui sopra, recato dal comma 4 dell'articolo 1, prevedendo l'inserimento della lettera *e*);

evidenziato che l'articolo 7 prevede che dalle disposizioni del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo chiamate le amministrazioni

competenti a provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente;

sottolineato che tale clausola di invarianza finanziaria rende problematica l'attuazione del richiamato principio contenuto nella norma di delega relativo all'adeguamento delle dotazioni strumentali e di personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di rivedere quanto previsto dall'articolo 7, anche al fine di dotare i posti di controllo frontaliere delle dotazioni strumentali e delle professionalità necessarie a svolgere i compiti previsti dal regolamento UE 2017/625.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 205);

vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione, in data 15 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo demanda agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) del Ministero della salute l'organizzazione e il coordinamento dei controlli diretti a verificare la conformità alla normativa europea degli animali, incluse le disposizioni relative al benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale, provenienti da altri Stati membri;

segnalato che il successivo comma 3 affida al Ministero della salute il ruolo di organo di collegamento al fine di agevolare lo

scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, prevedendo che qualora dai controlli emerga che gli animali o le merci non siano conformi alla normativa europea e ciò costituisca un rischio sanitario per l'uomo o per gli animali, o per il benessere degli animali, ovvero qualora i controlli rilevino una violazione ripetuta, esso sia tenuto a informare le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato;

segnalato, altresì, che l'articolo 3, comma 1, dispone che – ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome nonché dei servizi veterinari delle aziende sanitarie – gli uffici veterinari programmino i controlli, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio;

evidenziato che, ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo 3, qualora dai controlli venga rilevata la presenza di agenti generatori di una malattia o di altri fattori suscettibili di costituire un grave rischio per gli animali o per l'uomo, ovvero la provenienza della partita da una regione contaminata da una malattia epizootica, l'ufficio veterinario responsabile dispone la quarantena, l'abbattimento e la distruzione dell'animale o della partita di animali e il sequestro e la distruzione del materiale germinale o dei prodotti di origine animale o dei sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 206);

vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

preso atto dei rilievi espressi, in data 15 dicembre 2020, dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

premesso che il citato articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge n. 117 del 2019, reca principi e criteri direttivi in materia di controlli, nonché di cooperazione e assistenza amministrativa tra le varie amministrazioni e autorità competenti, su alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, prodotti fitosanitari e pesticidi, protezione contro gli organismi nocivi per le piante, prodotti biologici, denominazioni protette o specialità tradizionali;

considerato, in particolare, che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo individua nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano e nelle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti per i seguenti settori: alimenti e sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, tra-

sformazione e distribuzione; mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; salute animale; sottoprodotti e derivati di origine animale; benessere degli animali; prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo di pesticidi;

auspicato che si possa pervenire ad un sistema di controlli efficace ed efficiente affinché tutte le parti coinvolte nel sistema siano in sinergia tra di loro e perseguano i medesimi obiettivi e non si creino sovrapposizioni tra le varie Autorità competenti relativamente ai controlli posti in essere, fatte salve eventuali situazioni di necessità e urgenza;

evidenziato che il medesimo articolo 2, al comma 7, individua il Ministero della difesa quale autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali, nelle materie di cui al suddetto comma 1;

considerato che il servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza già assolve autonomamente, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo Corpo, le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, in base al combinato disposto dell'articolo 64, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e dell'articolo 182, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 7, laddove si prevede che il Ministero della difesa sia l'Autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotti nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attività dei

relativi contingenti impiegati nelle missioni internazionali, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le competenze e le attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, come stabilite dall'articolo 64, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle strutture che si trovano nella disponibilità del medesimo Corpo ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 210);

vista l'intesa sancita il 3 dicembre 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

preso atto dei rilievi espressi, in data 10 dicembre 2020, dalla V Commissione ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati;

ricordato che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo definisce l'oggetto del provvedimento, consistente nella determinazione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immis-

sione in commercio e uso di prodotti fitosanitari;

rilevato che il successivo articolo 18 prevede che, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si possa provvedere ad aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto e a introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429;

segnalato, in proposito, che appare preferibile sostituire la previsione di un parere favorevole della Conferenza con il riferimento ad un'intesa, considerato anche che sullo schema di decreto legislativo in esame la Conferenza sancisce l'intesa ai sensi della legge di delega e che la necessità di un parere favorevole precluderebbe la procedura sostitutiva prevista dall'ordinamento, in via generale, per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	286
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 232 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	287
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	288

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.

C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti.

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2020.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audio-

visivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 4 febbraio scorso la relatrice, onorevole Cenni, ha introdotto la discussione e che è intervenuta l'onorevole Incerti.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, propone alla Commissione di costituire un Comitato ristretto al fine di predisporre un nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti, a suo avviso dal contenuto più ampio e completo rispetto alla proposta di legge C. 175 Paolo Russo. Tale nuovo testo potrà essere adottato quale testo base, sul quale svolgere un ciclo di audizioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, pone in votazione la proposta della relatrice di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per lo svolgimento di un'ulteriore istruttoria e la formulazione di un nuovo testo da adottare quale testo base.

La Commissione delibera di istituire un Comitato ristretto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita i gruppi a designare i componenti del Comitato ristretto.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 232.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 9 dicembre scorso il relatore, onorevole Scoma, ha illustrato il provvedimento. Ricorda altresì che è stata fatta pervenire ai commissari, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole, predisposta dal relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna.

In sostituzione del relatore illustra, quindi, la proposta di parere nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 232).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2020 nello stato di previsione della spesa del MIPAAF, sul capitolo 2200, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi;

lo schema di decreto è stato adottato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e dall'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che prevedono che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato;

rilevato che:

il riparto dei contributi che si propone nel provvedimento è stato predisposto a seguito di procedura di selezione indetta sulla base del decreto dirigenziale MI-PAAFT n. 22189 del 16 maggio 2019, recante « Criteri per la selezione di domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione al settore agricolo »;

le somme ammesse a riparto per il 2020 sono pari, complessivamente, a 294.641 euro e sono state assegnate a 11 beneficiari, su 25 soggetti richiedenti;

come precisato nella relazione tecnica, la graduatoria di merito delle richieste presentate è stata approvata con decreto direttoriale n. 9155754 del 21 settembre 2020, corredato di un apposito allegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	293
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	293
ALLEGATO 2 (<i>Relazione per l'assemblea approvata dalla Commissione</i>)	296

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI

La seduta comincia alle 15.05.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

C. 2828 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle

Commissioni riunite VI e X, il disegno di legge C.2828, approvato con modificazioni dal Senato, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto DL «ristori»).

Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (in particolare, con riferimento alla cd. seconda ondata), tenendo conto dei provvedimenti restrittivi adottati con riguardo delle attività produttive e agli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.

In via preliminare ricorda che nel corso dell'*iter* di conversione in prima lettura

presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di tre ulteriori decreti-legge (il n. 139 del 2020, cd « ristori-*bis* », il n. 154 del 2020, cd « ristori-*ter* » e il n. 157 del 2020, cd « ristori-*quater* »), contestualmente abrogati dall'articolo 1 del disegno di legge, con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*. Sono state altresì approvate ulteriori modificazioni anche di iniziativa parlamentare.

Per quanto riguarda la portata economica del provvedimento, segnala che esso reca un impatto finanziario espansivo ai fini dell'indebitamento netto che ammonta a 13,4 miliardi nel 2020, di cui 3,3 riferibili al testo iniziale del DL 137/2020 e 10,1 miliardi connessi alle modifiche apportate in sede di conversione, per effetto della confluenza nel testo in esame dei citati decreti legge e delle ulteriori modifiche approvate.

Al citato impatto finanziario si fa fronte, in parte (5,4 miliardi in termini di indebitamento netto) con i risparmi sulle autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento approvate dalle Camere tra marzo e luglio 2020 e, per la restante parte (8 miliardi), mediante ricorso al maggior indebitamento da ultimo autorizzato il 26 novembre 2020. In particolare, queste ultime risorse sono state oggetto di utilizzo con il decreto-legge 157 (« ristori *quater* »), confluito anch'esso nel provvedimento in esame, il quale ha previsto, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 5,3 miliardi per il 2021 per misure di perequazione fiscale da disporre a favore dei soggetti che registrano maggiori perdite di fatturato conseguente allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fa presente che il decreto legge, che nel testo iniziale includeva 35 articoli ripartiti in 4 titoli, si compone ora di 119 articoli, sempre ripartiti in 4 titoli.

Il titolo I (articoli da 1 a 10-*ter*) include 29 articoli riguardanti le misure di sostegno alle imprese e all'economia. Si tratta per lo più di contributi a fondo perduto destinati a diverse categorie di operatori economici colpiti dall'effetto delle ulteriori misure restrittive disposte per fronteggiare la crisi sanitaria. Sono inoltre previsti in-

terventi in favore di specifici settori, tra cui quelli dello sport, dell'industria culturale, del turismo, delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, del comparto alimentare e delle bevande, nonché misure volte a far fronte agli oneri legati agli immobili, quali quelle per i canoni di locazione di azienda, per bollette elettriche o per carichi fiscali legati alle imposte locali (IMU, TOSAP).

Il titolo II (articoli da 11 a 17-*ter*) si compone di 35 articoli, concernenti disposizioni in materia di lavoro, riguardanti in particolare la sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, l'indennità in favore dei lavoratori sportivi. Sono previsti, inoltre, esoneri contributivi a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, la sospensione dei versamenti tributari (IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, IRES, IRAP, rottamazione cartelle, imposta sugli apparecchi da intrattenimento), misure di sostegno agli enti del terzo settore, nonché l'incremento del fondo per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci e delle risorse per il sostegno alimentare.

Il titolo III (articoli da 18 a 33-*bis*) si compone di 53 articoli riguardanti misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti, con interventi per favorire la didattica a distanza, il congedo straordinario in caso di figli sottoposti a quarantena, risorse per il trasporto pubblico locale, per la filiera della ristorazione, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari delle regioni in scadenza nell'anno 2020, con obbligo di destinare i conseguenti al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19.

Il titolo IV (articoli 34 e 35) contiene le disposizioni finali inerenti agli aspetti finanziari e all'entrata in vigore.

Evidenzia quindi come siano molteplici le norme di interesse per la Commissione. Al riguardo, segnala, in primo luogo, le numerose disposizioni che richiamano al

necessario rispetto della Comunicazione della Commissione europea recante il « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », che passa ad elencare. Richiama pertanto gli articoli 1 e 1-bis, riguardanti i contributi a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive; l'articolo 6, comma 3, che estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei contributi a fondo perduto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili o misure di sostegno; l'articolo 7, riguardante misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che ai sensi del comma 2 sono riconosciute nel rispetto del citato Quadro temporaneo; gli articoli 8 e 8-bis, riguardanti i crediti d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e per i canoni di affitto d'azienda; gli articoli 9 e 9-bis, riguardanti la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO indicati; l'articolo 10-bis, riguardante la detassazione di contributi, indennità e di ogni altra misura relativa all'emergenza COVID-19 a favore di imprese e lavoratori autonomi, che è disposta nel rispetto del Quadro temporaneo ai sensi del comma 2 dello stesso articolo; l'articolo 12, commi 14 e 15, riguardanti un esonero parziale, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio, dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano interventi di integrazione salariale; l'articolo 13, riguardante la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, che al comma 4 prevede che i benefici disposti sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; l'articolo 13-bis,

riguardante la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO, con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

Segnala inoltre il citato articolo 13-duodecies, introdotto dal Senato, riguardante disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee, il quale prevede la possibilità di estensione dell'ambito applicativo delle misure di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies e 22-bis, rinviando in proposito alle ordinanze del Ministro della salute per la classificazione e l'aggiornamento delle aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Il finanziamento del relativo onere è previsto a valere su un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190,1 milioni di euro per l'anno 2021, con possibilità di conservazione in conto residui delle risorse del fondo non utilizzate entro l'anno 2020, che potranno essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi (comma 4). Il comma 5 richiama in proposito il necessario rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato per le disposizioni di cui ai già menzionati articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis.

Segnala altresì l'articolo 13-septiesdecies, che estende, in primo luogo, ai versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019, il differimento dei termini dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, consentendo inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA. L'articolo specifica infine che tale riduzione, per i soggetti che svolgono attività economica, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento dell'UE per gli aiuti di Stato « *de minimis* ».

Quali disposizioni di interesse sempre con riferimento alla disciplina in materia di aiuti, segnala, infine: l'articolo 16-*bis*, comma 2, con riferimento all'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti a determinati codici ATECO; l'articolo 16-*ter*, comma 4, con riferimento al contributo, riconosciuto alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni, per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza; l'articolo 19-*septies*, comma 5, riguardante le disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri, con particolare riferimento a un credito d'imposta per le spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.

Sottolinea, inoltre, che l'efficacia di alcune misure, tra cui tutte quelle incluse nell'articolo 12 – riguardante nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, disposizioni in materia di licenziamento e in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sempre in materia di aiuti di Stato rammenta che la relativa disciplina è stata integrata dall'articolo 31-*octies*, che ai commi 1 e 2 prevede che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del pre-

detto Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.

Il medesimo articolo 31-*octies*, al comma 3 prevede invece la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. La medesima limitazione è prevista anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e relative disposizioni di attuazione.

Infine, tra le disposizioni di interesse, segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 10-*ter*, introdotto dal Senato, che modifica la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. *golden power*) nei settori di rilevanza strategica estendendo, oltre il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici – includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo – sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Le citate disposizioni aventi vigenza temporanea, il cui termine viene posticipato

dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I relativi atti e i provvedimenti connessi all'esercizio dei poteri speciali restano validi anche successivamente al termine del 30 giugno 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

Conclusivamente, considerata l'imminente calendarizzazione in Assemblea del provvedimento e constatati i puntuali richiami al necessario rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari europei, Laura Ageo.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 novembre scorso il relatore, Piero De Luca, ha svolto la relazione

introduttiva. L'esame è poi proseguito il 3 dicembre scorso. Ricorda inoltre che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni di merito. In particolare, le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Esteri, e Difesa hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con un'osservazione; le Commissioni Bilancio, Finanze e Cultura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli con osservazioni, mentre le Commissioni Ambiente, Trasporti, Lavoro, Attività produttive, Affari sociali e Agricoltura hanno trasmesso delle relazioni favorevoli. Sono pervenuti altresì il parere, con osservazioni, del Comitato per la legislazione e il parere, favorevole con una condizione, della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Segnala poi che la deputata Daniela Ruffino ha aggiunto la sua firma agli emendamenti 5.8, 22.2, 22.4, 22.7 e all'articolo aggiuntivo 29.01.

Comunica infine che tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere contrario sugli emendamenti e articoli aggiuntivi di loro competenza presentati presso la XIV Commissione e che pertanto le proposte emendative non saranno poste in votazione.

La Commissione, preso atto che non vi sono richieste di intervento, delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, nonché di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Sergio BATTELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2020.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (*vedi allegato 2*).

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) osserva che nel corso del 2019 l'Italia ha vissuto una svolta importante, con una nuova maggioranza e l'adozione di un nuovo indirizzo di politica europea, come evidenziato nella seconda parte della Relazione consuntiva. Rileva inoltre come sia mutato in particolare l'indirizzo politico sul tema delle politiche migratorie, che sono state nuovamente inquadrare nell'ambito della politica europea e ricondotte al necessario rispetto degli obblighi internazionali.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) osserva come discutere, alla fine del 2020, di Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2019 costituisca un mero esercizio di retorica. Si sofferma poi brevemente su alcuni temi, la cui importanza è stata a più riprese evidenziata dal suo gruppo, tra cui in primo luogo la necessità di addivenire ad una riforma del regolamento di Dublino, esigenza avvertita in particolare dai Paesi europei dell'area mediterranea, che registrano crescenti difficoltà nel farsi carico dell'impatto derivante dai flussi migratori.

Richiama, inoltre, il tema della *Brexit*, da un lato rimarcando l'esigenza che il Governo italiano tuteli adeguatamente gli interessi della comunità italiana in Gran Bretagna, dall'altro rilevando al contempo, con riferimento alla questione dello Stato di diritto, come una politica europea che imponesse sanzioni a carico di Paesi membri che non si allineino al pensiero dominante a Bruxelles rischierebbe di indurre tali Paesi a seguire l'esempio della *Brexit*.

Formula infine l'auspicio di addivenire in futuro ad Unione europea che dia meno peso alla burocrazia e maggiore rappresentanza ai popoli europei, anche mediante un rapporto più diretto delle regioni e delle grandi municipalità con le istituzioni europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2828 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2828 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto che le molteplici e condivisibili disposizioni contenute nel provvedimento volte a sostenere i settori economici e produttivi più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 richiamano il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai li-

miti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante il « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni, subordinando, in taluni pertinenti casi, l'efficacia delle disposizioni agevolative all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero richiamando il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti « *de minimis* »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3).**RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019*, è stata presentata dal Governo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.

Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica *ex post* dell'attività svolta dal Governo e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.

A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso

l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

In particolare, la relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo abbia rappresentato a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge n. 234 del 2012, salvo che non abbia potuto attenersi agli indirizzi medesimi per ragioni che comunque devono essere motivate.

In via preliminare, occorre sottolineare come la Relazione consuntiva relativa al 2019 sia stata trasmessa al Parlamento il 18 maggio 2020, a quasi tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234 del 2012. Il rispetto della tempistica per la presentazione del documento, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale della fase programmatica e dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234. La pandemia da Covid-19 ha, inoltre, reso necessaria l'adozione di misure straordinarie inedite per rispondere agli effetti della crisi, innescando una revisione degli orientamenti di carattere strategico e influenzando sull'andamento del negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP).

La Relazione consuntiva per il 2019, analogamente alle precedenti, è articolata

in quattro parti. Il documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e, a sua volta, consta di due capitoli. Il primo concerne le questioni istituzionali caratterizzate, in primo luogo, dal rinnovo delle principali istituzioni europee, in connessione con l'avvio del nuovo ciclo 2019-2024, e dall'entrata in operatività della nuova ripartizione dei seggi del Parlamento europeo a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, che comporta per l'Italia un aumento dei seggi da 73 a 76. Nel documento si dà conto, inoltre, della posizione del Governo italiano in favore dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, posizione che è stata successivamente esplicitata nel *non paper*, approvato dal Comitato Interministeriale Affari Europei il 14 febbraio 2020, nel quale si indica che la discussione sul futuro dell'Europa dovrà prevedere un forte coinvolgimento della società civile e dei Parlamenti nazionali.

Nel capitolo, avente ad oggetto le politiche macroeconomiche, la Relazione dà conto dell'andamento dei lavori nel 2019 sulla revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e sul completamento dell'Unione bancaria. La Relazione riporta, inoltre, le principali determinazioni adottate nel 2019 nell'ambito delle procedure del « semestre europeo ».

La seconda parte della Relazione è incentrata sulle specifiche misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e delle politiche settoriali. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza, che riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, evidenzia l'avanzamento finanziario, misurato in termini di rapporto percentuale tra spesa certificata al 31 dicembre 2019 e risorse programmate nell'ambito degli obiettivi tematici (OT). Al 31 dicembre 2019, il livello di spesa comples-

siva certificata è pari al 28,5 per cento del totale delle risorse programmate (53,2 miliardi di euro) per i 51 Programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) del ciclo di programmazione 2014-2020.

La parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli enti territoriali.

Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. Su oltre 6.874 atti e documenti dell'UE presi in esame dal Dipartimento per le Politiche Europee, 36 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 271 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse le relazioni predisposte dalle amministrazioni competenti.

Un apposito capitolo riguarda le misure poste in essere per dare attuazione al diritto dell'UE e per risolvere il contenzioso. In particolare, la Relazione evidenzia come, nel corso del 2019, si sia registrata l'archiviazione di venti procedure d'infrazione, tra cui alcuni dossier particolarmente sensibili e complessi quali: il mancato recupero degli aiuti concessi dalla regione Sardegna a favore del settore della navigazione in Sardegna (procedura n. 2015/2067); il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato (procedura n. 2011/4147); il divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseari (procedura n. 2014/4170); la violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche

commerciali sleali tra imprese e consumatori (procedura n. 2013/2169).

Nel contempo sono pervenute ventisette nuove contestazioni formali di inadempimento. Rispetto alle complessive 70 procedure di fine 2018, pertanto, il numero delle procedure a fine 2019 era lievemente aumentato attestandosi a 77, di cui 66 per violazione del diritto dell'Unione europea e 11 per mancata attuazione di direttive dell'Unione europea. Il numero maggiore di violazioni si confermava essere relativo a questioni in materia ambientale, con 21 procedure aperte.

La Relazione riporta come, alla data del 31 dicembre 2019, vi siano ancora nove procedure pendenti ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia) e come, con riferimento a cinque procedure, la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia già pronunciato la sentenza di accertamento della violazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Particolare preoccupazione destano le procedure su cui la Corte ha già pronunciato la sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con rilevanti conseguenze finanziarie. Al 31 dicembre 2019, l'Italia aveva già pagato sanzioni pecuniarie per circa 655 milioni di euro per le seguenti cinque procedure d'infrazione: n. 2007/2229 sui contratti di formazione lavoro; n. 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; n. 2007/2195 relativa alla gestione dei rifiuti in Campania; n. 2003/2077 relativa alle discariche abusive; n. 2004/2034 sul trattamento delle acque reflue urbane.

Da ultimo, la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre

all'elenco degli acronimi (appendice V), informazioni riguardanti i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2019, con l'indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (appendice I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2019 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2019 per la programmazione 2014-2020 (appendice II); le direttive attuate dall'Italia nel 2019 (appendice III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (all. IV).

In particolare, il quarto allegato contiene un elenco degli atti approvati dalla Camera e dal Senato, su proposte legislative e altri documenti europei, e per ognuno di essi è riportato per intero il dispositivo, accompagnato da una descrizione delle azioni per darvi seguito.

La Relazione non prende in considerazione gli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione e delle linee generali della politica europea dell'Italia. Appare, pertanto, opportuno tenere conto di tali atti, al fine di rafforzare ed agevolare ulteriormente la capacità di verifica della coerenza dell'azione del Governo nelle sedi europee con gli orientamenti dettati dal Parlamento.

Il documento ha, infine, ricevuto i pareri favorevoli di tutte le Commissioni permanenti. La IV Commissione (Difesa) ha rilevato l'opportunità di una revisione della decisione assunta dal Consiglio UE il 27 marzo 2015, con la quale è stato istituito il c.d. « meccanismo Athena » nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	299
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, e del Sostituto Procuratore, Elvira Cuti	299
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, Roberta Buzzolani	300

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Ricorda ai parlamentari che partecipano da remoto di aver cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente ai parlamentari partecipanti da remoto la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai parlamentari non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre disporre di una connessione internet stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto

in movimento. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria e stenografica.

Quanto ai parlamentari presenti in aula, ricorda che, per ragioni tecniche legate alle infrastrutture tecnologiche utilizzate per il collegamento in videoconferenza, non saranno visibili nella schermata di videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, e del Sostituto Procuratore, Elvira Cuti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, e del Sostituto Procuratore, Elvira Cuti.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta

la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Ambrogio CARTOSIO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese*, e Elvira CUTI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Ambrogio CARTOSIO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese*, e Elvira CUTI, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, Roberta Buzzolani.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione in videoconferenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, Roberta Buzzolani.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Roberta BUZZOLANI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Roberta BUZZOLANI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	301
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.55 alle 14.45.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sui risultati del semestre di Presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea (luglio – dicembre 2020)	9
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 220 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	48

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede. C. 2657 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	55
DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>) .	55
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, di Antonino Maggiore, Direttore centrale per i servizi antidroga presso il Ministero dell'Interno, e di Mauro Palma, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale	66
SEDE CONSULTIVA:	
DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	70
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane	69
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Giuseppe Arbore, Capo del III Reparto « Operazioni » del Comando generale della Guardia di finanza, di Enrico Mezzetti, professore di diritto penale presso l'Università degli studi « Roma Tre », e di Antonio Maria Costa, esperto	69
III Affari esteri e comunitari	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia	71
5-05186 Valentini: Sulla dotazione ai consoli onorari dei dispositivi elettronici, meglio conosciuti come « valigette elettroniche »	72
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-05189 Zoffili: Sulle eventuali infiltrazioni del Partito Comunista Cinese nella rete diplomatico-consolare italiana in Cina	72
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	79

5-05187 Lupi: Sulle misure da adottare in merito alle violazioni dei diritti umani in Bielorussia	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
INTERROGAZIONI:	
5-05010 Fitzgerald Nissoli: Sulle misure di sostegno ai connazionali in condizioni di indigenza residenti nel Nord e Centro America	73
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82
RISOLUZIONI:	
7-00588 Ehm: Sulla revoca e sulla sospensione delle licenze all'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen.	
7-00589 Quartapelle Procopio: Sulla sospensione delle licenze per l'esportazione di armamenti destinati a Paesi coinvolti nel conflitto in Yemen (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	74
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di testo unificato presentato dalle deputate Ehm e Quartapelle Procopio)</i>	84
7-00544 Fitzgerald Nissoli: Sulla fissazione di una data per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e della risoluzione (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00544</i>)	76

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016. C. 2631 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)</i>	99

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo di cui agli atti del Governo n. 226 (rappresentanza degli atleti e delle società sportive e accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), n. 228 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e n. 229 (sicurezza nelle discipline sportive invernali), di rappresentanti della Federazione italiana sport invernali (FISI), della Commissione medica della medesima Federazione, dell'Associazione maestri sci italiani e del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani, nonché del Comandante del Reparto attività sportive presso il Centro addestramento alpino di Aosta	239
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	240
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	247

SEDE REFERENTE:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	245
ALLEGATO 2 (<i>Testo base adottato</i>)	248

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di esperti della materia, nell'ambito dell'esame dello schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (atto n. 221)	250
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del dottor Daniele Rossi, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (nomina n. 70)	251
Audizione, in videoconferenza, del dottor Mario Sommariva, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale (nomina n. 71)	251

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	251
Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Nomina n. 69 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	251

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	252
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
AVVERTENZA	254

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	256
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	257
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	258
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05181 D'Alessandro: Equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza a tutela dal rischio di contagio da Covid-19 per i lavoratori fragili	260
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	262
5-05182 Costanzo: Iniziative volte a impedire l'aggiramento del divieto di licenziamento nell'attuale fase di emergenza sanitaria	260
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	264
5-05183 Durigon: Presunti errori nell'elaborazione delle certificazioni uniche 2020 da parte dell'INPS	260
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	266
5-05184 Rizzetto: Controlli per la verifica dei requisiti dei percettori del reddito di cittadinanza	261
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	267
5-05185 Viscomi: Sostegno al reddito dei lavoratori di imprese della pesca marittima interessate da misure di arresto temporaneo	261
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	269

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CUB e SGB nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1033 Tripiedi, recante recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini	261
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assocontact nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00156 Rizzetto, concernente l'applicazione della normativa in materia di contratti a tempo determinato, introdotta dal cosiddetto decreto « Dignità »	261
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	271
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	279

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2561 Governo, recante « Delegha al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia » .	275
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>h</i>) ed <i>i</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	276
--	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	280
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>f</i>) ed <i>i</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	276
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	282
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	276
--	-----

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	283
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera <i>g</i>), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	277
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	285
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00573 Lapia e 7-00590 Locatelli: Iniziative per contrastare le ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	277
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	278
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti. C. 175 Paolo Russo e C. 1650 Incerti (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	286
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2020, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 232 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	287
--	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	288
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2828 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	295

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	293
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2019. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	293
ALLEGATO 2 (<i>Relazione per l'assemblea approvata dalla Commissione</i>)	296

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	299
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, e del Sostituto Procuratore, Elvira Cuti	299
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, Roberta Buzzolani	300

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	301
---	-----

PAGINA BIANCA



18SMC0125470